Le liti potenzialmente "perdenti" del Fisco

Francofonte, 16 febbraio 2022

a cura di Mimma Cocciufa e Tonino Morina

- 1) Sono nulle le sentenze emesse dai giudici tributari, in violazione del *litisconsorzio obbligatorio* tra la società di persone e i soci partecipanti. Perciò, le sentenze di primo e secondo grado, rese in violazione del litisconsorzio, non sono valide ed il processo tributario riparte daccapo, cioè dal primo grado (Cassazione, ordinanza 1472, depositata il 22 gennaio 2018)
- 2) Irap professionisti e piccole imprese
- 3) Mancato riconoscimento della documentazione esibita nel corso del giudizio
- 4) Prelevamenti dei professionisti che non sono compensi
- 5) Studi di settore

1

2

3

4

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

- 6) Il rimborso Iva è soggetto alla **prescrizione decennale** (Cassazione, sentenza n. 19510 del 19 dicembre 2003)
- 7) Accertamenti basati su presunte **frodi carosello** senza avere provato la partecipazione consapevole alla frode da parte dell'acquirente. Il contribuente in buona fede detrae l'Iva e deduce i costi
- 8) Accertamenti nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, senza che l'accertamento a carico della società di capitali sia divenuto definitivo
- 9) Accertamenti basati sul ricarico semplice e non sulla media ponderata (Cassazione, n. 13319 del 2011; n. 4312 del 2015)
- 10) Atti di contestazione sanzioni emessi separatamente dagli atti di accertamento (circolare 41/E del 5 agosto 2011, paragrafo 8)
- 11) Accertamenti per disconoscimento del credito spettante per omessa presentazione della dichiarazione annuale
- 12) Le richieste di pagamento, così come i fermi amministrativi notificati dopo i 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento, sono prive di effetto
- 13) Accertamenti bancari basati su presunti conti fittizi
- 14) La rinuncia all'eredità «salva» dal Fisco
- 15) L'assurdo doppio binario Fisco e Inps

Il Sole 24 – Ore – Quotidiano del Fisco Articolo pubblicato il 12 giugno 2018 a cura di Salvina Morina e Tonino Morina

Dagli studi di settore all'eredità, tante liti senza speranza per l'erario

di Salvina Morina e Tonino Morina

Sono frequenti le condanne a carico degli uffici che proseguono il contenzioso perdente, subendo una doppia beffa. L'erario non incassa nulla e l'ufficio è condannato a pagare le spese di giudizio. Sono diversi i casi in cui gli uffici potrebbero evitare la prosecuzione del contenzioso. Ecco, di seguito, quelli più frequenti.

La rinuncia all'eredità «salva» dal Fisco

Per la Cassazione, ordinanza 13639/18, depositata il 30 maggio 2018, chi rinuncia all'eredità non ha alcuna responsabilità per i debiti del contribuente deceduto. Sbaglia perciò l'ufficio che insiste nella richiesta di pagamento agli eredi rinunciatari, e, quindi, deve essere accolto il ricorso dei contribuenti con condanna alle spese a carico dell'agenzia delle Entrate per 15mila euro, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

L'ufficio deve provare che le operazioni sono inesistenti

Per la Cassazione, l'ufficio che nega la detrazione dell'Iva per presunte operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire la "prova" che le operazioni non sono mai state poste in essere. In mancanza di questa prova, l'accertamento del Fisco deve essere annullato, l'ufficio non incassa nulla ed è condannato a pagare le spese di giudizio, a favore del contribuente, per oltre 6mila euro.

Stop alle sanzioni sugli errori formali

Per i giudici di legittimità, ordinanza 14933 del giorno 8 giugno 2018, non è punibile il contribuente che presenta in ritardo le scritture contabili, a condizione che la violazione «sia priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio

all'esercizio delle azioni di controllo». Il "guaio" è che, dopo quasi 13 anni di contenzioso, l'erario, dopo avere subìto una triplice bocciatura, primo grado, in secondo grado e in Cassazione, non incassa nulla e deve anche pagare le spese di giudizio per circa 5mila euro.

La media semplice non è ponderata

Per la Cassazione, è illegittimo il ricorso alla media semplice, anziché alla media ponderata, quando tra i vari tipi di merci esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cassazione, n. 13319 del 2011; n. 4312 del 2015). Sono diversi i contenziosi in materia di applicazione sbagliata della media aritmetica semplice, "scambiata" per media ponderata. Per giurisprudenza consolidata in materia, è costante l'accoglimento del ricorso dei contribuenti, con conseguente bocciatura dell'operato della Finanza e degli uffici delle Entrate che non applicano correttamente il ricarico medio ponderato.

Il rimborso Iva è soggetto alla prescrizione decennale

Per la Cassazione, sentenza n. 19510 del 19 dicembre 2003, il credito del contribuente per il rimborso dell'Iva si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Pertanto, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine.

L'Inps chiede i contributi in base agli accertamenti

L'Inps non ha alcun titolo per chiedere i contributi che scaturiscono dagli accertamenti del Fisco definiti con la chiusura delle liti pendenti. È perciò priva di effetti la richiesta fatta dall'istituto previdenziale, con un avviso di addebito, sulla base dell'accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa. Per il Tribunale di Siracusa, deve essere

perciò accolto il ricorso del contribuente, e, per l'effetto, deve essere annullato l'avviso di addebito emesso dall'Inps (sentenza n. 108/2018, pubblicata il 5 febbraio 2018).

Stop agli studi di settore automatizzati

Proseguono le bocciature della Cassazione nei confronti degli uffici che emettono accertamenti standardizzati da studi di settore. Un esempio è nella sentenza 9755/17, depositata il 18 aprile 2017. Per la Cassazione, sbagliano gli uffici che considerano gli studi di settore uno strumento di accertamento.

Dopo 5 anni di silenzio il Fisco perde i soldi

Le richieste di pagamento, così come i fermi amministrativi notificati dopo i 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento, sono prive di effetto. Per la Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23397/16, depositata il 17 novembre 2016, le pretese della Pubblica Amministrazione, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, con l'eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

I conti fittizi devono essere provati

Per la Cassazione, deve essere annullato l'accertamento dell'ufficio, relativo all'anno 2002, che non ha "provato" in alcun modo che i versamenti rilevati sui conti personali del socio e della figlia fossero effettivamente riferibili alla società (ordinanza 9212/2018, depositata il 13 aprile 2018). Dopo tre bocciature, primo grado, secondo grado e Cassazione, e dopo oltre 10 anni, il Fisco rimane con un pugno di mosche in mano e con una condanna al pagamento delle spese che la Cassazione liquida in 6mila euro per compensi, più 200 euro per esborsi e il 15% a titolo di spese forfettarie.

	2021 COMMENTI SENTENZE	
<u>I</u>	n ordine di data, in base alla sentenza.	
Soci	e società di persone: l'accertamento è unitario Cassazione, ordinanza 1472, depositata il 22 gennaio 2018	
	Cassazione cambia idea sul vecchio condono del 2002 Cassazione, ordinanza n. 30227/18, depositata il 22 embre 2018	
Dopo	Cassazione, sentenza 30362, depositata il 23 novembre 2018	
Per i	ricavi in "nero": insufficienti le dichiarazioni dei clienti Cassazione, ordinanza 1139/19, depositata il 17 gennaio 2019	
Per i	negare il costo e l'Iva, "prova" a carico del Fisco Cassazione, sentenza 9588, depositata il 5 aprile 2019	
della	pronuncia sul socio "dipende" dalla sentenza definitiva e società a responsabilità limitata Cassazione, ordinanza interlocutoria 11351, depositata il 26 de 2019	
Per i	El fisco, il responsabile è solo chi opera la ritenuta Cassazione, sentenza 10378, depositata il 12 aprile 2019	
Per i	Il diritto al rimborso Iva, la prescrizione è decennale CTR Lazio, sentenza 2793/1/19, depositata il 9 maggio 2019	
Boco anni	ciato l'istituto previdenziale che chiede i contributi dopo 5	
	Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14410/19, depositata il 27 maggio 2019	

	Validi i do aum anti asibiti nal conso del contanzioso
1	Validi i documenti esibiti nel corso del contenzioso Cassazione, sentenza 18609, depositata l'11 luglio 2019
2	
3	L'artista ha diritto al rimborso dell'IRAP, anche se il reddito dichiarato è elevato
4	Cassazione, sentenza 21067, depositata il 7 agosto 2019
4	Cassazione, sentenza 21007, depositata ii 7 agosto 2017
5	La Cassazione boccia l'INPS che chiede i contributi sui redditi
6	di capitale
7	Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21540, depositata il 20 agosto 2019
8	
9	L'IRAP deve essere pagata se si lavora nello studio del padre professionista
10	Cassazione, sentenza 21806/19, depositata il 29 agosto
11	2019
12	Fisco a caccia di società sportive: crea contenzioso ma non
	incassa nulla
13	CTR Lombardia, sentenza 3400/19, depositata il 4
14	settembre 2019
15	La Cassaziona "vasusaita" ali Studi di sattora
16	La Cassazione "resuscita" gli Studi di settore Cassazione, ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre
10	2019
17	2017
18	La chiusura delle liti fiscali non "chiude" i rilievi INPS
19	Cassazione, sentenza 23301/19, depositata il 18 settembre
20	2019
	Il riconoscimento del credito "omesso" cancella le sanzioni e
21	gli interessi
22	Cassazione, ordinanza 25288/19, depositata il 9 ottobre
23	2019
24	Accertamento nullo se non si applicano le regole del ricarico
	medio ponderato
25	

1	Cassazione, sentenza 30363/19, depositata 21 novembre 2019			
2				
3	Controlli bancari K.O. se il Fisco non prova che i conti dei familiari sono "fittizi"			
4	Cassazione, ordinanza 30910/19, depositata il 27 novembre 2019			
5	La consulenza tecnica "omessa" rende immotivata la sentenza.			
6	Cassazione, ordinanza 30980/19, depositata il 27 novembre			
7	2019			
8				
9	Gli atti impositivi sbagliati "cancellano" le cartelle Cassazione, sentenza n. 33318/19, depositata il 17			
10	dicembre 2019			
11	Il contributo unificato non si moltiplica se riferito alle stesse			
	imposte			
12	Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n.			
13	7345/19 , depositata il 30 dicembre 2019			
14	Il contraddittorio "dimenticato" fa perdere la causa al fisco			
15	CTP Milano, sentenza 22/2/2020, depositata il 13 gennaio			
16	2020			
17	Il fisco deve riconoscere il credito anche se la dichiarazione			
18	annuale è omessa			
19	CTP Milano, sentenza 127/16/2020, depositata il 21 gennaio 2020			
20	Per gli studi di settore, da valutare le contestazioni del			
21	contribuente			
22	Cassazione, ordinanza 1495/20, depositata il 23 gennaio			
	2020			
23	Il divieto della doppia imposizione cancella la cartella di			
24	pagamento			
25	Cassazione, ordinanza 1496/20, depositata il 23 gennaio 2020			

1	Prescrizione quinquennale per le richieste dei contributi INPS
2	Cassazione, ordinanza 1824/20, depositata il 27 gennaio
3	2020
4	La dichiarazione si può correggere anche dopo i termini di
5	decadenza
6	Cassazione, ordinanza 1862/20 , depositata il 28 gennaio 2020
7	La comunicazione di irregolarità è un atto autonomo
8	impugnabile
9	Cassazione, ordinanza 2062/20, depositata il 30 gennaio 2020
10	
11	Fisco bocciato: è regolare la vendita del bene ad un valore inferiore a quello rivalutato
12	Cassazione, sentenza 2321, depositata il 31 gennaio 2020
13	Sono nulle le notifiche via PEC al contribuente che ha cessato
14	l'attività Cassazione, sentenza 177/2020, depositata il 5 febbraio
15 16	2020
17	Il Fisco prosegue il contenzioso fino alla Cassazione, sperando in una delle cosiddette "sentenze a sorpresa"
18	Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione
19	staccata di Catania , sentenza 857/13/2020 , depositata il 10 febbraio 2020.
20	
21	Il fisco sbaglia il calcolo degli interessi, perde la causa e deve pagare le spese
22	CTR Lazio, sentenza 857/2020, depositata il 17 febbraio
23	2020
24	Accertamento del fisco legittimo se i costi sostenuti superano i
25	ricavi

1	Cassazione, sentenza 4410/2020, depositata il 20 febbraio 2020
2	Frodi carosello: la buona fede salva l'Iva e i costi
3	Cassazione, ordinanza 4428/20, depositata il 20 febbraio
4	2020
5	Accertamento annullato se manca il contraddittorio preventivo CTR Calabria, sentenza 770/2020, depositata il 3 marzo
6	2020
7	Studi di settore bocciati se il fisco non considera le condizioni dell'attività
8	Cassazione, sentenza 5795/20, depositata il 3 marzo 2020
9	
10	Pretese del Fisco annullate se mancano gli originali delle cartelle notificate
11	Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia,
12	sentenza 84/02/20, depositata il 10 marzo 2020
13	Accertamento nuova rendita K.O. se l'ufficio non lo "motiva"
14	bene (967/2020 1 1111
15	Cassazione, sentenza 6867/2020, depositata l'11 marzo 2020
16	Cartella nulla se l'atto che la precede non è a conoscenza del
17	Cossozione ardinanza 7399/2020 denesitata il 17 marza
18	Cassazione, ordinanza 7388/2020 , depositata il 17 marzo 2020
19	La cassa negativa giustifica l'accertamento del fisco
20	Cassazione, ordinanza 7538/20, depositata il 26 marzo 2020
21	
22	La Cassazione fa "rivivere" gli studi di settore Cassazione, ordinanza 7540/20, depositata il 26 marzo
23	2020
24	Frodi carosello: la dimostrazione è a carico dell'ufficio
25	impositore Cassazione, sentenza 7647/20, depositata il 2 aprile 2020

1 2	Giudici tributari "distratti" sentenze a sorpresa	emettono
3 4	Dal 2022, stop all'Irap per imprenditori, artisti e professionisti	i singoli
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18 19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

4

67

nulle

9 10

8

12

13

11

14

15 16

17

18

19

20

2122

23

24

25

Sono nulle le sentenze per violazione del litisconsorzio necessario tra i partecipanti e il soggetto collettivo

Soci e società di persone: l'accertamento è unitario

Mimma Cocciufa Tonino Morina

le sentenze emesse dai giudici

violazione del litisconsorzio tributari, in obbligatorio tra la società di persone ed i soci partecipanti. Perciò, le sentenze di primo e secondo grado, rese in violazione del litisconsorzio, non sono valide ed il processo tributario riparte daccapo, cioè dal primo grado. In questi casi, per la Cassazione, ordinanza 1472, depositata il 22 gennaio 2018, è nullo l'intero processo, che si rinvia alla Commissione tributaria provinciale, davanti alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari. Sono in ogni caso nulle le sentenze emesse dai giudici tributari in contrasto con l'indirizzo consolidato della Cassazione, secondo cui l'accertamento del vizio di difetto dell'integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (Cassazione, sentenza 6666, sezione I, 15 maggio 2001; Cassazione, sentenza 432 del 14 gennaio 2003).

La posizione della Cassazione, a sezioni unite

25

Per la Cassazione, sezioni unite, sentenza 14815 del 4 giugno 2008, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, società e soci, è nullo per violazione del contraddittorio di cui agli articoli 101 e 111 codice procedura civile. Si tratta di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. L'unitarietà dell'accertamento del Fisco, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e dei soci delle stesse (articolo 40 Dpr 600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche contro un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (articolo 14, comma 1, decreto legislativo 546/1992), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, ma la posizione inscindibilmente comune a debitori rispetto all'obbligazione nell'atto tutti i dedotta impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. Si tratta pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto

anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, a norma dell'articolo 29, del decreto legislativo 546/1992.

I principi enunciati dalla Cassazione

Sono invece regolari le sentenze emesse dai giudici tributari nel rispetto del litisconsorzio tra soci e società. Al riguardo, per i giudici di legittimità, ordinanza 6766/2019, depositata il giorno 8 marzo 2019, va ribadito che:

- Nel processo di Cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contradditorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:
- 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi;
- ❖ 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il

fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

- ❖ 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
- ❖ 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo ... evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio>> (Cassazione n. 3830 del 2010).

.

3

56

7

9

10

1112

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

2324

25

Titoli proposti:

I giudici di legittimità negano la sanatoria per il 1996, in senso opposto ad un'altra sentenza del 2012 che aveva riconosciuto la validità della definizione per gli anni 1997 e 1998

La Cassazione cambia idea sul vecchio condono del 2002

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Capita sempre più spesso che la Cassazione tradisca la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire <esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale>>. La certezza del diritto non esiste più. Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei Supremi Giudici tra di loro palesemente contrastanti. Per tale motivo, gli studiosi e i tecnici del settore, a proposito della Cassazione, parlano di "giurisprudenza di legittimità ondivaga". A subirne le conseguenze sono i cittadini. Ne è un l'ordinanza della Cassazione, esempio 30227/18, n. depositata il 22 novembre 2018. Per i giudici di legittimità, il contribuente, nel caso specifico il noto presentatore televisivo **Pippo Baudo**, non ha diritto al condono per il 1996, in quanto nei suoi confronti era stata esercitata un'azione penale per presunte violazioni riferite al 1994. La circostanza curiosa è che in un'altra ordinanza, la n. 14166/2012 del 6 agosto 2012, relativa sempre a **Pippo Baudo**, e per le stesse imposte, la Cassazione aveva ritenuto valida la sanatoria per gli anni 1997 e 1998.

24

25

Pippo Baudo aveva definito, come lite potenziale, un processo verbale di constatazione con rilievi di natura fiscale per gli anni 1996, 1997 e 1998. La definizione era stata fatta a norma legge 289/2002. dell'articolo L'ufficio 15 della aveva successivamente notificato separati atti di accertamento per gli stessi anni, ritenendo inefficace il condono presentato perché il contribuente aveva subito un procedimento penale nel 1994. Tale procedimento, a parere dell'ufficio, estendeva i suoi effetti anche per gli anni successivi, cioè per gli anni 1996, 1997 e 1998. I ricorsi presentati in primo grado venivano respinti dalla Commissione tributaria provinciale.

Le cause ostative al condono fiscale

Gli appelli presentati contro le sentenze dei primi giudici sono stati accolti dalla Commissione tributaria regionale sia quelli per gli anni 1997 e 1998, sia quello per il 1996. In queste sentenze, si sottolinea che la presunta violazione di natura penale era stata commessa nel 1994 e riguardava condotte autonome e diverse da quelle relative agli anni 1996, 1997 e 1998. Per i giudici di secondo grado, la preclusione, cioè la causa ostativa al condono, opera pacificamente con esclusivo riguardo a quei fatti penali di natura fiscale eventualmente connessi al periodo d'imposta oggetto della sanatoria. Il ricorso per Cassazione dell'ufficio contro la sentenza per gli anni 1997 e 1998 è stato poi respinto dalla Cassazione, con la predetta ordinanza n. 14166/2012 del 6 agosto 2012, nella considerazione che, nel caso di definizione ex

25

articolo 15 della legge 289/2002 << non risulta ostare all'applicazione del condono la circostanza che nei confronti del contribuente, per anno diverso da quelli in esame fosse stata esercitata azione penale per reati di natura fiscale>>. Per la Cassazione, quindi, va tenuto conto, esclusivamente << del disposto di legge e del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, le disposizioni relative alle procedure di condono, vanno interpretate in modo da ridurre al minimo le ipotesi preclusive della relativa fruizione (in tal senso Cassazione sezioni unite n. 16412/2007 ed altre)>>. Evidentemente, non è così per gli altri giudici della Cassazione, 30227/18, che predetta ordinanza la n. depositata il 22 novembre 2018, senza tenere conto <<del disposto di legge e del consolidato orientamento giurisprudenziale>>, anche della Cassazione a sezioni unite, hanno sorprendentemente accolto il ricorso dell'ufficio, negando al contribuente il beneficio della sanatoria per l'anno 1996. Probabilmente, i giudici della Cassazione, nell'emettere l'ordinanza n. **30227/18**, relativa all'anno 1996, non si sono resi conto che il diniego lo avrebbero potuto opporre soltanto qualora per lo stesso anno 1996 fossero stati contestati reati tributari che avrebbero precluso l'accesso alla sanatoria. Ciò per la ragione che, come affermato dalla stessa agenzia delle Entrate, la preclusione, cioè la causa ostativa al condono,

24

25

opera pacificamente con esclusivo riguardo al periodo d'imposta al quale si riferisce il procedimento penale (circolare 12/E del 21 febbraio 2003, paragrafo 2.6.4 e paragrafo 4.3).

Le assurde affermazioni della Cassazione

Per "giustificare" l'inverosimile cambio di orientamento rispetto alla precedente sentenza 14166 del 6 agosto 2012, sempre riferita allo stesso **Pippo Baudo**, il compilatore dell'ordinanza 30227/18, afferma che << Va, infine, rilevato che la sentenza di questa Corte n. 14166 del 6 agosto 2012, prodotta dal controricorrente, non spiega effetti preclusivi sulla presente controversia, sia perché i due giudizi non fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, stante l'autonomia dei diversi periodi di imposta e dei relativi condoni, sia perché l'efficacia giudicato del trova ostacolo in relazione esterno alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa sui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ogni caso, la necessità del collegamento, ferma, in tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cassazione

n. 23723 del 21 ottobre 2013)>>. Insomma, per questo giudice della Cassazione, la legge, le circolari dell'agenzia delle Entrate, i precedenti degli altri giudici legittimità non contano nulla: conta solo quello che decide "lui".

45

6

7

8

11

12

10

13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

Una lite durata 22 anni, con l'ente impositore che non incassa nulla e deve pagare le spese di giudizio per 15mila euro

Dopo 5 anni di silenzio, il Fisco perde i soldi

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Dopo 5 anni di silenzio, i tributi non sono più dovuti. La prescrizione è di 5 anni e non di 10 anni come sostengono alcuni uffici della pubblica amministrazione, agenzia delle Entrate e della Riscossione, uffici comunali, Inps e altri enti impositori. Per la Cassazione, sentenza 30362, depositata il 23 novembre 2018, la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente chieste dal creditore. Nel caso specifico, a fronte di una richiesta originaria di Roma Capitale, già Comune di Roma, per circa 700mila euro, il Comune ha perso tutti i tre gradi di giudizio, primo, secondo grado e Cassazione, subendo anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio per 10mila euro, oltre al rimborso del 15% per spese forfetarie a accessori di legge, nonché al versamento di un ulteriore importo del contributo unificato. Ecco i fatti.

La richiesta dei tributi va fatta entro 5 anni

25

Il Comune di Roma emette avvisi di liquidazione, notificati il 12 dicembre 2005, chiedendo il canone di pubblicità relativo all'anno 2000, per un totale di 677.407,54 euro. Il contribuente presenta ricorso, rilevando l'avvenuta prescrizione della richiesta del Comune, in quanto oltre i 5 anni disciplinati dall'articolo 2943, n. 3 e n. 4 del codice civile. La Commissione tributaria di primo grado, con sentenza del 1° febbraio 2007, accoglie il ricorso, ritenendo applicabile l'articolo 2948, n. 3, codice civile, e rilevando maturata la prescrizione quinquennale, essendo avvenuta la notifica degli avvisi, relativi all'anno 2000, il 12 dicembre 2005. Contro la sentenza di primo grado, il Comune presenta l'appello, con atto del giorno 11 novembre 2008, che la Commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato, con sentenza del 21 maggio 2012. Per i giudici di secondo grado, il termine quinquennale, che i giudici di primo grado avevano richiamato a norma dell'articolo 2948 del codice civile, andava rispettato. Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, il Comune, ostinatamente, presenta il ricorso in Cassazione, che i giudici di legittimità respingono, ritenendo infondati i motivi del ricorso. I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, a norma dell'articolo 2948 n. 4, codice civile, << come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti,

22

23

24

25

per l'occupazione del suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica)>>.

Prescrizione quinquennale giustificata da un principio di equità

Per i giudici di legittimità, la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente chieste dal creditore. In questo senso, si veda la sentenza della Cassazione Civile, a sezioni unite, n. 23397/2016, la quale ha ampliato l'ambito di applicazione della prescrizione breve. Infatti, mentre con l'ordinanza << n. 20213/15 Suprema Corte aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell'Ente della Riscossione, sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (articolo 36 bis e/o ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, eccetera)>>. In

conclusione, dopo 22 anni, l'ufficio non ha incassato nulla ed è stato anche condannato a pagare le spese di giudizio per circa 15mila euro e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Per procedere all'accertamento, le prove del Fisco devono essere gravi, precise e concordanti

Per i ricavi in nero, insufficienti le dichiarazioni di alcuni clienti

Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Per procedere all'accertamento, le prove del Fisco devono essere gravi, precise e concordanti. Per la Cassazione, *ordinanza* 1139/19, depositata il 17 gennaio 2019, sono insufficienti le dichiarazioni di alcuni clienti per accertare ricavi in nero. Sbaglia perciò l'ufficio che basa l'accertamento su dichiarazioni rese da terzi, in un numero di tre, limitato rispetto ai soggetti complessivamente coinvolti (diciotto), senza operare alcun riferimento alle modalità, alle tempistiche ed al contesto spazio – temporale dei pagamenti. Ecco i fatti.

L'accertamento del Fisco

L'agenzia delle Entrate, ufficio Torino 3, notifica, in data 8 settembre 2008, un accertamento di *maggiori ricavi e minori costi* per l'anno 2005, ad una società di capitali, con richiesta di Ires per 222.915,00 euro, Irap 28.709,00 euro, Iva per 39.780,00 euro, sanzioni per 334.372,50 euro, in totale 625.776,50 euro, oltre interessi. Il primo luglio 2009 la società presenta istanza di rimborso delle maggiori imposte dirette pagate nel 2004 sull'imponibile di 365mila euro, per i costi non riconosciuti nell'avviso di accertamento. Il 10 settembre 2009, l'ufficio notifica alla società il provvedimento di diniego del rimborso. La società ricorre contro i due

provvedimenti, accertamento e diniego del rimborso, chiedendone l'annullamento, con atti distinti e contestando nel merito le pretese dell'ufficio. Per la società, l'accertamento sui maggiori ricavi deve essere annullato in quanto l'ufficio si è basato sulle dichiarazioni di alcuni acquirenti (tre sui diciotto) che avevano sostenuto costi aggiuntivi a quelli dichiarati in atto per l'acquisto delle villette, dichiarazioni che non possono avere valenza di prove. Per la società, è altresì errata l'aliquota Iva applicata sul valore accertato (4%, anziché 20%), in relazione ai lavori eseguiti.

Le sentenze di merito

La commissione tributaria provinciale di Torino, sezione 3, con sentenza del 22 febbraio 2010, osserva che le dichiarazioni di soli tre acquirenti su un totale di quindici villette non può avere valore probatorio, determinando altresì nel 4% l'aliquota Iva da applicare. Per i giudici di primo grado, deve essere respinto il ricorso contro il diniego del rimborso, deve essere accolto parzialmente il ricorso contro l'accertamento, determinando in 28.500 euro il maggiore imponibile tassabile con Iva al 4 per cento. L'ufficio, con atto depositato il 25 maggio 2010, propone appello contro la sentenza di primo grado, sostenendo che, secondo le dichiarazioni di tre acquirenti delle villette costruite, la società non ha prodotto alcuna fattura, e contesta perciò le affermazioni dei primi giudici che hanno ritenuto non accettabili le dichiarazioni dei tre acquirenti, che, sempre per l'ufficio,

24

25

integrano presunzioni con le caratteristiche di gravità, così da poter essere usate ai fini dell'accertamento. Per l'aliquota Iva applicata, l'ufficio sostiene che quella agevolata del 4 per cento è utilizzabile solo in presenza di operazioni regolarmente fatturate. La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza del 10 febbraio 2011, accoglie l'appello dell'ufficio, in relazione al punto relativo ai maggiori componenti positivi di reddito, per omessa fatturazione di ricavi stimati in complessivi 171mila euro.

Il ricorso in Cassazione della società

Contro la sentenza di secondo grado, la società propone ricorso in Cassazione, che viene accolto con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Torino. Per la Cassazione, la motivazione adottata dai giudici di secondo grado <<appare incongrua dal punto di vista logico e non rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni, se si considera che si fonda in via esclusiva sulle dichiarazioni rese da terzi, in un numero (tre) limitato rispetto ai soggetti complessivamente coinvolti (diciotto), senza operare alcun riferimento alle modalità, alle tempistiche ed al contesto spazio – temporale dei pagamenti. Di contro, la stessa CTR ha posto in rilevo la lacunosità delle dichiarazioni ("espressioni dubitative a mia memoria non ricordo") pur cercando di giustificarla. Per quanto i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge, debbano essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento

25

singolare a ciascuno di questi, nel caso di specie difetta sia la gravità che la precisione. Inoltre, l'ulteriore elemento valorizzato dalla CTR (il non aver la società prodotto atti sufficienti a smentire le conclusioni raggiunte dall'ufficio) è di per sé privo di rilievo, atteso che la contribuente, in assenza di prestazioni rese "in nero", giammai avrebbe potuto fornire la dimostrazione di un fatto negativo>>. Al riguardo, si rileva che sono solo i fatti positivi che possono formare oggetto di prova. I fatti negativi devono essere provati da chi quel diritto intende fare valere. Imporre al contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza di una prestazione o di un reddito non è giuridicamente configurabile. Gli uffici non possono "inventare" ricavi, compensi o redditi inesistenti. Un fatto inesistente non può essere dimostrato con un fatto contrario esistente, e nemmeno è detto che attraverso presunzioni si possa dimostrare ciò che non è. Nel caso esaminato dalla Cassazione, con la richiamata ordinanza 1139/19, essendo al cospetto <<di meri elementi indiziari, la CTR avrebbe dovuto valutare se fossero esistenti ulteriori elementi di riscontro idonei a supportarli, se del caso ricorrendo ai suoi poteri inquisitori>>. Per accertare ricavi in nero, sono insufficienti le sole dichiarazioni di tre clienti, su diciotto coinvolti. Le testimonianze su presunte somme erogate in nero devono essere supportate da altri elementi. In conclusione, il ricorso della società va accolto, la sentenza dei giudici di secondo grado va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese della presente fase di giudizio, alla Commissione

tributaria regionale di Torino in diversa composizione. Insomma, il contenzioso torna indietro dalla Cassazione e riparte dal secondo grado, con i giudici che dovranno uniformarsi ai principi enunciati dai giudici di legittimità.

Dopo 22 anni di liti inutili, l'ufficio non incassa nulla, ma il contenzioso non è ancora finito

PER NEGARE IL COSTO E L'IVA "PROVA" A CARICO DEL FISCO

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'acquirente in buona fede ha diritto a dedurre i costi e a detrarre caso di operazioni considerate l'Iva sugli acquisti. In "soggettivamente inesistenti, per negare la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva, deve essere il Fisco che deve fornire la prova, anche su base indiziaria, che l'acquirente sia consapevole di partecipare ad una cosiddetta frode "carosello". Per la Cassazione, sentenza 9588, depositata il 5 aprile 2019, in assenza di elementi validi per evidenziare la consapevolezza dell'acquirente di partecipare ad una frode, non si verifica alcuna inversione dell'onere probatorio. La "prova" del Fisco, che nega la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva, non può limitarsi ad una generica fittizietà del fornitore e alle violazioni da egli commesse. Il contribuente, che acquista in buona fede può detrarre l'Iva e dedurre i relativi costi, in quanto non è responsabile del comportamento illegittimo dei suoi fornitori che evadono o commettono frodi. Il "guaio" è che la sentenza della Cassazione, depositata il 5 aprile

2

45

67

8 9

1011

12 13

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2019, riguarda una lite relativa all'anno 1997, che non si è ancora chiusa, perché la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ma ha rinviato la lite alla Commissione tributaria regionale che, in diversa composizione, dovrà <decidere attenendosi ai principi esposti, liquidando altresì le spese anche della presente fase di giudizio>>. Insomma, dopo 22 anni, la lite non si è ancora chiusa e "riparte" dalla Commissione tributaria regionale. Per descrivere la vicenda, è bene raccontare i fatti.

L'accertamento del 1997 ed il contenzioso infinito

Con avviso di rettifica del 1997, l'agenzia delle Entrate contesta ad un contribuente l'indebita detrazione dell'Iva, relativamente a fatture emesse da una ditta fornitrice, per operazioni ritenute "soggettivamente inesistenti", per un importo pari a 5.445.285.000 lire, cioè quasi 5miliardi e mezzo delle vecchie lire.

Il ricorso presentato dal contribuente viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che, con sentenza n. 16/1999, dichiara l'intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento, per intervenuta presentazione della dichiarazione di condono, a norma dell'articolo 50 della legge 413 del 1991.

Contro la decisione, l'ufficio propose appello davanti alla Commissione tributaria regionale di Milano che, con sentenza n.

94/39/01 del giorno 11 aprile 2001, conferma la pronuncia dei giudici di primo grado.

Il ricorso in Cassazione dell'ufficio

L'ufficio, ostinatamente, presenta il ricorso in Cassazione che, sorprendentemente, viene accolto, con sentenza 10716/2009, che cassa la sentenza dei giudici di secondo grado, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Milano.

Riassunto, quindi, il giudizio davanti ai giudici di secondo grado, questi ultimi, con sentenza 89/38/11, depositata il 20 giugno 2011, accolgono l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate, con <<ri>rigetto dell'originario ricorso proposto>> dal contribuente e condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso in Cassazione del contribuente

A questo punto, è il contribuente che presenta il ricorso in Cassazione, affidato a ben nove motivi. L'agenzia delle Entrate, a sua volta, si costituisce e resiste, presentando controricorso.

Per la Cassazione, appare preliminare, rispetto agli altri, l'esame del quarto e sesto motivo di ricorso del contribuente, con i quali si duole, rispettivamente:

<<a) in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, codice procedura civile, dell'insufficienza ed illogicità della motivazione, nella parte in cui la C. T. R. ha ritenuto le operazioni sottese all'avviso di accertamento impugnato soggettivamente inesistenti;

24

25

b) in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, codice procedura civile, della violazione dell'articolo 2697 codice civile, per avere la C. T. R. posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare di non avere partecipato al meccanismo fraudolento oggetto della contestazione dell'ufficio>>.

Per i giudici di legittimità, il ricorso deve essere accolto perché i motivi sono fondati.

L'ufficio deve provare la consapevole partecipazione alla frode

Per la Cassazione, <<rappresenta principio ormai consolidato quello per cui, ove vengano contestate al contribuente operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente, mentre, ove l'amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza

25

di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (confronta, da ultimo, Cassazione, sezione 5, 20 aprile 2018, n. **9851**, Rv 647837-01)>>. Per i giudici di legittimità, questi principi sono stati disattesi dalla Commissione tributaria regionale << giacché: a) invertendo l'onere della prova gravante sulle parti, la sentenza di secondo grado afferma che, a fronte contestazione dell'indebita della semplice detrazione Iva relativamente ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente provare la legittimità e la correttezza della (confronta motivazione pagina detrazione 3, penultimo capoverso); b) la motivazione della gravata sentenza in ogni caso non chiarisce quali sarebbero gli "attendibili riscontri indiziari" (solo genericamente richiamati all'ultimo rigo dell'ultimo capoverso della pagina 3 della motivazione), che, nella specie, indurrebbero a confermare la consapevolezza della ricorrente di partecipare ad un meccanismo fraudolento>>. Nella realtà, capita spesso che negli accertamenti gli uffici si limitano ad elencare le irregolarità commesse dal fornitore, che non versa l'Iva o non presenta le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Iva, dimenticando però che il contribuente non può in alcun modo verificare simili circostanze. Vale la pena ripetere che il contribuente, che acquista in buona fede, può detrarre l'Iva e dedurre i relativi costi, in quanto non è responsabile del comportamento illegittimo dei suoi fornitori che evadono o commettono frodi.

25

Il nuovo rinvio della Cassazione ai giudici di secondo grado

In conclusione, deve essere accolto il ricorso del contribuente e la sentenza impugnata va cassata << con nuovo rinvio alla C. T. R. della Lombardia, in diversa composizione, che, nel valutare il merito della rettifica effettuata, secondo quanto già disposto con la precedente sentenza n. 10716/2009 di questa stessa Corte, deciderà attenendosi ai principi esposti, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese anche della presente fase di giudizio>>.

Il "gioco dell'oca del contenzioso"

La vicenda dimostra che per alcuni uffici è difficile abbandonare le liti, anche a rischio di non incassare nulla e pagare le spese di giudizio. In certi casi, infatti, aperta una lite, essi proseguono il contenzioso come se fosse diventato il "gioco dell'oca". Ad ogni favorevole per il contribuente, sentenza segue l'appello dell'ufficio che, in genere, non rinuncia alla lite, anche se è sicuro di perdere. Non è giusto perché i fastidi per i contribuenti, non solo in termini economici, sono notevoli. Ma gli uffici se ne lavano le mani, lasciando fare ai giudici, e, anche se perdono in tutti e due i primi gradi di giudizio, proseguono la lite fino alla Cassazione. Insomma, almeno dieci anni di sofferenze per i contribuenti, che, nel caso in esame, sono già diventati più di venti anni. Gli uffici non devono proseguire le liti perse in partenza. Essi devono avere il coraggio di riconoscere i propri errori, perché il cittadino merita rispetto, soprattutto se è un contribuente leale. Compito degli uffici è di migliorare la

18

19

20

21

22

23

24

25

sostenibilità delle pretese tributarie indicate negli atti, non di proseguire liti inutili. Purtroppo, in alcuni uffici, la parola d'ordine "ridurre il contenzioso" viene letta al contrario, come se fosse scritta "moltiplicare il contenzioso". Come si può vedere, al momento, ci sono stati cinque giudizi. Ora, bisognerà aspettare come si pronuncerà la Commissione tributaria Regionale. Se i giudici di secondo grado dovessero uniformarsi ai principi della Cassazione, è possibile un nuovo ricorso in Cassazione da parte dell'ufficio. Se, invece, la Commissione tributaria Regionale dovesse fare quello che hanno fatto i giudici di secondo grado nel 2011, sarà il contribuente a fare un nuovo ricorso in Cassazione. Insomma, come già detto, il contenzioso è diventato il "gioco dell'oca" e spesso si riparte daccapo. Nel caso specifico, si parla di una lite relativa all'anno 1997, cioè di 22 anni fa, e non si sa quando finirà.

4

1

2

5

7

9 10

12

13

11

14

16

15

1718

19

20

21

22

23

- |

Il percipiente – sostituito ha diritto allo scomputo delle somme trattenute, anche se il sostituto non ha eseguito il versamento

Per il Fisco, il responsabile è solo chi opera la ritenuta

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Per le ritenute Irpef, il responsabile unico nei confronti dell'erario è il sostituto d'imposta che opera la ritenuta. La Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 10378, depositata il 12 aprile 2019, ha così risolto, si spera definitivamente, l'annoso problema sulla esistenza o meno della solidarietà tra sostituto d'imposta e sostituito, con sentenze della Cassazione spesso contrastanti. Cassazione, il "percipiente – sostituito" che subisce la ritenuta, cioè il dipendente, professionista o altro soggetto, ha diritto allo scomputo delle somme trattenute, anche se il sostituto d'imposta, datore di lavoro o committente che sia, non ha eseguito il versamento. Il "percipiente – sostituito" non è in alcun modo responsabile in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione di cui all'articolo 35, del Dpr 602/1973. Ecco i fatti.

La cartella di pagamento e le sentenze di merito

L'agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale a norma dell'articolo 36 – ter, del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973,

emette una cartella per la riscossione di somme che <<il sostituto d'imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute>>. Il ricorso del contribuente viene accolto dai giudici di primo grado, ma l'ufficio, anziché desistere, presenta il ricorso in appello. Anche i giudici di secondo grado, con la sentenza n. 112/2012 della Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Foggia, rigettano l'appello dell'ufficio. Con argomentata motivazione, i giudici hanno respinto l'appello, dopo avere rilevato che l'articolo 22 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, <<ri>riconosceva al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto, spiegava che nel caso pervenuto all'esame non poteva trovare applicazione l'articolo 35 Dpr 29 settembre 1973, n. 602, perché quest'ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di "omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo">>>.

Le regole su sostituzione e solidarietà d'imposta

Per legge, la sostituzione nel pagamento dell'imposta e la solidarietà nell'imposta sono istituti profondamente diversi. L'articolo 64, comma 2, del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973, che disciplina il giudizio di accertamento dell'imposta nel caso di sostituzione, dimostra che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo. Di qui la conseguenza per cui il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto

all'imposta; un'obbligazione che la legge ha posto solo a carico del sostituto. Per la Cassazione, << Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, 3 il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 35 del Dpr n. 602 citato è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute>>. In conclusione, per i giudici di legittimità, a sezioni unite, il "percipiente – sostituito" che subisce la ritenuta, cioè il dipendente, professionista o altro soggetto, ha diritto allo scomputo delle somme trattenute, anche se il sostituto 10 d'imposta, datore di lavoro o committente che sia, non ha eseguito 11 il versamento. Per la Cassazione il "sostituito" non è punibile per le 12 inadempienze del "sostituto". Al riguardo, nella sentenza della 13 Cassazione n. 8606 sezione I, del 2 ottobre 1996, si legge che: << Se 14 è vero che, anche in regime di imposte riscosse in tutto o in parte 15 previa ritenute alla fonte, debitore principale verso il Fisco è il 16 percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la 17 ritenuta e il successivo versamento (onde è al medesimo debitore 18 principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente 19 pagato in eccesso), è nondimeno vero che il sistema normativo è 20 concepito in modo tale da far sì che a tale versamento il sostituito 21 rimanga comunque del tutto estraneo. A lui, infatti, il Fisco non 22 potrebbe opporre che il sostituto ha omesso di versare la somma 23 trattenuta. ... Il che, sul piano sistematico, conferma come, anche 24 dal punto di vista della prova, non possa essere richiesto al 25

percipiente di somme gravate da ritenuta alla fonte altra dimostrazione, ai fini della ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, che quella di aver subito la relativa ritenuta>. Questa sentenza, di oltre 22 anni fa, conferma, quindi, che non può essere messo in dubbio che la ritenuta è stata effettuata quando è manifesta in fattura o in altro documento la rinuncia dello stesso contribuente. Il mancato invio della certificazione o, addirittura, il mancato versamento della ritenuta sono problemi che riguardano il sostituto d'imposta e, quindi, non si può disturbare chi ha subìto la ritenuta.

Per "giustificare" la ritenuta basta la fattura

Nel caso di un professionista o di un'impresa, per lo scomputo delle ritenute subite basta la fattura. Al riguardo, è la stessa agenzia delle Entrate, con la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009 che ne dà conferma. Se manca la certificazione, il professionista o l'impresa che ha subito la ritenuta deve esibire la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, a conferma dell'importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura. Nella risoluzione, si legge inoltre che nel caso in cui la fattura e la documentazione bancaria siano prodotte in sede di controllo formale, a norma dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una fattura

1	regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi sono	
2	stati altri pagamenti da parte del sostituto.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15 16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

. .

Titoli proposti:

In caso di accertamento per maggior reddito contestato ad una società di capitali, deve essere sospeso il giudizio sul contenzioso dei partecipanti

La pronuncia sul socio "dipende" dalla sentenza definitiva della srl

Mimma Cocciufa Tonino Morina

In caso di accertamento per maggior reddito contestato ad una società di capitali, deve essere sospeso il giudizio sul contenzioso del maggior reddito contestato ai soci partecipanti. Per la Cassazione, ordinanza interlocutoria 11351 depositata il 26 aprile 2019, i giudici tributari devono sospendere il giudizio relativo ai soci partecipanti in attesa del passato in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società di capitali. Ecco i fatti.

Il doppio contenzioso della s. r. l. e dei soci

L'agenzia delle Entrate emette due accertamenti, uno nei confronti di una società a responsabilità limitata, e uno nei confronti del socio al quale viene attribuito il reddito di partecipazione.

Il ricorso proposto dal socio viene parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento. Con la sentenza 5866/13/2017, depositata il 23 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania respinge

22

23

24

25

l'appello dell'ufficio. Per i giudici di secondo grado, la lite relativa all'accertamento emesso nei confronti della società a responsabilità limitata era stata definita con sentenza della tributaria regionale della Commissione Campania n. **8469/44/2016**, depositata il 5 ottobre 2016 (non passata in giudicato), che ha rigettato l'appello proposto dall'ufficio. Per i giudici di secondo grado <<sussistendo, quindi, un vincolo di consequenzialità necessaria tra la suddetta controversia>> relativa alla società di capitali <<e quella relativa al reddito di socio, le statuizioni partecipazione del contenute nella menzionata sentenza si ripercuotevano necessariamente sul reddito di partecipazione del socio>>. Contro la sentenza, l'ufficio ha proposto ricorso in Cassazione, che è stato accolto per la ragione che il giudizio nei confronti del socio deve sospeso in attesa del passaggio essere giudicato della sentenza emessa nei confronti della società a responsabilità limitata.

Pronuncia sul socio dopo quella definitiva sulla s. r. l.

Nel ricorso in Cassazione, l'agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 del codice di procedura civile, per non avere la Commissione tributaria regionale <<sospeso il giudizio relativo al socio nell'attesa della definizione del giudizio instaurato dalla società>>.

L'articolo 295 del codice di procedura civile, stabilisce, letteralmente: <<il>il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una

controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa>>. Per i giudici di legittimità, il motivo è fondato, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. **8469/44/2016**, relativa alla società << non è passata in giudicato, essendo stato proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione suddetta ricorso per Cassazione, definito con sentenza n. 29980 del 2018 di annullamento con rinvio>>. Nella richiamata sentenza 29980, la Corte di Cassazione <<a color li ricorso>> presentato dall'agenzia delle Entrate, <<cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità >>. Insomma, per il contenzioso relativo alla società a responsabilità limitata si deve "ripartire" dal secondo grado. La conseguenza che ne deriva è che la Commissione tributaria regionale della Campania, nell'emettere la sentenza relativa al socio, << non si è uniformata all'orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e 295 codice procedura civile in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società>>. Per i giudici di legittimità, l'accertamento nei confronti della società

di capitali costituisce un <<indispensabile antecedente logico – giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in termini, Cassazione n. 23323 del 2014)>>. In conclusione, come stabilito dalla Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 11351 depositata il 26 aprile 2019, i giudici tributari devono sospendere il giudizio relativo ai soci partecipanti in attesa della definizione del giudizio relativo alla società a responsabilità limitata, che, come si è detto, deve "ripartire" dal secondo grado.

Soci e società di persone: le liti viaggiano insieme

Nel rispetto dei principi consolidati della Cassazione, è opportuno sottolineare che:

- in caso di accertamento per maggior reddito contestato ad una società di capitali, deve essere sospeso il giudizio sul contenzioso del maggior reddito contestato ai soci partecipanti, ma non ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci;
- ❖ in caso di accertamenti emessi nei confronti delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e dei soci delle stesse (articolo 40 Dpr 600/1973), il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche contro un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente

567

8

9

10

12

11

13

1415

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; in questi casi, si tratta di *litisconsorzio* necessario originario.

Le sentenze emesse dai giudici tributari, in violazione del litisconsorzio obbligatorio tra la società di persone ed i soci partecipanti, sono nulle. Perciò, le sentenze di primo e secondo grado, rese in violazione del litisconsorzio, non sono valide ed il processo tributario riparte daccapo, cioè dal primo grado. In questi casi, per la **Cassazione**, ordinanza *1472*, depositata il 22 gennaio 2018, è nullo l'intero processo, che si rinvia alla Commissione tributaria provinciale, davanti alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari. Sono in ogni caso nulle le sentenze emesse dai giudici tributari in contrasto con l'indirizzo consolidato della Cassazione, secondo cui l'accertamento del vizio di difetto dell'integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (Cassazione, sentenza 6666, sezione I, 15 maggio 2001; Cassazione, sentenza 432 del 14 gennaio 2003).

Sbagliano gli uffici che negano la restituzione perché ritengono applicabile il termine biennale

Per il diritto al rimborso Iva, la prescrizione è decennale

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Il credito Iva riconosciuto deve essere rimborsato. E' sbagliata l'ostinazione degli uffici che ne negano la restituzione in quanto ritengono applicabile il termine di prescrizione biennale. Per la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione prima, il credito Iva è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e l'amministrazione finanziaria deve eseguire il rimborso, se la richiesta è fatta entro i 10 anni (sentenza 2793/1/19, depositata il 9 maggio 2019). L'applicazione del termine decennale è ormai un principio consolidato da più di 20 anni e non si capisce perché alcuni uffici coltivino inutilmente il contenzioso, sostenendo che è invece applicabile il termine di decadenza biennale, magari sperando in alcune sentenze a "sorpresa" di giudici tributari distratti che, però, non passano il vaglio di giudici più attenti e vengono bocciati dai giudici di legittimità. E' quello che, ad esempio, è successo con la predetta sentenza. Ecco i fatti.

L'istanza di rimborso e la sentenza a sorpresa in primo grado

Un contribuente, che aveva cessato l'attività, presenta istanza di rimborso Iva per l'anno 2009, alla competente agenzia delle Entrate, che, però, come succede spesso, non fornisce alcuna

23

24

25

risposta. Formatosi il "silenzio – rifiuto", il contribuente presenta viene ricorso, ma, sorprendentemente, respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione 28, con sentenza n. 20489 del 21 settembre 2017. Per i giudici di primo grado, il contribuente non aveva diritto al rimborso dell'Iva perché non aveva compilato a suo tempo il quadro VR della dichiarazione annuale Iva, e, quindi, era intervenuta la decadenza di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, che limita a due anni il termine per la domanda di rimborso. Al riguardo, si precisa che, per gli anni successivi al 2011, il rimborso Iva non "passa" più attraverso la presentazione del modello VR, che è stato soppresso.

L'appello del contribuente e la sentenza di secondo grado

Il contribuente presenta l'appello, sostenendo che la richiesta del rimborso dell'Iva è soggetta al termine di prescrizione decennale e non a quella biennale, come ritenuto dai giudici di primo grado. Per i giudici di secondo grado, l'appello è fondato. Nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso dell'Iva, i giudici romani richiamano quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9941, sezione 5, del 15 maggio 2015: «In tema di Iva, la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultante alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dall'articolo 30, secondo comma, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso, ancorché non

accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale VR, che costituisce, ai sensi dell'articolo 38 – bis del D. P. R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale e non a quello di decadenza biennale, ex articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale». Ai fini del rimborso del credito Iva «è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale, che, da tale momento, è anche esigibile» (Cassazione, sezione 5, sentenza n. 17151 del 28 giugno 2018).

Lo stesso Fisco, dal 1993, afferma che la prescrizione è decennale

Il fatto grave è che alcuni uffici proseguono il contenzioso, sostenendo che si applica il termine di decadenza biennale, dimenticandosi o facendo finta di dimenticare il consolidato orientamento dei giudici di legittimità e le indicazioni già fornite dal ministero delle finanze, nel 1993, cioè 26 anni fa, nella quale circolare si richiama una precedente del 13 dicembre 1986, cioè di 33 anni fa. Nella circolare n. 19 dell'11 agosto 1993, che detta le modalità di liquidazione dei rimborsi dell'Iva, al paragrafo 2.12 "prescrizione del rimborso", si legge che <<Ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, come è stato precisato con la circolare n. 81 del 13 dicembre 1986, torna applicabile la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile. La prescrizione decorre dalla scadenza del termine

massimo concesso all'Amministrazione per l'esecuzione del rimborso e, quindi, per effetto delle disposizioni attualmente contenute nell'articolo 38-bis, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972, dopo che sono trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale». La stessa circolare si chiude con la seguente avvertenza: «Si pregano gli uffici e le associazioni di categoria di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare». Evidentemente, visto che nel 2019 sono ancora tante le liti pendenti in materia, alcuni uffici non hanno avuto il tempo di leggere la circolare del 1993 e nemmeno hanno preso coscienza del consolidato orientamento della Cassazione. Ecco, di seguito, alcune sentenze dei giudici di legittimità.

Per la Cassazione, vale sempre la prescrizione decennale

Per i giudici di legittimità, sentenza n. 19510 del 19 dicembre 2003, a norma dell'articolo 38 bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, il credito del contribuente per il rimborso dell'Iva, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Pertanto, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto

456

8

10

11

7

12 13

1415

16 17

> 18 19

20

2122

23

24

25

termine. Si veda, in questo senso, anche la sentenza della Cassazione, n. 28024, del 25 novembre 2008.

I principi della Cassazione, a sezioni unite

Per la Cassazione, a sezioni unite, il diritto alla detrazione dell'Iva non può essere negato nemmeno in caso di omessa presentazione della dichiarazione. L'Iva pagata, che risulta dalle liquidazioni periodiche, è detraibile ed il diritto alla detrazione spetta, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione annuale. La sostanza deve sempre prevalere sulla forma. Sono questi, in sintesi, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 17757/16, depositata l'8 **settembre 2016.** Ecco i fatti. L'agenzia delle Entrate notifica una cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato al contribuente che aveva indicato un credito Iva riportato dalla precedente annualità per il quale anno la dichiarazione era stata credito Iva risultava però chiaramente omessa. **I**1 liquidazioni periodiche presentate. Il contribuente presenta ricorso e l'ufficio subisce due bocciature, prima da parte dei giudici di primo grado che accolgono il ricorso, annullando la cartella di pagamento, e poi dai giudici di secondo grado, che hanno dato ragione al contribuente, respingendo l'appello dell'ufficio e riconoscendo che il credito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche è un diritto <<che non può essere annullato a causa della mancata compilazione e presentazione della dichiarazione annuale>> (Commissione tributaria regionale

24

25

del Lazio, sentenza n. 602 del 5 ottobre 2011). La terza bocciatura per il Fisco è arrivata dai giudici di legittimità, che hanno respinto il ricorso per Cassazione presentato dall'ufficio. Per i giudici di legittimità, l'inosservanza degli adempimenti cartolari, quali l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, non comporta la perdita dell'Iva pagata sugli acquisti che, in forza del principio di neutralità fiscale, costituisce fondamentale criterio del sistema comunitario. Il diritto si realizza, alternativamente, con lo strumento della detrazione o con quello del rimborso. Il contribuente che, entro il termine di decadenza stabilito per il rimborso, ha esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata dal Fisco per inosservanza di adempimenti formali, non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi preclusa la restituzione, se richiesta nel rispetto del termine di prescrizione, di norma, entro 10 anni.

Condizioni per il riconoscimento dei crediti

Per l'agenzia delle Entrate, come specificato nella risoluzione 74/E del 2007, sono importanti le considerazioni della Corte di Cassazione contenute nella sentenza n. 523 del 3 luglio 2001, depositata il 18 gennaio 2002, che possono tornare utili anche con riferimento ai crediti Iva per i quali la relativa dichiarazione annuale è stata omessa, tenendo conto, altresì, delle disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto Iva, Dpr 633 del 1972 in materia di accertamento induttivo, nonché di quelle di cui all'articolo 8, comma 3, del Dpr 322 del 1998 (che ha sostituito l'articolo 28

del decreto Iva, Dpr 633/1972) e del richiamo ivi contenuto al

termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione stabilito

22

23

24

25

dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Dpr 633/1972. Dalla lettura congiunta degli articoli 8 del Dpr 322 del 1998 e 19 del Dpr 633 del 1972, infatti, è possibile desumere che la decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato <<al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo>>. A questo riguardo, la Corte di Cassazione, nella predetta sentenza n. 523, ha, infatti, stabilito che la decadenza <<si verifica ... solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale. concorso di entrambe le circostanze ... si giustifica col rilievo che la decadenza consegue al mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di dichiarazione annuale, dei crediti d'imposta che avrebbero dovuto essere indicati nei mesi di competenza>>.

Il credito va riconosciuto se risulta dalle liquidazioni Iva
Per l'agenzia delle Entrate, <<La sanzione della decadenza non
può essere estesa alla diversa fattispecie in cui la detrazione sia
stata regolarmente operata nel mese di competenza e non risulti,
invece, dalla dichiarazione annuale, della quale sia stata omessa
la presentazione, poiché, nel caso di accertamento induttivo,
l'ufficio ... deve computare in detrazione non solo i versamenti

25

eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili, risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l'articolo 55 del citato decreto, sicché il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d'imposta relativi a operazioni non registrate o, comunque, non risultanti dalle liquidazioni periodiche>> (confronta sentenza n. 544 del 27 settembre 1996, depositata il 20 gennaio 1997). Resta naturalmente fermo che il diritto alla detrazione è, in ogni caso, subordinato all'accertamento dell'esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione Iva risulta omessa. In altri termini, il diritto alla detrazione è ammesso a condizione che l'esistenza del credito Iva sia accertata dall'ufficio a seguito dell'attività di controllo dell'annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa. Vale la pena ripetere che il credito Iva può essere negato solo <<quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale. **E** il concorso di entrambe le circostanze ... si giustifica col rilievo che la decadenza consegue al mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di dichiarazione annuale, dei crediti d'imposta che avrebbero dovuto essere indicati nei mesi di competenza >> (Cassazione, sentenza n. 523, depositata il 18 gennaio 2002). Al riguardo, nella sentenza della Cassazione, sezioni unite civile, n. 17757/16, udienza del 21 giugno 2016, depositata il giorno 8 settembre 2016, al paragrafo 6, i giudici di legittimità affermano che deve

25

essere formulato il seguente principio di diritto: << La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa del fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati finalizzati a operazioni imponibili>>. Nella predetta sentenza, al paragrafo 6.2, i giudici di legittimità affermano che <resta escluso ogni impedimento temporale alla deducibilità</p> giudiziale dell'eccedenza, atteso che, in ogni caso, le detrazioni sono state esercitate de facto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al. secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto>>. Per la Cassazione, a sezioni unite (sentenza 17757/16) l'Iva pagata, che risulta dalle liquidazioni periodiche, è detraibile ed il diritto alla

25

detrazione spetta, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione annuale. La sostanza deve sempre prevalere sulla forma. Per i giudici di legittimità, l'inosservanza degli adempimenti cartolari, quali l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, non comporta la perdita dell'Iva pagata sugli acquisti che, in forza del principio di neutralità fiscale, costituisce fondamentale criterio del sistema comunitario. Si veda, in questo senso, l'ordinanza n. 127 della Cassazione del 4 gennaio 2017. Al contribuente deve essere sempre concessa la possibilità di dimostrare l'esistenza contabile del credito per il riconoscimento immediato dello stesso. Per la Corte di giustizia europea, sentenza del 2014, <<il principio fondamentale di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi>>. I requisiti sostanziali richiedono che gli acquisti siano effettuati da un soggetto passivo, e che quest'ultimo sia debitore dell'Iva attinente a tali acquisti e che i beni siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. In presenza dei requisiti sostanziali non si può negare in alcun modo il diritto al credito Iva. Per la Cassazione, <<il visto in coerenza con quella virtuosa prassi tutto va amministrativa mirante a riscontrare, su sollecitazione del contribuente, l'esistenza contabile e l'effettività sostanziale del credito maturato nel periodo d'imposta, non essendovi, invece,

24

25

alcuna obbligatorietà di dare ingresso all'accertamento induttivo che comunque, impone, per legge, pur sempre lo scomputo>> dei versamenti e delle imposte detraibili sugli acquisti, che risultano dalle liquidazioni.

Le indicazioni dell'agenzia delle Entrate

E' anche superata l'eccezione di alcuni uffici, secondo la quale l'eccedenza di credito Iva, maturata in un anno in cui la dichiarazione Iva era stata omessa, poteva essere computata in detrazione, al più tardi, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. In base alle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, i crediti da dichiarazioni omesse, se spettanti, devono essere riconosciuti dagli uffici. Per il contribuente, basta dimostrare all'ufficio l'effettiva esistenza del credito, applicando le regole indicate nella circolare 21/E del 25 giugno 2013, che valgono anche per le situazioni passate, comprese quelle per le quali non esiste contenzioso in corso. In questo caso, si applicano i principi dell'autotutela, che significa anche ascoltare e rispettare i cittadini. Al contribuente deve essere sempre concessa la possibilità di dimostrare l'esistenza contabile del credito per il riconoscimento immediato dello stesso. E' il caso di precisare che, con questa circolare, l'agenzia delle Entrate superato ed abbandonato l'errata interpretazione della ha precedente circolare 34/E del 6 agosto 2012, in base alla quale il contribuente doveva prima pagare i crediti "trasformati" in debito, con sanzioni ed interessi, e poi presentare istanza di

rimborso. Per fortuna, dopo quasi un anno dalla precedente circolare, l'agenzia delle Entrate riconosce che si devono applicare i principi dell'autotutela, che significa anche ascoltare e rispettare i cittadini. Con una particolare avvertenza: l'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, se serve a correggere palesi errori o eliminare ingiustizie. Resta fermo che sulla parte di credito spettante ed effettivamente usata sono dovute le mini sanzioni del 10% e gli interessi. Sono queste le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate agli uffici con la comunicazione di servizio n. 39, firmata il 14 agosto 2013 dal direttore centrale servizi al contribuente Paolo Savini. Nella direttiva, l'agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 21/E del 25 giugno 2013, avverte che, già in sede di assistenza sulla comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, al contribuente deve essere concessa la possibilità di dimostrare l'esistenza contabile del credito per il riconoscimento immediato dello stesso, evitando il complesso iter procedurale previsto dalla circolare 34/E del 6 agosto 2012, in base alla quale il contribuente doveva prima pagare i crediti "trasformati" in debito, con sanzioni ed interessi, e poi presentare istanza di rimborso. Rimane sempre ferma la possibilità per l'ufficio di effettuare i controlli in merito alla dichiarazione omessa, anche per accertare l'effettivo credito maturato. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 21/E del 25 giugno 2013, considerato che il credito della

25

dichiarazione omessa è effettivamente spettante, l'ufficio deve riconoscere il credito in tempo reale. Questo per la ragione che, a seguito della predetta circolare 21/E, che ha corretto la circolare 34/E del 6 agosto 2012, l'agenzia delle Entrate ha superato la rigida interpretazione, in base alla quale, in caso di dichiarazione omessa, i crediti si trasformavano in debiti. Se il credito non dichiarato è effettivamente spettante, il contribuente può attestarne l'esistenza contabile, con la produzione all'ufficio, di idonea documentazione, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il credito potrà essere attestato, sia con la ricevuta di presentazione della dichiarazione prodotta, anche se dopo 90 giorni dalla scadenza, sia con l'esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni e delle fatture. In questo modo, la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito pone il contribuente, anche se in ritardo, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione.

Il fatto curioso è che, a seguito di una risposta ad una interrogazione parlamentare del 23 aprile 2015, c'era stato l'impegno dell'agenzia delle Entrate ad abbandonare i contenziosi pendenti sui rimborsi Iva aventi ad oggetto i dinieghi sbagliati dell'ufficio. Si vede che gli uffici non hanno ancora recepito le indicazioni dell'agenzia delle Entrate e costringono i

contribuenti a proseguire un inutile e defatigante contenzioso.

L'impegno del Fisco ad abbandonare il contenzioso

Questo perché, evidentemente, non hanno tempo da perdere per ascoltare i cittadini, in quanto sono troppo impegnati al raggiungimento degli obiettivi di controlli, accertamenti, verifiche, contenzioso e statistiche varie, dimenticandosi, però, che tra questi obiettivi è escluso quello di fare fallire i contribuenti o disturbare le persone perbene.

Doppia beffa: la richiesta oltre il termine quinquennale fa "perdere" i soldi e l'Inps deve anche pagare le spese di giudizio

Bocciato l'istituto previdenziale che chiede i contributi dopo 5 anni

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

L'istituto previdenziale, che chiede i contributi Inps dopo 5 anni, non incassa nulla ed è costretto a pagare le spese di giudizio al contribuente ingiustamente disturbato. Punita così l'ostinazione dell'istituto previdenziale che, a fronte di una richiesta originaria di contributi Inps per circa 3mila euro, dopo avere subito due bocciature dal tribunale di Cagliari e dalla Corte di appello di Cagliari, ha presentato ricorso per Cassazione. Anche il terzo tentativo è fallito ed i giudici di legittimità, sezione lavoro, ordinanza 14410/19, depositata il 27 maggio 2019, hanno respinto il ricorso dell'Inps, condannando l'istituto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 200 euro per esborsi, 1.500 euro per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento, più un ulteriore contributo unificato. Ecco i fatti.

Richieste Inps nel 2010 per contributi del 2003

L'istituto previdenziale chiede a mezzo cartella di pagamento notificata nel **2010**, contributi previdenziali eccedenti il minimo di reddito per la gestione artigiani relativi all'anno **2003**, cioè

dopo sette anni. Il contribuente presenta ricorso che viene accolto dal tribunale di Cagliari in quanto il credito era prescritto per la ragione che <<il>il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, nel caso de quo dal 2004, sicché alla data di notifica della opposta cartella (il 23 febbraio 2010) era ormai decorso>>.

La prescrizione del termine non poteva essere impedita dalla </circostanza che l'Inps avesse ignorato il fatto generatore del diritto fino all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate nell'ottobre 2008 al quale, peraltro, non poteva essere riconosciuto alcun effetto interruttivo>>. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale, ma l'Inps, ostinatamente, ha proposto ricorso per Cassazione.

I "motivi" dell'Inps bocciati dalla Cassazione

Nel ricorso in Cassazione, l'istituto previdenziale, come primo motivo, contesta il fatto che il termine quinquennale sia prescritto in quanto << con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione della contribuzione percentuale il dies a quo non può che essere individuato che con l'atto di accertamento dell'agenzia delle Entrate che accerta il reddito il quale non costituiva atto interruttivo della prescrizione, ma il fatto determinante il sorgere del diritto dell'istituto>>. In pratica, per l'Inps, la richiesta dei contributi dell'anno 2003, fatta nel 2010, è nei termini in quanto si deve fare riferimento all'atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate nel 2008 e, perciò, è ampiamente entro

il termine quinquennale. Con il secondo motivo, l'Inps sostiene che <<nella denegata ipotesi in cui si fosse opinato che il termine di prescrizione per tutti i contributi cosiddetti a percentuale relativi ad un dato periodo decorreva da quello della data prevista per il pagamento – comunque doveva ritenersi sospeso, ex articolo 2941, n. 8, codice civile, il decorso del detto termine quando il diritto fosse sorto dopo un atto di accertamento dell'agenzia delle Entrate e, in specie, allorché siffatto atto non fosse stato preceduto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, stante il doloso occultamento da parte del debitore del conseguimento di un reddito superiore a quello imponibile>>.

Gli "insegnamenti" dei giudici di legittimità

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Per la Cassazione, <il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la quale, in tema di contributi cosiddetti a "percentuale", ha chiarito che il fatto costitutivo dall'avvenuta dell'obbligazione contributiva costituito produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ..., quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'agenzia delle Entrate abbia accertato, ex

10

11

12

13

14

15

16

17

articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, un maggior reddito (Cassazione 19640 del 24 luglio 2018; Cassazione 13463 del 29 maggio 2017). Peraltro, va sottolineato come nessuna censura ha fatto valere l'Inps in merito alla negazione dell'efficacia interruttiva dell'atto di accertamento dell'agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2008 affermata nell'impugnata sentenza, anzi è lo stesso Istituto ad escludere nel motivo che tale accertamento possa avere efficacia interruttiva della prescrizione nei riguardi dell'Inps salvo poi a dedurre, solo nella memoria ex articolo 378 codice procedura civile, quindi, tardivamente detto effetto interruttivo richiamando la sentenza di questa Corte n. 17769 del 8 settembre 2015>>.

Per i giudici di legittimità, è <<appena il caso di ricordare come la funzione della memoria prevista dall'articolo 378 del codice di procedura civile è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cassazione n. 30760 del 28 novembre 2018, da ultimo e per tutte)>>.

18 19

20

21

22

23

24

25

Per la Cassazione, è infondato anche <<il>il secondo motivo alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui (confronta Cassazione n. 21567 del 13 ottobre 2014) l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'articolo 2941, n. 8, codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal

debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cassazione n. 9113 del 17 aprile 2007). Nel caso in questione, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'agenzia delle Entrate (Cassazione 19640 del 24 luglio 2018; Cassazione n. 17769/2015 citata)>>. In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso dell'Inps che, oltre a non incassare nulla, deve anche pagare le spese di giudizio liquidate in 200 euro per esborsi, 1.500 euro per compensi professionali, più rimborso spese forfetario nella misura del 15% e un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Insomma, oltre al danno di avere "perso" i soldi, anche la beffa di pagare le spese di giudizio. Così (l'Inps), dopo avere subito tre bocciature, dal Tribunale, dalla Corte di appello e dalla Cassazione, impara a rispettare la legge e il cittadino.

3

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5

6

4

7

10

9

12

11

14

13

16

15

17

18

19 20

21

22

2324

25

Il divieto di esibizione riguarda la documentazione espressamente chiesta dall'ufficio, che il contribuente non ha prodotto, dichiarando di non possederla, o comunque sottraendola al controllo, con un comportamento doloso per eludere il controllo del Fisco

Validi i documenti esibiti nel corso del contenzioso

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Sono validi i documenti esibiti nel corso del contenzioso. Il divieto riguarda soltanto i documenti espressamente chiesti dall'ufficio, che il contribuente non ha esibito, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con un comportamento doloso per evitare il controllo del Fisco. Per la Cassazione, sentenza 18609, depositata il giorno 11 luglio **2019,** sbaglia perciò la Commissione tributaria regionale a negare la validità delle fatture passive, comunque prodotte in primo grado, anche se mai chieste dall'ufficio. I giudici di legittimità accolgono così il ricorso della ricorrente, cassano la decisione impugnata e rinviano alla Commissione tributaria regionale di Milano, che, in diversa composizione, procederà alla rinnovazione del giudizio. Il fatto curioso è che si tratta di una lite che riguarda l'anno 2004, sono passati 15 anni e, con il rinvio operato dalla Cassazione, il giudizio "riparte" dal secondo grado. Considerato che tra la sentenza di secondo grado e quella della Cassazione sono passati sette anni, è probabile che per mettere la parola "fine" si debbano attendere almeno altri sette anni.

4 5

6 7

8

9

10

11

1213

14

16

15

17

18

19

21

20

22

2324

25

Insomma, se va bene, la lite del 2004 si potrà chiudere nel 2026, cioè dopo 22 anni. Per descrivere la vicenda, è bene raccontare i fatti.

L'accertamento dell'ufficio

L'agenzia delle Entrate emette un accertamento nei confronti di una signora, esercente l'attività di parrucchiera ed estetista, chiedendo maggiori imposte per 70.241,00 euro per Irpef, 3.862,00 per Irap, più sanzioni per 76.696,00 euro, in totale 150.799,00 euro, più contributi Inps e accessori. L'accertamento, notificato il 2 marzo 2009, riguardava una plusvalenza generata dalla cessione dell'impresa individuale della contribuente. L'accertamento era stato emesso sulla base delle risposte fornite dalla contribuente ad un questionario, con il quale l'ufficio <richiedeva la produzione di copia di specifici registri contabili</p> altra documentazione>>. I ed documenti prodotti dalla contribuente erano ritenuti incompleti e, pertanto, l'ufficio aveva emesso l'accertamento elevando il reddito dichiarato da 6.192,00 euro a 177.857,00 euro, chiedendo imposte e sanzioni per 150.799,00 euro, più contributi Inps e accessori.

Le sentenze dei giudici di primo e secondo grado

La contribuente impugna l'accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, contestando la nullità dell'atto in quanto l'ufficio aveva effettuato illegittime riprese a tassazione, senza avere ben specificato quale

documentazione contabile intendesse chiedere. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. Contro la sentenza di primo grado, l'ufficio presenta l'appello, chiedendo la conferma integrale dell'accertamento, e la contribuente presenta appello incidentale, chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, per essere stato emesso in violazione dell'articolo 32, quarto comma, del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con

sentenza n. 33/12/12, pubblicata il 3 aprile 2012, confermava la decisione dei giudici di primo grado. Per i giudici di secondo grado, è infondata l'eccezione della ricorrente <<tendente al recupero dei canoni di locazione finanziaria e degli altri componenti negativi di reddito per complessivi euro 85.530,00, essendo provata, per sua espressa ammissione, la mancata produzione, ad evasione del questionario notificatole, della documentazione richiesta dall'ufficio (sentenza CTR, pagina 3)>>. La CTR, in sostanza, riteneva che, risultando applicabile la previsione di cui all'articolo 32, comma 4, del Dpr 600 del 1973, alla contribuente non fosse consentito avvalersi in giudizio di documentazione che non aveva in precedenza prodotto all'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento.

22

18

19

20

21

La norma di legge

23 24

riporta Per chiarezza, si la norma richiamata, decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973, articolo 32 "poteri degli uffici": comma 4: <<Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti,

25

i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta>>;

comma 5: <<Le cause di inutilizzabilità previste ... non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile>>>.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, la contribuente presenta ricorso in Cassazione, affidandosi ad otto motivi.

In particolare, con il terzo motivo, la contribuente contesta la violazione degli articoli 38 e 42, del Dpr 600 del 1973, degli articoli 115 e 117 codice procedura civile, e dell'articolo 2697 codice civile, per avere la Commissione tributaria regionale <<di>disconosciuto i componenti negativi di reddito per un importo pari ad euro 85.530,00 così come dichiarati dalla contribuente in sede di modello Unico 2005 ed individuati dalla documentazione prodotta già in risposta al questionario e per avere confermato la ripresa motivata con riferimento esclusivo all'affermata ma non specificata violazione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 e non invece con riferimento alla legittimità della deduzione in termini di

effettiva deducibilità dei costi documentati>>, rappresentati mediante produzione del dettaglio dei costi e del libro Iva acquisti (ricorso, pagina 46).

Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, <<ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, codice procedura civile, la violazione degli articoli 32 del Dpr n. 600 del 1973, 115 e 167, codice procedura civile, 2697 codice civile, nonché degli articoli 24 e 53 Costituzione, in relazione all'omessa specifica richiesta nel questionario... di una anche minima indicazione nell'avviso di accertamento impugnato delle fatture d'acquisto>> (ricorso, pagina 52), avendo la CTR erroneamente sostenuto di poter ritenere applicabile la preclusione processuale all'esame delle fatture passive comunque prodotte in primo grado, <<ancorché queste non siano mai state specificamente richieste dall'ufficio>> (ricorso, pagina 58).

L'accoglimento del ricorso

Per la Cassazione devono essere accolti il terzo ed il quinto motivo del ricorso. In proposito, questa Corte ha recentemente avuto occasione di ribadire che <<in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex articolo 32, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di

24

25

difesa sancito dall'articolo 24 Costituzione e con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 Costituzione>>, Cassazione sezione V, 22 giugno 2018, n. 16458. La Cassazione anche avuto modo di specificare che <<in tema di ha accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato dichiarando di non possederli, o l'esibizione, comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica>>, Cassazione, sezione V, 21 marzo 2018, n. 7011.

In verità, la Commissione tributaria regionale impugnata afferma che l'Ente impositore avesse richiesto la produzione di copia di specifici registri contabili obbligatori ed altra documentazione, ma non specifica quest'ultima in che cosa dovesse consistere. Pertanto, non emergendo dalla sentenza impugnata che l'Amministrazione finanziaria avesse domandato, in sede di invio del questionario in fase precontenziosa, una produzione documentale specifica, ha errato la Commissione tributaria regionale impugnata a ritenere che la successiva produzione documentale della ricorrente, in sede contenziosa, fosse rimasta preclusa, dovendo invece la stessa essere valutata dal giudice, in

primo luogo in relazione alla tempestività del deposito, nella fase contenziosa, e quindi in relazione alla sua rilevanza. In questo senso, concludono i giudici di legittimità, il ricorso della contribuente deve essere accolto.

Di conseguenza, la Corte cassa l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Come si è detto, però, con il rinvio disposto dalla Cassazione, il giudizio, che riguarda l'anno 2004, riparte dai giudici di secondo grado. Visto che tra la sentenza di secondo grado, depositata il 3 aprile 2012, e quella della Cassazione, depositata il giorno 11 luglio 2019, sono passati più di sette anni, chissà quanti anni ancora ci vorranno per mettere la parola "fine".

456

3

7 8 9

1011

1213

14

15

16

17 18

19

2021

22

23

24

25

Lotta all'evasione fatta solo a parole

Va anche detto che, da qualche anno, la macchina fiscale è praticamente ferma. E' quasi "scomparso" il controllo del territorio, che significa tentare di scovare i veri evasori. Per lo più, i controlli che si fanno sono soprattutto quelli affidati alle banche dati a disposizione del Fisco. Il "blocco" della macchina fiscale è conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, n. 37 del 17 marzo 2015, che ha "cancellato" i dirigenti nominati senza concorso. Dopo la sentenza, ormai di sei anni fa, l'agenzia delle Entrate, a fronte di circa 1.100 dirigenti che aveva, ne dispone meno di 250, visto che 800, i cosiddetti "incaricati", sono decaduti in quanto dichiarati illegittimi e altri 50 circa, dal 17 marzo 2015, sono andati in pensione. Per usare un parallelismo con il calcio, è come se una squadra di serie A si presentasse in campo con soli tre calciatori, quando, per regolamento, ne servono almeno sette. Così, la partita non può avere nemmeno inizio, e la squadra "incompleta" subisce la sconfitta a tavolino per 3 a 0.

20

21

22

23

24

25

E' questa, in pratica, la situazione degli uffici dell'agenzia delle Entrate.

Autotutela "dimenticata"

Un altro problema dell'attuale complicato sistema fiscale è che le richieste di annullamento in autotutela vengono spesso lasciate "lettera morta", nel senso che gli uffici non le prendono in considerazione alle rispondono nemmeno e sollecitazioni dei cittadini ingiustamente disturbati. L'autotutela è lo strumento che, in materia tributaria, impiega il cittadino per farsi ascoltare dagli uffici quando ritiene di avere subìto un'ingiustizia. Per una giusta autotutela, gli uffici devono anche ricordarsi della regola non scritta, ma sempre valida, del buon senso. Se però l'ufficio non ha alcun obbligo di risposta in tempi certi, ed il contribuente non ha alcuna tutela giurisdizionale, l'autotutela serve a poco o nulla. La verità è che si continua a parlare di Fisco "amico", ma la realtà è profondamente diversa. Se è vero però che il Fisco deve essere amico dei cittadini, innanzitutto si deve sistemare la macchina

fiscale e poi si deve ripartire dall'autotutela. Per una vera autotutela, è però necessario che il Fisco sia obbligato a rispondere alle istanze dei cittadini. Perché l'autotutela, così com'è, senza obbligo di risposta in tempi certi, serve a poco o nulla. Così come, soprattutto in questi ultimi anni, sono pochi i funzionari degli uffici che si assumono la responsabilità di annullare gli atti sbagliati in tutto o in parte. La domanda che si fanno è sempre la stessa: "chi me lo fa fare?".

Il Fisco è "amico" a parole, ma nei fatti è "nemico"

Con la confusione fiscale di questi tempi, ormai arrivata a livelli insostenibili ed intollerabili, alcuni uffici, per raggiungere gli obiettivi in tema di accertamento, controlli, verifiche ed altro, approfittano di qualsiasi errore del contribuente, anche se in contrasto con le promesse più volte fatte dai vertici dell'agenzia delle Entrate che parlano di un Fisco amico e leale. Belle parole, ma nei fatti non è così. Ci vuole più lealtà e collaborazione, solo così

19

20

21

22

23

24

25

si potrà sperare in un Fisco amico e contribuenti in buona fede, con l'obiettivo di eliminare la grande confusione fiscale che sta soffocando tutti, uffici dell'agenzia delle Entrate compresi. Come sempre, gli unici a beneficiarne sono i veri evasori. E poi si continua a parlare di "lotta all'evasione", che, al pari dell'autotutela, appartiene al passato. In questa grande confusione fiscale, sicuramente una delle peggiori degli ultimi 20 anni, l'autotutela, oggi più che mai, appartiene al passato, tanto è vero che, come si è detto, alle richieste dei contribuenti spesso gli uffici restano in silenzio. Silenzio che, per i contribuenti, è peggio di una risposta negativa.

Passare da uno stato di paura ad uno di certezza del diritto e fiducia

La gente è anche stanca di sentire annunciare continue "semplificazioni" che, alla prova dei fatti, sono nuove complicazioni. I contribuenti, anzi i "Cittadini" meritano più rispetto ed un sistema fiscale che generi certezze, non paure, ansie e

24

25

panico, come quello degli ultimi anni. Anche il già dell'Economia, Giovanni Tria, ministro ex guida alla nell'illustrare le linee davanti Commissione Finanze del Senato, il 17 luglio 2018, ha affermato che è <<doveroso passare da uno stato di confronti dell'amministrazione nei paura finanziaria a uno stato di certezza del diritto e fiducia>>. I principi guida devono essere quelli di buona fede e reciproca collaborazione, ricordandosi che l'autotutela esiste, non è <<una specie di optional>> e l'ufficio emittente << non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori>>. Come si è detto, ancora prima dell'autotutela, è indispensabile che qualcuno rimetta in moto l'agenzia delle Entrate, risolvendo il grande "problema" generato dalla sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015. Diversamente, che la si smetta di prenderci in giro, parlando di lotta all'evasione, fatta solo a parole.

L'autonoma organizzazione, che obbliga al pagamento del tributo, non sussiste anche se i compensi corrisposti a terzi sono rilevanti

L'artista ha diritto al rimborso dell'Irap anche se il reddito dichiarato è elevato

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'artista o professionista senza "autonoma organizzazione" è escluso dal pagamento dell'Irap anche se i compensi corrisposti a terzi sono rilevanti e se il reddito dichiarato è d'importo elevato. Deve essere perciò rimborsata l'Irap pagata dall'artista. Nel caso specifico, si tratta della nota conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa, che ha vinto il lungo contenzioso con l'agenzia delle Entrate, per l'Irap degli anni dal 2003 al 2007. Per la Cassazione, sentenza 21067, pubblicata il 7 agosto 2019, l'artista ha diritto al rimborso dell'Irap versata. Ecco i fatti.

La conduttrice televisiva presenta il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, contro il "silenzio – rifiuto" sull'istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2003 al 2007. Il ricorso è stato respinto dai giudici di primo grado. Contro la sentenza, la signora Rita Dalla Chiesa presenta ricorso in appello, che, ribaltando la sentenza di primo grado, viene accolto dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza 223/37/13, depositata il 30 settembre 2013. Per i giudici di secondo grado, è insussistente il requisito dell'autonoma

organizzazione quale presupposto impositivo dell'Irap, avendo considerato che l'attività di conduttrice televisiva svolta dalla signora Rita Dalla Chiesa consistesse unicamente nell'apporto di lavoro intellettuale della stessa quale lavoratrice autonoma, senza che i compensi corrisposti a terzi avessero incidenza in termini d'incremento sull'attività esercitata.

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, l'agenzia delle Entrate presenta ricorso in Cassazione. Per l'ufficio, la sentenza è sbagliata in quanto i giudici di secondo grado hanno ignorato che i compensi elevati corrisposti a terzi in modo non occasionale per ciascun anno di riferimento (19.620 euro per il 2003, 15.000 euro per il 2004, 46.172 euro per il 2005, 22.285 euro per il 2007, cui si aggiungevano per quest'ultimo anno 4.200 euro per spese di lavoro dipendente) costituiscono indice rivelatore della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'Irap.

Per la Cassazione, i motivi proposti dall'ufficio sono infondati; l'ufficio <<incorre in talune inesattezze nell'esposizione dei fatti di causa, come quando attribuisce alla controricorrente>> cioè all'artista Rita Dalla Chiesa <<l'>l'assunzione di cinque dipendenti per l'anno 2003, mentre l'unica retribuzione per lavoro dipendente è dell'importo di euro 4.200,00 per l'anno 2007, certamente in linea, in ragione dell'esiguità dell'importo, con la retribuzione di una sola unità svolgente mansioni esecutive>> (si veda la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 9451/2016).

L'ufficio non ha contestato quanto addotto dalla conduttrice circa il riferimento degli ulteriori compensi corrisposti a professionisti estranei al settore dell'attività della stessa conduttrice, come ai fini degli adempimenti di natura fiscale, o ad agente di spettacolo. In conclusione, il ricorso dell'ufficio deve essere rigettato, la signora Dalla Chiesa ha diritto al rimborso dell'Irap versata, e l'agenzia delle Entrate va anche condannata a pagare le spese a favore della conduttrice liquidate in 7.300 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi di 200 euro e agli accessori di legge, se dovuti.

Per i giudici di legittimità, è sbagliata la richiesta dell'istituto previdenziale, che è condannato anche a pagare le spese di giudizio al contribuente ingiustamente disturbato

La Cassazione boccia l'Inps che chiede i contributi sui redditi di capitale

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'Inps chiede i contributi ad un cittadino che dichiara redditi di capitale, ma la Cassazione boccia la richiesta e condanna l'istituto previdenziale a pagare le spese di giudizio al contribuente ingiustamente disturbato. Per la Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21540, depositata il 20 agosto 2019, gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono esclusi dalla base imponibile ai fini dei contributi Inps. Ecco i fatti.

La richiesta dell'Inps

L'Inps, con un avviso di addebito chiede 20.557,74 euro ad un contribuente iscritto alla gestione artigiani per gli anni 2009, 2010 e 2011, come contributi a percentuale sul reddito eccedente il cosiddetto minimale, in relazione al reddito di partecipazione in una società a responsabilità limitata.

Primo grado e Corte d'appello bocciano la richiesta dell'Inps

Il ricorso presentato dal contribuente contro la richiesta dei contributi previdenziali viene accolto dai giudici di primo grado. Contro la sentenza di primo grado, l'Inps presenta l'appello, che viene respinto dalla Corte d'appello di Trieste, che, con la

sentenza n. 32/2017, depositata il 24 marzo 2017, conferma la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Per la Corte di appello, l'ammontare del contributo annuo dovuto da artigiani e commercianti iscritti alla gestione previdenziale <<è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono>> e che tra i redditi d'impresa non vanno inclusi, in base al testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, i redditi del socio di società a responsabilità limitata, stante l'assenza dell'apporto personale.

Il ricorso dell'Inps in Cassazione

Nonostante le due bocciature subìte, in primo grado e in Corte di appello, l'istituto previdenziale presenta il ricorso in Cassazione. La questione sottoposta ai giudici di legittimità attiene al fatto se il lavoratore autonomo, artigiano o commerciante, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolge un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.

Parallelismo tra disciplina fiscale e previdenziale

Per la Cassazione, deve essere rispettato il parallelismo voluto dal legislatore tra disciplina fiscale e previdenziale. Perciò, per individuare quale sia il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi, occorre, per coerenza di sistema, fare riferimento

alle norme fiscali e, in primo luogo, al testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Il testo unico delle imposte sui redditi contiene norme distinte per qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a norma dell'articolo 55 sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'articolo 44, lettera e), comprende tra i redditi di capitale gli utili di partecipazione alle società soggette all'imposta sul reddito delle società (Ires).

Per i giudici di legittimità, «poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili che derivano dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitali, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps>>. La tutela previdenziale spetta ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile. Concorrono invece a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

In conclusione, nel rispetto del parallelismo voluto dal legislatore tra disciplina fiscale e previdenziale, gli utili derivanti dalla

partecipazione a società di capitali, senza prestazione di lavoro, sono esclusi dalla base imponibile ai fini dei contributi Inps. La Cassazione rigetta perciò il ricorso presentato dall'istituto previdenziale, condannando lo stesso al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 3.500 euro per compensi, oltre a 200 euro per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

L'ufficio che apre la lite non rinuncia anche se è sicuro di perdere

Nel caso specifico, è ingiustificato il comportamento dell'istituto
previdenziale che, ostinatamente, in dispregio alle norme di legge
e contro i principi univoci e consolidati dalla Cassazione, abbia
proseguito un contenzioso perdente e temerario, nonostante fosse
stato già bocciato dai giudici di primo grado e dalla Corte di
appello. La verità è che nel momento in cui gli uffici della
pubblica amministrazione, siano essi dell'Inps, dell'agenzia delle
Entrate o di qualsiasi altro ente impositore, aprono una lite, è
difficile che poi la chiudano, anche se sono sicuri di perdere.
D'altra parte, gli unici che pagano veramente sono i cittadini
ingiustamente disturbati, non certo i funzionari che amano la lite
e la coltivano, fino alla Cassazione, anche se si tratta di lite
perdente e temeraria.

La presenza di altri legali nella struttura del genitore fa scattare il presupposto della cosiddetta "autonoma organizzazione", che obbliga al pagamento del tributo

L'Irap deve essere pagata se si lavora nello studio del padre professionista

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Mai lavorare nello studio del padre. Perché, se il padre è un professionista, il figlio avvocato deve pagare più tasse e la presenza di altri legali nella struttura del genitore fa scattare il presupposto della cosiddetta "autonoma organizzazione", che obbliga al pagamento dell'Irap. Per la Cassazione, deve essere perciò accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate, ribaltando il verdetto emesso nei due gradi precedenti, che avevano invece riconosciuto l'esclusione dal pagamento dell'Irap. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'ufficio, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, che, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame della lite (sentenza 21806/19, depositata il 29 agosto 2019). Ecco i fatti.

I fatti di causa

Un avvocato aveva presentato all'agenzia delle Entrate di Forlì istanza per ottenere il rimborso dell'Irap versata negli anni

d'imposta dal 2000 al 2004; dopo che si è formato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, ricorreva davanti alla Commissione tributaria provinciale di Forlì che accoglieva il ricorso, affermando l'insussistenza di un'autonoma struttura organizzativa, che fa capo allo stesso avvocato.

L'agenzia delle Entrate ricorreva in appello contro la sentenza n. 69/01/10 della Commissione tributaria provinciale, ritenendo invece sussistente l'esistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista. I giudici della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, con la sentenza n. 41/5/13, depositata il 13 giugno 2013, respingevano l'appello dell'ufficio ritenendo che l'avvocato non fosse titolare di un'autonoma struttura organizzativa e, quindi, confermavano integralmente la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, ricorre per Cassazione l'agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'avvocato, il quale propone anche ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

L'agenzia delle Entrate, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per avere i secondi giudici escluso l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma, nonostante sussistessero tutti i presupposti impositivi. L'ufficio

21

22 23

24

25

evidenzia che, pur essendo pacifico che l'avvocato si è avvalso, costantemente, per tutte le annualità oggetto di richiesta di rimborso Irap (2000-2004), della struttura del padre, dotata di autonomi collaboratori e personale, senza esserne dipendente, ma e titolare di partita Iva, restando elargendo autonomo costantemente compensi ai colleghi domiciliati presso lo studio legale, la Commissione tributaria regionale avrebbe violato le disposizioni di legge in materia di Irap ed i principi affermati da questa Corte per l'ipotesi di studio legale associato (ipotesi in cui, per orientamento unanime, si presume l'esistenza di un'autonoma organizzazione, nonché l'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze) a meno che l'associato non provi che si tratta di lavoro frutto dei singoli, senza avvalersi della struttura organizzativa. Con il secondo motivo, l'agenzia delle Entrate denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio riguardante la circostanza che la maggior parte dei compensi sono stati erogati a professionisti domiciliati presso lo studio legale dello stesso professionista e non invece, come erroneamente ritenuto in sentenza, a colleghi deputati al disbrigo delle pratiche fuori dal proprio territorio.

I due motivi di ricorso principale, in quanto strettamente connessi, si esaminano congiuntamente. I giudici emiliani hanno ritenuto che il contribuente non disponesse di mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione e, quindi,

10 11

13

12

14 15

16

17

18

19

20 21

22

23 24

25

hanno escluso l'esistenza dell'autonoma organizzazione, sui seguenti elementi circostanziali:

- a) l'esiguità della disponibilità di tre personal computer;
- lo svolgimento della professione nei locali e nello studio b) paterno e non in locali propri dell'avvocato;
- il doversi avvalere, per la pochezza dell'organizzazione, di c) colleghi per le pratiche fuori dal territorio.

l'evoluzione interpretativa Senza ripercorrere della qui giurisprudenza dei giudici delle leggi e di legittimità con riferimento ai presupposti per il rimborso Irap, e tenuto conto dell'orientamento inaugurato dalla Cassazione Sezioni Unite 12/05/2009, n. 12108, seguito da Cassazione Sezioni Unite e, in senso conforme, dall'attuale 10/15/2016 n. 9451 giurisprudenza di questa sezione, si è oramai abbondantemente chiarito che il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'Irap, come previsto dall'articolo 2 decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 446, ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione a) e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

24

25

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod* plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui superando la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Nel momento in cui si tratta di prestazione prestata in strutture organizzative altrui, anche di un familiare, questa Corte ha precisato che il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre anche <<i1 professionista responsabile laddove dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, delle sostituibilità ovvero nell'espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio>> (confronta Cassazione, sezione 6-5, Ordinanza n. 1136 del 18 gennaio 2017, Rv. 643317-01; Sezione 6-5, sentenza n. 3792 del 15 febbraio 2018). Per la Cassazione, al paragrafo 9, alla luce di tali principi, dai quali non si ha motivo di discostarsi, l'Amministrazione erariale, esattamente censura, per violazione e falsa applicazione di norma di diritto sostanziali (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) nonché per omesso esame di fatto decisivo per la controversia, la sentenza di appello, che ha stimato l'attività del

25

contribuente sfornita del requisito dell'autonoma organizzazione pure essendo espletata in collaborazione con altri professionisti (compreso il padre dell'avvocato) che verosimilmente hanno giovato, attraverso lo scambio di competenze e di sostituibilità dell'attività professionale, al reddito prodotto dall'avvocato, e ciò anche in assenza di prova, da parte del professionista, dell'irrilevanza di tali fattori rispetto al requisito dell'autonoma organizzazione. I giudici di legittimità, al paragrafo 11, affermano che <<Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza gravata, sicché il ricorrente ha ragione di dolersi in relazione ad entrambi i motivi denunciati. Si ribadisce, quanto all'omesso esame della circostanza riguardante la collaborazione, con elargizione di corrispettivo, con altri professionisti del medesimo studio, che non v'è dubbio che trattasi di elemento di fatto decisivo per il giudizio, anche rispetto alle regole di riparto dell'onere probatorio, il cui esame, laddove compiuto, sarebbe di decisivo valutare l'esistenza un'autonoma stato per organizzazione. D'altro canto, l'Amministrazione erariale, già nel aveva rilevato che dall'esame della corso in appello documentazione allegata a sostegno, emergeva che ben tre dei quattro collaboratori ai quali l'avvocato elargiva i relativi compensi, avevano il domicilio fiscale presso il medesimo studio peraltro ricorrente, circostanza non contestata contribuente che anzi, sulla questione, ha specificato di aver elargito compensi a "liberi professionisti" insediati, a diverso

titolo, presso lo studio paterno>>. In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso principale dell'agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Nullo l'accertamento dell'ufficio: i benefici fiscali spettano anche in presenza di errori formali

Fisco a "caccia" di società sportive: crea contenzioso ma non incassa nulla Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'agenzia delle Entrate, a seguito di presunti errori formali, non riconosce la qualifica di società sportiva dilettantistica e pretende le imposte a titolo di Irap, Ires e Iva. Per i giudici tributari, invece, i benefici fiscali spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche sono "salvi", anche se l'associazione ha commesso qualche errore formale. Per la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, va quindi annullato l'accertamento del Fisco che sbaglia a "trasformare" l'associazione sportiva in impresa commerciale (sentenza 3400/19, depositata il 4 settembre 2019). Ecco i fatti.

Dall'accertamento al contenzioso

Nel 2015, l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Cremona, emette un accertamento nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, chiedendo, per il 2010, Ires, Irap, Iva, sanzioni e interessi, perché, per l'ufficio, la società non aveva diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991. L'accertamento viene anche notificato al presidente della società sportiva in quanto responsabile in solido. La società

25

sportiva ed il presidente presentano il ricorso che viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con annullamento dell'accertamento. L'ufficio, ostinatamente, presenta l'appello contro la sentenza dei giudici di primo grado.

Doppia bocciatura per l'ufficio

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la richiamata sentenza 3400/19, respinge l'appello dell'ufficio. Nel caso specifico, i giudici, facendo riferimento al più recente orientamento giurisprudenziale, affermano che il legale rappresentante dell'associazione è tenuto <<a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele ... ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche>> (Cassazione, civile, sezione VI, 22861/2018), con l'ulteriore specificazione che l'insediamento in carica nell'anno successivo a quello accertato << non gli impediva di effettuare le necessarie verifiche e rettifiche dichiarative>> (Cassazione, civile, sezione VI, 4478/2018). Nel caso in esame, <i esistenza di un onere di controllo sulla dichiarazione riferita ad esercizio precedente deriva dalla circostanza che è stato lo stesso>> contribuente, diventato legale rappresentante dal 15 giugno 2011 ad avere sottoscritto la dichiarazione. Con una ulteriore e fondamentale precisazione, che <<il>il controllo può essere eseguito soltanto sulla base della documentazione contabile nella disponibilità del legale rappresentante, non essendo da lui accertabili eventuali violazioni poste in essere l'anno precedente che non trovano evidenza nella

25

contabilità >>. In conclusione, per i giudici tributari, è illegittimo l'atto dell'ufficio che ha "trasformato" l'associazione sportiva dilettantistica in impresa commerciale.

Basta con la ricerca del pelo nell'uovo

La sentenza dei giudici va nella giusta direzione indicata dalla stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del primo agosto 2018. Basta con le formalità inutili. La sostanza ed i comportamenti corretti devono sempre prevalere sulla forma. Occorre prestare minore attenzione alle formalità e più rispetto per la sostanza. In caso di controllo del Fisco, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro hanno diritto ai benefici fiscali, anche se hanno commesso qualche errore di natura formale. Anche le forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali, quali l'invio di e – mail agli associati, non comportano la decadenza dei benefici fiscali, se, sulla base di una valutazione globale dell'associazione, sono stati posti in comportamenti che garantiscono il essere raggiungimento delle stesse finalità. Sono queste, tra le altre, le indicazioni fornite con la circolare 18/E del primo agosto 2018. Per l'agenzia delle Entrate, il comportamento concludente "salva" le agevolazioni, anche se le associazioni o le società sportive si sono dimenticate di comunicare l'opzione per il regime speciale, di cui alla legge 398/1991. Questo regime

56

7

8

9 10 11

13

14

12

15 16

17 18

19 20

21

22

2324

25

prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva, nonché norme di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Insomma, gli uffici devono smetterla di cercare il pelo nell'uovo, utile solo per generare contenzioso tra contribuenti e uffici, ma senza alcun gettito per l'erario.

Si parla di semplificazioni, ma le complicazioni aumentano

E' anche vero che gli uffici dell'agenzia delle Entrate sono in difficoltà, per mancanza di personale e di dirigenti, ma la gente è stanca di sentire annunciare continue "semplificazioni" che, alla prova dei fatti, sono nuove complicazioni. La confusione fiscale è al massimo storico, con l'aggravante che gli uffici si sono "dimenticati" che l'autotutela esiste, non è <<una specie di optional>> e l'ufficio emittente << non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori>>. Quello che non si capisce è perché alcuni uffici, in questi casi, di fronte ad accertamenti illegittimi e infondati, o richieste di somme non dovute, proseguono la lite fino alla Cassazione, rischiando di non incassare nulla e di essere condannati al pagamento delle spese di giudizio. Purtroppo, nel momento in cui "parte" un accertamento o una richiesta errata di pagamento, è quasi inevitabile che il relativo contenzioso dovrà superare i tre gradi di giudizio, primo, secondo grado e Cassazione. Capita anche che la Cassazione emetta sentenze con rinvio alla Commissione tributaria Regionale, che dovrebbe

uniformarsi ai principi enunciati dalla Cassazione. Se, invece, la Commissione tributaria Regionale non si uniforma ai principi della Cassazione, il rischio è che il contenzioso sia sempre più diventato il "gioco dell'oca" e non finisce mai, durando magari più di 20 anni. Non è giusto, ma gli uffici che amano la lite sperano in una delle cosiddette sentenze a "sorpresa" da parte dei giudici tributari, che possa giustificare il loro operato. Inoltre, chi paga è sempre e soltanto il contribuente, non certo il singolo funzionario che emette l'accertamento o chiede pagamenti non dovuti e prosegue il contenzioso. Gli unici a guadagnarci in questa grande confusione fiscale, la peggiore degli ultimi venti anni, sono i difensori dei contribuenti. Per gli errori dei funzionari, paga l'agenzia delle Entrate, cioè la collettività.

3

4

5

6

7

8

9

13

14

12

11

15

16

17

18

19

21

20

22

22

23

24

25

I giudici di legittimità, sconfessando sentenze della Cassazione a sezioni unite, affermano che lo strumento induttivo ha valore di presunzione legale

La Cassazione "resuscita" gli studi di settore

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Marcia indietro della Cassazione sugli studi di settore, che, nonostante siano stati soppressi con effetto dal periodo d'imposta 2018, continuano a far parlare, "resuscitati" da alcune sentenze sorprendenti. Per i giudici di legittimità, ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, l'accertamento mediante studi di settore ha valore di presunzioni legali, che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario. La sentenza è in palese contrasto con le precedenti che si sono susseguite dal 2009 in poi. Affermare, nel 2019, che con gli studi di settore la legge ha previsto una presunzione legale, significa andare contro l'univoco e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, che ha più volte affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici. In questo senso, si vedano, tra le tante, le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009.

Quando per la Cassazione gli studi sono presunzioni semplici

Per la Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26635/09, depositata il 18 dicembre 2009, si può affermare il seguente

23

24

25

principio diritto: <<La di procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento>>. Il fatto curioso è che, a distanza di 24 ore della predetta ordinanza 23252/19, in base alla quale gli studi di settore hanno valore di presunzioni legali, nell'ordinanza 23357/19, depositata il 19 settembre 2019, i supremi giudici hanno ribadito quanto <chiarito dalle Sezioni unite (sentenza n. 26635 del 18 dicembre</p> 2009 e successive)>> che la procedura di accertamento standardizzato mediante i parametri o gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. Nella predetta ordinanza 23357/19, si richiama inoltre la precedente 8854 del 2019, nella quale la sezione tributaria della Cassazione ha ribadito che <amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza>>.

Quando per la Cassazione gli studi sono una presunzione legale

Dopo 10 anni dalle predette sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009, la Cassazione cambia sorprendentemente idea. Per i supremi giudici, ordinanza 23252/19, esigenze di chiarezza suggeriscono di indicare il seguente principio di diritto: <<II calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa>>.

Per le sezioni unite gli studi sono presunzioni semplici

E' evidente il contrasto tra le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009, in base alle quali la procedura di accertamento standardizzato mediante i parametri o gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, e l'ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, in base alla quale l'accertamento mediante studi di settore ha valore di presunzioni legali. Vale la pena ripetere che:

per le sezioni unite della Cassazione del 2009, così come per le sentenze della stessa Cassazione che si sono succedute nei dieci anni successivi, con orientamento univoco e consolidato, gli studi di settore sono presunzioni semplici;

456

7

8

9 10

12 13

11

14

15

16

17

18

19

20

22

21

23

25

24

➤ dopo 10 anni, invece, per la Cassazione, ordinanza 23252/19, gli studi di settore hanno valore di presunzioni legali.

Le presunzioni semplici e legali

La differenza tra presunzioni semplici e legali è notevole ed è grave che, in tema di studi di settore, la stessa Cassazione abbia idee diverse. L'articolo **2727** del codice civile qualifica come "presunzione" l'operazione logico - intuitiva in base alla quale dalla conoscenza di un fatto noto si deduce la prova di un fatto ignoto. La legge non dice come sia provato il fatto "noto" da cui si prendono le mosse e, quindi, di per sé non esclude che la conoscenza del fatto "noto" derivi a sua volta da presunzioni. Il rischio rappresentato da questo strumento è la possibilità, che da una presunzione ne scaturiscano molte altre ancora per cui la Cassazione ha enunciato un divieto di "presunzioni a catena", cioè della cosiddetta praesumptio de praesumpto (Cassazione, sentenza n. 6033 del 23 giugno 1994). E' previsto che quando la contabilità è stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dovrà avere i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 2729 codice civile, cioè che siano basate su fatti gravi, precisi e concordanti.

Le presunzioni tributarie si suddividono in tre categorie:

Presunzioni legali: disciplinate dall'articolo 2728 del codice civile, dispensano da qualsiasi prova coloro a favore dei quali sono stabilite. Si distinguono in presunzioni legali assolute (che non ammettono la prova

contraria) e presunzione legale relativa (che ammette la prova contraria).

- Presunzioni semplicissime: sono valide a condizione che siano espresse in maniera puntuale, argomentata e logicamente consequenziale; queste presunzioni sono tra le più pericolose quando sono poste alla base degli accertamenti induttivi e sfociano in un mero arbitrio.
- Presunzioni semplici: sono valide se basate su fatti gravi, precisi e concordanti. Ad esempio, l'accertamento da studi di settore è una presunzione semplice, che può avere valore a condizione che sia basato su fatti, gravi precisi e concordanti come, ad esempio, in presenza di verbali per la mancata emissione di scontrini fiscali, o di verbali di contestazione dello studio di settore presentato con dati diversi da quelli reali o, ancora, in presenza di palese difformità tra i versamenti effettuati in banca e i ricavi o compensi dichiarati; diversamente, l'accertamento basato sul semplice automatismo dello studio di settore non ha alcun valore.

L'ordinanza 23252/19 che "resuscita" gli studi di settore

E' certo che, dopo 10 anni di sentenze della Cassazione, in base alle quali gli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici, è incomprensibile il principio di diritto enunciato alla richiamata ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, in base alla quale <<Il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio

24

25

con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa>>. Il "passaggio" dalle presunzioni semplici a quelle legali non ha alcuna giustificazione. Anche perché il confronto con l'ufficio si rivela spesso un finto contraddittorio.

Il contraddittorio finto

Nella realtà succede infatti che gli uffici simulano dei finti contraddittori, non considerando le osservazioni e memorie illustrative presentate dal contribuente. Alla fine, copiano fedelmente il risultato dello studio di settore, confermando, al centesimo di euro, la pretesa tributaria indicata nel primo invito al contraddittorio. Così, la cosiddetta "prova contraria" fornita dal contribuente non viene presa in considerazione. Questo per la ragione che alcuni uffici considerano ancora lo studio di settore uno strumento infallibile, e, di norma, emettono l'accertamento con gli importi dei ricavi o compensi presunti perfettamente uguali a quelli indicati dallo studio nel primo invito al contraddittorio. Insomma, la fase del contraddittorio si rivela spesso solo una perdita di tempo, oltre che una presa in giro. La verità è che alcuni uffici fanno il contraddittorio perché imposto dalla legge e dalle sentenze della Cassazione, ma alla fine "copiano" integralmente i risultati dello studio.

7

16

22

25

I ricavi o compensi presunti con il metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta

La richiamata ordinanza 23252/19 rischia di moltiplicare il contenzioso in materia di studi di settore, che, sulla base delle sentenze della Cassazione, a sezioni unite, sembrava destinato a scomparire nel momento in cui l'accertamento era basato sul semplice automatismo dello studio di settore. Non sarà così per gli uffici che non hanno finora abbandonato il contenzioso in corso e che, per i futuri accertamenti, si baseranno sulla predetta ordinanza 23252/19, facendo prevalere sempre e comunque l'applicazione automatizzata degli studi di settore, e rendendo vana e irrilevante qualsiasi prova contraria fornita dal contribuente. Insomma, il rischio è che si torni indietro di 10 anni, prima delle sentenze della Cassazione del 2009, quando gli studi di settore venivano usati in modo automatico, come se avessero la miracolosa certezza di individuare al centesimo di euro i ricavi o compensi incassati dall'esercenti impresa, arte o professione. E davanti ai miracoli, il contribuente è senza difesa.... Come sanno gli addetti ai lavori, come chiarito nella circolare 110/E del 21 maggio 1999, che illustra le modalità di applicazione degli studi di settore, i ricavi o compensi presunti sono determinati in base al metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta. Per chiarezza, si riporta quanto è contenuto nella predetta circolare 110/E del 1999, nel punto in cui si legge che <<La "Cluster analysis" ha consentito di

25

identificare i diversi gruppi omogenei di imprese. ... Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei si è determinata, per ciascun gruppo omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti al gruppo in esame. Per determinare tale funzione si è ricorso al metodo della "regressione multipla". La stima della "funzione di ricavo" è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e alcuni dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). É opportuno rilevare che, prima di definire il modello di regressione, si è proceduto a effettuare un'analisi sui dati delle imprese per verificare le condizioni di "normalità economica" nell'esercizio dell'attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della "funzione di ricavo". A tal fine sono stati utilizzati degli indicatori economicocontabili specifici delle attività in esame, quali ad esempio, nel settore del commercio, la produttività per addetto, il ricarico (ricavi/costo del venduto), la rotazione del magazzino (costo del venduto/giacenza media del magazzino). Per ogni gruppo omogeneo è stata calcolata la distribuzione ventilica di ciascuno degli indicatori utilizzati e poi sono state selezionate le imprese che presentavano valori degli indicatori contemporaneamente all'interno di un determinato intervallo, per costituire il campione di riferimento. Così definito il campione di imprese di riferimento, si è proceduto alla definizione della "funzione di

25

ricavo" per ciascun gruppo omogeneo. Per la determinazione della "funzione di ricavo" sono state utilizzate sia variabili contabili sia variabili strutturali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il *metodo stepwise*. Una volta selezionate le variabili, la determinazione della "funzione di ricavo" si è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (eteroschedasticità). Affinché il modello di regressione non risentisse degli effetti derivanti da soggetti anomali (outliers), sono stati esclusi tutti coloro che presentavano un valore dei residui (R di Student) al di fuori dell'intervallo compreso tra i valori -2.5 e +2.5. Nella definizione della "funzione di ricavo" si è tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività. A tale scopo si sono utilizzati i risultati di specifici studi relativi alla territorialità che hanno avuto come obiettivo la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee in rapporto a una serie di indicatori tratti dalle banche dati pubbliche (ad esempio per il settore del commercio è stata utilizzata una territorialità specifica basata sul grado di modernizzazione, sul grado di copertura dei servizi di prossimità, sul grado di sviluppo socioeconomico). Visto e asseverazione allargano le garanzie. Sono state pertanto impiegate, nella funzione di regressione, variabili "dummy" applicate a una variabile indipendente (ad esempio, per il settore del commercio

al "costo del venduto") che hanno prodotto, ove le differenze territoriali non fossero state colte completamente nella Cluster analysis, valori correttivi da applicare al coefficiente della variabile indipendente in oggetto nel calcolo del ricavo». Senza che nessuno si offenda, forse, i compilatori degli accertamenti basati sull'automatismo del programma Ge. ri. co (gestione dei ricavi e compensi) vorrebbero si giustificasse «lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertabili sulla base dello studio di settore» in base alle predette modalità di calcolo, secondo il «metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta»; il contribuente dovrebbe perciò contestare:

- ❖ la "Cluster analysis";
- ❖ la stima della "funzione di ricavo;
- ❖ << la distribuzione ventilica>>;
- ❖ <<iil metodo stepwise>>,
- ❖ <<il>il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (*eteroschedasticità*)>>;
- ❖ gli <<effetti derivanti da soggetti anomali (*outliers*)>> che <<sono stati esclusi tutti coloro che presentavano un valore dei residui (*R di Student*) al di fuori dell'intervallo compreso tra i valori -2,5 e +2,5>>;

❖ le<<variabili "dummy">>.

Tutto ciò è inverosimile perché nessuno si può difendere dal predetto metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta e dagli altri sofisticati e segreti calcoli in base ai quali lo studio di settore individua i ricavi o compensi presunti. E questo gli uffici che amano la lite lo sanno molto bene. Per gli uffici, "confortati" dalla sorprendente ordinanza 23252/19, in base alla quale gli studi di settore sono presunzioni legali sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento, l'accertamento automatizzato in base allo studio di settore sarà sempre valido, senza considerare:

- ❖ le giustificazioni prodotte dal contribuente; è quindi inutile che lo stesso si affanni a produrre documenti e memorie illustrative;
- ❖ le innumerevoli sentenze della Cassazione, anche a sezioni unite, che, con orientamento univoco e consolidato, dal 2009 in poi bocciano l'automatismo degli studi di settore;
- ❖ che, per la stessa agenzia delle Entrate, gli studi di settore non devono essere usati come strumento di accertamento, ma di selezione dei contribuenti a rischio;
- ❖ che, per legge, gli studi di settore sono stati soppressi per essere progressivamente sostituiti da indici di affidabilità fiscale.

La certezza del diritto non esiste più

La verità è che la certezza del diritto non esiste più. E ad alimentare le incertezze ci si mette pure la Cassazione, che sempre più spesso tradisce la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire <<l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale>>. Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei Supremi Giudici tra di loro palesemente contrastanti. A subirne le conseguenze sono i cittadini. E' certo che se diventano imprevedibili anche le sentenze della Cassazione, c'è da preoccuparsi. Così come fa preoccupare quanto affermato scherzosamente da un esperto di diritto tributario che "dopo la Cassazione, a giudicare resta solo Dio" (Il Sole 24 – Ore del 3 ottobre 2010).

L'istituto previdenziale chiede i contributi sulla base dell'accertamento, anche se lo stesso è stato definito in modo forfetario con il Fisco

La chiusura delle liti fiscali non "chiude" i rilievi Inps

Mimma Cocciufa Tonino Morina

La chiusura delle liti pendenti non ha alcun effetto ai fini dei contributi Inps. Per la Cassazione, sentenza 23301/19, sezione lavoro, depositata il 18 settembre 2019, il contribuente deve pagare per intero i contributi chiesti dall'istituto previdenziale sulla base dell'accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, anche se lo stesso è stato definito con importi a forfait. Va quindi confermata la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che con sentenza del 12 marzo 2014, ha accolto l'appello dell'Inps contro la sentenza di primo grado. Ecco i fatti.

La richiesta dell'Inps e le sentenze di merito

L'istituto previdenziale iscrive a ruolo dei contributi Inps a percentuale, basando la richiesta sulla base di un accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, per maggiori redditi da partecipazione in qualità di socio di una società di persone.

Il contribuente presenta ricorso in primo grado che viene accolto. Contro la sentenza di primo grado, l'Inps propone l'appello che viene accolto dalla Corte d'appello di Ancona. Per la Corte di merito, la definizione della lite fiscale con l'agenzia delle Entrate,

a norma dell'articolo 39, comma 12, del decreto – legge 98 del 2011, «continuava ad avere valenza probatoria e di presupposto del credito contributivo vantato dall'Inps anche dopo la definizione processuale dei rapporti tra contribuente e fisco». In proposito, è importante rilevare che l'accertamento tributario è basato su rilievi mossi dall'ufficio alla società, «basati su presunzioni gravi e precise», con la conseguenza che «la corte territoriale riteneva dimostrato il credito contributivo in assenza di specifiche contestazioni sia in ordine ai maggiori utili accertati in capo alla società sia quanto all'imposizione a reddito del socio». Con queste affermazioni, che l'accertamento è basato su presunzioni gravi e precise e che il contribuente non ha fatto specifiche contestazioni, per l'Inps, il credito contributivo è dovuto per l'intero importo accertato dall'agenzia delle Entrate.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, il contribuente presenta ricorso in Cassazione, sostenendo che la definizione della lite fiscale, con il pagamento di una somma forfettaria, ma senza alcun riconoscimento nel merito, non rende in alcun modo definitivo l'accertamento fiscale. Per il contribuente, inoltre, con la chiusura della lite l'Inps non può pretendere alcunché basando la richiesta sull'accertamento dell'agenzia delle Entrate e che la richiesta di contributi per l'intero importo dovrebbe essere rideterminata sulla base dell'accordo intervenuto tra contribuente e fisco.

Il contribuente, che ha diritto ad usare le sue eccedenze, azzera la pretesa del Fisco anche per gli importi "collegati"

Il riconoscimento del credito "omesso" cancella le sanzioni e gli interessi

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Uffici dell'agenzia delle Entrate in difficoltà e contribuenti che ne subiscono le conseguenze. Il contribuente, che può scomputare i suoi crediti prima non riconosciuti, cancella la pretesa del Fisco, sia in relazione ai crediti, sia per gli importi "collegati". Per la Cassazione, ordinanza 25288/19, depositata il 9 ottobre 2019, il riconoscimento del credito "omesso" cancella perciò le sanzioni e gli interessi. La dichiarazione annuale presentata dopo 90 giorni dalla scadenza del termine, e, perciò, considerata "omessa", non pregiudica comunque il diritto al credito delle imposte, se effettivamente spettante. E' quello che viene affermato dai giudici di legittimità con la predetta ordinanza.

Autotutela "dimenticata"

Il "guaio" è che alcuni uffici, pur avendo riconosciuto spettante il credito, rimangono fermi nella richiesta delle sanzioni e degli interessi. Anche perché negli ultimi anni è diventato più complicato chiedere l'annullamento di atti infondati, o richieste di pagamento sbagliate. Ne sa qualcosa un contribuente siciliano che da circa un anno fa continue richieste all'ufficio competente, ma non riesce ad ottenere l'annullamento chiesto. Ecco i fatti.

456

8

7

11

12

10

13

14

15

16

17

18

19

21

20

22

2324

25

La richiesta del Fisco e lo sgravio delle imposte

L'ufficio dell'agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo automatizzato del modello Iva 2016, per l'anno 2015, chiede il pagamento di somme per minor credito Iva di 4.398,00 euro, più sanzioni 1.319,40 euro (30% di 4.398,00), oneri di riscossione 185,30 euro, interessi e spese 465,21 euro, in totale 6.367,91 euro. Contro la richiesta di pagamento, il contribuente presenta un'istanza di annullamento in autotutela, segnalando che non esiste alcun minor credito Iva. La conferma che la richiesta è sbagliata viene dallo stesso ufficio che, con provvedimento di sgravio convalidato il 1° aprile 2019, annulla l'importo del presunto minor credito Iva di 4.398,00 euro. Di conseguenza, dovevano essere annullati anche le sanzioni di 1.319,40 euro (30% di 4.398,00), gli oneri di riscossione di 185,30 euro, e gli interessi e spese di 465,21 euro. L'annullamento dei predetti importi è un atto dovuto in quanto si tratta di somme direttamente "collegate" al presunto credito Iva di 4.398,00 euro già annullato. Per l'ufficio, però, restano dovute le sanzioni e gli interessi, in contrasto con il principio sancito dai giudici di legittimità, per i quali il riconoscimento del credito "omesso" cancella le sanzioni e gli interessi.

Si parla di semplificazioni, ma le complicazioni aumentano

E' vero che gli uffici sono in difficoltà, per mancanza di personale e di dirigenti, ma la gente è stanca di sentire annunciare continue "semplificazioni" che, alla prova dei fatti, sono nuove complicazioni. Gli uffici, purtroppo, si sono "dimenticati" che l'autotutela esiste, non è <<una specie di optional>> e l'ufficio emittente << non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori>>. Quello che non si capisce è perché alcuni uffici, in questi casi, di fronte ad accertamenti illegittimi e infondati, o richieste di somme non dovute, proseguono la lite fino alla Cassazione, rischiando di non incassare nulla e di essere condannati al pagamento delle spese di giudizio. Purtroppo, nel momento in cui "parte" un accertamento o una richiesta errata di pagamento, è quasi inevitabile che il relativo contenzioso dovrà superare i tre gradi di giudizio, primo, secondo grado e Cassazione. Non è giusto, ma gli uffici che amano la lite sperano in una delle cosiddette sentenze a "sorpresa" da parte dei giudici tributari, che possa giustificare il loro operato. Inoltre, chi paga è sempre e soltanto il contribuente, non certo il singolo funzionario che emette l'accertamento o chiede pagamenti non dovuti e prosegue il contenzioso. Gli unici a guadagnarci in questa grande confusione fiscale, la peggiore degli ultimi venti anni, sono i difensori dei contribuenti. Per gli errori dei funzionari, paga l'agenzia delle Entrate, cioè la collettività.

Fisco bocciato in matematica: in presenza di merci diverse applica la media semplice e non quella ponderale

Accertamento nullo se non si applicano le regole del ricarico medio ponderato

Mimma Cocciufa

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Tonino Morina

Fisco bocciato in matematica: in presenza di merci diverse applica la media semplice, quando, invece, deve applicare la media ponderale. Per la Cassazione, sentenza 30363/19, depositata il 21 novembre 2019, deve essere perciò annullato l'accertamento dell'ufficio, in quanto non ha rispettato le regole matematiche del ricarico medio ponderato. E' però curioso il fatto che i giudici di legittimità, pur accogliendo il ricorso del contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, dispongano il "rinvio" della causa ad altra sezione dei giudici di secondo grado ai quali demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nel caso specifico, si tratta di un accertamento relativo all'anno 2003, nel frattempo, tra ricorso in Cassazione, proposto nel 2012 e sentenza, sono passati 8 anni, e ora si "ricomincia" dal secondo grado. Se tutto andrà bene, tra sentenza di secondo grado e Cassazione se ne parlerà tra circa 10 anni, nella speranza che la futura sentenza dei giudici di legittimità sia definitiva, cioè senza rinvio. Insomma, forse nel 2030, cioè dopo 27 anni, si potrà chiudere una vertenza relativa all'anno 2003. Ecco i fatti.

I fatti di causa

17

18

19

20

21

22

23

24

25

L'agenzia delle Entrate emette un accertamento per l'anno 2003, nei confronti di una società, la quale presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo accoglie. L'ufficio presenta ricorso in appello, che, con una sentenza opposta ai giudici di primo grado, viene accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 454/14/2011, depositata il 14 giugno 2011. Per i giudici di secondo grado, l'avviso di accertamento "analitico - induttivo" emesso nei confronti della società <<pur sulla base di una formale regolarità dei dati contabili, era sostenuto da idonea motivazione in ordine all'entità del ricarico rilevato, all'ammontare della imposta evasa, all'indicazione delle norme violate e alle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi, e che vi era anomalia tra le percentuali di ricarico, applicate dalla società, poi neppure presentatasi in udienza in appello, e quelle emergenti dal raffronto tra il costo del venduto ed i ricavi dichiarati>>.

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, la società propone ricorso in Cassazione.

Resiste con controricorso l'agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

Per i giudici di legittimità, è fondato il quinto motivo di impugnazione della società, che deduce "omessa e, comunque, insufficiente motivazione relativamente ad alcuni punti decisivi della controversia ed in particolare con riferimento al capo della sentenza che valuta nel merito la controversia", in quanto il

24

25

giudice di appello non ha tenuto conto delle specifiche doglianze palesate dalla società con il ricorso e <<segnatamente della inesattezza nella determinazione del prezzo di vendita, non essendo stati valutati gli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, della mancata valutazione, nel computo delle tazzine di caffè, di quelle relative all'autoconsumo e della parte di prodotto non utilizzabile quale "sfrido", della individuazione delle percentuali di ricarico relative all'anno 2003 tenendo conto del listino prezzi esposto nel 2007, della erronea utilizzazione della media aritmetica semplice, invece che ponderata, per la determinazione delle percentuali di ricarico, essendo disomogenei molti prodotti messi in vendita (vino, caffè, tramezzini, liquori), oltre che del periodo di chiusura forzata per 15 giorni nel corso dell'anno 2003>>. Per la Cassazione, <<in tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce, dovendosi invece fare ricorso alla media ponderale quando, tra i vari tipi di merce, esiste una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cassazione, 27 dicembre 2018, n. 33458; Cassazione 24 luglio 2009, n. 17379; Cassazione 4 marzo 2015, n. 4312).

Va anche evidenziato che per questa Corte, in tema di accertamento dei redditi di impresa, l'ufficio può procedere a

quello analitico-induttivo, ai sensi dell'articolo 39 del Dpr n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento (Cassazione, 12 dicembre 2018, n. 32129; per Cassazione, 30 ottobre 2018, n. 27552, l'antieconomicità del comportamento del contribuente può anche desumersi da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico).

Nella specie, la Commissione regionale ha reso una motivazione del tutto superficiale, senza alcun richiamo a documenti specifici e senza indicare numericamente le percentuali di ricarico dichiarate dal contribuente e quelle accertate dall'agenzia delle Entrate, né i prodotti presi come riferimento (caffè, tramezzini, vini, liquori). La Commissione si è limitata ad affermare, con formule vaghe, del tutto disancorate dai profili fattuali, che l'avviso di accertamento contiene "tutti i requisiti che lo rendono idoneo allo scopo", che è stato posto in essere correttamente un accertamento analitico-induttivo, che vi erano irregolarità di carattere sostanziale commesse dalla società, che vi era un maggiore volume di affari indicativo di maggiore capacità contributiva e che il contribuente non ha indicato concreti elementi in grado di superare le conclusioni dell'Ufficio.

In realtà, la società ha riproposto in sede di giudizio di legittimità

23

24

25

dell'ufficio.

le medesime argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, alle quali la Commissione regionale non ha fornito alcuna risposta. La società ha allegato che i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso, che era errato il numero delle tazzine di caffè vendute, in quanto non si è tenuto conto dello sfrido né dell'autoconsumo, dovendosi considerare che i sette impiegati consumavano tre caffè al giorno, che non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l'anno in contestazione era il 2003, che non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico, in quanto i prodotti erano disomogenei (vino, tramezzini, caffè, liquori ed altro), che si doveva tenere conto del periodo di chiusura forzata per quindici giorni dal 14 al 28 settembre 2003. Il giudice d'appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni, incorrendo, quindi, in una motivazione insufficiente>>. In pratica, l'ufficio ha fatto quello che voleva perché alcuni funzionari, dalla vecchia mentalità dura a morire, "è così e

basta", e i giudici di secondo grado, con leggerezza e

approssimazione, hanno condiviso l'inaccettabile comportamento

Per i giudici di legittimità, la sentenza deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione regionale che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Come si è detto, la "giostra" del contenzioso riparte daccapo, e il contribuente che spera di mettere la parola "fine", se tutto va bene, potrà farlo nel 2030, cioè 27 anni dopo dall'anno accertato che è il 2003.

L'onere di provare che le operazioni bancarie di altri sono riconducibili al soggetto indagato incombe sull'Amministrazione finanziaria

Controlli bancari K.O. se il Fisco non prova che i conti dei familiari sono "fittizi"

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Fisco bocciato perché non sa fare bene le indagini finanziarie, comunemente chiamati "controlli bancari". Capita spesso che alcuni uffici, senza fornire alcuna prova, considerino riferibili al contribuente soggetto a controllo le movimentazioni finanziarie dei conti intestati a soggetti collegabili allo stesso solo in virtù di vincoli familiari o commerciali. Per questi uffici, è così e basta, ma è sbagliato perché l'onere di provare che le risultanze dei conti dei terzi sono riconducibili al soggetto indagato incombe sull'Amministrazione finanziaria. Per la Cassazione, ordinanza 30910/19, depositata il 27 novembre 2019, se il Fisco non prova che i conti dei terzi sono "fittizi", gli accertamenti dell'ufficio devono essere annullati. Ecco i fatti.

L'accertamento e le sentenze dei giudici di merito

Nel 2009, l'agenzia delle Entrate, ufficio di Castellammare di Stabia, notifica al contribuente un avviso di accertamento, relativo ad Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2004, contestandogli un maggior reddito da lavoro autonomo non dichiarato per 346.317,15 euro. Il contribuente propone ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, che lo accoglie

parzialmente con sentenza del 23 marzo 2010, rideterminando l'imponibile in 112.197,00 euro, alla luce della documentazione prodotta a giustificazione dei movimenti bancari contestati. Contro la sentenza dei giudici di primo grado, il contribuente propone il ricorso in appello alla commissione tributaria regionale della Campania.

I giudici di secondo grado, con la sentenza 78/2012 del 17 aprile 2012, rigettano l'appello, confermando la sentenza di primo grado

Il ricorso in Cassazione

Il contribuente propone ricorso in Cassazione, affidandosi a tre motivi, con i quali denuncia l'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile.

Il contribuente si duole del fatto che la commissione tributaria regionale non ha tenuto conto della documentazione bancaria da lui depositata in sede d'appello, della inestensibilità dei controlli bancari sui conti correnti intestati alla propria moglie, stante il mancato accertamento della natura fittizia dell'intestazione (o almeno, la riferibilità al contribuente ricorrente delle relative operazioni) ed infine del fatto che l'ufficio non aveva fornito la prova che i detti movimenti fossero stati in realtà da lui posti in essere.

La Cassazione ritiene che, dalla lettura del ricorso, emerge in modo inequivoco che il ricorrente si duole non tanto (e non solo) 2 3 4

6 7 8

5

10 11

9

12 13

14

16

15

17

18 19

20

21

22

23

24

25

dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma di vera e propria omessa motivazione su quegli stessi fatti controversi.

Per i giudici di legittimità, le censure vanno considerate ammissibili, e i tre motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati.

Per la Cassazione, la Commissione tributaria regionale, professionista, nell'esaminare l'appello del <<si sostanzialmente limitata a ripercorrere parzialmente e brevemente l'iter motivazionale adottato dal giudice di primo grado, ha poi alla inserito un periodo virgolettato relativo questione dell'autorizzazione di cui all'articolo 32 del Dpr n. 600/1973 (non è chiaro se si tratta di un passaggio della motivazione della prima decisione, o di altro), ha quindi riferito degli accadimenti essenziali del procedimento, per poi giungere a confermare l'incipit secondo cui "l'appello non contiene motivi utili per essere accolto".

Come è evidente, il giudice di secondo grado non ha dedicato alcun passaggio motivazionale ai fatti dedotti dal contribuente con l'appello – specificamente circa l'utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente bancario per le occorrenze della vita quotidiana, la contestata natura fittizia dell'intestazione del conto alla propria moglie o, quantomeno, la riferibilità ad esso ricorrente delle relative operazioni, difettando la relativa prova – così non consentendo di ripercorrere l'*iter* logico-giuridico in base al quale (implicitamente) è stata negata valenza decisiva ai

fatti predetti, astrattamente dotati, al contrario, del detto requisito. Non senza dire che la motivazione in discorso, anche e ben al di là degli stessi specifici motivi addotti dall'odierno ricorrente, appare davvero incomprensibile>>. Purtroppo, negli ultimi anni, sono incomprensibili diverse sentenze, ma chi ne paga le conseguenze è sempre e solo il contribuente incappato in un sistema fiscale complicato.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell'appello del contribuente, adottando una congrua e adeguata motivazione anche in relazione ai predetti fatti controversi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La "prova" che il conto è fittizio è a carico del Fisco

Va tenuto presente che l'agenzia delle Entrate si è occupata, nella circolare n. 32/E del 2006, paragrafo 5.2, della intestazione soggettiva fittizia dei conti, intesa come <<strumento negoziale utilizzato in modo distorto per procurare al disponente un illecito risparmio di imposta>>. Nella predetta circolare, l'agenzia delle Entrate ha ammesso, nonostante la mancanza di un'espressa previsione normativa, <<l'estendibilità delle indagini ai conti di terzi, cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (da ultimo, Cassazione n. 2738/2001) - le citate

disposizioni, utilizzando la locuzione 'i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti', legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione>>. La stessa agenzia delle Entrate ha, però, sottolineato la necessità che, relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, <\l'all'interiories accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è 'fittizia o comunque è superata', in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione "bancaria" tal senso, Cassazione numeri acquisita (in 1728/1999, 8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003)>>. L'intestazione fittizia si manifesta, a parere dell'agenzia delle Entrate, tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, <<in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta>>. In merito alla possibilità di applicare, sia pure ai soli fini delle imposte sui redditi, la disposizione di cui all'articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600 del 1973, la quale consente di attribuire al contribuente sottoposto a controllo i redditi di cui appaiono

22

23

24

25

titolari altri soggetti quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona, l'agenzia delle Entrate ha precisato che lo schema di interposizione soggettiva fittizia delineato da quest'ultima disposizione si caratterizza, rispetto a quello civilistico, per il fatto che l'accordo tra interposto e interponente non interessa l'Amministrazione finanziaria che, nonostante a sua volta sia 'parte' del rapporto obbligatorio di imposta, resta soggetto terzo non consenziente. In altri termini, nella fattispecie tributaria, l'interposizione viene concepita come inserimento di uno schermo soggettivo fittizio e deviante fra il contribuente e l'Amministrazione stessa, con la conseguenza che, tanto più l'interposto (o prestanome) è passivo (cioè solo nominativamente partecipe), tanto più l'interponente potrebbe risultare il dominus dell'accordo e, in definitiva, il vero centro di imputazione dei diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale. In questa fattispecie, l'ufficio impositore deve acquisire la prova effettiva - anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti - che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in quanto correlabili a movimentazioni finanziarie siano da imputare all'interponente, anche se i redditi stessi risultino formalmente dichiarati dall'interposto.

L'orientamento della Corte di Cassazione

25

Anche la Suprema Corte ha affermato, nella sentenza n. 16837 del 20 giugno 2008, che il ricorso alla presunzione legale non è ammissibile qualora l'ufficio non fornisca la prova della riconducibilità delle movimentazioni bancarie al soggetto sottoposto a controllo e che in nessuna disposizione normativa è rinvenibile una presunzione di riferibilità al contribuente indagato delle movimentazioni finanziarie dei rapporti intestati a soggetti collegabili allo stesso contribuente indagato solo in virtù di vincoli familiari o commerciali. La stessa Corte ha, altresì, chiaramente asserito, nell'ordinanza n. 27186 del 14 novembre 2008, che la possibilità che l'acquisizione dei dati dei conti correnti possa essere estesa anche a quelli intestati a persone che per la loro contiguità al contribuente possono essere considerate perciò solo sospette in base a considerazioni desumibili dalla comune esperienza <<non significa che le movimentazioni rilevate possano per ciò solo essere sic et simpliciter imputate al contribuente, in quanto così operando si fa assurgere quella che è una semplice possibilità, sia pure avvalorata dalla concreta osservazione del fenomeno, a regola di comune esperienza rispondente al canone dell'id quod plerunque accidit, così da dare per scontata l'esistenza di una situazione sostanziale confliggente con quella formale anche in assenza di una norma che autorizzi espressamente una tale operazione mentre è necessario un ulteriore passaggio consistente nell'accertamento che l'intestazione sia sostanzialmente fittizia, nel senso che il

18

19

20

21

22

23

24

25

conto corrente esaminato sia in realtà utilizzato dal contribuente stesso>>. In sede contenziosa deve, quindi, essere accertato il grado di fondatezza delle presunzioni gravi, precise e concordanti operate dagli uffici in ordine alla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a terzi soggetti. L'onere di provare che le risultanze dei conti dei terzi riconducibili al sono soggetto indagato incombe sull'Amministrazione finanziaria. Questa di prova fondamentale importanza. Peraltro, nella circolare 32/E del 19 ottobre 2006, è la stessa agenzia delle Entrate a mettere in guardia gli uffici che, prima di attribuire le operazioni di terzi al soggetto verificato, devono <<a prova effettiva – anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in quanto correlabili a movimentazioni finanziarie siano da imputare all'interponente>>. La mancanza di queste prove rende assolutamente inutilizzabili "ab origine" le operazioni dei conti bancari di terzi.

Il "problema" del rinvio

Nel caso di sentenza della Cassazione con rinvio, il contribuente, che ha avuto accolto il ricorso, deve farsi parte diligente per riassumere la lite presso la Commissione tributaria competente. Si applica l'articolo 63 "giudizio di rinvio" del processo tributario, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nel giudizio di rinvio, cioè quando la Cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale o, eccezionalmente, alla Provinciale, il processo deve essere riassunto ad opera della parte che vi ha interesse:

- nei confronti di tutte le altre parti (Cassazione, ordinanza 8 agosto 2012, n. 14297);
- nel termine perentorio di sei mesi più, eventualmente, ulteriori 31 giorni se, nei sei mesi, cade il periodo feriale del mese di agosto;
- nelle forme previste, rispettivamente, per i giudizi di secondo e di primo grado.

Se la riassunzione non viene effettuata entro il predetto termine perentorio, l'intero processo si estingue ed è come se il ricorso di primo grado non fosse mai stato presentato, per cui l'atto impositivo originariamente impugnato (con le relative pretese impositive e sanzionatorie) si consolida (Cassazione, sentenza 9 luglio 2014, n. 15643; Cassazione, ordinanza 12 aprile 2017, n. 9521).

E' evidente che in caso di sentenza favorevole al contribuente, lo stesso ha tutto l'interesse ad assumere l'iniziativa della riassunzione. In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, inoltre <<il>il termine di prescrizione della pretesa tributaria,

necessariamente incorporata nell'atto impositivo ...decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l'Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione>> (Cassazione, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27306).

Nel giudizio di rinvio:

- si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione Tributaria alla quale il processo è stato rinviato, compreso l'obbligo di pagamento del contributo unificato, al quale <<è tenuta la parte proponente la riassunzione>> e con, in più, l'obbligo, stabilito a pena di inammissibilità, di produrre copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione;
- ciascuna delle parti conserva la stessa posizione processuale che aveva già svolto nel giudizio; appellante principale, appellato, appellante incidentale, se la riassunzione è operata davanti alla Commissione tributaria regionale; ricorrente, resistente, se la riassunzione deve essere eseguita davanti alla Commissione tributaria provinciale;
- la parte che riassume il processo ha l'onere di delimitare l'oggetto della domanda e di esporre le ragioni di fatto e di diritto per i quali viene chiesta la riassunzione (Cassazione, sentenza 22 gennaio 2002, n. 801);

• è preclusa la possibilità di formulare eccezioni e domande diverse, fatti salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di Cassazione, da quelle del procedimento riassunto.

Il giudizio di rinvio ha lo scopo di sostituire una diversa statuizione a quella cassata basandosi sul "materiale" che poteva e doveva essere acquisito nelle pregresse fasi del giudizio di merito.

Fatta eccezione per lo *ius supervienens*, cioè i fatti nuovi sopravvenuti e i documenti che non si sono potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore (Cassazione, ordinanza 29 settembre 2014, n. 20535), tutte le questioni, rilevabili d'ufficio, non considerate in sede di legittimità, non possono essere esaminate né nel successivo giudizio di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità (Cassazione, sentenza 27 giugno 2014, n. 14706). Avvenuto il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della Commissione Tributaria adita richiede alla Cancelleria della Corte di Cassazione il fascicolo del processo.

3

5

8 9

11

12

10

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

Il mancato accoglimento dell'istanza del contribuente che chiede l'intervento del CTU si traduce in un vizio di motivazione

La consulenza tecnica "omessa" rende immotivata la sentenza

Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Nel processo tributario, è previsto l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, che può essere chiesto dal contribuente. Con la nomina di un consulente, si può garantire meglio il giusto processo che merita ogni cittadino, che significa sperare in una giustizia ideale e rispettare il diritto di difesa del contribuente, diritto costituzionalmente protetto. Cassazione, ordinanza Per la 30980/19. depositata il 27 novembre 2019, il mancato accoglimento dell'istanza del contribuente, che chiede l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, si traduce in un vizio di motivazione della **sentenza**. Ecco i fatti.

Il ricorso in cassazione

Un contribuente ricorre in Cassazione, contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, n. 139, depositata il 15 aprile 2008. Per il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio, già chiesta in sede di giudizio di primo grado. Ma ciò non è stato fatto e, pertanto, la sentenza deve essere cassata anche perché il giudice ha sbagliato nel ritenere tardiva la richiesta.

I principi enunciati dalla Cassazione

3

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nella predetta ordinanza 30980/19, i giudici di legittimità avvertono che <<la consulenza tecnica non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o questioni per soluzione di che comportino specifiche conoscenze>>. Di conseguenza, <<nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza, specie a fronte di una istanza di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza... integrando ipotesi di motivazione apparente ovvero assente (Cassazione n. 17399 del 2015)>>. Per i giudici di legittimità, è quindi sbagliato ulteriore negato l'ammissione di <<una consulenza tecnica>>. In conclusione, la sentenza deve essere cassata e la relativa causa rinviata alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto ribadito dalla Cassazione. Insomma, si riparte daccapo, a dimostrazione del fatto che il contenzioso è diventato il "gioco dell'oca". In alcuni casi, la colpa è di alcuni giudici che, magari senza avere esaminato la documentazione, non si rendono conto che la loro decisione può cambiare il destino di una o più famiglie.

Per una vera giustizia tributaria sono indispensabili giudici specializzati

I contribuenti sono preoccupati sia dal modo con il quale gli uffici "scoprono" evasioni di centinaia di migliaia di euro o di milioni di euro, in contrasto con i fatti e con la realtà, sia dal fatto che la giustizia tributaria è stata finora gestita con superficialità anche da parte delle istituzioni preposte a farla funzionare. Da più anni si parla di riforma della giustizia tributaria, ma non si fa nulla. Tante parole, nessun fatto concreto. Tutti d'accordo sul fatto che i giudici devono avere "grande competenza, correttezza e professionalità" e che occorre <<definire lo status (compensi inclusi) dei giudici tributari>> soprattutto, fare in modo che abbiano un grado di 12 <<specializzazione sempre maggiore>>. quest'ultimo, che è nelle parole del Presidente dalla Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha affermato che <<Il rapporto tra Fisco, cittadini e 15 soggetti economici richiede al giudice tributario ₁₆ competenze e professionalità sempre accentuate>>. La dimostrazione che la giustizia tributaria in alcuni casi è affidata a giudici senza grandi competenze è in certe sentenze a sorpresa, ₁₉ probabilmente perché, considerata la compensi spettanti, è entità dei impossibile chiedere loro di esaminare documenti che \boldsymbol{a} richiederebbero anche qualche mese di tempo. 22 Come si è detto, però, si parla spesso di riforma della giustizia tributaria, ma nei fatti non cambia nulla.

11

14

17

20

23

24

25

3 4

6

7

5

8 9

11 12

10

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

La sentenza che annulla l'atto impositivo presupposto, cancella anche la relativa cartella, a prescindere dal passaggio in giudicato del verdetto.

Gli atti impositivi sbagliati "cancellano" le cartelle

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

La cartella di pagamento deve essere annullata nel momento in cui l'atto impositivo presupposto è stato annullato dai giudici tributari. E ciò a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza relativa alla cartella. Per i giudici di legittimità, sentenza n. 33318/19, depositata il 17 dicembre 2019, se l'atto impositivo è stato annullato, di conseguenza, devono essere anche annullate le cartelle di pagamento che fanno riferimento allo stesso atto. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Un contribuente propone distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Udine, contro due cartelle di pagamento emesse dall'agente della Riscossione, notificate il 28 gennaio 2011, derivanti dalla stessa iscrizione a ruolo, con la quale l'ufficio delle dogane di Udine aveva chiesto a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria, la somma di 10.141.202,29 euro, e ciò in forza dell'avviso di pagamento del primo luglio 2010, oggetto di un parallelo giudizio.

La Commissione tributaria provinciale, con decisioni del 5 settembre 2011, ha dapprima annullato l'avviso, e ha poi rigettato 2
 3
 4

567

9

10

8

1112

13

14

16

15

17

18 19

20

21

22

23

24

25

i ricorsi relativi alle cartelle di pagamento, perché infondati. Contro quest'ultima decisione, il contribuente ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che però lo ha respinto con sentenza n. 95/2013 del 2 ottobre 2013.

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi.

L'agenzia delle dogane resiste con controricorso.

Le ragioni della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente rileva di avere proposto in appello una specifica censura, concernente il mancato esercizio del potere-dovere da parte della Commissione tributaria provinciale di verificare, anche d'ufficio, la validità ed efficacia del titolo esecutivo, ma questa censura non è stata affatto esaminata dalla Commissione tributaria regionale. Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado, con la quale il ricorso contro l'avviso di pagamento è stato integralmente accolto, ha posto nel nulla l'avviso stesso con effetto immediato, ad esso sostituendosi nei rapporti tra Fisco e contribuente. Di conseguenza, è irrilevante la successiva sentenza d'appello n. 28/11/13, con la quale la stessa Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione dei giudici di primo grado. Ciò può, eventualmente, giustificare una nuova iscrizione a ruolo e una nuova emissione di cartelle di pagamento, ma non può mai sorreggere quelle precedentemente emesse, il cui presupposto è

5 6 7

4

9

11

8

12

13

14

15 16

17

18

19

2021

22

23

24

25

venuto meno con l'annullamento dell'atto impositivo di riferimento.

Con il secondo motivo, infine, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, tenuto conto che la Commissione tributaria regionale non ha esaminato l'avvenuto annullamento dell'atto impositivo, essendosi limitata ad affermare, apoditticamente, che la pretesa di cui alle cartelle è fondata.

Per i giudici di legittimità, i motivi da esaminare congiuntamente, perché connessi, sono fondati. Premesso, infatti che il giudizio relativo all'avviso di pagamento, atto impositivo presupposto, su cui si fondano le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, si è definitivamente concluso, in senso favorevole per il Fisco, a seguito di sentenza di Cassazione n. 5391/2015, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente contro la già citata Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 28/11/13, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui <<in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse poiché tale fa venir presupposto, pronuncia meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi

25

che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria>> (Cassazione n. 13445/2012). Questa tesi è stata sostanzialmente recepita dalla Cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 758/2017, in tema di ruolo straordinario, e quindi, a maggior ragione, deve applicarsi al ruolo ordinario.

Per la Cassazione, deve darsi continuità all'orientamento secondo cui la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cassazione n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (Cassazione n. 740/2019).

Pertanto, trattandosi di ruolo ordinario e alla luce del disposto dell'articolo 68 del decreto legislativo 546/1992, a norma del quale, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, le cartelle di del presente giudizio hanno pagamento oggetto perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime. Per i giudici di legittimità, non può certo configurarsi una sorta di connotazione "elastica", tale da fare

rivivere le cartelle di pagamento a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario.

In definitiva, la sentenza della Commissione tributaria regionale ha motivato pressoché integralmente sul "merito" della pretesa impositiva, ma non sui motivi di impugnativa concernenti, all'evidenza, le cartelle di pagamento, e specialmente sulla doglianza relativa al mancato rilievo, da parte della Commissione tributaria provinciale, dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo. Se il giudice d'appello avesse fatto ciò, avrebbe conseguentemente dovuto rilevare la sopravvenuta illegittimità delle stesse cartelle impugnate, prima ancora di esaminare le relative specifiche doglianze, e conseguentemente annullarle. Per essere più chiari, visto che le cartelle di pagamento sono la diretta conseguenza di un atto impositivo, se l'atto impositivo muore, devono "scomparire" anche gli effetti conseguenti, cioè le cartelle.

La sentenza dei giudici di legittimità

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla le cartelle impugnate e condanna l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 6mila euro per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15 per cento, e accessori di legge.

Per il ricorso contro i tributi oggetto di più atti, il valore della lite si calcola solo una volta

Il contributo unificato non si moltiplica se riferito alle stesse imposte

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Il valore della lite non si moltiplica se oggetto della controversia sono le stesse imposte "copiate" in più atti. In caso di impugnazione di più atti avente ad oggetto gli stessi tributi, il valore della lite ai fini del pagamento del contributo unificato tributario dovuto, si calcola solo una volta sull'importo delle imposte in contestazione. Per la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 9, sentenza 7345/19, depositata il 30 dicembre 2019, deve essere perciò annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni conseguente al mancato pagamento del contributo unificato tributario, nella misura pretesa dall'ufficio, nel caso specifico, dal ministero dell'economia e finanze, Commissione tributaria regionale per il Lazio. Ecco i fatti.

La pretesa del doppio contributo unificato

Per l'ufficio, il contribuente avrebbe dovuto pagare il doppio del contributo unificato, da calcolare sul valore della lite, perché il contribuente aveva impugnato due atti, l'uno propedeutico all'altro, ma riferiti agli stessi tributi. Il contribuente ha invece pagato il contributo unificato tributario, determinando il valore della lite sulle imposte, calcolando le stesse una sola volta, perché entrambi gli atti in contestazione riguardano, come si è detto, gli

24

25

stessi tributi. Al riguardo, si ricorda che, ai fini del contributo unificato dovuto, il valore della lite, determinato a norma dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 546/1992, è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di liti relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni.

L'origine della contestazione

La contestazione consegue alla comunicazione al contribuente, da parte dell'agente della Riscossione che ha ricevuto l'incarico dall'agenzia delle Entrate di incassare le somme, pari a 138.837,00 euro, oggetto di un precedente avviso di accertamento. Il contribuente ha impugnato la comunicazione di "presa in carico", sostenendo l'illegittimità della pretesa tributaria, per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Dopo il rigetto del ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente ha presentato l'appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, pagando il contributo unificato tributario non sulla base dei due distinti atti impugnati, cioè la "presa in carico" e il propedeutico avviso di accertamento che non era stato notificato, ma sulla base dell'unico importo delle imposte chieste, oggetto di entrambi gli atti impugnati. Per essere ancora più chiari, il contribuente aveva pagato 500 euro a titolo di contributo unificato tributario sul valore delle imposte in contestazione, perché il valore della lite,

riferito alle sole imposte di 138.837,00 euro, era d'importo superiore a 75mila euro e fino a 200mila euro.

L'ente impositore, nel caso specifico la Commissione tributaria regionale del Lazio, invece, ha ritenuto che il contributo unificato tributario dovesse essere calcolato, tenendo conto del fatto che il ricorso aveva ad oggetto due atti, e, quindi, doveva essere corrisposto due volte, anche se il calcolo veniva fatto sullo stesso importo di **138.837,00 euro** che era quello in contestazione.

Il ricorso e la sentenza di primo grado

Contro la richiesta della Commissione tributaria regionale del Lazio, cioè l'ente impositore che chiedeva il pagamento del contributo unificato tributario in misura doppia, il contribuente presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Il ricorso è stato accolto, con sentenza n. 846/2018, emessa dalla sezione n. 42, ma, ostinatamente, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha proposto appello.

La sentenza dei giudici di secondo grado

Anche l'appello dell'ufficio viene respinto dalla sezione n. 9 della Commissione tributaria regionale del Lazio, con la richiamata sentenza 7345/19. Per i giudici di secondo grado va condiviso il ragionamento dei primi giudici, «secondo cui l'inciso introdotto dalla legge 147/2013 "per ciascun atto impugnato anche in appello" nell'articolo 14 comma 3 – bis del DPR n. 115/2002, relativamente alla determinazione del valore della lite, va collegato al richiamo – presente nel medesimo articolo –

25

all'articolo 12 comma 2 del decreto legislativo n. 546/92, secondo cui per valore della lite s'intende l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Per i giudici di secondo grado, questa norma fa riferimento <<all'impugnazione di distinti atti relativi a distinti tributi per cui il valore della lite deve riferirsi all'importo di ogni distinto tributo, preteso in ogni distinto atto impugnato e non si riferisce, come vorrebbe l'ente impositore, alla somma dei tributi portati in ogni atto impugnato, anche se tali atti sono avvinti da una sequenza procedimentale inscindibile (accertamento, riscossione, esecuzione), e si riferiscono al medesimo importo in contestazione. Opinare diversamente, sarebbe contrario al principio di capacità contributiva laddove il contribuente per ricorrere contro l'imposizione di un unico tributo reputato illegittimo, sia costretto ad impugnare più atti della medesima sequenza procedimentale (per esempio per difetto di notifica dell'atto presupposto) per motivi indipendenti dalla sua volontà, in quanto si vedrebbe costretto a corrispondere più volte il medesimo contributo unificato senza che ciò corrisponda a una manifestazione di ricchezza di maggiore portata>>. Insomma, se oggetto della contestazione è sempre lo stesso importo, è assurda la pretesa dell'ufficio che pretende il pagamento del contributo unificato tributario sulle imposte riportate in ogni atto impugnato, anche se, si ripete, sono le stesse imposte.

Per la Commissione tributaria regionale, va quindi respinto l'appello presentato dal ministero dell'economia e finanze, Commissione tributaria regionale per il Lazio.

Le altre contestazioni sul contributo unificato

In materia di contributo unificato tributario, occorre segnalare che sono pendenti diversi ricorsi contro le richieste degli uffici che pretendono il pagamento sulla base del valore della lite, come indicato nell'atto di accertamento, anche se, prima di presentare il ricorso, l'ente impositore ha proceduto all'annullamento in autotutela di buona parte della pretesa impositiva, che, di conseguenza, hanno ridotto notevolmente il valore della lite.

Quando l'ufficio riduce il valore della lite
Si può fare l'esempio di un contribuente per il quale l'agenzia
delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa, per come è scritto
nel verbale di contraddittorio, «a seguito delle giustificazioni
fornite e della documentazione esibita per l'importo complessivo
di euro 334.957,51», ha rideterminato la pretesa impositiva,
riducendo i presunti maggiori compensi accertati dagli originari
421.683,21 euro a 86.725,70 euro. Di conseguenza, per come
specificato nel verbale di contraddittorio, il valore della lite, ai
fini del contributo unificato, è pari alle maggiori imposte
accertate per Irpef 43.099,00 euro, addizionale regionale
1.499,00 euro, Irap 3.735,00 euro, Iva 17.345,00 euro,
addizionale comunale 749,00 euro, in totale 66.427,00 euro. In
verità, va detto che l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale
di Ragusa, dopo avere rideterminato il valore della lite, avrebbe

dovuto annullare l'atto di accertamento originario ed emetterne un altro con i nuovi valori, in quanto è assolutamente certo che la pretesa del Fisco in contestazione è pari al predetto importo di 66.427,00 euro, per il quale valore è dovuto il contributo unificato tributario di 250 euro, che è l'importo dovuto e pagato dal contribuente per le liti di valore superiore a 25mila euro e fino a 75mila euro.

Per l'ufficio, il valore della lite è quello dell'accertamento Il pagamento di 250 euro è stato ritenuto insufficiente dall'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che ha emesso un atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento del contributo unificato tributario, con richiesta di somme per 2.508,75 euro, di cui 2.500,00 euro a titolo di sanzioni e 8,75 euro per spese. Per l'ufficio, è stato effettuato un insufficiente pagamento del contributo unificato tributario perché è sbagliato il valore della lite dichiarato, di 66.427,00 euro, in quanto il valore riscontrato nell'avviso di accertamento è di 302.700,00 euro. Di conseguenza, per l'ufficio, è stato pagato un contributo unificato di 250 euro, in luogo di quello effettivamente dovuto di 1.500 euro.

Il ricorso contro la richiesta dell'ufficio

Il contribuente, dopo avere instaurato un contenzioso contro l'agenzia delle Entrate, si è visto costretto ad aprire un altro contenzioso contro la richiesta del contributo unificato tributario. Nel ricorso presentato, il contribuente ha affermato che è regolare

il contributo unificato tributario pagato di *250,00 euro*, che è stato calcolato sull'effettivo valore della lite.

Di conseguenza, non è dovuta alcuna differenza, fermo restando che è impensabile che per un aspetto formale o per l'inefficienza dell'agenzia delle Entrate, che non ha "annullato" l'atto sbagliato, il contribuente debba pagare differenze per contributo unificato calcolato su pretese impositive inesistenti. Basti pensare, per assurdo, i casi in cui l'ufficio accerta maggiori imposte per oltre 200mila euro per il quale valore il contributo unificato dovuto è pari a 1.500,00 euro. A seguito dei contraddittori con il contribuente, le maggiori imposte si riducono a 1.000 euro, con un contributo unificato dovuto di 30 euro, per lite di valore non superiore a 2.582,28 euro. In questi casi, se l'ufficio non annulla l'atto sbagliato, è impensabile che al contribuente possa essere chiesto un contributo unificato di 1.500 euro a fronte di un valore della lite di 1.000 euro.

Il ricorso accolto e l'appello dell'ufficio

Nel caso sopra illustrato, si precisa che il ricorso del contribuente contro l'atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento del contributo unificato, con richiesta di somme per 2.508,75 euro, di cui 2.500,00 euro sanzioni e 8,75 euro spese, è stato accolto, con la sentenza della sezione n. 1 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, n. 471/01/2017, depositata il 4 aprile 2017. Considerato però che il contenzioso è diventato il "gioco dell'oca", la sentenza è stata appellata e, dopo più di tre

anni, si è ancora in attesa della sentenza dei giudici di secondo grado, anche perché in alcune Commissioni tributarie della Sicilia, tra il primo e secondo grado, passano anche più di dieci anni.

3

4

5

6 7

8

11

10

1213

14

15 16

17

18

19

20

2122

23

24

25

La violazione del confronto preventivo, tra ufficio e contribuente, rende nullo l'accertamento dell'ufficio

Il contraddittorio "dimenticato" fa perdere la causa al Fisco

Mimma Cocciufa Tonino Morina

La violazione del confronto preventivo con il contribuente, rende nullo l'accertamento dell'ufficio. Per la Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 22/2/2020, depositata il 13 gennaio 2020, la violazione del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale, comporta l'annullamento dell'accertamento. Deve essere perciò accolto il ricorso del contribuente, con condanna alle spese a carico dell'ufficio liquidate in 10mila euro, oltre a contributo unificato e accessori. Ecco i fatti

I fatti di causa

Una società presenta ricorso contro un accertamento relativo a Iva, sanzioni ed interessi per l'anno 2013. La società ritiene l'accertamento infondato nel merito e per violazione del endoprocedimentale. Resiste la contraddittorio Direzione provinciale II di Milano dell'agenzia delle Entrate, che conclude per il rigetto del ricorso. Con il primo motivo di ricorso, la società la violazione del del contraddittorio lamenta principio endoprocedimentale. Come chiarito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 24823 del 9 dicembre 2015, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, <emerge che il rispetto del contraddittorio nell'ambito del

24

25

procedimento amministrativo, non escluso quello tributario, costituisce, quale esplicazione del diritto alla difesa, principio fondamentale dell'ordinamento europeo, che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, sicché il destinatario di provvedimento teso ad incidere sensibilmente sui suoi interessi deve, pena la caducazione del provvedimento medesimo, essere messo preventivamente in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi l'Amministrazione intende sui quali fondare la propria decisione >> (confronta, in particolare, la decisione 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè, punti 36 e 37). Il principio è attualmente codificato nell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 32, R.G. 25.162/13 europea.

dei diritti fondamentali dell'Unione 32, R.G. 25.162/13 europea. Nel garantire il diritto ad una buona amministrazione, la disposizione prevede, al paragrafo 2 che, nell'ambito del menzionato diritto, va, tra gli altri, ricompreso <<il>diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio>> (confronta Corte di Giustizia 22 ottobre 2013, in causa C-276/12, Jirì Sabou; 3 luglio 2014, in causa C-129 e C14-130/13, Kamino International Logistics).

Il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale non è, tuttavia, assunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini assoluti e puramente formali,

10 11

9

13

12

14 15

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

posto che anche i diritti fondamentali, quali il diritto di difesa, non danno vita a prerogative incondizionate, potendo soggiacere a restrizioni, che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, ad obiettivi di interesse generale.

Per il giudice nazionale, in ogni caso, l'obbligo di garantire la piena effettività del diritto previsto dall'Unione europea, di riscontrare una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento <<a vrebbe potuto comportare un risultato diverso>>. La giurisprudenza successiva ha avuto modo di chiarire come il principio operi per i tributi armonizzati, primo fra tutti l'Iva, e non per i tributi nazionali, laddove la sanzione della invalidità dell'atto di accertamento è regolata dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (per tutte, ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27421) e ciò anche in caso di verifiche "a tavolino", ovvero eseguite, come nel caso di specie, senza accesso, ispezione o verifica presso il contribuente. In questo senso, si veda Cassazione, sezione VI, 27 luglio 2018, n. 20036, per cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche delle indagini nell'ambito cosiddette tavolino", "a contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": <<la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere

di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa; nello stesso senso Cassazione, sezione V, 15 gennaio 2019, n. 701>>.

Nel caso in esame, viene in considerazione l'applicazione dell'Iva, tributo armonizzato; l'Ufficio ha chiesto alla società informazioni tramite questionario notificato il 18 maggio 2018, venendo riscontrato il 18 giugno 2018 dalla società con documenti e breve memoria accompagnatoria.

L'Ufficio, il 17 dicembre 2018, ha convocato la società "ai fini della comunicazione dell'esito dell'istruttoria", per il giorno seguente; alla risposta comunicante l'impossibilità di intervenire, è seguita la notifica dell'avviso impugnato il 21 dicembre 2018.

Per i giudici di primo grado, stante la vigenza del dovere di instaurazione destinatario del contraddittorio i1 con provvedimento sfavorevole come sopra ricostruito, <<le modalità di interlocuzione dell'Ufficio risultano del tutto inadeguate a dare rispetto principio effettività al del del contraddittorio endoprocedimentale. Infatti abbia nonostante avuto disposizione la documentazione richiesta per sei mesi, l'Amministrazione non ha concesso un tempo - ed un preavviso ragionevole alla contribuente per esporre le argomentazioni a suo favore. La stessa formulazione dell'invito - per comunicare l'esito dell'istruttoria - sembra escludere la possibilità di qualsiasi effettività al contraddittorio anteriore all'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio, che ha sì una fondamentale

25

funzione di garanzia per il contribuente ma anche di strumento per l'Amministrazione per il miglior esercizio dei poteri di cui è nell'interesse quindi della Pubblica titolare, stessa Amministrazione>>. Nel caso in esame, assume rilevanza anche la circostanza che il comportamento fiscale della società è già stato oggetto di contestazione con riferimento all'anno d'imposta precedente (2012) dal quale è scaturito un contenzioso, per di più con esito favorevole al contribuente in primo grado. Appare evidente l'opportunità di un contraddittorio che portasse ad un confronto preventivo circa le pretese erariali e gli argomenti poi sviluppati dalla società nel presente giudizio, divergenti in parte da quelli già esposti nel giudizio terminato con sentenza n. 44/2019 di questa Commissione. Né può ritenersi sufficiente ad escludere l'onere di consultare il contribuente l'avvenuto deposito della risposta al questionario, che non esplicita affatto una posizione dell'Ufficio ma si limita a chiedere informazioni e documenti, e che quindi non poteva avere un pieno contenuto argomentativo, in difetto di una chiara posizione dell'Ufficio. Per i giudici di primo grado, quanto, infine, alla sussistenza di effettive ragioni fondanti l'opportunità di un contraddittorio

preventivo di cui la società è stata privata, le difese svolte nel presente giudizio dimostrano la sussistenza di argomenti sostanziali e non pretestuosi. In conclusione, la Commissione accoglie il ricorso della società e per l'effetto annulla l'avviso

impugnato. Condanna l'Ufficio alle spese che liquida in 10mila euro, oltre a contributo unificato e accessori di legge.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Gli uffici devono verificare se le eccedenze a favore del contribuente sono effettivamente spettanti e rispettare il settimo comandamento "non rubare"

Il Fisco deve riconoscere il credito anche se la dichiarazione annuale è omessa

Mimma Cocciufa e Tonino Morina

La dichiarazione annuale presentata dopo 90 giorni dalla scadenza del termine, e, perciò, considerata "omessa", non pregiudica il diritto al credito delle imposte, se effettivamente spettante. Sbaglia perciò l'ufficio che nega il credito, emettendo la cartella di pagamento perché il contribuente non aveva presentato nei termini la dichiarazione annuale. Per la Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 16, sentenza 127/16/2020, depositata il 21 gennaio 2020, deve essere accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento, con condanna alle spese a carico dell'ufficio per 2.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti. Ecco i fatti.

La cartella dell'ufficio e il ricorso

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Milano, emette una cartella di pagamento nei confronti di un contribuente, chiedendo imposte, interessi e sanzioni per oltre 30mila euro, per il periodo d'imposta 2009. La richiesta dell'ufficio deriva dal fatto che il contribuente aveva presentato la relativa dichiarazione annuale ultra tardiva, dopo cioè i 90 giorni di tempo dalla scadenza del termine ordinario, e, perciò considerata "omessa",

la conseguenza che i crediti omessi non venivano

riconosciuti, ma venivano "trasformati" in richieste di pagamento, con sanzioni e interessi. Contro la cartella, il contribuente presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, facendo rilevare che, sulla base della circolare 21/E del 25 giugno 2013, la stessa agenzia delle Entrate aveva posto rimedio agli errori contenuti nella precedente circolare 34/E del 6 agosto 2012, e al complesso iter procedurale previsto dalla stessa circolare, in base alla quale il contribuente doveva prima pagare i crediti "trasformati" in debito, con sanzioni ed interessi, e poi presentare istanza di rimborso.

I giudici tributari annullano la cartella

Per i giudici di primo grado, il ricorso del contribuente è fondato, anche perché <l'ufficio non contesta che la documentazione prodotta dalla contribuente non dia atto del credito ma solo che da un punto di vista formale la stessa non aveva adempiuto attraverso la dichiarazione dell'anno di competenza a far rilevare il credito>>. Insomma, il credito esiste, ma l'ufficio lo nega solo perché la dichiarazione annuale era da considerare "omessa" perché presentata dopo 90 giorni dalla scadenza.

La sostanza deve sempre prevalere sulla forma

Per principi consolidati della Cassazione, la sostanza deve sempre prevalere sulla forma. Ad esempio, in materia di Iva, in presenza di una violazione formale, la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria. Nel caso in cui il

25

contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, <<fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione (Cassazione, sezione 5, n. 11168 del 2014; Cassazione, sezione 5, n. 18924 del 2015). Il contribuente, quindi, deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'Iva e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cassazione, sezione 5, n. 7576 del 2015). Il relativo accertamento è riservato, però, al giudice di merito (Cassazione, sezione 5, n. 5072 del 2015). Queste considerazioni, che riguardano l'Iva, possono essere estese pure all'Irpef ed giudici di legittimità, ordinanza all'Irap>>. Per i **25288/19**, depositata il 9 ottobre 2019, <<il> riconoscimento del diritto della contribuente a vedere scomputato il proprio credito ... ha effetto pure sui profili concernenti gli interessi e le sanzioni>>. Nell'ipotesi in cui l'ufficio recuperi, a norma degli articoli 36 – bis, del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973 e 54 – bis, del decreto Iva, Dpr 633/1972, mediante il cosiddetto controllo automatizzato, <<un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato

25

sanzioni ed interessi) qualora avesse (salvo presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto e di diritto, redazione della commessi nella dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cassazione, sezione 5, n. 31433 del 5 dicembre 2018>>. Nella predetta ordinanza 25288/19, i giudici di legittimità affermano che, <<pre>per l'esattezza, quando, come nella specie, gli interessi sono stati richiesti per il mancato pagamento di una somma con riferimento alla quale il contribuente vanta un credito d'imposta fatto valere in compensazione, il giudice del merito, qualora riconosca la sussistenza del credito, de quo, non può limitarsi a questo accertamento, ma deve valutare se l'atto impositivo concerne anche tali interessi>>. Gli interessi sul debito tributario, in ipotesi di compensazione con un credito del contribuente, sono dovuti sino al momento della nascita di quest'ultimo credito. Ad esempio, se un contribuente ha eseguito la compensazione di un credito di 5mila euro nel 2007, per un debito del 2006, occorre verificare se il credito compensato nel 2007 esisteva già nel 2006 <considerato che l'effetto estintivo della compensazione opera</p> retroattivamente>>. In conclusione, il riconoscimento del diritto del contribuente a scomputare il suo credito, fa venire meno anche la pretesa del Fisco in ordine agli interessi e alle sanzioni

14

16

(Cassazione, ordinanza 25288/19, depositata il 9 ottobre 2019).

L'ufficio deve riconoscere in tempo reale il credito delle dichiarazioni considerate "omesse"

Come si è detto, la sostanza deve sempre prevalere sulla forma ed i crediti da dichiarazioni omesse, se spettanti, devono essere riconosciuti dagli uffici. Per il contribuente, basta dimostrare all'ufficio l'effettiva esistenza del credito, applicando le regole indicate nella circolare 21/E del 25 giugno 2013, che valgono anche per le situazioni passate, comprese quelle per le quali non esiste contenzioso. In questo caso, si applicano i principi dell'autotutela, che significa anche ascoltare e rispettare i cittadini. Con una particolare avvertenza: l'autotutela esercitabile senza limiti di tempo, se serve a correggere palesi errori o eliminare ingiustizie. E' proprio basandosi sui principi di che il legislatore ha introdotto correttezza norma significa soprattutto sull'autotutela, che autocorrezione correttezza, come insegna la stessa suprema Corte di Cassazione, che con sentenza 2575 del 29 marzo 1990, afferma che <<in uno Stato moderno, il vero interesse del Fisco non è affatto quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al Fisco sul piano amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelievo fiscale sia sempre in armonia con l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo, sì da non

24

25

compromettere per il futuro la fonte del gettito e, al tempo stesso, da stimolare il contribuente alla lealtà fiscale>>.

Autotutela e correttezza che esigono anche il **rispetto del settimo comandamento "non rubare".** Al contribuente deve essere sempre concessa la possibilità di dimostrare l'esistenza contabile del credito per il riconoscimento immediato dello stesso.

Le istruzioni del Fisco

Sono anche queste le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate agli uffici con la comunicazione di servizio n. 39, firmata il 14 agosto 2013 dal direttore centrale servizi al contribuente Paolo Savini. Nella direttiva, l'agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 21/E del 25 giugno 2013, avverte che, già in sede di assistenza sulla comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, al contribuente deve essere concessa la possibilità di l'esistenza dimostrare contabile del credito i1 per riconoscimento immediato dello stesso. Rimane sempre ferma la possibilità per l'ufficio di effettuare i controlli in merito alla dichiarazione omessa, anche per accertare l'effettivo credito maturato. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 21/E, nel momento in cui il credito della dichiarazione omessa è effettivamente spettante, l'ufficio deve riconoscere il credito in tempo reale. Questo per la ragione che, a seguito della predetta circolare 21/E, che ha corretto ed integrato la circolare 34/E del 6 agosto 2012, l'agenzia delle Entrate ha

17

18

19

20

21

22

23

24

25

superato l'assurda interpretazione, in base alla quale, in caso di dichiarazione omessa, i crediti si trasformavano in debiti. Se il credito non dichiarato è effettivamente spettante, il contribuente può attestarne l'esistenza contabile, con la produzione all'ufficio, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità, di idonea documentazione. Il credito potrà essere attestato, sia con la ricevuta di presentazione della dichiarazione prodotta, anche se dopo 90 giorni dalla scadenza, sia con l'esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni e delle fatture. In questo modo, la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito pone il contribuente, anche se in ritardo, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. La speranza è che gli uffici la smettano di creare inutile contenzioso, che procura solo costi per l'amministrazione finanziaria e per i cittadini, cioè alla collettività.

Si parla di semplificazioni, ma le complicazioni aumentano

E' anche vero che gli uffici sono in difficoltà, per mancanza di personale e di dirigenti, ma la gente è stanca di sentire annunciare continue "semplificazioni" che, alla prova dei fatti, sono nuove complicazioni. Gli uffici, purtroppo, si sono "dimenticati" che l'autotutela esiste, non è <<un specie di optional>> e l'ufficio emittente <<non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori>>. Quello che non si capisce è perché alcuni uffici, in questi casi, di fronte ad

19

20

21

22

23

24

25

accertamenti illegittimi e infondati, o richieste di somme non dovute, proseguono la lite fino alla Cassazione, rischiando di non incassare nulla e di essere condannati al pagamento delle spese di giudizio. Purtroppo, nel momento in cui "parte" un accertamento o una richiesta errata di pagamento, è quasi inevitabile che il relativo contenzioso dovrà superare i tre gradi di giudizio, primo, secondo grado e Cassazione. Non è giusto, ma gli uffici che amano la lite sperano in una delle cosiddette sentenze a "sorpresa" da parte dei giudici tributari, che possa giustificare il loro operato. Inoltre, chi paga è sempre e soltanto il contribuente, non certo il singolo funzionario che emette l'accertamento o chiede pagamenti non dovuti e prosegue il contenzioso. Gli unici a guadagnarci in questa grande confusione fiscale, la peggiore degli ultimi venti anni, sono i difensori dei contribuenti. Per gli errori dei funzionari, paga l'agenzia delle Entrate, cioè la collettività.

45

789

6

11

12

10

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23

25

24

Per la Cassazione, l'omessa considerazione delle osservazioni del ricorrente fa "ripartire" la causa dal secondo grado

Per gli studi di settore, da valutare le contestazioni del contribuente

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Per alcuni uffici, gli studi di settore individuano al centesimo di euro i ricavi o compensi del contribuente, nonostante gli stessi siano stati soppressi, con effetto dall'anno 2017. E' inutile che il contribuente tenta di dimostrare perché non sono stati raggiunti i ricavi o compensi stimati dallo studio di settore, perché per l'ufficio "è così e basta". Per fortuna, la pensano diversamente i giudici di legittimità, che accolgono i ricorsi dei contribuenti, anche se qualche volta con rinvio alla Commissione tributaria regionale affinché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame della controversia. Per la Cassazione, ordinanza 1495/20, depositata il 23 gennaio 2020, la motivazione della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 941, depositata il 13 febbraio 2014, si rivela soltanto apparente, per non avere valutato le affermazioni proposte dai contribuenti per giustificare il conseguimento dei minori ricavi rispetto a quelli presunti dallo studio di settore. Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate emette accertamenti per l'anno 2004 nei confronti di una società di persone e dei due soci. Gli avvisi erano stati emessi dall'agenzia delle Entrate perché il reddito dichiarato

23

24

25

dalla società risultava ampiamente difforme rispetto a quello calcolato con gli studi di settore. L'agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi della società nella misura di 54.478,00 euro e rettificava il reddito conseguito dalla stessa, e conseguentemente dai soci, chiedendo il versamento delle maggiori imposte, più sanzioni, interessi e accessori.

Primo e secondo grado favorevoli al Fisco

I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che respingeva i ricorsi. Contro questa decisione, i contribuenti presentavano appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, riproponendo le proprie contestazioni di legittimità e di merito. La Commissione tributaria regionale riteneva che l'agenzia delle Entrate, a seguito della mancata partecipazione dei contribuenti, avesse fatto correttamente riferimento allo studio di settore, ed aveva basato il proprio accertamento, comunque, non solo su questo, ma pure su quanto emergeva dalle scritture contabili dell'impresa. In ogni caso, per i giudici di secondo grado, <<il>il contribuente non ha dimostrato l'insussistenza dei maggiori ricavi presentando documentazione idonea a sostenere le ragioni dello scostamento ed in conseguenza le ragioni dell'Ufficio sono legittime>> (sentenza Commissione tributaria regionale, pagina 2). Il Giudice dell'appello, pertanto, rigettava i ricorsi.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale hanno proposto ricorso per Cassazione la società ed i soci, affidandosi a quattro motivi di ricorso. L'agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti contestano la nullità della sentenza in conseguenza della omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al rigetto del ricorso nel merito.

Con il secondo motivo di impugnazione, i contribuenti censurano la violazione degli articoli 115 e 116 del Codice di procedura civile, in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale omettendo di valutare le prove decisive fornite dai contribuenti a giustificazione dello scostamento accertato dall'Ufficio.

Con il terzo motivo, i contribuenti, premesso che nel caso di specie non trova applicazione il divieto di contestazione del vizio di motivazione in ipotesi di cosiddetta doppia conforme (articolo 348 ter, Codice procedura civile) per avere la Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale emesso pronunce su motivazioni diverse, criticano che <<la CTR, in modo del tutto tautologico, senza esaminare i fatti decisivi addotti dai ricorrenti e senza supporto di una benché minima argomentazione riferita ai profili fattuali della fattispecie concreta, si è limitata ad affermare che il contribuente non avrebbe dimostrato l'insussistenza dai maggiori ricavi>>.

Con il quarto motivo d'impugnazione, i contribuenti lamentano il

vizio di motivazione in cui è incorsa la Commissione tributaria

regionale omettendo di valutare la loro richiesta di applicazione

dello studio di settore evoluto elaborato nell'anno 2009, in riferimento ai redditi conseguiti nell'anno 2004.

In questo caso, i giudici di secondo grado avrebbero potuto prendere in considerazione lo studio più evoluto, ma non l'hanno fatto, probabilmente perché non avevano il tempo e la

competenza necessari per verificare lo studio evoluto.

Per i giudici di legittimità, il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. I ricorrenti contestano infatti, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la omessa valutazione e pronuncia della Commissione tributaria regionale circa le documentate affermazioni proposte dai contribuenti al fine di giustificare il conseguimento di minori ricavi rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore.

Merita di essere preliminarmente ricordato che i contribuenti affermano essere intervenuta una ripetuta interlocuzione con l'agenzia delle Entrate prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, anche se questa interlocuzione non è trasfusa in uno specifico verbale. Il dato non assume comunque un rilievo decisivo ai presenti fini, in quanto deve confermarsi che, in materia di accertamento tributario effettuato dall'agenzia delle Entrate, valendosi degli studi di settore, assume un indubbio

20

21

22

23

24

25

rilievo il contraddittorio istituito con il contribuente, che già in sede precontenziosa può proporre ogni difesa. Tuttavia, <io del contraddittorio....non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa >> (Cassazione, sezione V°, 12 aprile 2017, n. 9484). Tanto premesso, i contribuenti, operando specifico riferimento agli argomenti proposti nel corso delle fasi di merito, e non mancando di riportare le formule utilizzate, evidenziano di avere proposto una pluralità di argomenti per giustificare le ragioni in conseguenza delle quali la società, nell'anno 2004, ha conseguito ricavi in misura significativamente inferiore rispetto a quanti avrebbe dovuto conseguirne applicando gli studi di settore. In particolare, hanno segnalato:

- la ridotta attitudine lavorativa di un socio, colpito da infarto ed affetto da angina da sforzo;
- 136 giorni documentati di assenza di operai registrati nel corso dell'anno 2004;

24

25

- la ridotta dimensione dell'impresa, che opera pure in territorio caratterizzato da scarsa redditività delle attività imprenditoriali;
- che l'impresa ha operato con un solo committente, in grado, pertanto, di imporre compensi molto ridotti.

Per i giudici di legittimità, anche se non è la sede adatta, nell'ambito di un giudizio di legittimità, per esaminare la fondatezza nel merito queste prospettazioni, peraltro tutte contrastate dall'agenzia delle Entrate, occorre rilevare che, effettivamente, dei motivi in conseguenza dei quali Commissione tributaria regionale abbia ritenuto la infondatezza di questi argomenti non si rinviene la illustrazione nella decisione impugnata. La Commissione tributaria regionale afferma che <<il> contribuente non ha dimostrato l'insussistenza dei maggiori ricavi presentando documentazione idonea a sostenere le ragioni dello scostamentonel caso specifico le ragioni dello scostamento non sono mai state evase dagli appellanti>>, come si è parzialmente anticipato in premessa, ma non chiarisce perché gli argomenti sostenuti dai contribuenti, neppure riprodotti in sintesi nella decisione, e la documentazione che essi hanno allegato, neppure richiamata, siano stati ritenuti inadeguati a giustificare i minori ricavi dichiarati dall'impresa rispetto a quelli calcolati mediante ricorso agli studi di settore. La motivazione adottata in merito dalla Commissione tributaria regionale si rileva

pertanto soltanto apparente, ed i primi due motivi di ricorso devono perciò essere accolti.

Le contestazioni relative al vizio di motivazione, di cui al terzo e quarto mezzo di ricorso dei contribuenti, rimangono assorbite nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

In conclusione, la Cassazione accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dai contribuenti, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità. Si noti che la lite in esame è relativa all'anno 2004, la società ricorrente risultava in liquidazione, e sono passati 6 anni dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del 2014 alla sentenza con rinvio della Cassazione del 2020. Se tutto andrà bene, tra secondo grado e Cassazione, passeranno altri circa 10 anni e nel 2030, forse, se non ci sarà un nuovo rinvio, si potrà mettere la parola "fine" ad un contenzioso relativo agli studi di settore per l'anno 2004.

Fisco bocciato in primo, secondo grado e Cassazione, perché pretende di tassare due volte lo stesso importo già dichiarato dal percipiente

Il divieto della doppia imposizione cancella la cartella di pagamento Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Agenzia delle Entrate bocciata in primo, secondo grado e Cassazione perché pretende di tassare due volte lo stesso importo già dichiarato dal percipiente. Per la Cassazione, *ordinanza* 1496/20, *depositata il 23 gennaio 2020*, la cartella di pagamento deve essere annullata perché viola il divieto della doppia imposizione. Ecco i fatti.

I fatti di causa e la sentenza di primo grado

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Avellino, emette una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente, a norma dell'articolo 36 – bis, del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973. La cartella deriva dal recupero a tassazione dell'importo di 75.777,00 euro, indicato in dichiarazione a titolo di "perdite di impresa portate in diminuzione dal reddito" in quanto aveva corrisposto tale importo al coniuge nell'anno 2004, a titolo di diritti maturati in conseguenza della cessazione, avvenuta nello stesso anno, dell'impresa familiare costituita dalla moglie titolare dell'impresa e dal marito, di cui lo stesso era collaboratore. Contro la cartella, il contribuente presenta ricorso, che viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino. I giudici di primo grado, in particolare, condividendo la tesi della ricorrente

24

25

moglie, titolare dell'impresa, rilevavano che la stessa aveva errore materiale nella compilazione un dichiarazione dei redditi presentata e che il recupero a tassazione violava il divieto della doppia imposizione, considerato che, a sua volta, il marito – percipiente aveva dichiarato l'importo di 75.777,00 euro nella propria dichiarazione. Il "divieto della doppia imposizione", disciplinato dall'articolo 163 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, prevede infatti che <<la stessa imposta non può essere applicata più volte in</p> dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi>>. Per essere più chiari, un componente positivo dichiarato da un contribuente (nel caso in esame, il marito), diventa un componente negativo per un altro contribuente (nel caso in esame, la moglie titolare dell'impresa). Ma per alcuni uffici non è così, in quanto pretendono di tassare il componente positivo, ma senza consentire la deduzione del componente negativo, incorrendo, quindi, nella violazione del divieto della doppia imposizione, oltre a violare anche le regole aritmetiche. E' da notare che quando l'errore fiscale è di aritmetica non è nemmeno il caso di richiamare le norme tributarie, perché l'errore aritmetico è più grave dell'errore sulla normativa. L'ufficio, però, nonostante l'evidenza dei fatti, ostinatamente, presentava ricorso in appello contro la sentenza dei giudici di primo grado. L'ufficio sosteneva l'indeducibilità, da parte del contribuente titolare


dell'impresa, delle somme corrisposte e l'insussistenza della violazione del divieto della doppia imposizione.

La sentenza dei giudici di secondo grado

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 311/9/11, depositata in data 8 giugno 2011, rigettava l'appello, accogliendo l'eccezione sollevata dal contribuente secondo cui l'Ufficio, in secondo grado aveva irritualmente introdotto un diverso motivo e che per la nuova contestazione occorreva un formale atto di accertamento. L'indeducibilità della somma in capo all'impresa, unitamente all'effettivo versamento dell'imposta da parte del percipiente, la somma ritenuta indeducibile, delineava, secondo i giudici di appello, violazione del divieto di doppia imposizione, questione sulla quale era mancata l'impugnazione in sede di appello. Riteneva, pertanto, che l'appello, oltre che inammissibile, perché fondato su motivo nuovo e diverso da quello su cui si fondava la correzione della dichiarazione, dovesse ritenersi anche infondato.

Il ricorso dell'Ufficio in Cassazione

Nonostante la doppia bocciatura, in primo e secondo grado, l'Ufficio ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado, con quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso. Per i giudici di legittimità, il ricorso dell'ufficio va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 4.200 euro, per compensi, oltre alle



Devono essere annullate le cartelle di pagamento per crediti previdenziali e premi Inail notificate dopo 5 anni

Prescrizione quinquennale per le richieste dei contributi Inps

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Le cartelle di pagamento per crediti previdenziali e premi Inail, notificate dopo 5 anni, devono essere annullate. Quindi, i contributi previdenziali dovuti all'Inps e i premi dovuti all'istituto nazionale infortuni sul lavoro (Inail), sono prescritti dopo 5 anni. Per la Cassazione, *ordinanza 1824/20*, *depositata il 27 gennaio 2020*, è perciò inammissibile il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate Riscossione, che deve anche pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, liquidate in 4mila euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate Riscossione ricorre contro la sentenza n. 506/2018 n. 506/2018 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 22 maggio 2018. La Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate Riscossione contro la sentenza che, in sede di opposizione ad intimazione di pagamento, aveva dichiarato l'estinzione dei crediti Inps e dell'Inail di cui alle cartelle notificate ad un contribuente per sopravvenuta prescrizione quinquennale.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'agenzia delle Entrate Riscossione con un motivo al quale il contribuente si è opposto con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso, l'agenzia delle Entrate Riscossione contesta la sentenza impugnata perché non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

Per i giudici di legittimità, il ricorso con il quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione di crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle Sezioni Unite n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da sentenze di Cassazione nn. 11335/2019 e 31352/2018.

E' stato osservato da questa Corte che il conferimento all'agente della Riscossione della funzione di procedure alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi dell'agente della Riscossione stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in questo modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell'irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato

21

22

23

24

25

anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità.

In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex articolo 2953 del Codice civile, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 Codice civile. Né giova alla tesi dell'agenzia delle Entrate Riscossione il richiamo all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 119 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

Analogamente, l'articolo 1, comma 197, della legge 145/2018, richiamato dall'agenzia delle Entrate Riscossione nella memoria depositata prima dell'adunanza, contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al "riaffido" da parte dell'ente creditore all'agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma

184 e seguenti dello stesso articolo 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità. Questo termine di prescrizione che, si ripete, si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della Riscossione, non si confonde con quello quinquennale che vale nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo e di cui si discute invece nel processo.

In conclusione, la Cassazione dichiara l'inammissibilità del

In conclusione, la Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna l'agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell'Inps in 4mila euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Al riguardo, si deve segnalare che il rimborso delle spese di giudizio viene previsto a favore dell'Inps e non del contribuente che si era opposto al ricorso dell'agenzia delle Entrate Riscossione. Il perché di questa scelta non si capisce. Misteri del contenzioso.

5

7

8

9 10

13

14

11

12

15

16 17

18

19

20

2122

23

24

25

La pretesa tributaria, anche se fondata su elementi forniti dal contribuente, può essere ridotta, nel rispetto dei principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa

La dichiarazione si può correggere anche dopo i termini di decadenza

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

La dichiarazione dei redditi può essere corretta anche dopo i termini di decadenza. La pretesa tributaria, anche se fondata su elementi forniti dal contribuente, può essere ridotta, nel rispetto dei costituzionali della principi capacità contributiva del contribuente stesso della correttezza dell'azione amministrativa. Per la Cassazione, ordinanza 1862/20, depositata il 28 gennaio 2020, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

I fatti di causa

L'agente della Riscossione emette una cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato a norma dell'articolo 36-bis del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973 e/o dell'articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972. Con la cartella, relativamente al modello Unico 2007 per l'anno 2006, l'ufficio chiede il pagamento di ulteriori 619.270,00 euro oltre sanzioni e interessi.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A seguito del ricorso proposto anche nei confronti dell'agenzia delle Entrate, il contribuente deduceva che il dovuto ammontava eventualmente a 264.311,69 euro. La commissione tributaria provinciale confermava l'operato dell'agenzia delle Entrate e, quindi, la cartella emessa.

Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.

La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l'appello, confermando in toto la cartella di pagamento. In particolare, il giudice di secondo grado assumeva che l'errore, di cui il contribuente appellante chiedeva la correzione, in quanto avvenuto con la dichiarazione del 2003 relativo all'anno d'imposta 2002, non è più possibile correggerlo, essendo intervenuta la decadenza ex articolo 43, del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza di secondo grado, il ricorrente propone ricorso in Cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 43, Dpr 600/1973 e commi 8 e 8-bis, Dpr 322/98 nonché dei principi generali in tema di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

Si costituiva l'agenzia delle Entrate, al solo fine di partecipare alla discussione. Con il motivo dedotto, il ricorrente sostanzialmente deduce che l'errore commesso in sede di dichiarazione poteva essere corretto in sede di impugnazione, 2
 3
 4

avverso la cartella in virtù del principio costituzionale previsto dall'articolo 53.

Per la Cassazione, il ricorso è fondato. In sostanza, la sentenza impugnata ritiene che l'errore dedotto dal ricorrente, in quanto commesso con la dichiarazione dei redditi relativamente all'anno 2002, ormai irretrattabile, non era opponibile contro la cartella impugnata contenente una maggiore pretesa fiscale.

A seguito di un percorso giurisprudenziale piuttosto lungo, la Suprema Corte, partendo dalla circostanza che le norme in materia di accertamento e riscossione operano su un piano diverso rispetto a quelle che governano il processo tributario, e tenuto conto del rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, ha concluso per l'inapplicabilità in sede processuale, di decadenze relative alla sola fase amministrativa (Cassazione n. 10775/2015).

Per i giudici di legittimità, <<contrasta con tale affermazione di principio l'iter seguito dalla Commissione tributaria regionale che si sostanzia nell'affermazione che, poiché la liquidazione dell'imposta effettuata dall'amministrazione finanziaria ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, articolo 36-bis, si svolge in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e viene effettuata mediante procedure automatizzate, il contribuente non potrebbe contestare la legittimità di una cartella in cui la maggiore imposta sia stata liquidata sulla base di quanto dallo stesso prospettato. Tale affermazione di diritto è giuridicamente errata perché, se è

vero che, per il disposto del Dpr n. 600 del 1973, articolo 36-bis,

23

24

25

comma 1, l'Amministrazione liquida le imposte "avvalendosi di procedure automatizzate" e "in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti", ma da tale esatta premessa non poteva inferirsi che la liquidazione di una imposta in un ammontare superiore a quanto legalmente dovuto non possa essere contestata dal contribuente per il solo fatto che detta liquidazione sia stata effettuata dall'Amministrazione sulla scorta di dichiarazioni rese dal contribuente stesso. Detta conclusione presupporrebbe l'irretrattabilità assoluta delle dichiarazioni del contribuente e tale irretrattabilità è stata più volte esclusa da questa Corte (Sezioni Unite nn.15063 e 17394 del 2002). A tal fine è sufficiente ricordare che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, alla medesima derivare quando possa l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Come è noto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Del resto, una interpretazione giurisprudenziale che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un fiscale indebito, incompatibile prelievo con i principi

costituzionali della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, comma 1, e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione, comma 1 (Cassazione 2226/11, 1707/07, 22021/06)>>.

Per la Cassazione, <<Sebbene la normativa fiscale prevede che la dichiarazione di rettifica può essere efficacemente presentata, entro determinati limiti temporali (il Dpr n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8-bis, applicabile ratione temporis alla fattispecie e dell'articolo 43 del Dpr 600/73, prevede il limite temporale dell'emendabilità della dichiarazione integrativa "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo") appare necessario in ossequio alla gerarchia delle fonti, ai sensi degli articoli 57 e 97 della Costituzione, interpretare la normativa sulla emendabilità della dichiarazione limitatamente al fine circoscritto dell'utilizzabilità "in compensazione ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997, articolo 17", indicata nella successiva proposizione della disposizione (Cassazione n. 5399/2012).

La Corte ha anche avuto modo di affermare che "In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base al Dpr 22 luglio 1998, n. 322, articolo 2, comma 8-bis, come introdotto dal Dpr 7 dicembre 2001, n. 435, articolo 2, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori (Cassazione n. 19661/2013 e Cassazione n. 23574/2012), ed inoltre "...in tema di imposte sui

23

24

25

redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede alla contenziosa opporsi maggiore pretesa per dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione, fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal Dpr n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8-bis, come introdotto dal Dpr n. 435 del 2001, articolo 2.

Tali principi sono stati altresì di recente ulteriormente precisati ritenendo che il termine annuale di cui all'articolo 2, comma 8bis, del Dpr 322/1998, previsto per la presentazione della finalizzata all'utilizzo dichiarazione integrativa compensazione del credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del Dpr 602/73 (Cassazione, quinta sezione, sentenza n. 19537 del 17 settembre 2014; quinta sezione, sentenza n. 6253 del 20 aprile 2012) non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo.

In conclusione, è stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una

21

22

23

24

25

dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione).

contribuente, quindi, non solo può contestare, Il anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (vedi Cassazione n. 8456 del 2004).

Del resto, costituendo la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73, il primo atto impositivo, possono essere dedotti in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria>>.

In conclusione, la sentenza impugnata non è conforme a questi principi di diritto e deve essere dunque cassata con rinvio alla Commissione regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame in questo senso.

La motivazione in questione è perciò destinata ad essere ripercorsa integralmente alla luce dell'accoglimento del motivo dedotto, dovendo il giudice del merito verificare se vi sia stato errore da parte del contribuente in grado di incidere sulla entità della pretesa, e se l'agenzia delle Entrate, sia pure in sede contenziosa, abbia riconosciuto l'esistenza di un tale errore, come pare desumibile dalla sentenza impugnata, provvedendo ad individuare il quantum dovuto (la parte riconosce che la pretesa era dovuta per importo inferiore) nonché anche sulle spese di lite del presente grado.

Si può sperare in un esame corretto dei giudici di secondo grado che, nel rispetto dei principi istituzionali richiamati, individuino correttamente quanto dovuto dal contribuente.

Il Fisco deve comportarsi con trasparenza e correttezza

In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria non può trarre un ingiustificato profitto dall'eventuale errore del contribuente, perché questo contrasterebbe con i principi di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione; contrasterebbe anche con l'articolo 53 della stessa Costituzione, in base al quale i cittadini <<sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva>>. L'ufficio può sempre annullare l'accertamento e le conseguenti iscrizioni a ruolo, nel rispetto dei principi di correttezza che stanno alla base del rapporto "fisco-contribuente" improntato alla trasparenza, trasparenza che esige la massima correttezza, come

24

25

insegna la Suprema Corte di Cassazione, quando afferma: <l'amministrazione finanziaria dovrebbe improntare svolgimento della propria attività, non a trarre profitto dall'errore del cittadino e del contribuente, ma a principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione così come prevede l'articolo 97 della Costituzione >> (Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 4878 dell'8 agosto 1988). La stessa Corte di Cassazione, sentenza 2575 del 29 marzo 1990, insegna che <<in uno Stato moderno, il vero interesse del Fisco non è affatto quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al Fisco sul piano amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelievo fiscale sia sempre in armonia con l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo, sì da non compromettere per il futuro la fonte del gettito e, al tempo stesso, da stimolare il contribuente alla lealtà fiscale>> (<<Guida Normativa>> 39 del domenicale Moroni in <<Il Sole 24 Ore>> del 7 ottobre 1990).

1 2 3

456

8

9

7

1011

12

14

13

15

1617

18

19

2021

22

23

24

25

Titoli proposti:

Per la Cassazione, sbagliano i giudici di secondo grado a considerare l'avviso bonario un atto contro il quale il contribuente non può presentare ricorso

La comunicazione di irregolarità è un atto autonomo impugnabile

Mimma Cocciufa Tonino Morina

La comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, è un atto autonomamente impugnabile. Per la Cassazione, ordinanza 2062/20, depositata il 30 gennaio 2020, sbagliano i giudici di secondo grado a considerare l'avviso bonario un atto contro il quale il contribuente non può presentare ricorso. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Una società presenta ricorso in appello contro la sentenza n. 1364/5/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 28 marzo 2018.

I giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso in appello della società, in quanto hanno ritenuto atto non impugnabile autonomamente la comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario. Nell'appello presentato, la società deduce la violazione dell'articolo 19, del decreto legislativo 546/1992, per avere la Commissione tributaria regionale sostenuto la non

456

7

8

9 10

12

13

11

14

15

16

17

18

19

20

2122

23

24

25

autonoma impugnabilità della comunicazione di irregolarità, di cui all'articolo 36 bis del Dpr 600/1973.

Per la Cassazione, il motivo è fondato.

Per i giudici di legittimità, va premesso che in base a giurisprudenza consolidata <<in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 della Costituzione) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (confronta Cassazione, sezione 6-5, ordinanza n. 23469 del 6 ottobre 2017; Cassazione n. 13963/2017; Sezione 6-5, ordinanza n. 3315 del 19 febbraio 2016)>>. Tale principio, espresso in materia di comunicazione di irregolarità, oltre che di diffida di pagamento (confronta Cassazione n. 11471/2018), preavviso di iscrizione ipotecaria (confronta Cassazione n. 26129/2017), mancata risposta all'istanza per ottenere un maggior credito d'imposta (confronta Cassazione 22497/2017), è stato altresì esteso anche a fattispecie, come quella in esame, di interpello disapplicativo di norme antielusive, in base alla richiamata interpretazione

25

estensiva, consentita da una lettura nell'ottica costituzionale delal tutela del contribuente (articoli 24 e 53 della Costituzione) e di dell'amministrazione andamento (articolo 97 della buon Costituzione), ed in considerazione dell'allargamento della giurisprudenza tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per i giudici di legittimità << Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, di impugnare il diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive Dpr 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 37-bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cassazione n. 24704 del 2019; Cassazione n. 17010/12; in particolare, secondo Cassazione n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione). Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cassazione n. 5843/2012) si è consolidato nel diritto vivente (Cassazione n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15 e da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 19962/17) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (vedi, in motivazione, Sezioni Unite nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14; confronta, ex plurimis:

Cassazione 6 ottobre 2017, n. 23469)>>. Per la Cassazione, <<In questa vicenda tributaria, in coerenza con i principi giuridici appena esposti, ai quali il Collegio intende dare continuità, è chiaro che la società contribuente aveva un interesse qualificato (ai sensi dell'articolo 100 codice procedura civile) ad impugnare, in sede giudiziaria, il diniego di disapplicazione di norme antielusive, quale atto non meramente consultivo e, anzi, potenzialmente lesivo della sua sfera giuridica; e questo perché, in un'ottica più generale, la risposta negativa del Direttore regionale delle Entrate, a prescindere dalle ragioni addotte, è diretta a incidere sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata>>.

Per i giudici di legittimità, in applicazione dei superiori principi

ha errato la Commissione tributaria regionale nel ritenere non autonomamente impugnabile l'avviso di irregolarità, contenente in modo espresso l'indicazione della tardività del versamento a saldo Ires 2013 e l'importo da pagare>>.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

La Cassazione, a sezioni unite, risolve, a favore dei contribuenti, il problema delle presunte plusvalenze delle aree edificabili

Fisco bocciato: è regolare la vendita del bene ad un valore inferiore a quello rivalutato Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Per la Cassazione, a sezioni unite, è regolare la vendita del terreno edificabile, con indicazione nell'atto di un valore di vendita inferiore a quello della perizia, e che, perciò, non fa scattare alcuna plusvalenza (sentenza n. 2321 del 31 gennaio 2020). Sbaglia l'ufficio che determina una presunta plusvalenza perché disconosce la rivalutazione eseguita dal contribuente, negandogli la normativa di favore. Si chiude così, a favore dei contribuenti, una vicenda riguardante un atto di vendita del 2003. Ecco i fatti.

La vendita del terreno nel 2003 e l'accertamento del Fisco

Con atto notarile del 3 novembre 2003, dei contribuenti vendono un terreno edificabile, per il quale avevano eseguito la rivalutazione, a norma dell'articolo 7 della legge 448/2001, con perizia estimativa del valore di 584.230,36 euro, d'importo superiore a quello indicato nell'atto di vendita di 500mila euro. Per l'ufficio, l'indicazione di un valore di vendita inferiore a quello di perizia comporta la cancellazione della rivalutazione, con conseguente determinazione della <<p>plusvalenza in misura pari alla differenza tra il valore di vendita e quello indicato nella

22

23

24

25

dichiarazione di successione successione era ampiamente di ammontare inferiore a quello di vendita, l'ufficio aveva quindi emesso, nei confronti degli eredi, accertamenti con richieste per imposte, sanzioni per oltre 100mila euro.

Gli esiti delle commissioni di primo e secondo grado

A seguito dei ricorsi presentati dai contribuenti, la Commissione tributaria provinciale di Caserta, li accoglieva parzialmente, riconoscendo soltanto il diritto dei ricorrenti al rimborso dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione dei terreni edificabili. La sentenza veniva appellata dai contribuenti davanti alla Commissione tributaria regionale per la Campania che rigettava l'appello. Per i giudici di secondo grado, l'agevolazione prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 448 del 2001, era subordinata all'indicazione del valore determinato dalla perizia di stima ed al pagamento dell'imposta sostitutiva. Per chiarezza, si ricorda che la predetta norma di favore consentiva la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore delle aree, attestato da una perizia giurata di stima, allo scopo di ridurre o azzerare il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni stessi. Per i giudici di secondo grado, «poiché nell'atto di alienazione era stato indicato un valore inferiore a quello risultante dalla

perizia giurata, la disciplina agevolativa non poteva più applicarsi>>.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, i contribuenti presentano il ricorso in Cassazione. Per i ricorrenti, la Commissione tributaria regionale della Campania ha sbagliato nell'escludere l'applicazione della disciplina agevolativa, nel caso di indicazione nell'atto di vendita di un valore inferiore a quello che risulta dalla perizia. Resta fermo che la plusvalenza realizzata dai venditori deve essere comunque calcolata sulla differenza tra valore di cessione e valore rivalutato attraverso la perizia estimativa giurata. E' quindi sbagliata la sentenza dei giudici di secondo grado che, a seguito di un valore inferiore dell'atto di vendita, cancellano l'efficacia della perizia ai fini della plusvalenza, ritenendo, perciò, che la plusvalenza va calcolata sulla differenza tra valore di cessione e valore iniziale "storico", indicato nell'atto di provenienza o nella denuncia di successione.

Gli opposti indirizzi della Cassazione

Per la Cassazione, a sezioni unite, va tenuto conto che la sezione tributaria ha sviluppato due diversi orientamenti, nel caso di omessa indicazione del valore rideterminato, a norma dell'articolo 7 della legge 448/2001, nell'atto di cessione successivo alla rivalutazione eseguita. L'indirizzo più risalente, e che può definirsi maggioritario, ritiene che la mancata indicazione del valore determinato nella perizia, nell'atto di

vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello della perizia,

non espone il contribuente all'obbligo di calcolare la plusvalenza

considerando il valore storico del bene. Si pensi al contribuente

che ha rideterminato il valore di un terreno edificabile, del valore

iniziale di 10mila euro, pagando le imposte sostitutive dovute a

seguito della rivalutazione, su un valore di perizia di 500mila

euro. Il terreno è stato poi venduto a 400mila euro, cioè ad un

prezzo inferiore a quello di perizia, ma nell'atto di vendita non

rivalutazione del terreno. Per molti uffici dell'agenzia delle

Entrate, l'omessa indicazione del valore determinato nella perizia,

nell'atto di vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello

della perizia, espone il contribuente all'obbligo di calcolare la

specificato che il contribuente aveva eseguito la

19

20

21

22

23

24

25

plusvalenza partendo dal valore storico del bene. In pratica, l'ufficio "cancella" la rivalutazione e determina la plusvalenza, sulla base della differenza tra il valore di cessione, di 400mila euro, e il valore iniziale "storico", di 10mila euro, emettendo accertamenti con richiesta di imposte, sanzioni e interessi per oltre 200mila euro. L'indirizzo maggioritario della Cassazione Come si è detto, l'interpretazione prevalente della Cassazione annulla questi accertamenti, (Cassazione, ordinanza n. 19242 del 2016; Cassazione, sentenza 24310 del 2016; Cassazione, 24141/2017; Cassazione, 7037/2018; sentenza sentenza Cassazione 23508/2018). Per i giudici di legittimità, Cassazione

24

25

n. 255012018, <<i n caso di prezzo di cessione superiore a quello stimato, la plusvalenza deve essere calcolata in base alla "differenza tra il valore di stima della perizia e il maggior valore di cessione">>. In definitiva, per la Cassazione, secondo l'indirizzo prevalente, <**la base imponibile su cui** calcolare l'eventuale plusvalenza sarà sempre dalla differenza tra il corrispettivo della vendita ed il valore del bene stimato nella perizia, incrementato del costo sostenuto redazione della stessa nella misura in cui lo stesso è stato sostenuto ed è rimasto a suo carico. Ciò significa che in termini di carico impositivo, il contribuente dovrà sostenere un costo complessivo dell'imposta sostitutiva del 4 per cento versata sul valore del terreno indicato in perizia e dalle imposte che dovrà corrispondere sull'eventuale plusvalenza al momento della cessione>> (Cassazione, n. 11044/2019).

L'indirizzo minoritario della Cassazione

In contrasto con il predetto indirizzo maggioritario della Cassazione, si sono poste due pronunce della sezione tributaria. In particolare, per i giudici di legittimità, Cassazione, n. 19465 del 2016, nel momento in cui il contribuente indica nell'atto di vendita un valore inferiore a quello rideterminato ed in mancanza del valore periziato, l'ufficio può legittimamente emettere l'accertamento, considerando come prezzo di acquisto quello

24

25

storico e non quello periziato. In termini analoghi si è pronunciata la Cassazione, con sentenza 24136/2017.

La soluzione del contrasto

Per risolvere i contrasti tra i giudici di legittimità, con la sentenza n. 2321 del 31 gennaio 2020, queste sezioni unite <<ri>ritengono di dare continuità all'indirizzo che esclude la decadenza del contribuente dal beneficio agevolativo connesso al pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore alla data della perizia giurata allorché nel successivo atto traslativo sia stato omesso il riferimento al valore di perizia e, invece, indicato un corrispettivo inferiore di cessione>>.

La possibilità conferita al contribuente di fruire del meccanismo agevolativo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 448/2001, << va intesa nel senso che una volta verificatisi i presupposti indicati dalla disposizione anzidetta per fruire sostitutiva, tale meccanismo dell'imposta impedisce recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a inidoneo tale quello periziato, come determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore.....E' appunto l'utilizzazione del meccanismo agevolativo previsto dal

24

25

richiamato articolo 7 della legge 448/2001, a dimostrare che il contribuente si è avvalso di tale possibilità, realizzando con il pagamento i presupposti necessari e sufficienti ad impedire la reviviscenza del valore storico del bene>>. In questo senso, è chiara la Cassazione, sentenza 2894/2019, nel punto in cui è stato precisato che, perfezionate le condizioni poste dalla legge <<il> valore normale minimo di riferimento consente al fisco di riscuotere l'imposta sostitutiva, sicché, pur non essendovi alcun vincolo nella successiva alienazione del bene quanto all'indicazione del prezzo di alienazione - che potrà essere inferiore rispetto al valore indicato nella perizia giurata – non può profilarsi la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene, né l'Amministrazione finanziaria potrà calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti... cioè partendo dal vecchio valore di acquisto>>.

Il principio espresso dalle sezioni unite

Per la Cassazione, sezioni unite, va fissato il seguente principio di diritto: <<In tema di plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'articolo 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente al beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la

possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene». In conclusione, dopo quasi 15 anni di liti inutili, e due sorprendenti sentenze dei giudici di primo e secondo grado, la Cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso del contribuente, annullando gli accertamenti dell'ufficio alla ricerca di plusvalenze inesistenti.

Il Fisco perde i soldi e deve anche pagare le spese di giudizio, se le notificazioni degli atti sono fatte in modo sbagliato

Sono nulle le notifiche via PEC al contribuente che ha cessato l'attività

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Sono nulle le notifiche per posta elettronica certificata (PEC) fatte ad un privato, che aveva cessato l'attività di professionista. Per la Commissione tributaria regionale del Piemonte, sentenza 177/2020, depositata il 5 febbraio 2020, è perciò inesistente ai fini giuridici la notifica degli atti effettuata a mezzo Pec. Deve essere perciò respinto l'appello dell'agenzia delle Entrate Riscossione di Torino, con condanna della stessa agenzia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3mila euro, più oneri e accessori di legge. Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate, nel 2017, inviava a mezzo PEC ad un professionista, un'intimazione di pagamento, relativa a cartelle non pagate. Dopo qualche mese, il professionista, accedendo alla casella PEC da tempo in disuso, viene a conoscenza di tale invio. A seguito di una verifica presso l'agenzia delle Entrate, il professionista appurava che le cartelle di pagamento erano state notificate mediante deposito di copia dell'atto presso il Comune dove egli risiedeva prima del suo trasferimento all'estero, con

conseguente e contestuale istanza di iscrizione all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero).

Contro l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento, di valore pari a complessivi 81.047,77 euro, il professionista proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo:

- 1. l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento per asserita inesistenza e/o nullità della notifica della stessa a mezzo PEC, in quanto eseguita in violazione dell'articolo 4 del Dpr 68/2005 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 159/2015;
- 2. l'inesistenza e/o nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, effettuate presso il Comune di residenza, per asserita violazione dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, in quanto residente all'estero e come tale iscritto all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero), con effetto dal 22 settembre 2014;
- 3. la decadenza dell'Amministrazione dal potere di esercitare la pretesa portata dalle cartelle di pagamento impugnate per non avere rispettato i termini di notifica delle cartelle, previsti dall'articolo 25 del Dpr 602/1973.

Il contribuente richiedeva quindi l'annullamento dell'intimazione di pagamento nonché delle cartelle di pagamento impugnate e, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione delle stesse.

18 19

20

22

24

23

25

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che la notifica dell'intimazione di doveva pagamento ritenersi perfezionata a mezzo posta elettronica certificata nel 2017 e pertanto il ricorso era stato notificato tardivamente anche con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate. Con riferimento all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per asserita invalidità della procedura di notifica a mezzo PEC, l'ufficio sosteneva che tale procedura è consentita, per tutti gli atti della riscossione, dall'articolo 26 del Dpr 602/1973. In merito all'asserita irritualità della procedura di notifica delle cartelle deposito presso la Casa comunale, nonostante mediante l'intervenuta iscrizione all'AIRE del contribuente, replicava che il contribuente risultava aver compilato le proprie dichiarazioni fiscali fino all'anno 2016, indicando la propria residenza come risulta anche dalla scheda anagrafica e dunque la notificazione doveva ritenersi perfezionata presso tale indirizzo.

Per l'Ufficio, non sussisteva alcuna decadenza dal diritto di esercitare la pretesa ritenendo le cartelle ormai definitive in quanto correttamente notificate e non impugnate entro il termine di legge.

La Commissione tributaria provinciale di Torino con la sentenza n. 306/05/2019, pronunciata il 31 gennaio 2019 e depositata il 21 febbraio 2019, accoglieva il ricorso del professionista e compensava le spese di lite.

6 7 8

10

9

12

11

13 14

15

16

17

18

19 20

21

22

2324

25

Il ricorso in appello dell'ufficio

Contro la sentenza dei giudici di primo grado, l'ufficio propone l'appello sostenendo, relativamente alla notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 del Dpr 602/1973 e degli articoli 49 e 50 del Dpr 600/1973 e conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo ex articolo 21 decreto legislativo 546/1992, sul presupposto che le norme richiamate dal Giudice di primo grado sarebbero state superate dall'articolo 7-quater del decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 255/2016, con il quale sarebbero state ridefinite le modalità di notifica mediante PEC. In tema di notifica delle cartelle di pagamento eccepisce la violazione dell'articolo 60 Dpr 600/1973 e 140 Codice procedura civile e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo a norma degli articoli 19 e 21 decreto legislativo 546/1992. Chiede che sia dichiarata la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle, poiché i ruoli e la notifica delle cartelle devono ritenersi tempestivi.

Il contribuente, costituitosi in giudizio, controdeduce ai motivi d'appello.

Motivi della decisione

Per i giudici di secondo grado, i motivi d'appello dell'ufficio non sono condivisibili. Nella sentenza appellata è stato correttamente rilevato che il contribuente non è titolare di un'impresa individuale, né si tratta di ente o società. Il contribuente non

svolge attività libero professionale ma, al contrario, dal 2014 ha definitivamente cessato la propria attività professionale con conseguente cessazione della partita Iva dal 2014, per essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società con sede all'estero, dove egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.

La circostanza per cui il contribuente, cessata la partita Iva detenuta come libero professionista, abbia conservato l'indirizzo Pec, è irrilevante, in quanto non avendo più alcun obbligo di avere un indirizzo Pec, nei suoi confronti non poteva ritenersi applicabile la notifica a mezzo Pec prevista dall'ultimo comma dell'articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973. Non risulta che il contribuente abbia espressamente autorizzato e/o richiesto le notifiche al suo indirizzo di posta elettronica certificata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento allo stesso, effettuata a mezzo Pec, deve ritenersi inesistente ai fini giuridici. Pertanto, il primo motivo di appello dell'ufficio deve essere rigettato.

Per la Commissione tributaria regionale, non è accoglibile nemmeno la doglianza relativa alla ritenuta violazione dell'articolo 60 Dpr 600/1973. Il contribuente risulta residente all'estero ed è scritto all'AIRE con "effetti giuridici sin dal 22 settembre 2014", come provato e come correttamente confermato nella sentenza appellata. Il contribuente è persona fisica nei cui confronti trova applicazione la normativa relativa alle notifiche a

21

22

23

24

25

persone non residenti nel territorio dello Stato italiano e che siano iscritti all'AIRE, secondo una procedura nella fattispecie non seguita dall'ufficio (su analoga fattispecie confronta Cassazione civile, sezione V°, sentenza n. 8619 del 15 aprile 2011). Peraltro, neppure l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi può essere qualificato come "elezione di domicilio" a norma di legge.

conseguenza, l'accertata inesistenza della notifica In dell'intimazione di pagamento, sia delle cartelle di pagamento, quali atti presupposti di tale intimazione, con la conseguenza di dell'inosservanza dei termini decadenza, comporta l'impossibilità di verificare la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento oggetto del contenzioso. I giudici di secondo grado respingono l'appello e confermano la sentenza di primo grado, condannando l'ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in 3mila euro, oltre oneri ed accessori.

La speranza è che l'ufficio, dopo due bocciature, non vada avanti in Cassazione, facendo affidamento su una eventuale sentenza a sorpresa.

Titoli proposti:

Dopo una doppia bocciatura, in primo e secondo grado, l'agenzia delle Entrate prosegue in modo incomprensibile il contenzioso in materia di sanzioni per errori formali, che sono inapplicabili anche per rispetto della legge sui diritti del contribuente

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Gli uffici proseguono la lite in Cassazione sperando in una sentenza a "sorpresa"

Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Il contenzioso con il Fisco non finisce mai. In alcuni casi, gli uffici proseguono ostinatamente il ricorso in Cassazione anche nei casi in cui la materia è pacifica e dopo avere subito due bocciature, in primo e secondo grado, magari sperando in una delle cosiddette sentenze a sorpresa. L'ostinazione di alcuni uffici è ancora più incomprensibile quando le sentenze di primo e secondo grado sono "confortate" da specifiche norme di legge. Un esempio riguarda una cittadina francese, che per alcuni anni è stata residente in Italia, ed è scappata dall'Italia a seguito di un contenzioso aperto nei suoi confronti dall'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa. E' grave il fatto che, nel momento in cui si "apre" un contenzioso, è ormai diventata un'abitudine, per alcuni uffici, proseguire la lite fino alla Cassazione. D'altra parte, i funzionari dell'ufficio non rischiano nulla. L'unico che rischia e che deve sostenere le spese del contenzioso è sempre il contribuente. Probabilmente, gli unici che hanno da guadagnare in questa grande confusione, forse la peggiore degli ultimi 20 anni, sono i difensori dei contribuenti. Ecco i fatti.

1 2 3

456

8

7

1011

12

14

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Gli atti di contestazione sanzioni

L'ufficio di Ragusa, nel 2013, emette atti di contestazione sanzioni nei confronti della signora, cittadina francese, ma residente in Italia, per gli anni dal 2006 al 2009, a seguito di mancata compilazione del quadro RW "investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria" del modello *Unico*. Con separati avvisi di accertamento, sempre per le stesse annualità dal 2006 al 2009, lo stesso ufficio ha chiesto le imposte sostitutive e le sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi delle attività finanziarie detenute all'estero. Per evitare un lungo e defatigante contenzioso, nel 2019, la signora ha definito gli avvisi di accertamento, con la cosiddetta chiusura delle liti pendenti. Ha però presentato ricorso contro gli atti di contestazione sanzioni. Al riguardo, va detto che l'ufficio aveva precedentemente chiesto sanzioni per complessivi 3.265.925,41 euro, cioè oltre sei miliardi delle vecchie lire, salvo poi ridurre la pretesa nel corso del contenzioso, prima a 1.905.293,60 euro, e successivamente a 571.588,122 euro, come specificato nell'appello dell'ufficio, con ciò riconoscendo, almeno in buona parte, la palese illegittimità delle sanzioni a suo tempo irrogate.

Gli esiti del primo grado

Il ricorso presentato dalla signora francese viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale di *Ragusa*, con la sentenza *n*. 661/4/14, emessa il 18 marzo 2014 e depositata in segreteria il 24 marzo 2014, con conseguente annullamento degli atti di

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

irrogazione sanzioni per gli anni dal 2006 al 2009. L'ufficio ricorre in appello, chiedendo ai giudici di secondo grado di *riformare la sentenza* e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti di irrogazione sanzioni. La signora, a sua volta, presenta le controdeduzioni all'appello dell'ufficio, considerando persecutorio, ingiustificato ed inaccettabile il comportamento dell'ufficio, che richiede ostinatamente sanzioni per violazioni formali, che procurano solo spese per l'erario e per i contribuenti. E' comunque disarmante l'ostinazione dell'ufficio a proseguire una lite persa in partenza che è destinata a procurare solo spese per l'erario.

L'appello dell'ufficio è infondato

Per l'ufficio appellante, la sanzione per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi <<non può essere irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, ma deve essere obbligatoriamente irrogata con l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 472/1997>>. In verità, si tratta di sanzioni collegate alla dichiarazione dei redditi ed ai relativi tributi (il quadro RW è un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, dove si indicano i redditi di fonte estera). Del tutto pretestuosa e fuorviante è, altresì, l'altra affermazione dell'ufficio appellante secondo il quale nella fattispecie vi sarebbe <<alcuna in esame non stata moltiplicazione delle sanzioni così come ritiene il giudice di primo grado dal momento che con gli atti di irrogazione sanzioni

24

25

è stata irrogata la sanzione nella misura prevista dalla legge che è stata quantificata tenuto conto del "cumulo giuridico">> trattandosi, in verità, di sanzioni, comunque, collegate alla dichiarazione dei redditi.

Dal 2011 è vietato per legge emettere atti per sanzioni separati dall'accertamento

Si ricorda che, per gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011, è vietato per legge emettere atti di contestazione separati dagli atti di accertamento, considerato che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica (comma 1, articolo 17, decreto legislativo 472/1997). Come precisa la stessa agenzia delle Entrate, nel paragrafo 8 "razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni", della circolare 41/E del 5 agosto 2011, con la modifica introdotta dall'articolo 23, comma 29, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, << nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, non è più rimessa alla facoltà dell'ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio>>. Con questa modifica, il legislatore ha perciò bocciato definitivamente gli atti di contestazione separati di dall'atto accertamento O rettifica. con conseguente moltiplicazione delle sanzioni. In pratica, il legislatore voleva

25

mettere la parola "fine" ad alcune sviste commesse dagli uffici che emettevano atti separati di sanzioni in caso di accertamenti o rettifiche. E' quello che facevano e continuano a fare, come dimostra il caso in esame, alcuni uffici che "accompagnano" gli accertamenti e le rettifiche con atti di contestazione separati e, di conseguenza, con moltiplicazione delle sanzioni a carico del contribuente. In poche parole, l'atto di accertamento deve essere unico, così come la sanzione deve essere unica. Diversamente, si corre il rischio di fare una miracolosa moltiplicazione delle sanzioni, che è proprio quello che intendeva evitare il legislatore del 1997, nel momento in cui introdusse la riforma delle sanzioni, di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473, del 18 dicembre 1997, entrati in vigore dal 1° aprile 1998. Il rimedio a questa moltiplicazione sbagliata di sanzioni è semplice: basta ricordarsi delle norme sull'autotutela e annullare gli atti di contestazione emessi. Occorre altresì sottolineare che la riforma delle sanzioni, in vigore dal 1° aprile 1998, venne fatta per rimediare agli errori del passato, in quanto, nel sistema previgente, le sanzioni "avevano raggiunto limiti tanto sproporzionati da rendere possibile la loro esecuzione solo a prezzo di determinare l'espulsione del soggetto responsabile dal sistema produttivo", cioè con il fallimento del contribuente (così è scritto nelle "premesse" alla circolare 180/E del 10 luglio 1998). Per fortuna, come si è detto, la moltiplicazione delle sanzioni è ora vietata, per legge, a partire dagli atti emessi a decorrere dal primo ottobre

2011, dal richiamato comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 472/1997, dopo le modifiche apportate dall'articolo 23, comma 29 decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La modifica normativa riveste carattere interpretativo per la ragione che essa serve ad eliminare alla radice comportamenti difformi sul territorio nazionale. Evidentemente, però, alcuni uffici dell'agenzia delle Entrate devono ancora essere informati della novità legislativa. Come chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate, nella circolare 41/E del paragrafo 8 "Razionalizzazione agosto 2011, al procedimento di irrogazione delle sanzioni" (articolo 23, comma 29 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) << Resta fermo che il procedimento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 continuerà necessariamente ad essere utilizzato per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestate nei confronti di soggetti quali, ad esempio, il coobbligato, non destinatario dell'avviso di accertamento>>. In pratica, quello che è stato fatto dall'ufficio di Ragusa, è esattamente il contrario di quanto richiesto dalla stessa agenzia delle Entrate, nella predetta circolare 41/E del 5 agosto 2011. Nel caso della signora francese, è escluso l'impiego del procedimento di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto le sanzioni collegate al tributo sono state già contestate nell'atto di accertamento, contro il quale

25

è stato presentato tempestivo ricorso nei termini, il cui contenzioso si è chiuso con la definizione agevolata delle liti pendenti.

Gli errori formali non sono punibili

Come specificato dai giudici di prime cure, nella predetta sentenza *n.* 661/4/14, << con la mancata compilazione del quadro RW, anche alla luce della nuova legge europea >> (legge 97/2013) <<non è stata commessa alcuna violazione per cui debbono essere annullate le sanzioni, considerato ... che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono debbono essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 472/1997>>. Rimane fermo che, come chiesto dall'appellata in sede di ricorso, circa la non punibilità degli errori di natura formale e confermato dalla stessa agenzia delle Entrate, nella circolare 77/E del 3 agosto 2001, di commento alle novità recate dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, decreto di attuazione dello Statuto dei contribuenti, di cui alla legge 212/200, con l'inserimento del comma 5-bis nell'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997 << non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo>>. Per i giudici di primo grado <<ri>sulta ... oltremodo lecito invocare l'esimente, segnatamente recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto

25

legislativo 472/97. Tale norma prevede che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono>>.

Fisco condannato a pagare le spese di giudizio

La richiesta di sanzioni per errori formali espone l'ufficio anche al pagamento delle spese di giudizio. Sulla inapplicabilità di sanzioni in caso di errori formali che non recano <<pre>epregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo>>, si veda anche la sentenza 5601/2014, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione n. 19, pronunciata il 29 settembre 2014 e depositata il 29 ottobre 2014. Con questa sentenza, nel richiamare la predetta circolare 77/E del 3 agosto 2001, i giudici milanesi precisano che le norme di cui all'articolo 10, comma 3, dello Statuto, legge 212/2000, e l'articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, << seppur con lievi differenziazioni, sanciscono, in ogni caso, che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento antigiuridico del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d'imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sull'attività di controllo, privilegiando l'aspetto sostanziale dell'offesa del bene giuridico tutelato... In sostanza, secondo la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, solo se

20

21

22

23

24

25

concorrono entrambe le condizioni di cui all'articolo 6 la violazione è meramente formale e come tale non punibile>>. Come nel caso esaminato dai giudici milanesi, anche per la signora francese, vale la pena ripetere che gli errori formali non sono punibili, nel momento in cui non recano << pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo>>. Per i giudici milanesi, Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la predetta sentenza 5601/2014, dopo che i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente, deve respinto essere l'appello dell'ufficio, con la condanna dello stesso ufficio al pagamento delle spese liquidate in complessivi 10mila euro, oltre accessori ed oneri di legge. Insomma, i giudici milanesi, oltre a respingere l'appello, hanno anche condannato l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio, punendo in questo modo l'ostinazione dell'ufficio a proseguire una lite persa in partenza, come nel caso in esame che riguarda la signora francese.

La sentenza di secondo grado

Con la sentenza **857/13/2020**, pronunciata il 19 dicembre 2019 e depositata il 10 febbraio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di *Catania*, respinge il ricorso in appello presentato dall'ufficio di Ragusa, confermando la decisione di primo grado favorevole alla signora francese.

I giudici di secondo grado, richiamando la circolare 41/E del 5 agosto 2011, ribadiscono che l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, non è più rimessa alla facoltà dell'ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio. Per i giudici di secondo grado, deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello dell'ufficio, richiamando, in proposito, la circolare 38/E del 23 dicembre 2013 dell'agenzia delle Entrate. In questa circolare, <<l'agenzia delle Entrate, nel paragrafo 5 sanzioni, afferma che a seguito delle modifiche>> apportate dall'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, al decreto – legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia del cosiddetto "monitoraggio fiscale", <<le violazioni di omessa e infedele compilazione delle sezioni I e III ... del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 non costituiscono più violazioni punibili con le specifiche sanzioni di cui al decreto – legge n. 167 del 1990. Alle sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW, in quanto aventi natura tributaria, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997>> in materia di sanzioni. Nel caso della signora francese, è inaccettabile ed assurda l'ostinazione dell'ufficio che applica sanzioni su <<ri>rilievi di carattere meramente formale>>, e ostinatamente un contenzioso perdente prosegue per l'amministrazione finanziaria e per i contribuenti, cioè per la

collettività. Come si è detto, la signora francese è andata via dall'Italia e, con tutta probabilità, non presenterà controricorso in Cassazione per evitare di spendere inutilmente altre somme. In questo caso, considerata anche la lentezza della giustizia tributaria italiana e la sua età, vicina ai 90 anni, confida nel fatto che, pure nell'assurdità di una futura sentenza di Cassazione negativa, la sentenza arrivi dopo la sua morte. Tenuto conto che si tratta di sanzioni, per legge, le stesse non sono trasmissibili agli eredi.

45

6

789

1011

13

12

1415

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

Il rimborso delle imposte pagate in più comporta il riconoscimento degli accessori, a decorrere dalla data di versamento fino al giorno dell'effettiva restituzione

Il Fisco sbaglia il calcolo degli interessi, perde la causa e deve pagare le spese

Mimma Cocciufa Tonino Morina

La richiesta di rimborsi al Fisco qualche volta può creare problemi. Questo per la ragione che, prima di eseguirli, il Fisco vuole vederci chiaro ed effettua dei controlli. Il risultato è che, in certi casi, chi ha chiesto il rimborso si è "pentito" di averlo fatto, perché, a seguito del controllo, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale del rimborso, ha pagato più di quanto aveva chiesto a rimborso. Per alcuni uffici, forse perché denominati uffici delle Entrate, fare rimborsi sono atti contro natura, che fanno mal volentieri. A maggior ragione, diventa più complicato chiedere gli interessi sul rimborso perché certi uffici si "dimenticano" spesso che, se al contribuente spetta il rimborso delle imposte pagate in più, questo comporta anche il riconoscimento degli interessi, a decorrere dalla data di versamento fino al giorno dell'effettiva restituzione. E' così che la pensa la Commissione tributaria regionale del Lazio, che respinge l'appello dell'agenzia delle Entrate, direzione regionale Lazio, e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente appellato, che liquida in 10mila euro

(sentenza n. 857/2020, depositata il 17 febbraio 2020). Ecco i fatti.

Svolgimento del processo

Un contribuente presenta ricorso in primo grado, chiedendo di dichiarare illegittimo il diniego parziale dell'Ufficio sulla sua istanza di rimborso degli interessi che gli spettano in relazione all'Ires e all'Irap che gli sono stati rimborsati per l'anno 2011. In particolare, secondo il contribuente, gli interessi gli spettano:

- per l'Ires, dal periodo successivo al secondo acconto dell'anno d'imposta 2011, avvenuto il 1° giugno 2012;
- per l'Irap, dal versamento del saldo dell'anno, avvenuto il 30 novembre 2012, fino alla data di erogazione del rimborso, avvenuto il 30 novembre 2016.

L'ufficio ha invece calcolato gli interessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, ritenendo che quest'ultima avrebbe assunto la funzione di correggere la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2011, cambiando il metodo di calcolo dell'imposta.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza 25619/24/17, depositata il 28 novembre 2017, ha accolto il ricorso, ritenendo che il riconoscimento di un debito da parte dell'agenzia delle Entrate comporta il riconoscimento anche di un accessorio del relativo credito, vale a dire gli interessi, e questi decorrono dalla data del versamento sino all'effettiva restituzione

del credito, in quanto l'obbligazione tributaria deve ricondursi a tale data.

Contro la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, l'agenzia delle Entrate, direzione regionale del Lazio, ha presentato ricorso in appello, chiedendo la riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Per l'agenzia delle Entrate, la sentenza è sbagliata perché non si tratta di un rimborso da indebito, in quanto le imposte originariamente versate erano pienamente dovute, ma che la variazione normativa ha consentito al contribuente l'applicazione retroattiva degli effetti anche alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore.

Il contribuente, a sua volta, chiede il rigetto dell'appello, evidenziando che il rimborso non è nato da uno *ius superveniens* (diritto sopravvenuto), ma da una differente interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello, con risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015 e, quindi, l'istanza di rimborso non può essere assimilata ad una dichiarazione integrativa. Il contribuente osserva inoltre che la stessa agenzia delle Entrate, con riferimento alle annualità 2010 e 2012 ha assunto comportamenti, anche in sede di contenzioso, tali da non contestare la decorrenza degli interessi dal giorno del versamento. E' comunque strano il fatto che nel corso del giudizio per il 2010 ha completato il rimborso delle imposte e ha poi appellato la sentenza di primo grado che lo condannava al pagamento degli

interessi senza alcun riferimento al problema dell'assimilazione alla dichiarazione correttiva. Peraltro, per l'anno 2012, l'ufficio ha risposto favorevolmente al reclamo-mediazione, offrendo il pagamento degli interessi in misura pressoché corrispondente a quella indicata dal contribuente.

Con successiva memoria, il contribuente, nel ribadire le proprie controdeduzioni, segnala, altresì, che l'ufficio ha nel frattempo disposto il pagamento di una parte rilevante degli interessi pretesi in relazione al rimborso dell'Irap per l'anno 2011, riducendo così l'ammontare complessivo degli interessi ancora dovuti per l'annualità 2011, identificabile con gli interessi relativi all'Ires e con il residuo di quelli per l'Irap.

Motivi della decisione

Per i giudici di secondo grado, l'appello dell'ufficio deve essere respinto perché la situazione prospettata non è corretta, come fondatamente eccepito dal contribuente.

L'istituto della dichiarazione correttiva richiamato dall'ufficio presuppone che il contribuente abbia commesso errori, mentre nel caso di specie non vi è stato un errore, ma il contribuente ha chiesto il rimborso in conseguenza di un interpello rivolto all'agenzia delle Entrate, sulla cui sussistenza e sul cui esito non è stata mossa alcuna contestazione da parte dell'ufficio. Peraltro, l'assenza di un errore del contribuente emerge chiaramente anche dalla ricostruzione della vicenda delineata dallo stesso ufficio,

2
 3
 4

5678

10 11

9

12 13

14

15

16 17

18

19

2021

22

23

24

25

che correla l'istanza di rimborso ad uno *ius superveniens* (diritto sopravvenuto).

Riferisce, infatti, l'ufficio che il contribuente, nel presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno 2011, ha tassato i ricavi, applicando una tassazione che, sulla base dell'interpretazione di un nuovo principio contabile e dei chiarimenti forniti dai successivi documenti di prassi della stessa agenzia delle Entrate, ha determinato il pagamento di imposte superiori a quelle dovute. Il contribuente, allora, essendo trascorso il termine per emendare la dichiarazione dei redditi per il 2011, termine che, secondo la all'epoca, coincideva legge vigente con quello la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si decideva a chiedere il rimborso dell'Ires e dell'Irap per l'anno 2011, poiché il mutamento del metodo di calcolo dell'imposta determinava una minore imposta da versare rispetto a quella già pagata.

Da questa ricostruzione dei fatti, operata dalla stessa agenzia delle Entrate, si evince che il contribuente non è incorso in alcun errore della dichiarazione fiscale, momento semplicemente fatto legittima applicazione di una disciplina più favorevole. Piuttosto, è l'agenzia delle Entrate che intende equiparare la rettifica dell'imposta, nel caso di specie, alla correzione di un errore dichiarativo, per poi richiamare la nuova disposizione formulazione della sulle dichiarazioni integrative/correttive, introdotta dall'articolo 5 del decreto legge

193/2016, che ha esteso la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale sino alla scadenza del termine per l'accertamento, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione correttiva degli interessi sul tributo da rimborsare. In conclusione, non essendo in presenza di erroneità della dichiarazione, è sbagliata la tesi restrittiva dell'ufficio, che conduceva alla negazione totale degli interessi, ritenendoli decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, ed essendo stato il rimborso dell'imposta liquidato prima del compimento del secondo trimestre dall'istanza e, perciò, non sarebbero maturati interessi. E questo a prescindere dalle diverse determinazioni, favorevoli al contribuente, che l'ufficio ha assunto, come evidenziato dal contribuente, in relazione ad altre annualità.

Come rappresentato dal contribuente nella memoria depositata prima dell'udienza, l'ufficio ha nel frattempo pagato una parte prevalente degli interessi chiesti dal contribuente in relazione al rimborso dell'Irap e, di conseguenza, per l'anno 2011 sono ancora dovuti gli interessi relativi all'Ires ed il residuo di quelli concernenti l'Irap.

In conclusione, per i giudici di secondo grado, la sentenza di primo grado, con la sua efficacia esecutiva, deve essere confermata. La Commissione tributaria regionale respinge perciò l'appello dell'agenzia delle Entrate e condanna la stessa al

rimborso, in favore del contribuente, delle spese processuali, che liquida in 10mila euro.

La sproporzione tra gli incassi e le spese, con dichiarazione di perdite, è un'anomalia che evidenzia un contrasto con i criteri di economicità

Accertamento del Fisco legittimo se i costi sostenuti superano i ricavi

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

La sproporzione tra incassi e spese, con dichiarazione di perdite, è un'anomalia in contrasto con i criteri di economicità che ispirano l'attività delle imprese commerciali. In assenza di spiegazioni del contribuente che possano giustificare i costi di ammontare superiore ai ricavi, è legittimo l'accertamento dell'agenzia delle Entrate (Cassazione, sentenza 4410/2020, depositata il 20 febbraio 2020). Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate, ufficio di Treviso, notifica ad una società due avvisi di accertamento, relativi a Ires, Irap e Iva, per gli anni d'imposta 2004 e 2005, con i quali:

- 1) disconosce i costi, per complessivi 1.446,19 euro, per forniture di energia elettrica, acqua e gas in un immobile, in quanto non inerenti per essere tale immobile adibito ad abitazione privata dell'amministratore della società;
- 2) disconosce i costi, per complessivi 439.746,53 euro, di cui alle fatture emesse da un'impresa per la fornitura di manodopera nella costruzione di otto villette, in quanto relativi a operazioni oggettivamente inesistenti;

3) rettifica, con riguardo all'anno d'imposta 2005, i corrispettivi della vendita di sei villette da 1.993.000 euro a 2.825.090 euro, per una differenza in aumento di 832.090 euro.

Contro gli avvisi di accertamento, il contribuente ha proposto separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che, riuniti i ricorsi, li ha accolti, annullando i rilievi dell'ufficio. Contro la sentenza di primo grado, l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Treviso, ha proposto l'appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto. Per i giudici di secondo grado, l'appello dell'ufficio deve essere accolto con riguardo al primo e al terzo rilievo, ma deve essere respinto con riguardo al secondo rilievo.

In particolare, quanto al disconoscimento della deducibilità dei costi di cui al primo rilievo, i giudici di secondo grado lo ritengono legittimo con la motivazione che la società non ha dimostrato l'inerenza dei costi all'esercizio dell'attività d'impresa. Si tratta, infatti, di fatture che riguardano forniture di acqua, gas, e luce per uso domestico, riferiti all'immobile adibito ad abitazione dell'amministratore della società.

Sul disconoscimento della deducibilità dei costi per lavori eseguiti da un'impresa individuale, di cui al secondo rilievo, i giudici di secondo grado, lo ritengono illegittimo con la motivazione che l'oggettiva inesistenza delle operazioni <<non è dall'ufficio supportata da prove gravi precise e concordanti>>.

23

24

25

Quanto, infine, al terzo rilievo dell'ufficio, sulla rettifica dei corrispettivi di vendita delle sei villette nel 2005, la Commissione tributaria regionale lo ritiene legittimo con la motivazione che <'esiguità dei ricavi dichiarati in rapporto ai costi sostenuti (con redditività negativa) legittima l'amministrazione ad una loro ricostruzione induttiva>>. Come dato oggettivo di raffronto, l'ufficio ha utilizzato i valori di vendita al metro quadro in quella zona e per quel tipo di alloggi, predisposti dalla FIAIP italiana agenti immobiliari professionisti) (federazione dall'OMI (osservatorio del mercato immobiliare), valori notoriamente inferiori ai valori di libera contrattazione e comunque riferiti alle superfici lorde degli immobili e non alle superfici commerciali, come comunemente avviene. Questa ricostruzione fatta dall'ufficio ha dato come risultato un notevole scostamento dei ricavi accertati da quelli dichiarati, tali da produrre gli effetti di una presunzione legale con inversione dell'onere della prova, come più volte segnalato dalla Cassazione (per tutte, sentenza n. 2876/09). La società non ha mai offerto prova contraria nel corso del

La società non ha mai offerto prova contraria nel corso del giudizio, né ha mai prodotto preliminari di vendita, che nell'interesse stesso delle società costruttrici vengono di norma predisposti prima di procedere alle vendite e ancor prima delle ultimazioni delle costruzioni. La presunzione dei maggiori ricavi viene rafforzata dalle dichiarazioni dell'ufficio, confortate dalle interrogazioni all'anagrafe tributaria, dalle quali emerge che la

società, operante dal 1998 sul mercato, abbia realizzato fino al 2008 costantemente redditi imponibili negativi, il che contraddice ad ogni logica produttiva.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui ha affermato la legittimità del primo e del terzo rilievo a favore dell'ufficio, ricorre per Cassazione la società che affida il proprio ricorso a sei motivi.

L'agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la parte della sentenza della Commissione tributaria regionale che ha affermato l'illegittimità del secondo rilievo, affidato a due motivi.

Ragioni della decisione

Per la Cassazione, i motivi indicati nel ricorso della società sono inammissibili o infondati. In particolare, l'accertamento dei maggiori corrispettivi della cessione delle villette costruite dalla società ricorrente, è stato operato a norma dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo del Dpr 600/1973, che consente all'amministrazione finanziaria di desumere l'esistenza di attività non dichiarate "sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

Premesso che la sussistenza di tali requisiti di gravità, precisione e concordanza costituisce oggetto di un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente e motivato (*ex plurimis*, Cassazione 22 maggio 2002, n. 7487, e 20 aprile 2007, n. 9402), la Commissione tributaria regionale ha

23

24

25

reputato la legittimità dell'accertamento sulla base di una pluralità di elementi di fatto, puntualmente indicati.

La società chiude sempre in perdita

Per la Cassazione, la sproporzione tra i ricavi e i costi, con operatività in perdita della società (esiguità dei ricavi dichiarati in rapporto ai costi sostenuti, "con redditività negativa", anomalia che, poiché evidenzia un contrasto con i criteri di economicità che, secondo l'id quod plerunque accidit, ispirano l'agire degli imprenditori commerciali), può di per sé costituire, in assenza di spiegazioni della società, che, nella specie, non si deduce essere state offerte al giudice di merito (e da questi trascurate), elementi indiziari gravi e precisi della sottofatturazione dei corrispettivi, in quanto ciò solo potrebbe rendere la costruzione e la cessione delle villette coerente con gli scopi di un'attività imprenditoriale (sulla legittimità dell'accertamento ex articolo 39, primo comma, lettera d) del Dpr 600/1973 in presenza di comportamenti contrari ai canoni dell'economia, Cassazione 17 settembre 2001, n. 11645, 22 maggio 2002, n. 7487, 25 maggio 2002, n.7680, 14 gennaio 2003, n. 398, 15 dicembre 203, n. 19150).

In secondo luogo, il "notevole scostamento" tra i corrispettivi riportati nella contabilità e i prezzi di vendita della stessa tipologia di immobili nella zona rilevati non solo dall'OMI ma anche dalla FIAIP. Le quotazioni di questi due organismi, dunque, nonostante l'inesatta qualificazione di presunzione legale, sono state, in realtà, trattate dalla Commissione tributaria

regionale come ulteriori plurimi convergenti elementi indiziari da essa considerati valevoli, nel loro complesso, a giustificare la rettifica in aumento dei corrispettivi. La sentenza impugnata non contrasta, perciò, con l'orientamento della Cassazione secondo cui <<è legittima, nel settore immobiliare, la rettifica dei corrispettivi dichiarati solo qualora i valori OMI si combinino con altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, altrimenti versandosi in una non consentita *presumptio de presumpto>>* (Cassazione 25 gennaio 2019, n. 2155).

Infine, la Commissione tributaria regionale, constatato che la società non aveva fornito alcuna documentata spiegazione delle anomalie evidenziate (né aveva prodotto alcun contratto preliminare di compravendita degli immobili), corroborava gli indicati elementi indiziari con il riscontro della circostanza, emergente dall'anagrafe tributaria, che la società contribuente aveva dichiarato, per ben dieci anni (dal 1998, anno di inizio attività, al 2008), delle perdite, <il che contraddice ad ogni logica produttiva>>. A tale proposito, va rammentato come la Cassazione abbia statuito che << la circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposte sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché un'ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'Erario una rettifica della dichiarazione, a norma dell'articolo 39 del Dpr 600/1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva

sussistenza delle perdite dichiarate (Cassazione 15 ottobre 2007, n. 21536, Rv 600991-01)>>.

Per i giudici di legittimità, sono invece fondati i due motivi del ricorso incidentale presentato dall'agenzia delle Entrate. Per il primo motivo, nel rispetto del principio di autosufficienza, la società ricorrente ha riportato (testualmente e integralmente) la parte del proprio ricorso in appello contenente il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado per la parte di essa relativa al secondo rilievo del disconoscimento della deducibilità dei costi di cui alle fatture emesse da un'impresa individuale.

L'agenzia delle Entrate, con il primo motivo, contesta la sentenza impugnata che, partendo dalla premessa che il rilievo dell'indeducibilità dei costi delle operazioni con l'impresa individuale riguardava solo l'anno 2004, si è pronunciata solo sulla parte del motivo di appello dell'agenzia delle Entrate concernente la deducibilità dei costi di cui alle fatture emesse in tale anno, mentre ha omesso di pronunciarsi sulla parte dello stesso motivo concernente la deducibilità dei costi di cui alle fatture emesse nell'anno 2005. La contestazione dell'ufficio è corretta. Il secondo motivo del ricorso incidentale dell'agenzia delle Entrate che, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso, deve essere esaminato esclusivamente in relazione all'anno 2004, è fondato. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative

24

25

ad operazioni inesistenti, spetta all'ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili>> (Cassazione 15 maggio 2018, n. 11873, Rv 648528-01; Cassazione 10 giugno 2011, n. 12802; 20 gennaio 2016, n. 967; 19 maggio 2017, n. 12701).

Tanto ribadito, in via generale, riguardo all'oggetto della prova e al riparto del relativo onere nel caso di operazioni inesistenti, la motivazione della sentenza impugnata si rivela insufficiente nella valutazione sia degli elementi indiziari sui quali si fonda la contestazione dell'ufficio sia della prova contraria offerta dalla società. Le insufficienti motivazioni, sintomatiche di una possibile carente ricostruzione della fattispecie di causa, comportano l'accoglimento anche del secondo motivo del ricorso incidentale presentato dall'agenzia delle Entrate. In conclusione, il ricorso principale della società deve essere rigettato e il ricorso incidentale dell'ufficio deve sentenza essere accolto. La impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale dell'ufficio, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, perché provveda a

un nuovo esame della controversia, sempre relativamente al solo ricorso incidentale, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione. Con il rinvio alla Commissione tributaria regionale, la causa riparte dal secondo grado, e la "giostra" del contenzioso non finisce mai.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Per contestare le operazioni "soggettivamente inesistenti" e negare la detrazione dell'imposta e la deduzione dei costi, il Fisco deve fornire la prova che vi sia stata la consapevole e volontaria partecipazione dell'acquirente alla truffa

Frodi carosello: la buona fede salva l'Iva e i costi Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Fisco bocciato tre volte, in primo, secondo grado e Cassazione, perché non ha "provato" la consapevole e volontaria partecipazione dell'acquirente ad una delle cosiddette "frodi carosello". La buona fede dell'acquirente "salva" la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi. Per contestare le operazioni "soggettivamente inesistenti" e negare la detrazione dell'imposta e la deduzione dei costi, il Fisco deve fornire la prova che vi sia stata la consapevole e volontaria partecipazione dell'acquirente alla truffa. Senza questa "prova", gli accertamenti del Fisco devono essere annullati ed il ricorso in Cassazione dell'ufficio deve essere dichiarato inammissibile (Cassazione, ordinanza 4428/20, depositata il 20 febbraio 2020). Ecco i fatti.

Accertamenti bocciati in primo e secondo grado

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Milano, a seguito di presunte operazioni "soggettivamente inesistenti", emette accertamenti, per gli anni 2004, 2005 e 2006, con richiesta di somme per importi superiori a **50milioni di euro**, tra imposte, sanzioni e interessi. Con la nozione di operazioni "soggettivamente inesistenti" si fa riferimento ai casi

21

22

23

24

25

in cui l'operazione è effettivamente avvenuta, non è quindi un'operazione oggettivamente inesistente, ma il fornitore reale è differente da quello che appare e che ha emesso la fattura. Per l'ufficio, la società acquirente avrebbe dovuto sapere che l'operazione era stata effettuata per evitare alla società venditrice "A" di pagare l'Iva. Il ricorso presentato dalla società acquirente viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Contro la sentenza dei giudici di primo grado, l'ufficio presenta ricorso in appello, che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 113/46/2012, depositata il primo ottobre 2012, rigetta, confermando la sentenza di primo grado. Per i giudici di secondo grado, la società acquirente non poteva conoscere i comportamenti successivi della società venditrice "A", che si era trasferita a Malta senza pagare le imposte. Non vi erano elementi per dimostrare che la società acquirente fosse consapevole di un accordo simulatorio <<mentre era pacifico che l'acquisto era realmente avvenuto e che il prezzo era stato effettivamente pagato>> dalla società acquirente alla società venditrice "A".

Il ricorso dell'ufficio in Cassazione

Nonostante le due bocciature in primo e secondo grado, l'agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, che, come si è detto, viene nuovamente bocciato e dichiarato "inammissibile". Per i giudici di legittimità, <<nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che

20

21

22

23

24

25

contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'Iva pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere ... con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode... L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l'inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire ("avrebbe dovuto") tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (Cassazione, 6864/2016)>>. Resta sempre fermo che, in base ai principi consolidati della Cassazione, il contribuente che acquista in buona fede può detrarre l'Iva e dedurre i relativi costi, in quanto non è responsabile del comportamento illegittimo dei suoi fornitori che evadono o commettono frodi.

Nel caso specifico, di cui alla richiamata ordinanza **4428/20**, **depositata il 20 febbraio 2020**, la Cassazione, per un contenzioso relativo agli anni 2004, 2005 e 2006, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso dell'ufficio, ha condannato lo stesso al pagamento delle spese di giudizio per 38mila euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento.

Chi acquista in buona fede detrae l'Iva e deduce i costi

24

25

Anche altre sentenze di Cassazione sono in linea con l'ordinanza 4428/20, depositata il 20 febbraio 2020. Si veda, in questo senso, l'ordinanza 10401 del 2 maggio 2018. Per i giudici di legittimità, l'ufficio che contesta presunte operazioni soggettivamente inesistenti, negando la detrazione dell'Iva, deve fornire la prova, anche indiziaria, che l'operazione non è stata effettuata da chi ha emesso le fatture.

Il Fisco deve "provare" che l'acquirente partecipa alla frode

Per principi consolidati della Cassazione, occorre ricordare l'orientamento secondo cui, in tema di accertamento Iva, qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, tenendo presente, tuttavia, che l'Amministrazione non può limitarsi a una generale e apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione (Cassazione, sentenza n. 21953/2007). Ciò premesso, è vero ed incontestabile che se un soggetto Iva, inconsapevolmente e in buona fede, "incappa" in una catena di cessioni ove a monte si è inserito un qualche soggetto fraudolento, il primo non potrà di certo farsi carico dei debiti tributari non pagati dal secondo. Infatti, affinché il cessionario possa rispondere, tramite il disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva, della frode commessa da un suo cedente,

23

24

25

l'ufficio deve dimostrare o la presenza di un dolo comune, e quindi la criminosa simulazione soggettiva diretta alla frode dell'Iva o, quanto meno, che il cessionario avrebbe potuto e dovuto sapere, utilizzando l'ordinaria diligenza, della possibile esistenza di un qualche "giro" fraudolento dell'Iva a monte dei suoi acquisti. In proposito, è importante sottolineare come l'onere di una simile prova spetti sempre all'ufficio, stante il noto principio di diritto per cui la buona fede, in questo caso del cessionario, è sempre presunta.

I principi della Corte di Giustizia

La delicata questione è stata autorevolmente affrontata in prima battuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, con la sentenza del 12 gennaio 2006 (cause riunite C-354/03, C-355/03 pronunciandosi C-484/03), in materia di scambi e intracomunitari, ha affermato: << Il diritto di un soggetto passivo che effettua simili operazioni di dedurre l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia inficiata da frode all'imposta sul valore aggiunto>>. Questo principio è stato poi ribadito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea con la successiva sentenza del 6 luglio 2006 (cause riunite C-439/04 e C- 440/04). Il predetto importante orientamento garantista a tutela della buona

25

fede è stato accolto anche dalle sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 6124 del 28 gennaio 2009; Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 17572 del 29 luglio 2009). Ad esempio, nella sentenza 6124 del 28 gennaio 2009, la Cassazione ha rimarcato il principio per cui, in materia di Iva, l'acquisto di merci, con regolare corresponsione da parte del contribuente dell'Iva esposta nelle fatture (e il cui tempestivo mancato pagamento sia imputabile esclusivamente alla parte venditrice) <non comporta una necessaria e consapevole partecipazione, da</p> parte dell'acquirente, all'evasione Iva posta in essere dalla venditrice>>. In altri termini, affinché l'ufficio possa disconoscere il diritto del cessionario alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, è sempre necessaria una prova concreta della sua partecipazione consapevole al meccanismo fraudolento o, quanto meno, la dimostrazione che il cessionario, utilizzando l'ordinaria diligenza (ad esempio, riscontrando un prezzo di acquisto dei beni decisamente fuori mercato), avrebbe dovuto "intuire" la presenza di una possibile frode Iva a monte. In mancanza di simili prove da parte dell'Amministrazione finanziaria, per la Cassazione, il diritto alla detrazione dell'Iva da parte del cessionario è sempre salvo, dovendosi escludere qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva per il mancato versamento dell'Iva da parte del cedente. In materia di detrazione dell'Iva, la giurisprudenza comunitaria afferma che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente/cessionario conserva

il diritto alla deduzione dell'imposta pagata qualora dalle circostanze del caso risulti che egli non sapeva e non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all'imposta (Corte di Giustizia CE sentenza C-439/04 e sentenza C-354/03). L'imprenditore che ha operato correttamente ed è, pertanto, non solo estraneo ma anche del tutto inconsapevole della fittizia intestazione delle fatture, deve infatti poter fare affidamento sulla liceità dell'operazione, non potendo il suo diritto alla deduzione dei costi essere condizionato dall'accadimento di fatti estranei alla sua sfera di azione e di conoscenza (Cassazione, sentenza 17377 del 24 luglio 2009). Il cessionario - committente che effettivamente acquista beni o servizi, se in buona fede, non perde il diritto alla detrazione per via dell'irregolarità del fornitore (sentenza Corte di giustizia europea del 21 giugno 2012, cause C-80/11).

I principi della Cassazione

Nella predetta ordinanza 10401 del 2 maggio 2018, la Cassazione, nel respingere il ricorso presentato dall'ufficio, richiama il principio più volte ribadito da questa Corte in tema di riparto dell'onere probatorio, secondo cui <<In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante,

25

spettando, poi, al contribuente l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti>> (Cassazione n. 20059 del 2014, n. 967 del 2016, n. 30148 del 2017). Per i giudici di legittimità, va rigettato il ricorso presentato dall'ufficio, anche quando si volesse ritenere che <<le operazioni contestate siano oggettivamente inesistenti, come sembra doversi desumere dal contenuto degli atti del giudizio di merito (ricorso del contribuente e ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate, riprodotti nel ricorso in esame), posto che anche in tal caso l'amministrazione finanziaria <h li>l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva >> (Cassazione, n. 18118 del 2016). In conclusione, la Cassazione, con la richiamata sentenza 10401 del 2 maggio 2018, rigetta il ricorso dell'ufficio e lo condanna al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.600,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. Considerato che l'accertamento in oggetto è relativo all'anno 1996, il Fisco è stato

in lite per più di 20 anni, non ha incassato nulla ed è stato poi costretto a pagare le spese di giudizio in favore del contribuente. Il "guaio" è che di questi contenziosi perdenti per l'amministrazione finanziaria ce ne sono tanti, ma nessun funzionario si prende la responsabilità di annullare l'atto sbagliato. D'altra parte, chi paga è l'ufficio, non certo il funzionario che ama la lite. Ma chi ne subisce le conseguenze è sempre il cittadino, costretto a proseguire contenziosi inutili che, come si è visto, possono durare anche più di 20 anni.

L'omesso confronto Fisco – contribuente, prima di emettere l'atto impositivo, comporta l'annullamento di qualsiasi provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti del cittadino

Accertamento annullato se manca il contraddittorio preventivo

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'omesso confronto Fisco – contribuente, prima di emettere l'atto impositivo, comporta l'annullamento di qualsiasi provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti del cittadino. Per la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Catanzaro, sentenza 770/2020, pronunciata il 12 giugno 2018, depositata il 3 marzo 2020, in mancanza del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale, deve essere annullato l'accertamento dell'agenzia delle Entrate. Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Cosenza, emette un avviso di accertamento per l'anno 2010 nei confronti di una società, recuperando a tassazione 320.714,00 euro, liquidando maggiori somme dovute dalla società a titolo di Ires (88.196,00 euro), Irap (15.940,00 euro), Iva (104.227,00 euro), sanzioni (140.706,00 euro), in totale 349.069,00 euro.

La società ha impugnato l'avviso di accertamento, deducendone la nullità, anche perché l'agenzia delle Entrate avrebbe omesso di

redigere il processo verbale di conclusione delle operazioni richiesto dall'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Con la sentenza 1957/2017, la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva parzialmente il ricorso.

Contro la sentenza dei giudici di primo grado la società proponeva ricorso in appello. Con il primo motivo, sosteneva che l'intero atto di accertamento doveva essere annullato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Motivi della decisione

Per i giudici di secondo grado, l'appello è fondato. Il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'intero accertamento poiché, riguardando anche tributi armonizzati, qual è l'Iva, non è stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale.

Per i giudici di secondo grado, la questione era quella di comprendere se l'obbligo del contraddittorio preventivo vige solo in materia di accertamenti eseguiti tramite accesso presso la sede del contribuente (quindi tramite "verifica") o anche in tema di indagine a tavolino.

Inizialmente, con la sentenza n. 18184/2013 le Sezioni Unite avevano stabilito che l'inosservanza del termine dei 60 giorni determinava l'illegittimità dell'atto impositivo ma solo nel caso in cui il contribuente avesse subìto un accertamento conseguente ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale.

Successivamente, con sentenza 19667/2014 le medesime Sezioni Unite hanno stabilito il dovere generale dell'amministrazione finanziaria di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti del contribuente.

Ancora, con sentenza 2483/2015, la Suprema Corte ha rivisto tale orientamento precisando che il principio vale soltanto per i tributi armonizzati. Nel caso in esame, trattandosi anche di "tributi armonizzati", in particolare Iva, anche seguendo tale più restrittivo orientamento, avrebbe dovuto essere attivato il contraddittorio con la società.

In conclusione, la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione II, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, accoglie il ricorso del contribuente, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

La legge del 1929 prevede la redazione del verbale di chiusura del contraddittorio

Nel sistema normativo italiano esistono già disposizioni che prevedono come obbligatorio il contraddittorio preventivo in tutti casi di verifiche e accertamenti in capo ai contribuenti, incluse le verifiche a tavolino. Si fa riferimento, nello specifico, all'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, come correttamente richiamato dalla società nel ricorso presentato, il quale dispone, letteralmente, che
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale>>. Questa norma è

20

21

22

23

24

25

70 del richiamata dall'articolo decreto espressamente sull'accertamento, Dpr 600/1973, il quale stabilisce, ancora oggi, da quasi 50 anni, che << Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del Regio decreto - legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni>>. Pertanto, per effetto di quanto disposto dal predetto articolo 24 della legge n. 4 del 1929, l'attività di verifica deve chiudersi, comunque si svolga, con la redazione del processo verbale, il quale presuppone, appunto, una conclusione degli esiti del contraddittorio. Insomma, dopo l'attività di verifica, l'ufficio deve redigere un verbale nel quale deve indicare le <<violazioni>> commesse dal contribuente e le conseguenze che ne derivano. Vale la pena ripetere che il contraddittorio preventivo deve essere completato da un verbale di chiusura, come prescrive la legge, diversamente, l'accertamento dell'ufficio è nullo, come stabilito dai giudici di secondo grado della Calabria, con la predetta sentenza 770/2020, depositata il 3 marzo 2020.

Anche il Fisco vuole il contraddittorio preventivo

In materia di contraddittorio preventivo, è la stessa agenzia delle Entrate ad attribuire un ruolo fondamentale proprio all'obbligo di attivare, prima dell'emanazione dell'atto impositivo, il contraddittorio con il contribuente. Per l'agenzia delle Entrate, circolare n. **16/E del 28 aprile 2016,** l'effettiva

partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento attraverso lo strumento del contraddittorio preventivo "rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile" e "scongiura l'effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto". Il confronto non deve ridursi ad un vuoto adempimento formale ma deve rappresentare, nello spirito di aperta e leale reciproca collaborazione, come previsto dal legislatore nello Statuto del contribuente:

- * per il **contribuente**, la concreta possibilità di esporre le proprie osservazioni e argomentazioni difensive;
- ❖ per *l'agenzia delle Entrate*, l'occasione di operare un vaglio critico delle proprie tesi precisando nella motivazione le eventuali ragioni per cui non ha ritenuto di poter accogliere tali deduzioni difensive.

Alcuni uffici si sono "accorti" che il contraddittorio preventivo è obbligatorio

Alcuni uffici, considerate le innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimità che annullano gli atti del Fisco, si sono finalmente "accorti" dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo e del conseguente obbligo di informare il contribuente che, in caso di esito negativo del confronto, sarà emesso l'atto di accertamento. La conferma è in un verbale di contraddittorio redatto dall'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, *del 15 giugno 2018, prot. n. 97555/2018*, con il quale l'ufficio, dopo avere specificato gli esiti del confronto

22

23

24

25

con il contribuente, conclude, affermando che <<in un'ottica di collaborazione e deflazione del contraddittorio>> (è scritto l'ufficio "contraddittorio". ma intendeva scrivere così. "contenzioso") << ritiene applicabile il ricavo minimo ai fini Irpef/Irap/Iva, pari a euro 37.044,00, invece del ricavo puntuale di 37.834,00. La parte>> cioè il contribuente <<dichiara di non accettare. Tutto ciò premesso, l'ufficio conferma la ricostruzione induttiva indicata nell'invito a comparire, dichiara concluso il procedimento di accertamento con adesione e informa la parte che sarà emesso avviso di accertamento>>. Nulla da aggiungere, se non il fatto che, per tutti i contribuenti che hanno eccepito la violazione del contraddittorio preventivo, il Fisco, come nel caso in esame, pur avendo emesso un accertamento con richiesta per imposte e sanzioni per complessivi 349.069,00 euro, rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, con l'aggravante, in alcuni casi, di subire anche la condanna alle spese di giudizio per non avere rispettato il principio del contraddittorio preventivo.

L'ufficio sbaglia ad emettere l'accertamento automatizzato senza considerare le specifiche condizioni oggettive e soggettive nelle quali viene esercitata l'attività

Studi di settore bocciati se il Fisco non considera le condizioni dell'attività

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

L'ufficio sbaglia ad emettere l'accertamento automatizzato basato sui risultati dello studio di settore, senza considerare le specifiche condizioni oggettive e soggettive nelle quali viene esercitata l'attività. Di conseguenza, per la Cassazione, sentenza 5795/20, depositata il 3 marzo 2020, deve essere accolto il ricorso del contribuente. Il "problema" è che la sentenza della Cassazione è con rinvio alla Commissione tributaria regionale e il contenzioso riguarda l'anno 2003. Insomma, dopo 17 anni, si riparte dal secondo grado e, magari fra altri 15 anni, cioè nel 2035, dopo 32 anni, si potrà chiudere un contenzioso relativo all'anno 2003. Nel frattempo, il contribuente è morto e la lite l'hanno portata avanti gli eredi, proponendo ricorso per Cassazione nel 2013, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 279/09/2113, depositata il 25 settembre 2013. Ecco i fatti.

I fatti di causa

La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento di maggior reddito per l'anno d'imposta 2003 nei confronti del contribuente deceduto, esercente attività di riparazione meccanica di autoveicoli, in considerazione dello scostamento, di quanto

2
 3
 4

dichiarato, dal reddito risultante dall'applicazione degli standard dello studio di settore.

Il ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Roma aveva trovato parziale accoglimento, con riduzione del maggior reddito accertato, ma nella stessa misura già proposta dall'Ufficio in sede di definizione bonaria, cioè in occasione del cosiddetto accertamento con adesione, che precede il contenzioso.

Il contribuente, pertanto, appellava la decisione del primo giudice, che la Commissione tributaria regionale rigettava, con decisione n. 279/09/2013, depositata il 25 settembre 2013.

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, presentano ricorso in Cassazione, basato su un unico motivo: il contribuente deduceva che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto in base all'applicazione dello studio di settore, era dovuto alla grave patologia cardiaca che lo aveva colpito, per cui si era reso necessario un intervento chirurgico per l'installazione di tre bypass aorto-coronarici. In conseguenza di tali eventi, gli era stata anche riconosciuta l'invalidità civile totale dal 18 aprile 2003.

Ragioni della decisione

Per i giudici di legittimità, il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi che seguono. L'accertamento basato sugli studi di settore impone che l'ufficio debba tener conto delle specifiche condizioni oggettive e soggettive in cui si sia realmente svolta

l'attività oggetto di verifica. L'ufficio deve dare conto di tutti gli aspetti e circostanze dedotti dal contribuente, che hanno potuto ridurre la redditività dell'impresa e giustificare lo scostamento rilevato, superando la presunzione di "grave incongruenza".

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte affermato che: <<in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" di cui all'articolo 62 sexies, comma 3, del decreto legge n. 331 del 1993 è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2007>>. Pertanto, l'ufficio, anche nel caso in esame, avrebbe dovuto valutare e dare conto delle ragioni per le quali, malgrado la particolare vicenda personale del contribuente, lo scostamento riscontrato configurasse "grave incongruenza".

Nel caso in esame, è pacifico che la sopravvenuta severa e documentata patologia cardiaca e l'intervento chirurgico conseguente, abbiano colpito il contribuente proprio nel periodo di accertamento, determinando, in quell'anno, il suo totale impedimento al lavoro, con grave compromissione del potenziale reddituale della sua impresa. E' poi verosimile che la invalidante condizione si sia protratta per un periodo successivo non breve, necessario prima alla degenza e poi alla riabilitazione, senza che sia mai intervenuta alcuna ripresa. Infatti, la competente autorità sanitaria, nella seduta della commissione medica del 13 maggio 2014, cioè a pochi mesi dall'intervento subìto, aveva ritenuto

sussistessero le condizioni per considerare il contribuente
<invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età>> addirittura <<con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita>>.

Per la Cassazione, trattandosi, quella svolta dal contribuente, di un'attività artigianale, da lui condotta personalmente come unico titolare, è ragionevole ritenere decisivo il suo apporto propulsivo, implicante un diretto ed assorbente coinvolgimento in termini di presenza e di impegno fisico. Il suo ruolo prevalente è desumibile anche dal fatto che si avvalesse di un solo collaboratore, con qualifica di operaio generico. Qualifica che verosimilmente escludeva la fungibilità di quest'ultimo con il titolare e la sua autonomia gestionale. E' quindi ragionevole ritenere come l'evento, che aveva colpito il contribuente avesse, enormemente e irreversibilmente, ridotte l'attività e la redditività dell'impresa.

In particolare, l'ufficio ha desunto dallo studio di settore, che il ricavo congruo fosse di 86.712 euro, inferiore di 29.662 euro a quello dichiarato di 57.050 euro. Cioè il ricorrente, secondo l'ufficio aveva dichiarato ricavi inferiori del 37 per cento circa a quelli risultanti dallo studio di settore.

L'amministrazione avrebbe perciò dovuto verificare se quanto accaduto al contribuente e da lui dedotto, potesse giustificare o meno uno scostamento in quella misura. Se cioè lo scostamento, nella situazione data, integrasse comunque il presupposto della

"grave incongruenza". Per i giudici di legittimità <<va, infatti, ricordato che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente">>> (Sezione 5, ordinanza n. 27617 del 30 ottobre 2018).

Come pure è da ricordare che <<in tema di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli "standards" previsti, l'ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale profilo>> (Sezione 5, ordinanza n. 13908/2018).

Nel caso in esame, l'ufficio avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui i motivi dedotti dal contribuente, malgrado la documentata gravità e le pacifiche conseguenze invalidanti non transitorie derivatene, non siano valse a superare, se non in parte, la presunzione su cui era basato l'atto impositivo.

Va, inoltre, ribadito che << l'accertamento standardizzato, riferito ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, deve necessariamente essere adeguato alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo in tal modo emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri>> (Sezione 6-5, ordinanza n. 30370 del 18 dicembre 2017). Tale è il modus agendi cui gli accertatori debbono uniformarsi in caso di accertamento sintetico. A loro volta, i giudici di merito sono tenuti a verificare che l'Amministrazione, nella valutazione delle presunzioni su cui si basa l'accertamento, si sia attenuta effettivamente a quelle linee operative. Se, viceversa, i giudici di merito, nel rigettare il ricorso del contribuente, abbiano <<assunto, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza), fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'articolo 360, n. 3, codice procedura civile..... competendo alla Corte di

18

19

20

21

22

23

24

25

contribuente.

continuata, malgrado la malattia del titolare">>>.

Per la Cassazione, va, per contro, rilevato che la tesi del contribuente non implicava affatto la sottovalutazione del dipendente, quasi annullandola, dal momento che gli stessi ricavi dichiarati rendevano, anzi, palese che l'attività dell'officina, era continuata, malgrado il totale impedimento del contribuente, proprio grazie all'apporto operativo del collaboratore, sia pure

Nessuna valutazione risulta, invece, svolta dalla Commissione territoriale, sulle ragioni per le quali una documentata patologia

producendo il minor reddito nella misura indicata dal

cassazione....controllare se la norma dell'articolo 2729 codice civile, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione e fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sezione L, sentenza n. 29635/2018). Ora, nella specie, la Commissione regionale, nel la riduzione solo in misura parziale dallo condividere scostamento, è incorsa proprio in tale errore, nel momento in cui ha desunto la sussistenza dei suindicati indici dalla sola considerazione, espressa in motivazione, che la tesi del contribuente (circa la fondatezza della sua dichiarazione) non poteva essere accolta perché la sua accettazione avrebbe implicato "sminuire, fino ad annullarlo, il contributo del collaboratore, grazie al quale, invece, l'attività dell'officina era continuata, malgrado la malattia del titolare">>.

irreversibilmente invalidante, accettata dalla commissione medica, non consentisse il superamento della presunzione di accertamento standardizzato e non giustificasse lo scostamento rilevato. Ne discende che, alla stregua della giurisprudenza richiamata, il giudice di merito non ha proceduto alla corretta applicazione dell'articolo 2729 del codice civile.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso degli eredi del contribuente, cassa la sentenza impugnata ma, sorprendentemente, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

L'accoglimento del ricorso con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, è sorprendente per la ragione che, come riportato nella stessa sentenza della Cassazione, il contribuente, nel frattempo deceduto, già nell'anno oggetto dell'accertamento, era un invalido civile ultrasessantacinquenne, con una patologia cardiaca e con <<necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita>>.

Come si è detto, il contribuente è nel frattempo deceduto e gli eredi devono ora stare attenti a fare la riassunzione del contenzioso in secondo grado.

Il "problema" della sentenza con rinvio

Nel caso di sentenza della Cassazione con rinvio, il contribuente, che ha avuto accolto il ricorso, deve farsi parte diligente per riassumere la lite presso la Commissione tributaria competente.

Si applica l'articolo 63 "giudizio di rinvio" del processo tributario, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nel giudizio di rinvio, cioè quando la Cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale o, eccezionalmente, alla Provinciale, il processo deve essere riassunto ad opera della parte che vi ha interesse:

- nei confronti di tutte le altre parti (Cassazione, ordinanza 8 agosto 2012, n. 14297);
- nel termine perentorio di sei mesi più, eventualmente, ulteriori 31 giorni se, nei sei mesi, cade il periodo feriale del mese di agosto;
- nelle forme previste, rispettivamente, per i giudizi di secondo e di primo grado.

Se la riassunzione non viene effettuata entro il predetto termine perentorio, l'intero processo si estingue ed è come se il ricorso di primo grado non fosse mai stato presentato, per cui l'atto impositivo originariamente impugnato (con le relative pretese impositive e sanzionatorie) si consolida (Cassazione, sentenza 9 luglio 2014, n. 15643; Cassazione, ordinanza 12 aprile 2017, n. 9521). E' evidente che in caso di sentenza favorevole al contribuente, lo stesso ha tutto l'interesse ad assumere l'iniziativa della riassunzione. In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, inoltre «il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell'atto impositivo ...decorre dalla

data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l'Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione>> (Cassazione, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27306).

Nel giudizio di rinvio:

- si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione Tributaria alla quale il processo è stato rinviato, compreso l'obbligo di pagamento del contributo unificato, al quale «è tenuta la parte proponente la riassunzione» e con, in più, l'obbligo, stabilito a pena di inammissibilità, di produrre copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione;
- ciascuna delle parti conserva la stessa posizione processuale che aveva già svolto nel giudizio; appellante principale, appellato, appellante incidentale, se la riassunzione è operata davanti alla Commissione tributaria regionale; ricorrente, resistente, se la riassunzione deve essere eseguita davanti alla Commissione tributaria provinciale;
- la parte che riassume il processo ha l'onere di delimitare l'oggetto della domanda e di esporre le ragioni di fatto e di diritto per i quali viene chiesta la riassunzione (Cassazione, sentenza 22 gennaio 2002, n. 801);
- è preclusa la possibilità di formulare eccezioni e domande diverse, fatti salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di Cassazione, da quelle del procedimento riassunto.

24

25

Il giudizio di rinvio ha lo scopo di sostituire una diversa statuizione a quella cassata basandosi sul "materiale" che poteva e doveva essere acquisito nelle pregresse fasi del giudizio di merito.

Fatta eccezione per lo ius supervienens, cioè i fatti nuovi

sopravvenuti e i documenti che non si sono potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore (Cassazione, ordinanza 29 settembre 2014, n. 20535), tutte le questioni, rilevabili d'ufficio, non considerate in sede di legittimità, non possono essere esaminate né nel successivo giudizio di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità (Cassazione, sentenza 27 giugno 2014, n. 14706). Avvenuto il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della Commissione Tributaria adita richiede alla Cancelleria della Corte di Cassazione il fascicolo del processo. Insomma, nel caso in esame, visto che la Cassazione ha rinvio sorprendentemente emesso una sentenza con alla Commissione tributaria regionale, gli eredi devono procedere alla riassunzione, che, come si è detto, se non viene effettuata entro i termini, l'intero processo si estingue. In pratica, vale la pena ripetere, è come se il ricorso di primo grado non fosse mai stato presentato, per cui l'atto impositivo originariamente impugnato (con le relative pretese impositive e sanzionatorie) si consolida. E tutto questo, solo perché i giudici di legittimità hanno accolto il

ricorso del contribuente "con rinvio".

4

6

789

1112

10

13 14

15

16

17 18

19

2021

22

2324

25

L'agente della Riscossione deve conservare per almeno 10 anni gli atti relativi alle richieste di pagamento

Pretese del Fisco annullate se mancano gli originali delle cartelle notificate Mimma Cocciufa e Tonino Morina

L'agente della Riscossione deve conservare per almeno 10 anni gli atti relativi alle richieste di pagamento. Se mancano gli originali delle cartelle di pagamento, sono nulle le pretese del Fisco. Per la Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, sezione 2, sentenza 84/02/20, depositata il 10 marzo 2020, se il contribuente non ha mai avuto conoscenza degli atti impugnati, né di altri atti che li presupponevano o richiamavano, le cartelle di pagamento devono essere annullate. Per i giudici di grado, deve perciò essere accolto il ricorso del primo cartelle dal globale contribuente. contro le valore di 14.480.000,00 euro, con condanna alle spese a carico dell'agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio nell'Emilia, liquidate in 10mila euro, più oneri di legge e contributo unificato tributario, a favore del difensore. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Un contribuente presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, nei confronti dell'agenzia delle Entrate, contro cartelle di pagamento che sono state emesse ai fini Iva, con relative sanzioni e interessi, per gli anni d'imposta 1995 e 1996. Il contribuente dichiara di essere venuto a conoscenza della loro esistenza solo tramite un accesso presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate Riscossione che gli ha consegnato i

25

relativi ruolo, il cui estratti valore globale di a 14.480.000,00 euro. Il contribuente ritiene illegittime le cartelle, considerate inesistenti al pari degli eventuali atti presupposti, affermando, comunque, di non averne mai ricevuto notifica. Rileva, altresì, la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo posto che, come si deduce dai relativi estratti, in atti, la notifica delle cartelle sarebbe avvenuta il 4 ottobre 2004 e l'11 aprile 2005. Fa presente infine, di avere chiesto tramite PEC (posta elettronica certificata) per più volte all'agenzia delle Entrate Riscossione, la produzione degli originali delle cartelle notificate. Chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento delle cartelle stesse. L'agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui eccepisce la tardività del ricorso, posto che tutte le cartelle cui fanno riferimento gli estratti, sarebbero state regolarmente notificate e, comunque, della loro esistenza il contribuente sarebbe a conoscenza, avendo, comunque, ricevuto regolare notifica di atti di pignoramento presso terzi e di procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di Reggio Emilia, nonché di intimazione di pagamento, in atti, che avrebbero, comunque, interrotta la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo. L'agenzia delle Entrate produce, altresì, copia di una schermata video che proverebbe un versamento in acconto delle cartelle. Quanto poi alla richiesta del contribuente di produrre copia delle cartelle notificate, contro deduce che, a norma dell'articolo 26, quinto comma, del decreto

sulla riscossione, Dpr 600/1973, l'obbligo dell'agente della Riscossione, di conservazione della matrice o della copia della cartella, con la relazione dell'avvenuta notificazione, ha un limite di 5 anni, termine abbondantemente superato per le cartelle di cui agli estratti di ruolo per i quali il contribuente ne chiede l'annullamento. L'agenzia delle Entrate di Reggio Emilia si costituisce in giudizio ed afferma di avere notificato, nei termini, gli avvisi di accertamento relativi all'imposta iscritta a ruolo e che i relativi contenziosi avrebbero avuto esito ad essa favorevoli con pronuncia giurisdizionale divenuta definitiva in data 24 giugno 2002. Il contribuente deposita memoria con cui, dopo avere ribadito di avere ancora, vanamente, reiterato la richiesta di produzione di copia degli originali delle cartelle notificate, afferma di non avere mai ricevuto notifica degli atti, cui fa riferimento l'agenzia delle Entrate Riscossione, di cui disconosce la conformità all'originale, deducendo altresì che, considerate le date di presunta notifica degli stessi, questi, comunque, non sarebbero stati utili per impedire la prescrizione dei tributi iscritti. Per il contribuente, nessuna valenza probatoria avrebbe, poi, la schermata video prodotta, posto che è atto di parte di cui non è dato conoscere l'origine e le modalità di formazione. Per la Commissione tributaria regionale di Reggio Emilia, è pacifico e condivisibile principio di diritto, espresso dalla Cassazione, sentenza n. 2016/6887, quello secondo cui <<Né quest'ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo

25

26, quinto comma, del Dpr 602/1973, di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione>>. Questa disposizione, nello stabilire che l'agente della Riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione << non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onore della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore, se necessario, anche oltre i cinque anni, le disposizioni generali sul riparto e soddisfacimento dell'onere probatorio, con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'articolo 2697, Codice civile, non derogato dalla norma speciale>>. Per i giudici di primo grado, si tratta di <<soluzione armonica con quanto più volte affermato, in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria, in ordine all'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili,

25

ex articolo 2220, Codice civile; obbligo non idoneo a sollevare l'imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall'onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cassazione 26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre). Sottolinea anche, convincentemente, il Consiglio di Stato, sentenza n. 2015/5410 che: <<Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'articolo 26 citato comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse, non potendo, d'altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria. Costituisce, infatti, precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservare prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali>>. Permane, pertanto, in capo all'agente della Riscossione, l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, potrà esercitare gli

25

strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento>>. Per i giudici di primo grado, <<può dunque concludersi sul punto che l'intimata Agenzia non abbia adempiuto all'onere, che le incombeva, di produrre copia delle cartelle impugnate debitamente notificate; assume per altro la stessa che la ricorrente avrebbe avuto, comunque, conoscenza della loro esistenza da altri atti, di cui, copie prodotti in atti, che le sarebbero stati debitamente notificati e che le presupponevano e le richiamavano espressamente; con onere, dunque, di gravare tali atti; la ricorrente in sede di gravame, costantemente disconosce ex articolo 2712 e 2718 codice civile la conformità degli stessi agli originali; è condivisibile principio di diritto quello secondo cui "il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, comma 2, codice procedura civile, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni". Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne

l'efficacia rappresentativa>>. (Sezione 5, Ordinanza n. 12737 del 23 maggio 2018, Rv 648402-01). Peraltro, nel fascicolo in possesso dei giudici di primo grado, non esiste un'espressa controdeduzione dell'intimata agenzia delle Entrate avverso la deduzione di non conformità delle copie prodotte degli originali; va conseguentemente affermato che, in carenza di una tale "presa di posizione", questo Giudice è esentato dall'applicare alla fattispecie concreta dedotta in giudizio il principio secondo cui <in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, in virtù dell'articolo 2712 codice civile, è onere dell'Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all'originale, a fronte della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale ex articolo 22, comma 5, del detto decreto>> (Sezione 5, Sentenza n. 11435 dell'11 maggio 2018, Rv 648072-02). Per i giudici di primo grado, può dunque affermarsi che la <<Ricorrente non abbia mai avuto legale conoscenza degli atti impugnati né di altri atti che presupponevano e/o richiamavano; del tutto priva di valore probatorio è, poi, la schermata di ricevuta del pagamento di un acconto su di una cartella stante la forma del tutto anonima del documento>>. In conclusione, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia accoglie i ricorsi del contribuente e

annulla gli atti impugnati, il cui valore globale è di 14.480.000,00 euro. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 10mila euro, più oneri di legge a contributo unificato tributario, a favore del difensore, ed a carico dell'agenzia delle Entrate Riscossione.

La sproporzione tra gli incassi e le spese, con dichiarazione di perdite, è un'anomalia in contrasto con i criteri di economicità

Accertamento nuova rendita K.O. se l'ufficio non lo "motiva" bene

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Capita spesso che l'agenzia del territorio emetta accertamenti, rettificando, di propria iniziativa e senza alcuna giustificazione, la categoria catastale e la rendita degli immobili. I contribuenti, di conseguenza, sono costretti ad aprire un lungo contenzioso, che, per l'ostinazione incomprensibile dell'ufficio, anche se perde in primo e secondo grado, arriva fino alla Cassazione, con conseguente e definitiva bocciatura. Per la Cassazione, sentenza 6867/2020, depositata il giorno 11 marzo 2020, devono essere perciò annullate le rettifiche fatte dall'agenzia del territorio senza una valida motivazione. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Con sentenza depositata il 23 ottobre 2017 n. 7574/7/2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'amministrazione contro la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 27 novembre 2015, n. 24949/5/2015.

Il giudice d'appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'agenzia del Territorio aveva

7

12

17

24

25

microzona; b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente per carenza di motivazione dell'avviso di

rettificato il classamento di un immobile compreso in una

accertamento, che, come già detto, la Commissione

tributaria regionale ha rigettato.

Contro la sentenza di appello, l'amministrazione proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Ragioni della decisione

Con unico motivo, la ricorrente agenzia del Territorio chiede la riforma della sentenza per avere ritenuto privo di motivazione il riclassamento dell'immobile in relazione al mutamento delle condizioni generali della microzona di appartenenza.

Per la Cassazione, il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato il ricorso dell'agenzia del Territorio.

L'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita. Categoria e classe costituiscono quindi due distinti segmenti dell'unitaria operazione del classamento. La categoria catastale viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell'ambito del mercato edilizio della

microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende.

Si precisa che, per qualità urbana della microzona, si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e, per qualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici anche se determinati dall'attività umana.

Per la Cassazione, ai fini della individuazione dell'esatto valore reddituale dell'immobile, indispensabile per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano.

L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 12, dello statuto del contribuente, che, a sua volta, richiama l'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti <<i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione>>.

25

In tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'Amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente. La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, eccetera), deve essere dichiarata Catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, avviene con la presentazione all'agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura DOCFA (documento catasto fabbricati). A fronte di queste dichiarazioni, l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, la Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale

24

25

differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cassazione, sesta sezione, 16 giugno 2016, n. 12497; Cassazione, quinta sezione, 23 maggio 2018, n. 12777; Cassazione sesta sezione, 7 dicembre 2018, n. 31809).

L'obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia anche quando l'agenzia del Territorio cambia d'ufficio il classamento ad unità immobiliare che ne risulti già munita. In questo caso, la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione. Costituisce, infatti, altro orientamento consolidato quello secondo cui, in tema di estimo catastale, all'attribuzione d'ufficio procede di quando un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi

23

24

25

alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare. L'agenzia del Territorio dovrà indicare, nel primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Queste specificazioni e indicazioni, infatti, <<sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate>> (tra le tante, Cassazione, sesta sezione, 25 luglio 2012, n. 13174; Cassazione, sesta sezione, 14 novembre 2012, n.19949; Cassazione quinta sezione, 20 settembre 2013, n. 21532; Cassazione, quinta sezione, 30 luglio 2014, n. 17328).

Gli interventi del legislatore

Il legislatore è intervenuto più volte in materia, nel tentativo di realizzare una riforma del catasto che consentisse di eliminare, o quanto meno di contenere, la mancanza di uniformità ed equità impositive derivanti dallo squilibrio, per alcuni immobili, tra i valori catastali riferiti ad anni risalenti e i valori di mercato attuali, accresciuti notevolmente dalla collocazione in un mutato sistema economico-culturale dell'assetto urbano.

25

Sono stati, dunque, previsti dei meccanismi che consentissero di effettuare, in presenza di specifici presupposti e condizioni, degli interventi correttivi di portata generalizzata, sollecitando in questo modo l'Amministrazione finanziaria a procedere a delle verifiche massive. In relazione al contenuto minimo della motivazione di questi atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale, ma oggetto di rettifica per iniziativa dell'Amministrazione finanziaria, <<questa Corte ha posto i seguenti principi: a) se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, l'atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; b) se la variazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità in immobiliare, l'atto deve recare l'analitica indicazione di tali trasformazioni; c) nell'ipotesi di riclassificazione avvenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'atto deve precisare a quale presupposto, il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari, la modifica debba essere associata,

23

24

25

specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento>> (tra le tante, Cassazione, seta sezione, 13 novembre 2012, n.19820; Cassazione, sesta sezione, 8 marzo 2013, n. 5784; Cassazione, sesta sezione, 6 maggio 2013, n. 10489; Cassazione, quinta sezione, 16 gennaio 2015, n. 697).

Giova anche evidenziare che la motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (da ultime: Cassazione, sesta sezione, 21 maggio 2018, n.12400; Cassazione, quinta sezione, 12 ottobre 2018, n. 25450), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un post della giudizio inammissibile ex sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente se e quanto sia dovuto.

Questi elementi conoscitivi devono essere forniti al contribuente, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli *ab origine* nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (tra le tante, Cassazione, quinta sezione, 26 marzo 2014, n. 7056; Cassazione, quinta sezione, 9 luglio 2014, n. 15633; Cassazione, quinta sezione, 17 ottobre 2014, n. 22003).

Tanto premesso, nella specie è pacifico che l'Amministrazione proceduto d'ufficio al finanziaria abbia mutamento di classamento a norma dell'articolo 1, coma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi, la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la semplice evoluzione del mercato immobiliare, né la semplice richiesta del Comune, ma l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dall'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2005 n. 40), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Secondo

22

23

24

25

l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, la microzona è una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientale, socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona si presume che le unità immobiliari siano uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente. Questo particolare strumento, introdotto con la legge finanziaria 2005, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale, con la sentenza depositata l'1 dicembre 2017, n. 249, ha, infatti, ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.

La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un'accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare la mancanza di uniformità ed equità a livello impositivo.

Posta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte non

può prescindere da un'adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Poiché non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si chiede che l'attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

Con riferimento a tale specifica ipotesi, questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato a norma dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi motivato il provvedimento congruamente riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, nel momento in cui da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale

25

della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Per una corretta e congrua motivazione, l'obbligo motivazionale deve essere assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" (tra le tante, Cassazione, sesta sezione, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cassazione, sesta sezione, 21 giugno 2018, n. 3156; Cassazione, sesta sezione, 26 settembre 2018, n. 23129; Cassazione, sesta sezione, 2 novembre 2018, n. 28035; Cassazione, sesta sezione, 5 novembre 2018, n. 28076; Cassazione, sesta sezione, 8 aprile 2019, n. 9770).

Inoltre, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato a norma dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente i grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano, come anche evidenziato dalla dalla sentenza depositata Corte costituzionale il giorno 1 dicembre 2017, n. 249, deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha

23

24

25

tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'agenzia del Territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (così: Cassazione, sesta sezione, 10 dicembre 2018, n. 31829).

Per la Cassazione, << In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo fanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall'articolo 8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 ambientale della microzona (qualità urbana ed nonché caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al di individuare contribuente agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto>> (tra le tante, Cassazione, sesta sezione, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cassazione, sesta sezione, 21 giugno 2018, n. 16378; Cassazione, sesta sezione, 26 settembre 2018, n.

789

6

11 12

10

14

15

13

16

18

17

19

2021

22

23

24

25

23129; Cassazione, sesta sezione, 8 aprile 2019, n. 9770; Cassazione, sesta sezione, 23 luglio 2019, n. 19810).

In particolare, non può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, quale nella specie <<la>la presenza di numerose vie di interesse commerciale, di strutture di aggregazione socio-culturale e di servizi pubblici di forte richiamo attrattivo, nonché di sedi di rappresentanza diplomatica>>.

Il cambiamento della categoria

Per i giudici di legittimità, sia per i casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell'immobile, perché la semplice collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell'immobile che condiziona l'attribuzione della categoria, sia per i cambiamenti di classe, le caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi, rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l'anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la stessa classe.

25

Su quest'ultimo punto, va dunque disatteso altro precedente rimasto isolato (Cassazione, quinta sezione, 19 ottobre 2016, n. 21176), secondo cui la revisione del classamento ex articolo1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non deve specifiche ritenersi condizionata alle tecniche dell'unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria. La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive indicazioni interpretative fornite dalla Corte costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che << la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (articolo 1, della legge n. 311 del 2004) non presenta profili di irragionevolezza, (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene>>, nello stesso tempo ha evidenziato che <<la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di

conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento>>.

Il Giudice delle leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere "diffuso", escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va, dunque, soddisfatto all'inizio, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa.

Il principio di diritto

Per la Cassazione, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: <<In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'articolo 8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso

classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione a carattere diffuso>>.

Per i giudici di legittimità, la Commissione tributaria regionale si è uniformata al predetto principio in quanto ha ritenuto immotivato un atto basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, e sul riferimento ad immobili similari non per caratteristiche catastali, ma per semplice collocazione nella stessa zona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dall'immobile interessato.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso dell'agenzia delle Entrate che, come si è detto, dopo avere subìto due bocciature, in primo e secondo grado, ha ostinatamente proseguito il ricorso fino alla Cassazione.

5

8 9

7

11

12

10

13

14 15

16

17

18 19

20

2122

23

24

25

La notifica irregolare degli atti fa perdere i soldi al Fisco che deve anche pagare le spese di giudizio al contribuente

Cartella nulla se l'atto che la precede non è a conoscenza del contribuente

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Gli atti del Fisco devono essere notificati a "regola d'arte". La notifica irregolare degli atti fa perdere i soldi al Fisco che deve anche pagare le spese di giudizio al contribuente. Per la Cassazione, ordinanza 7388/2020, deposita il 17 marzo 2020, nel caso in cui l'atto che precede la cartella è stato irregolarmente notificato, va annullata la richiesta di pagamento. Ecco i fatti.

I fatti di causa

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 25 luglio 2013, n. 168, riteneva che, al contrario di quanto sostenuto dal contribuente a sostegno del ricorso contro una cartella di pagamento notificata dall'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Taranto, l'avvenuta notificazione del precedente avviso di liquidazione d'imposta fosse certa alla luce, da un lato, della relata nella quale l'ufficiale notificatore aveva scritto di essersi recato presso l'indirizzo di residenza della destinataria, di averne constatata l'irreperibilità e di avere provveduto <<mediante l'articolo 140 del codice di procedura civile e avvisata mediante raccomandata A.R. e avviso appeso come legge>>, dall'altro lato, dell'avviso alla porta di ricevimento della raccomandata informativa che conteneva la

data di spedizione e il timbro dell'ufficio postale di partenza, senza che rilevasse l'assenza del medesimo avviso di ricevimento della firma dell'ufficiale postale e della firma del contribuente.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ricorre per Cassazione con tre motivi, lamentando la violazione dell'articolo 140 codice procedura civile << per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la notifica si fosse perfezionata laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario dato che nella relata era evidenziato il compimento di solo due delle tre formalità previste dal suddetto articolo (affissione "dell'avviso" alla porta della casa e invio della raccomandata informativa, non anche avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale) e che l'avviso della raccomandata informativa non recava la firma né l'indirizzo della destinataria né la data di consegna dell'atto né il timbro postale con la data di consegna>>>.

Per i giudici di legittimità, il ricorso è fondato. L'articolo 140 codice procedura civile stabilisce: «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del

2
 3
 4

destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento>>.

Questa Corte, con ordinanza n. 5077 del 21 febbraio 2019, ha statuito che <<In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa al destinatario deve avvenire, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cosiddetto C.A.D., in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa>>.

Con sentenza n. 2959/2012, alla quale ha fatto seguito l'ordinanza n. 32201 del 12 dicembre 2018, è stato altresì affermato che <<nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'articolo 140, codice procedura civile, non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso

di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso>>.

Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale della Puglia, ha ritenuto valida la notifica del provvedimento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, malgrado risultasse provato solo l'invio della raccomandata informativa e malgrado l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recasse la sottoscrizione del contribuente destinatario. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata con accoglimento del ricorso del contribuente e condanna dell'agenzia delle Entrate a pagare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400,00 euro, più spese forfettarie e accessori di legge.

In conclusione, l'errore nella notifica dell'atto che precede la cartella di pagamento, cosiddetto atto prodromico, fa perdere i soldi al Fisco che è anche condannato a pagare le spese di giudizio.

Il saldo negativo fa presumere ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo

La cassa negativa giustifica l'accertamento del Fisco

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Il conto cassa in "rosso" significa che i costi sono d'importo superiore ai ricavi registrati. Ma senza soldi in cassa non si può pagare nulla. Il conto cassa negativo, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo ingiustificato. L'anomalia contabile è palese perché, se non ci sono soldi in cassa, è impossibile pagare i costi. Di conseguenza, i casi sono due: o si tratta di un errore di imputazione al conto cassa in luogo, ad esempio, del conto banca o altro conto, o si tratta di ricavi "dimenticati" e non contabilizzati. Per la Cassazione, ordinanza 7538/20, depositata il 26 marzo 2020, deve essere quindi accolto il ricorso principale dell'agenzia delle Entrate, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 162/35/2012, depositata il 24 luglio 2012, di parziale rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 174/02/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti, a seguito

24

25

dell'impugnazione dell'avviso di accertamento per imposte dirette e Iva con riferimento all'anno 2005. Il recupero a tassazione di cui all'atto impugnato si basa sull'accertamento di maggiori ricavi che l'ufficio ritiene non fatturati né dichiarati. Nel corso dell'anno 2005, infatti, il conto cassa (partito in positivo), per numerosi periodi, presenta un saldo di fine giornata negativo.

Le sentenze di primo e secondo grado

La sentenza di primo grado, che ritiene i saldi negativi di cassa non suscettibili di essere considerati ricavi non dichiarati, è stata in parte riformata dalla Commissione tributaria regionale. I giudici di secondo grado, in particolare, ritengono applicabile il principio, per il quale, la presenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Per i giudici di secondo grado <<....le eccezioni sollevate dall'agenzia delle Entrate fanno riferimento a movimentazioni di fondo cassa effettuati nell'ambito della gestione di una società di capitali, certamente diversa rispetto alla gestione di una ditta individuale, come nel caso di specie ove i versamenti e prelevamenti, sono giustificati dalla tipologia dell'attività esercitata, pertanto tenuto conto che il contribuente, frequentemente, per assicurare il normale funzionamento dell'attività, è certamente costretto ad effettuare anticipazioni

sulle vincite delle lotterie che gestisce e poi successivamente, riversarle sul conto al momento della restituzione da parte dell'Ente, si ritiene ridurre per questi motivi il reddito accertato induttivamente del 30 per cento>>>.

Contro la sentenza d'appello, l'agenzia delle Entrate ricorre con due motivi e il contribuente si difende con controricorso, con il quale prospetta anche taluni profili di inammissibilità dei motivi del ricorso principale, proponendo ricorso incidentale fondato su un motivo sostenuto da memoria, con la quale argomenta anche in merito alle doglianze mosse dall'Amministrazione.

Le ragioni della decisione della Cassazione

Per la Cassazione, deve essere accolto il ricorso principale dell'agenzia delle Entrate, con assorbimento del ricorso incidentale del contribuente.

Con il primo motivo del ricorso principale, l'ufficio deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 39 del Dpr 600 del 1973 e 55 del Dpr 633 del 1972, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto non applicabile all'impresa individuale, ma solo con riferimento alla società di capitali, il principio per il quale la sussistenza di un non giustificato saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

567

8

9 10

12

13

11

14

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Con il secondo motivo del ricorso principale, l'ufficio deduce l'insufficienza motivazionale in ordine alla determinazione della riduzione del reddito accertato induttivamente in ragione del 30 per cento.

Con il motivo unico del ricorso incidentale proposto dal contribuente, si deduce l'insufficienza motivazionale in ordine alla determinazione della riduzione del reddito accertato induttivamente in ragione solo del 30 per cento.

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono fondati.

Circa il primo motivo del ricorso principale, rileva il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, con le voci di spesa d'importo superiore a quella degli incassi registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Per i giudici di legittimità, è appena il caso di aggiungere, proprio circa la fattispecie concreta, che questo principio, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, non incontra eccezioni con riferimento alle attività esercitate in forma individuale, trovando fondamento nel principio ragionieristico per il quale la chiusura "in rosso" di un conto cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati. Fondati sono anche il secondo motivo del ricorso principale ed il motivo unico del

22

23

24

25

ricorso incidentale con i quali, sostanzialmente, si prospettano vizi di insufficienza motivazionale in quanto la Commissione tributaria regionale ha ritenuto i versamenti ed i prelevamenti tipologia giustificati dalla dell'attività La esercitata. Commissione, in particolare, ha ridotto <<il>
il reddito accertato induttivamente del 30 per cento ... tenuto conto della circostanza per la quale il contribuente frequentemente per assicurare il normale funzionamento dell'attività è certamente costretto ad effettuare anticipazioni sulle vincite delle lotterie che gestisce e poi successivamente riversarle sul conto al momento della restituzione da parte dell'Ente>>. Da questa motivazione, infatti, non emerge l'iter logico-giuridico in ragione del quale i giudici di secondo grado hanno ritenuto giustificati i ripetuti saldi negativi non emergono le prove che di fonderebbero cassa, l'accertamento dei prelevamenti oltre che l'entità percentuale del reddito accertato induttivamente, individuata dalla Commissione tributaria regionale in ragione del 30 per cento. Per i giudici di vanno perciò accolti i ricorsi principale legittimità, incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Contenzioso senza fine con il rinvio della Cassazione

Si noti che, nel momento in cui la Cassazione emette sentenze con rinvio alla Commissione tributaria Regionale, che dovrebbe uniformarsi ai principi enunciati dalla Cassazione, c'è il rischio che il contenzioso possa durare anche più di 20 anni. Un esempio in questo senso riguarda l'artista Rosario Fiorello, che per i giudici di legittimità, ha diritto al rimborso dell'Irap chiesto per gli anni dal 1998 al 2001. Per la Cassazione, *sentenza* 29863/2017, depositata il 13 dicembre 2017, deve essere cassata la sentenza 202/2011, della Commissione tributaria regionale di Roma, depositata il 12 ottobre 2011. Il ricorso di Fiorello deve essere perciò accolto, in quanto la motivazione dei giudici di secondo grado si manifesta insufficiente ed incongrua, oltreché "eccentrica", perché si concentra sugli ingenti redditi prodotti. L'ammontare dei redditi prodotti dall'artista sono irrilevanti ai fini Irap.

Per l'artista Rosario Fiorello 5 gradi di giudizio e non è finita

Il fatto curioso è che la sentenza della Cassazione viene da un precedente rinvio del 2008, sempre della Cassazione, che aveva già accolto il ricorso di Fiorello, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che si sarebbe dovuta uniformare ai principi espressi dai giudici di legittimità. Nel 2011, la Commissione tributaria Regionale del Lazio, invece di uniformarsi ai principi enunciati dalla Cassazione, accoglie l'appello dell'ufficio e nega il rimborso dell'Irap. Altro giro, altra corsa, con il ricorso di Fiorello alla Cassazione che, nuovamente,

accoglie il ricorso. Come si legge alla fine della sentenza della Cassazione depositata il 13 dicembre 2017, il ricorso è stato accolto, con rinvio ai giudici di secondo grado «in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità». Sarà perciò una diversa composizione dei giudici della Commissione tributaria Regionale del Lazio, che dovrebbe uniformarsi ai principi della Cassazione. In pratica:

- a seguito di ricorso contro il diniego del rimborso Irap degli anni dal 1998 al 2001, i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso di Fiorello;
- nel 2005, i giudici di secondo grado accolgono invece l'appello dell'ufficio, negando il rimborso a Fiorello;
- nel 2008, la Cassazione accoglie il rimborso di Fiorello, con rinvio alla Commissione tributaria Regionale, che si sarebbe dovuta uniformare ai principi dei giudici di legittimità;
- nel 2011, la Commissione tributaria Regionale, invece, accoglie l'appello dell'ufficio e nega il rimborso a Fiorello, senza cioè uniformarsi ai principi della Cassazione;
- nel 2012, Fiorello presenta un nuovo ricorso alla Cassazione;
- nel 2017, con sentenza depositata il 13 dicembre 2017, la Cassazione, preso atto che la Commissione tributaria Regionale non si è uniformata ai principi enunciati nella sentenza del 2008,

accoglie il ricorso di Fiorello e <<ri>rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità>>.

Al momento, ci sono stati cinque giudizi. Ora, bisognerà aspettare le mosse dell'ufficio e vedere come si pronuncerà la Commissione tributaria Regionale. Se i giudici di secondo grado dovessero uniformarsi ai principi della Cassazione, è possibile un nuovo ricorso in Cassazione da parte dell'ufficio. Se, invece, la Commissione tributaria Regionale dovesse fare quello che hanno fatto i giudici di secondo grado nel 2011, sarà Fiorello a fare un nuovo ricorso in Cassazione. Insomma, il contenzioso è diventato il "gioco dell'oca" e spesso si riparte daccapo. Nel caso specifico, si parla di rimborso Irap delle annualità dal 1998 al 2001. Sono passati più di 20 anni e la parola "fine" non è ancora arrivata.

4 5

6

7

8

9 10

1213

11

14

15 16

17

18 19

20

21

22

23

24

25

I giudici di legittimità, sconfessando sentenze della Cassazione a sezioni unite, affermano che lo strumento induttivo ha valore di presunzione legale

La Cassazione "fa rivivere" gli studi di settore

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Il contenzioso sugli studi di settore non finisce mai. Per la Cassazione, ordinanza 7540/20, depositata il 26 marzo 2020, la determinazione del reddito con l'applicazione degli studi di settore è <<idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, un valido fondamento all'accertamento tributario>>. La nuova ordinanza è in contrasto con le precedenti che si sono susseguite dal 2009 in poi. Affermare, nel 2020, che con gli studi di settore la legge ha previsto una presunzione significa andare contro l'univoco consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, che ha più volte affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici. In questo senso, si vedano, tra le tante, le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009. Ecco i fatti, di cui alla richiamata ordinanza 7540/20.

Fatti di causa

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta, ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 74/49/2012, depositata il 7 marzo 2012.

L'ufficio ricorre, con due motivi, per il rigetto della sentenza n. 404/09/2009 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale vennero recuperati a tassazione, ai fini Iva, Irap e imposte dirette, maggiori ricavi in applicazione agli studi di settore. La Commissione regionale, facendo riferimento dichiaratamente alla giurisprudenza di legittimità in materia, ritenne nella specie <<non applicabili i coefficienti parametrici>> in quanto non in <<p>resenza di scostamenti rilevanti>> e non congruamente motivato l'atto impositivo, in quanto facente riferimento agli studi di settore e non alle specifiche risultanze dell'istruttoria. Insomma, due gradi di giudizio entrambi favorevoli al contribuente.

Ragioni della decisione

Per la Cassazione, invece, il ricorso dell'agenzia delle Entrate merita accoglimento. I due motivi del ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

Con il primo motivo, l'ufficio prospetta la non corretta applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni unite della Cassazione e posti alla base del ricorso contro la sentenza

3

9 10

8

11 12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

impugnata, oltre a prospettare una motivazione incompleta e generica.

Con il secondo motivo, l'ufficio deduce inoltre il difetto di motivazione circa la non ritenuta gravità delle incongruenze, laddove, invece, l'agenzia delle Entrate avrebbe argomentato non solo sugli studi di settore, ma anche in forza dell'antieconomicità dell'attività imprenditoriale. Per la Cassazione entrambi i motivi sono fondati. In merito, si evidenzia che <<le sezioni unite di questa Corte, (ex purimis, Cassazione, sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635) hanno aderito all'impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore (come i parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 187 della Legge 549/1995) non costituiscono atto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l'entità del suo reddito, ma rappresentano la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali campioni acquisiti di contribuenti e dalle relative su dichiarazioni>>. Per i giudici di legittimità, gli <<studi rivelano quando eccedono il dichiarato, integrano il valori che, presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'ufficio dell'accertamento analitico induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a sopportare l'accertamento medesimo, se non confortati

3

5678

9

11

10

13

14

12

15

16

17

18

19

20

2122

23

24

25

da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell'accertamento>>.

Più specificamente, le sezioni unite hanno affermato il principio quale <<la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica di normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.....Quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la giustificano di condizioni che sussistenza l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali disattese 1e contestazioni sollevate dal sono state contribuente.....L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli

standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente il quale, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.....>>.

In questo ultimo caso, tuttavia, il contribuente <<assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'ufficio può motivare l'accertamento sulla base della sola applicazione degli *standards*, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito>> (per l'enunciazione ed applicazione del principio in fattispecie non molto dissimile dalla presente, si veda Cassazione sezione 5, 17 febbraio 2011, n. 3923, in motivazione). Per la Cassazione, la sentenza di secondo grado non è "motivata".

Per i giudici di legittimità, la sentenza impugnata dall'ufficio si rileva, per i profili in esame, censurabile per avere, in difformità dai principi sopra richiamati, disconosciuto la legittimità all'accertamento, sotto il profilo motivazionale, senza neanche avere fatto riferimento alla risposta del contribuente in sede di interpello oltre che alle specifiche contestazioni mosse dallo stesso in giudizio. La sentenza della Commissione tributaria regionale è sbagliata anche per difetto di motivazione in merito

3

5678

10 11

9

1213

14

15 16

17

19

18

20

22

21

23

24

alla mancata considerazione della dedotta antieconomicità, posta dall'agenzia delle Entrate ad ulteriore fondamento dell'accertamento basato su studi di settore.

Per la Cassazione, con particolare riferimento all'importanza del contraddittorio con il contribuente, che non traspare dalla sentenza impugnata, <<questa Corte ha già chiarito che, in tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondere il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda (Cassazione sezione 5, 30 settembre 2019, n.24330, Rv 655485). La determinazione del reddito mediante l'applicazione dei detti studi, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, infine, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi di fornire la prova contraria, nella fase è sottoposto, amministrativa e anche in sede contenziosa (Cassazione sezione 5, 18 settembre 2019, n. 23252, Rv 655077-01)>>.

24

25

1

Con queste ultime parole, che il contribuente può <<fornire la prova contraria>>, è evidente che i giudici di legittimità ignorano le modalità con le quali si fanno i contraddittori fra uffici e contribuenti. Gli uffici che amano "la lite", non prendono mai in considerazione "le prove" fornite dal contribuente, perché, per loro, "è così e basta"! Al contribuente-suddito non resta che il contenzioso, che, come dimostra il caso in esame, dopo due esiti favorevoli al contribuente, in primo e secondo grado, la Cassazione capovolge la sentenza di secondo grado, ma non decide, perché rinvia il tutto ad un'altra sezione della Commissione tributaria regionale. Infatti, la Cassazione accoglie il ricorso dell'ufficio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Insomma, si riparte dal secondo grado, con ciò confermando che il contenzioso è diventato sempre di più un odioso "gioco dell'oca".

22

23

24

25

Per contestare le presunte "operazioni inesistenti" e negare la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi, il Fisco deve fornire la prova che la transazione commerciale non è mai stata posta in essere, o non si è realizzata tra i soggetti indicati nelle fatture

Frodi carosello: la dimostrazione è a carico dell'ufficio impositore

Mimma Cocciufa Tonino Morina

"operazioni presunte Per contestare le inesistenti" e negare la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi, l'agenzia delle Entrate deve fornire la prova che la transazione commerciale non è mai stata posta in essere, o non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nelle **fatture**. In mancanza di queste "prove", per la Cassazione, sentenza 7647/20, depositata il 2 aprile 2020, deve essere perciò accolto il ricorso del contribuente. Il fatto curioso è che la sentenza dei giudici di legittimità, nonostante abbia accolto il ricorso del contribuente, rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana. Ed è il secondo rinvio che fa la Cassazione, dopo 8 anni dal primo, di cui alla sentenza 15741/2012. Con un ulteriore paradosso, e cioè che in occasione del primo rinvio, la Cassazione aveva invece accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate. Insomma, dopo 5 gradi di giudizio, una lite relativa all'anno 2000, "ritorna" per la seconda volta alla

8 9

11

12

10

13

14 15

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

Commissione tributaria regionale e non si sa ancora quando finirà. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Con distinti avvisi di accertamento, l'agenzia delle Entrate, basandosi su un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, recuperava a tassazione l'Iva assolta sugli acquisti di una società, relativamente all'anno d'imposta 2000, ritenendo trattarsi di operazioni soggettivamente inesistenti, poste in essere da società costituite al solo scopo di frodare l'Iva, interponendosi tra i reali fornitori e gli acquirenti nazionali.

Il ricorso proposto dalla società veniva integralmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale. L'agenzia delle Entrate impugnava tale pronuncia davanti alla Commissione tributaria regionale che, a sua volta, confermava la sentenza appellata.

La Cassazione, con sentenza n. 15741/2012, accoglieva il ricorso in Cassazione proposto dall'agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, rinviando la causa al giudice di secondo grado.

A seguito di riassunzione da parte della società, il giudizio veniva definito dalla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con la sentenza n. 1148/1/14, depositata il 5 giugno 2014, accoglieva l'appello a suo tempo proposto dall'agenzia delle Entrate.

Per la Commissione tributaria regionale, la pretesa impositiva dell'ufficio si fondava su elementi indiziari conducenti e

comprovati, tali da attestare, inequivocabilmente, l'assenza di buona fede in capo al contribuente; in particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che la sussistenza di indizi gravi fosse stata, inequivocabilmente, acclarata.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, affidandosi a quattro motivi, la società presenta ricorso per Cassazione. L'agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la società denuncia la nullità della sentenza perché fornita di motivazione apparente. Con il secondo motivo, viene denunciata la nullità della sentenza perché resa in violazione del "decisum" della sentenza rescindente, nonché dei principi generali in materia di rinvio. Con il terzo motivo, la società lamenta l'omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, "sintomatici" della buona fede della società:

- 1. insussistenza di vantaggi economici derivanti dagli acquisti contestati, in quanto avvenuti a prezzi di mercato;
- 2. fatti attestanti un'effettiva organizzazione aziendale in capo ad alcune delle presunte "cartiere";
- 3. abitualità dei modi di acquisto, trasporto e pagamento ritenuti "anomali" dall'agenzia delle Entrate pure nei rapporti della società con fornitori estranei agli addebiti erariali.

23

24

25

Con il quarto motivo, la società denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 2729 del codice civile e dei principi generali in materia di prova per presunzioni semplici, nonché dei principi di non contestazione e di valutazione delle prove secondo il libero convincimento del giudice, nonché dell'onere della prova a norma dell'articolo 2697 del codice civile.

Per la Cassazione, il ricorso è fondato entro i termini di seguito indicati. Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo concernente la prospettata motivazione apparente della sentenza impugnata. Nel caso in esame, non è ravvisabile la carenza assoluta del requisito motivazionale, atteso che, anche se in modo sintetico, la Commissione tributaria regionale ha comunque individuato gli elementi dai quali ha rilevato il carattere fittizio delle società fornitrici: mancanza di una propria struttura commerciale e di effettiva organizzazione aziendale; presenza di veri una prestanome dei loro rappresentanti; modalità anomale dei rapporti di acquisto intrattenuti con esse dalla società con particolare riferimento ai trasferimenti delle merci e ai pagamenti; il contesto in cui le transazioni si collocavano, caratterizzato dal sistematico ricorso all'evasione fiscale; le specifiche risultanze dell'indagine penale, con richiamo implicito "per relationem", alla sentenza rescindente di questa Corte.

Per la Cassazione, vanno congiuntamente esaminati il secondo ed il terzo motivo in quanto strettamente connessi, avendo entrambi problematiche comuni, attinenti la prova della partecipazione o

7

1112

14

13

16

15

17

18

19 20

21

22

23

24

25

almeno della consapevolezza, in capo alla società ricorrente, delle condotte fraudolente poste in essere dai propri fornitori, e la correlata questione concernente l'ambito motivazionale fissato nella pronuncia rescindente.

I motivi di gravame sono fondati entro i termini, di seguito indicati.

Secondo il principio già più volte affermato nella giurisprudenza della Cassazione, qualora l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini Iva e di deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza, ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione. E' invece onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili per pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cassazione n. 967/2016 – Cassazione n. 428/2015 Cassazione 28683/2015).

25

Su questo tema, la Corte europea ha più volte ribadito che se, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse dall'emittente della fattura o, comunque, a monte dell'operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata effettivamente realizzata. come non l'amministrazione finanziaria deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi ed alla stregua dei principi sull'onere della prova vigenti nello Stato membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo Iva in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto; circostanza, questa, che, secondo la Corte di Lussemburgo, spetta al giudice del rinvio verificare (Corte di giustizia 6 dicembre 2012 – 31 gennaio 2013).

In proposito, la Corte di giustizia ha chiarito che <<le>disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1997, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio del 7 maggio 2002), devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale....che neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta del valore

aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente, e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare>> (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14).

La giurisprudenza della Corte (Cassazione n. 30148/17, Cassazione n. 967/16, Cassazione n. 20059/14) << ha rimarcato, al riguardo, che, tuttavia, continua a prospettarsi un obbligo di verifica in capo al cessionario/committente a fronte di indizi che gli consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione; indizi, che devono essere allegati e provati dall'Amministrazione in base ad elementi oggettivi, anche presuntivi.

Sotto questo profilo era stata già affermata la possibilità di valorizzare nel quadro probatorio, anche indiziario, che deve essere fornito dall'Amministrazione anche in merito alla presumibile assenza di buona fede del cessionario o committente:

a) la circostanza che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della, sia pur minima,

dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione (Cassazione n. 5912/2010, Corte giustizia 13 febbraio 2014, causa C-18/13);

- b) l'immediatezza dei rapporti (cedente /prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), a fronte di una conclamata inidonietà allo svolgimento dell'attività economica e ad una non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione (Cassazione n. 6229/2013, Cassazione n. 25778/2014);
- c) l'instaurazione di rapporti diretti tra il cedente /prestatore effettivo interponente ed il cessionario/committente>>.

Questi elementi di fatto, sintomatici, sono, quindi, potenzialmente idonei a consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione.

Di conseguenza, in presenza di siffatti elementi, deve essere il contribuente a dovere provare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (articolo 2697 del codice civile) di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'Iva versata (Cassazione n. 6229/2013).

Per la Cassazione, alla luce di quanto esposto, le censure dedotte dalla società sono fondate.

23

24

25

La Commissione tributaria regionale si è infatti limitata, a sostegno delle tesi affermate dall'amministrazione finanziaria a richiamare, implicitamente, gli elementi di fatto accertati dalla Guardia di finanza, quali <insistenza dell'organizzazione aziendale e commerciale della cartiera, la qualità di prestanome dei suoi rappresentanti, la mancanza di idonea documentazione sui trasferimenti delle merci, il pagamento mediante assegni commerciali, l'inesistenza della cartiera come contribuente Iva, indicati nella sentenza rescindente, senza approfondire e corredare, concretamente, ogni singolo elemento, rispetto ai dati offerti dalla Guardia di finanza, procedendo poi alla confutazione di essi, rispetto alle contrapposte deduzioni, su ogni singolo punto, prospettate dalla contribuente; ed errando, poi, nel ritenere che questa Corte, violando le proprie attribuzioni, avesse pronunciato in merito alla sussistenza dei gravi indizi attestanti la mancata buona fede in capo alla società ricorrente, con ciò, ulteriormente, violando il *dictum* della sentenza rescindente che richiedeva un espresso e concreto approfondimento sui suddetti elementi indiziari>>.

Inoltre, il pagamento mediante assegni non costituisce per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Cassazione n. 15691/2011, Cassazione n. 991/2015), pagamento "anomalo", così come, parimenti le criticità, insussistenti, in relazione alla merce franco magazzino del compratore ed agli ordini telefonici.

La Commissione tributaria regionale ha omesso di motivare sull'insussistenza di vantaggi economici conseguiti dagli acquisti contestati, ed effettuati dalla società, secondo conformi e correnti prezzi di mercato, elemento, questo che, per quanto esterno alla fattispecie tipica, risulta, comunque, di materiale estraneo alle frodi (Cassazione n. 16469/18, Cassazione n. 20059/14, Cassazione n. 428/15, Cassazione n. 29002/17, Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).

In definitiva, il ricorso della società deve essere accolto limitatamente al secondo e terzo motivo nei termini sopra indicati, disatteso il primo ed assorbito il quarto, con conseguente cassazione e rinvio della sentenza impugnata alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Insomma, altro giro, altra corsa. Si riparte così per la terza volta dalla Commissione tributaria regionale, con due possibilità:

- 1. se i giudici di secondo grado dovessero uniformarsi ai principi espressi dalla Cassazione, con la richiamata sentenza 7647/20, l'agenzia delle Entrate soccombente, farà un nuovo ricorso per Cassazione;
- se, invece, i giudici di secondo grado non dovessero uniformarsi ai principi espressi dalla Cassazione, sarà la società soccombente a presentare un nuovo ricorso alla Cassazione.

Il rischio è che, se poi la Cassazione dovesse decidere nuovamente con rinvio alla Commissione tributaria regionale, una causa relativa al 2000, forse, si chiuderà dopo il 2030, cioè dopo 30 anni. Resta fermo che una giustizia "lenta", con il cittadino sottoposto ad uno stillicidio ed una sofferenza infinita, viste le sentenze ondivaghe della Cassazione, è una grave ingiustizia.

4

67

8

9 10

1213

11

15

14

16 17

18

19

20

21

2223

24

25

L'autonoma organizzazione, che obbliga al pagamento del tributo, può essere esclusa anche se gli incassi e le spese sono rilevanti

I compensi elevati non pregiudicano il rimborso dell'Irap pagata e non dovuta

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'autonoma organizzazione, che obbliga al pagamento dell'Irap, può essere esclusa anche quando gli incassi e le spese sono rilevanti. Per la Cassazione, ordinanza 7652/20, depositata il 2 aprile 2020, il valore dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per il presupposto impositivo che deriva dall'autonoma organizzazione. La Cassazione, però, dopo avere espresso il principio di diritto, in base al quale il contribuente senza autonoma organizzazione ha diritto al rimborso dell'Irap pagata e non dovuta, accogliendo il ricorso dello stesso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in diversa composizione, dovrà valutare se il contribuente ha <<fornito la prova dell'assenza di autonoma organizzazione alla luce dei principi>> enunciati dalla richiamata ordinanza 7652/20. Insomma, altro giro, altra corsa, si riprende dalla Commissione tributaria regionale della Campania e, magari fra 10 anni, si avrà una nuova ordinanza delle Cassazione con rinvio, con i

contribuenti che devono sopportare uno stillicidio infinito, da spettatori impotenti e desolati. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Un contribuente ricorre con due motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1294/29/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, emessa il 28 gennaio 2014, depositata il 10 febbraio 2014.

I giudici di secondo grado, per una controversia avente ad oggetto l'impugnativa del silenzio rifiuto sull'istanza presentata il 28 novembre 2008, di rimborso dei versamenti Irap per gli anni dal 2004 al 2008, hanno rigettato l'appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado, sfavorevole allo stesso.

Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale, rilevava che, dalla documentazione agli atti, si evinceva che in talune annualità il contribuente aveva sostenuto costi elevati (144.431, 00 euro nel 2005, 93.620,00 euro nel 2006, 155.145,00 euro nel 2007, la gran parte imputati alla voce generica "altri componenti negativi") e che in altre aveva sostenuto costi per lavoro dipendente superiori a 20.000,00 euro annui.

Inoltre, il giudice di appello evidenziava che, a fronte delle contestazioni dell'agenzia delle Entrate sull'elevata entità dei costi connesse all'attività, il contribuente si era limitato ad addurre l'ingente volume di affari, mentre, avendo chiesto il

3

5

6 7

9 10

8

12 13

11

14

15

16 17

18

19

21

20

23

22

24

25

rimborso, avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di una autonoma organizzazione.

Con il primo motivo, il contribuente deduce, in particolare, che la regionale Commissione tributaria erroneamente avrebbe considerato la sussistenza di costi elevati e, per alcune annualità, di personale dipendente, di come prova un'autonoma organizzazione, atteso che la natura dell'attività esercitata (promotore finanziario, con mandato conferito da una sola banca presso la quale esercita la propria attività) avrebbe escluso la possibilità di sottoposizione ad Irap.

Con il secondo motivo, il contribuente denunzia inoltre la violazione, da parte del giudice di appello, di un elemento irrilevante ai fini della corretta applicazione della normativa in oggetto.

Per la Cassazione, il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo. Come chiarito dalle Sezioni unite "in tema di Irap", l'esercizio dell'attività di promotore finanziario è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cassazione sezioni unite n. 12111/09, Cassazione n. 8120/2012).

Il giudice di secondo grado aveva quindi il compito di verificare se, in concreto, il contribuente avesse fornito la dimostrazione dell'assenza di autonoma organizzazione. Nel caso in esame, il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito tale dimostrazione, poiché era emersa la prova della sussistenza dell'autonoma organizzazione, deducibile dall'elevata entità dei ricavi e dei costi connessi all'attività.

Per i giudici di legittimità, deve, però rilevarsi che <<il> valore assoluto dei compensi (Cassazione, sezioni 6/5, n. 22705 del 2016) e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo

16 17

18 19

20

22

21

23

24

25

del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (esempio, studio professionale, veicolo strumentale, eccetera), rappresentando, così, un elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo (Cassazione, VI-5, 2016)>> (così Cassazione, ordinanza n. 23557 del n. 12929/2019). In conclusione, per i giudici di legittimità, il primo motivo del ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché valuti se il contribuente abbia fornito la prova dell'assenza di autonoma organizzazione alla luce sopra dei principi enunciati, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Considerato che il ricorso riguarda l'Irap degli anni dal 2004 al 2008 e che tra il primo, secondo grado e Cassazione, sono passati più di dieci anni, è facile pensare che il contenzioso, se va bene, potrà essere chiuso nel 2030, cioè dopo oltre 20 anni dalla richiesta di rimborso Irap dal 2004 al 2008.

Se poi, la nuova sentenza della Cassazione, sperabilmente emanata nel 2030, dovesse essere "con rinvio", la giostra del contenzioso non si fermerà mai.

45

6

7 8

1011

12

13

14

16

15

17

18

19 20

21

22

23

24

25

Per le cosiddette "frodi carosello" prove a carico dell'amministrazione finanziaria che deve dimostrare la consapevolezza dei partecipanti all'operazione

Accertamenti nulli se il Fisco non dimostra l'intesa cliente – fornitore per truffare l'erario Mimma Cocciufa

Tonino Morina

Gli accertamenti devono essere annullati, se l'ufficio non dimostra l'intesa cliente – fornitore per truffare l'erario. **Per le** cosiddette "frodi carosello" l'amministrazione finanziaria deve dimostrare la consapevolezza dei partecipanti all'operazione fraudolenta. E' quindi illegittimo il recupero dell'Iva e dei costi per la presunta frode fiscale, se il Fisco non è in dimostrare il collegamento di grado interessi tra clienti e fornitori. Per la Cassazione, ordinanza 7693/20, depositata il 6 aprile 2020, deve essere perciò respinto il ricorso dell'agenzia delle Entrate, anche se la stessa ha "provato" che i beni e servizi erano stati ceduti da una cartiera. La vicenda riguarda un contribuente che aveva acquistato autovetture da società estere che poi sono risultate "cartiere". Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Brescia, emette accertamenti per l'anno 2003, rettificando il reddito d'impresa e recuperato a tassazione i costi relativi ad operazioni "soggettivamente inesistenti" nei confronti della società e, per

trasparenza, dei soci, in relazione ad acquisti di autovetture da società poi risultate "cartiere".

Il ricorso presentato dai contribuenti è stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale.

I successivi appelli, presentati dai contribuenti contro la sentenza di primo grado, sono stati accolti e la Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 31/12, depositata il 16 febbraio 2012, ha dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento, compensando le spese.

Per la Commissione regionale, la motivazione dell'avviso di accertamento era carente in quanto l'ufficio aveva elevato gli accertamenti solo sulla base di un processo verbale di constatazione delle dogane di Trento e sulla segnalazione dell'Ufficio di Città di Castello, senza compiere "ispezioni e verifiche, acquisito verbali e questionari per suffragare le presunzioni e le omissioni o dichiarazioni inesatte".

Inoltre, l'agenzia delle Entrate non aveva evidenziato le ragioni per cui gli acquisti di autovetture sarebbero frutto di operazioni "soggettivamente inesistenti", trascurando la correttezza della documentazione prodotta dalla società dalla quale risultava che le vetture erano state acquistate e rivendute con margini diversi a seconda della tipologia ed erano state annotate nelle scritture contabili. L'Ufficio non aveva provato la presenza di una frode carosello né aveva dimostrato un collegamento societario o di

interessi della società con le società venditrici o un vantaggio economico diverso da quello della vendita a prezzi maggiorati.

L'Ufficio non aveva fornito la prova dell'inesistenza delle operazioni.

Contro la sentenza di secondo grado, l'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso, l'agenzia delle Entrate denuncia una presunta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, chiedendo la nullità della sentenza, per avere la Commissione regionale ritenuto insufficiente a sostenere la rettifica il processo verbale di constatazione emesso dalla direzione generale delle Dogane, richiamato *per relationem* nell'avviso di accertamento, atteso che legittimamente l'Ufficio aveva utilizzato gli elementi acquisiti nell'ambito delle procedure riguardanti le società poi risultate cartiere. Per l'Ufficio, nessuna norma impone allo stesso di compiere controlli diretti sui contribuenti, qualora gli elementi delle false dichiarazioni emergano da controlli su terzi, e sussiste il vizio di motivazione denunciato in quanto nell'avviso di accertamento erano indicati i presupposti di fatto sufficienti per l'adozione del metodo accertativo impiegato.

Per la Cassazione, il motivo è infondato, perché

*<<nessuna violazione di legge è riscontrabile, in quanto la Commissione tributaria regionale ha fatto corretta interpretazione delle norme che regolano la motivazione degli avvisi di

678

10

11

9

12

14

13

15 16

17

18

19 20

21

22

2324

25

accertamento e ha ritenuto che fosse carente la motivazione quanto al coinvolgimento della contribuente negli illeciti posti in essere dalle "cartiere".....;

*la Commissione tributaria regionale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non ha contestato la validità della motivazione *per relationem*, ma ha ritenuto che gli elementi acquisiti a carico delle "cartiere", riportati nell'avviso di accertamento, non erano sufficienti a provare il coinvolgimento della contribuente, indicando gli elementi, nei termini soprariportati, che suffragavano questo convincimento;

*la Commissione tributaria regionale ha reso, quindi, un giudizio di fatto, non censurabile in questa sede>>.

Con il secondo motivo di ricorso, l'agenzia delle Entrate evidenzia che il giudice di appello, nel ritenere che l'Ufficio non aveva provato il coinvolgimento della società nella cosiddetta frode carosello, si era posto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui, in materia di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, incombe al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e della propria buona fede. Per l'Ufficio, nella in specie, venendo rilievo operazioni soggettivamente inesistenti, la contribuente non aveva fornito la prova rigorosa di essere entrata in contatto con un soggetto esistente ed aveva prodotto documenti privi di valore probatorio,

2 3 4

laddove nel processo verbale di constatazione era stata fornita la prova che le società fornitrici erano mere cartiere.

Con il terzo motivo di ricorso, l'agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione in tema di onere della prova, in quanto spettava al contribuente e non all'ufficio dimostrare la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione commerciale.

Con il quarto motivo di ricorso, l'agenzia delle Entrate denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, chiedendo la nullità della sentenza, non avendo la Commissione regionale spiegato in base a quali elementi, e per quali motivi, avesse ritenuto che le fatture erano state emesse a fronte di operazioni, oggettivamente o soggettivamente, vere, in contrasto con le risultanze del processo verbale di constatazione e con la specifica dichiarazione dell'amministratore di fatto di una società fornitrice, secondo cui la società agiva come mera cartiera.

Per la Cassazione, i motivi, secondo, terzo e quarto, che per la loro intima connessione, concernendo il tema delle fatture soggettivamente inesistenti, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Infatti, pur deducendo plurime violazioni di legge, le censure dell'agenzia delle Entrate in realtà attaccano il merito della motivazione della Commissione tributaria regionale che ha applicato correttamente i principi sull'onere probatorio e le cui valutazioni si pongono in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui: <<In tema di Iva,

qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili>> (Sezione 5, sentenza n. 428, 14 gennaio 2015, Rv. 634233-01).

Per i giudici di legittimità, <<è superfluo precisare, trattandosi di principi generali in tema di prova, che la prova dell'inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cassazione n. 9108 del 2012, cit.);

- pertanto, nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno o siano intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'Iva e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire

elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera", quali ad esempio la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l'omesso versamento delle imposte) o è stata emessa da chi non è stato controparte del rapporto relativo alle operazioni fatturate, e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;

- in relazione al tema delle fatture per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, sorge, tuttavia, l'esigenza della tutela della buona fede del contribuente, anche in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (confronta sentenze 6 luglio 2006, Kittel e raccolta Recycling, C-439/04 e C-440/04; 21 giugno 2012, Mahagé ben e David, C-80/11 e C-142/11; 6 settembre 2012, Toth, C-324/11; 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; 31 gennaio 2013, Stroy Trans, C-642/11);
- in applicazione della citata giurisprudenza, questa Corte ha avuto occasione recentemente di affermare che "in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta";

-"la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente";

- "incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici della rivendita delle merci o dei servizi">>>.

Nel caso in esame, la Commissione regionale ha ritenuto che non vi era prova che "la società non potesse essere in buona fede" e che "non era dimostrabile un collegamento societario o di interessi tra i soci e amministratori della società acquirente" con i titolari delle cartiere o che abbia tratto un vantaggio diverso dalla vendita a prezzi maggiorati.

Per la Cassazione, <<il>il giudice d'appello, dunque, si è attenuto ai principi sopra esposti poiché ha ritenuto non dimostrato che

l'operazione posta in essere dalla contribuente si inseriva in una evasione dell'imposta, ed ha ritenuto sufficiente a tale fine la sola prova che i venditorifossero cartiere>>.

In conclusione, i ricorsi dell'agenzia delle Entrate devono essere respinti. Per fortuna, la sentenza della Cassazione è "senza rinvio" ad altra Commissione regionale e, perciò, è definitiva. Gli uffici, che hanno contenzioso pendente dello stesso tipo, devono ora annullare in autotutela gli accertamenti ed evitare un lungo e defaticante contenzioso, che "costa" tanta sofferenza e sacrifici solo ai contribuenti coinvolti. Gli amanti della lite devono smetterla di disturbare ingiustamente le persone coinvolte in assoluta buona fede in presunte frodi carosello, perché i loro fornitori hanno evaso l'Iva e le imposte sui redditi. All'acquirente in buona fede non può essere addebitato nulla del comportamento fraudolento del fornitore.

L'annullamento delle richieste di pagamento comporta l'illegittimità e l'inefficacia delle cosiddette "ganasce fiscali"

Le cartelle annullate rendono nulli i preavvisi di fermo auto

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'annullamento delle cartelle di pagamento comporta l'illegittimità e l'inefficacia delle cosiddette "ganasce fiscali". Deve essere perciò dichiarato nullo il preavviso di fermo delle auto, conseguente a cartelle che erano state già annullate. Per la Cassazione, sentenza 7756/20, depositata il giorno 8 aprile 2020, deve essere accolto il ricorso del contribuente e, perciò, deve essere dichiarato nullo il preavviso di fermo delle auto.

I fatti di causa

Un contribuente presenta un ricorso contro un preavviso di fermo che era stato notificato a seguito di nove cartelle di pagamento, chiedendo l'accertamento del già intervenuto annullamento di sette cartelle in altra sede giurisdizionale, nonché domandando l'annullamento di una delle altre due cartelle, posto che l'altra rientrava nella competenza della giurisdizione tributaria.

- Il contribuente chiedeva quindi di dichiarare illegittimo e inefficace il preavviso di fermo, con divieto di iscrizione presso il pubblico registro automobilistico.
- Il Giudice di pace accoglie la domanda di annullamento della cartella e rigetta la pretesa per le altre sette cartelle, esclusa quella

soggetta alla giurisdizione tributaria, rilevando la già intervenuta pronuncia giurisdizionale nello stesso senso.

Il tribunale rigetta l'appello, osservando che: nel momento dell'introduzione del giudizio di merito le sette cartelle in discussione erano già state annullate e, quindi, la pretesa erariale era stata cancellata. L'asserita omissione di pronuncia sulla domanda per lite temeraria era stata invece implicitamente rigettata dal Giudice di prime cure, che aveva anche valutato negativamente il comportamento processuale dell'originario attore; la pretesa erroneità della compensazione delle spese non sussisteva, posto che la domanda era stata in massima misura rigettata.

Contro la decisione del Tribunale, il contribuente ricorre per Cassazione. Resiste con controricorso l'agente della Riscossione.

Con il primo motivo, il contribuente contesta la decisione del Tribunale che avrebbe errato, mancando di considerare che era stata domandata anche la declaratoria dell'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sulla base delle cartelle annullate, nonché la declaratoria di nullità del preavviso di fermo di autoveicoli.

Con il secondo motivo, il contribuente ritiene che il Tribunale avrebbe sbagliato, mancando di considerare che l'originario attore era risultato completamente vittorioso, ovvero avrebbe dovuto esserlo, e non già pressoché totalmente soccombente,

posto che l'agente della Riscossione aveva azionato titoli già annullati prima della notifica del preavviso di fermo.

Con il terzo motivo, ritiene che il Tribunale avrebbe sbagliato, mancando di considerare che il contribuente avrebbe dovuto considerarsi vittorioso senza che potessero porsi a carico dello stesso le spese sul presupposto di un inesistente accoglimento parziale della domanda, fermo restando l'accoglimento della domanda relativa alla cartella non tributaria residuata dai precedenti annullamenti.

La sentenza della Cassazione

Per i giudici di legittimità, il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti due. L'impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cassazione, sezioni unite, 22 luglio 2015, n. 15354; Cassazione, sezione unite, 27 aprile 2018, n. 10261).

La suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l'insussistenza delle ragioni di credito, essendo state annullate le cartelle di pagamento, era altresì interesse del contribuente ottenere la domanda e conseguente declaratoria d'inibizione all'iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso.

Come logico, questa declaratoria dovrà essere verificata relativamente ai crediti riconosciuti, e non a quello la cui

6 7 8

5

10

9

12

11

14

13

15

16

17

18

1920

21

23

22

24

25

delibazione, cioè il riconoscimento dei crediti, è stata ritenuta soggetta ad altra giurisdizione.

Per la Cassazione, l'interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata soppressione del preavviso, quanto ai crediti vantati da parte dell'agente della Riscossione. In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità. Il principio espresso dai giudici di legittimità è chiaro: l'agente della riscossione non può emettere atti esecutivi sulla base delle cartelle annullate e, di conseguenza, devono essere dichiarati nulli gli atti successivi alle cartelle, quali il preavviso di fermo di autoveicoli. L'annullamento di un atto impositivo esclude qualsiasi successiva richiesta che fa riferimento all'atto impositivo annullato. A maggior ragione, se l'ufficio annulla un atto impositivo in autotutela, nessun atto successivo può essere emesso dallo stesso ufficio. E ciò, nemmeno in caso di sentenze eccentriche dei giudici tributari che, magari per colpa di una "dimenticanza" dell'ufficio, che non esibisce in udienza l'annullamento fatto, emettono una sentenza di condanna per le spese di giudizio a carico del contribuente.

> 4 5

> > 6

7

8 9

11

10

13

12

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23 24

25

La firma del patto tra contribuente e agenzia delle Entrate preclude l'emissione di atti impositivi, se il maggiore reddito accertabile non supera il 50% di quello dichiarato

L'adesione al concordato biennale cancella gli accertamenti del Fisco

Mimma Cocciufa Tonino Morina

L'adesione al concordato biennale cancella gli accertamenti del Fisco. La firma del "patto" tra contribuente e agenzia delle Entrate preclude l'emissione di atti impositivi, se il maggiore reddito accertabile non supera il 50% di quello dichiarato. Per la Cassazione, ordinanza 7765/20, depositata il 9 aprile 2020, deve essere perciò accolto il ricorso del contribuente contro la sentenza Commissione 139/03/12, della tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 26 ottobre 2012. Il "problema" è che il ricorso è stato accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Insomma, la "giostra" del contenzioso riparte dal secondo grado e non si sa quando finirà. Ecco i fatti.

I fatti di causa

L'agenzia delle Entrate emette un accertamento nei confronti di un professionista, rettificando i redditi dell'anno 2004 e determinando una maggiore Irpef e Irap, con imposte, sanzioni e interessi. I giudici di primo grado accolgono il ricorso del professionista. La sentenza di primo grado viene però capovolta,

a favore dell'ufficio, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria con la sentenza 139/03/12, depositata il 26 ottobre 2012.

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, il professionista ricorre con sette motivi.

Per la Cassazione, vanno accolti il quarto e quinto motivo. Con il quarto motivo, il professionista denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 33, decreto-legge n. 269/2003.

Con il quinto motivo, il professionista denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'avere presentato in data 16 marzo 2004 comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33, decreto-legge n. 269/03.

La disposizione normativa, nel testo in vigore a decorrere dal giorno 1° gennaio 2004, stabilisce che: <<8. Per i periodi di imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

- b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;
- c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni>> ed al successivo comma prevede poi che <<8.bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato>>.
- Tra le due disposizioni esiste un rapporto di complementarità e non già di specialità, per cui l'adesione al concordato preventivo determina le limitazioni dei poteri di accertamento fissate dal richiamato comma 8, nonché la preclusione assoluta all'esercizio del potere di accertamento stabilita dal comma 8-bis <<nella sola ipotesi in cui l'Ufficio apparisse accertabile, sulla base delle verifiche effettuate, un maggiore imponibile non superiore al 50% di quello dichiarato>> (Cassazione n. 13885/2018). Il comma 8-bis, in particolare, fissa la soglia di preclusione degli atti di accertamento ragguagliandola al <<maggiore reddito accertabile>> e non già a quello accertato.
- Il reddito accertabile è quello che l'Amministrazione può accertare, in caso di adesione del contribuente al concordato biennale del quale si discute e, quindi, non già quello che

all'Amministrazione "appaia" accertabile, ma quello che risulta dall'esercizio dei soli poteri di accertamento non inibiti dal comma 8. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia aderito al concordato biennale introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 269/2003, per gli anni d'imposta 2003 e 2004.

La stessa agenzia delle Entrate afferma, al riguardo, che, in applicazione di quel concordato, il contribuente, che avesse pattuito con l'Amministrazione ricavi dichiarati almeno pari alle percentuali indicate nel 4° comma della norma, tra gli altri benefici, avrebbe ottenuto la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione con riguardo ai due anni d'imposta coperti dal concordato.

L'Ufficio, sul punto, contesta la circostanza che il contribuente, nel caso in esame, abbia soddisfatto le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 33 citato, per cui avrebbe perso il beneficio della limitazione del potere accertativo nei suoi confronti. In particolare, l'agenzia delle Entrate afferma che il contribuente, con la dichiarazione di adesione al concordato, si era impegnato a dichiarare, per l'anno di imposta 2004, un ammontare di ricavi pari almeno a quelli minimi concordati con il periodo di imposta precedente e che non aveva tenuto fede all'impegno preso con l'adesione, come risulterebbe dall'esame della dichiarazione dei redditi.

Il ricorrente, invece, sostiene di avere rispettato tutte le condizioni di cui al comma 4, dell'articolo 33 suddetto e, quindi, di avere

diritto al beneficio della limitazione dei poteri di accertamento nella misura prevista dal successivo comma 8-bis. Nel caso in esame non c'è un accertamento induttivo dell'Amministrazione, con la determinazione di un "maggiore reddito accertabile", ma la contestazione della deduzione di costi ritenuti inesistenti, perché non adeguatamente documentati e provati. Con riferimento al requisito dei compensi minimi da dichiarare, il ricorrente afferma che dal quadro RE dei Modelli Unico 2003, 2004 e 2005 risulta l'incremento nella misura prevista dalla norma concordataria.

Per la Cassazione, a fronte delle deduzioni del ricorrente, introdotte fin nel primo grado di giudizio e reiterate in appello, <<il>
<il giudice di appello avrebbe dovuto verificare sia la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 33, decreto-legge n. 269/03, sia se il risultato dell'attività di accertamento superasse la soglia del 50% del reddito dichiarato (ciò almeno in relazione all'accertamento della maggiore Irpef, poiché, per quanto riguarda l'Irap, quest'ultima esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sezione 5, sentenza n. 14266 del 13 luglio 2016)>>.

In conclusione, come si è detto, la Cassazione accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso presentato dal contribuente, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese

del giudizio di legittimità. La triste constatazione è che la lite relativa al 2004 "riparte" dal secondo grado e, se tutto andrà bene, potrà essere chiusa nel 2030, cioè dopo 26 anni.

La tempestiva impugnazione davanti alla Commissione tributaria provinciale rende legittima la richiesta di pagamento per raggiungimento dello scopo

Nullità della cartella "sanata" con il ricorso del contribuente

Mimma Cocciufa

Tonino Morina

La tempestiva impugnazione di una cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, rende legittima la richiesta di pagamento per raggiungimento dello scopo. Per la Cassazione, sentenza 7800/20, depositata il 14 aprile 2020, anche se la notifica della cartella è nulla, questa nullità si considera sanata per il raggiungimento dello scopo, perché il contribuente, ha proposto ricorso nei termini. Ecco i fatti.

I fatti di causa

Un contribuente presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, contro una cartella di pagamento con la quale l'agente della Riscossione per la provincia di Siracusa, gli intimava il pagamento di 26.509,10 euro, per Irpef, addizionale regionale, imposta sostitutiva sui redditi da rivalutazione del TFR, Irap e ritenute (oltre interessi e sanzioni), per l'anno di imposta 2004.

La cartella conseguiva all'iscrizione, in distinti ruoli, degli importi dovuti, a seguito di controllo automatizzato, effettuato dall'agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni per il 2004.

In pratica, la richiesta di pagamento riguardava somme dichiarate dal contribuente, ma non versate.

La Commissione provinciale respinge il ricorso, con decisione che, dopo l'appello del contribuente, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione n. 16, con la sentenza n. 33/16/11, pronunciata il 7 dicembre 2010, e depositata il 18 gennaio 2011.

Il contribuente ricorre per la cassazione di questa sentenza, con dieci motivi; l'agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo del ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto che la Commissione provinciale aveva omesso di provvedere sull'eccezione del contribuente di difetto di sottoscrizione del ruolo, ciononostante aveva affermato, errando, che incombe sull'intimato il compito di fornire la prova di tale vizio formale, laddove, invece, in caso di contestazione dell'interessato, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare di avere assolto a tale adempimento procedurale.

Per i giudici di legittimità, il primo motivo è infondato.

Il quinto e sesto motivo, da esaminare prioritariamente rispetto agli altri motivi (secondo, terzo, quarto e settimo) riguardanti i vizi di notifica della cartella, sono infondati.

La Commissione regionale, in sostanza, ha riconosciuto la nullità del procedimento notificatorio della cartella, ma ha ritenuto che

tale nullità fosse stata sanata, a norma degli articoli 156, terzo comma, e 160, Codice di procedura civile, <<mediante la tempestiva proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria>> (pagina 7 della sentenza impugnata).

La statuizione del giudice tributario è conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, la quale, ha reiteratamente affermato che:

- « < La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli articoli 156 e 160 codice procedura civile, atteso l'espresso richiamo, operato dall'articolo 60 del Dpr n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito>> (Cassazione 13 gennaio 2016, n. 384, Cassazione n. 4018/2007, e n. 2272/2011);
- «La notificazione è una mera condizione di efficacia e non
 un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è
 sanata, a norma dell'articolo 156, comma 2, c.p.c., per effetto del
 raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva
 impugnazione» (Cassazione 21 settembre 2016, n. 18480);
- << In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a

rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo>> (Cassazione 28 ottobre 2016, n. 21865). La ritenuta infondatezza di tale censura, riguardante una delle rationes decidendi che hanno indotto la Commissione regionale a disattendere le critiche del contribuente in punto di nullità di notifica della cartella, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le residue, omogenee, doglianze circa gli asseriti vizi del procedimento notificatorio. Infatti, è saldo indirizzo di questa Corte (Cassazione 11 maggio 2018, n. 11493; confronta: 14 febbraio 2012, n. 2108; Sezioni Unite 29 marzo 2013, n. 7931; 18 giugno 2019, n. 16314), che <> Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque stante l'intervenuta definitività delle altre, condurre, alla cassazione della decisione stessa>>. L'ottavo motivo è infondato. La sentenza della Commissione regionale è conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte (Cassazione 5 dicembre 2014, n.

25

25773; confronta: 14894/2008; n. 26053/2015; n. 12243/2018), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui: << In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'opposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale sia riferibile elemento inequivocabilmente all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'articolo 25 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice>>. Il nono motivo è infondato. La Commissione regionale ha negato di rispetto la necessità contraddittorio preventivo, un all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella di pagamento dopo che, all'esito di apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, aveva negato la sussistenza di <<incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione>> sul rilievo che, nella specie, non era in discussione quanto dichiarato dal contribuente, bensì l'omissione dei versamenti ai quali, nella dichiarazione, egli aveva affermato di essere tenuto. Il dictum del giudice d'appello segue la scia del costante orientamento di questa Sezione

25

tributaria, che il Collegio condivide, secondo cui: << In tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, comma 5, della legge n. del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione quest'ultima, che ricorre non necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso>> (Cassazione 21 novembre 2017, n. 27716). Anche il decimo motivo è infondato. La Commissione regionale, senza incorrere nell'allegato error in procedendo, ha legittimamente affermato la generalità del motivo d'appello, con il quale il contribuente si doleva, laconicamente, dell'inesistenza del debito tributario, senza per nulla specificare le basi fattuali di una simile asserzione, palesemente in contrasto con il procedimento amministrativo che aveva condotto all'iscrizione al ruolo del debito tributario e all'emissione della cartella sulla base, appunto, del contenuto delle dichiarazioni dei redditi 2004, quali dichiarazioni di scienza provenienti dall'obbligato. In

conclusione, la Cassazione, alla stregua di queste considerazioni, infondati il primo, il quinto, il sesto, l'ottavo, il nono e il decimo motivo, inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il settimo motivo, il ricorso va rigettato, con condanna del contribuente a corrispondere all'agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3mila euro, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

4

5

6

7

8

10

11

12 13

1415

16

18

17

19

21

20

22

23

24

25

Titoli proposti:

Proseguono le bocciature dei giudici di legittimità che annullano gli accertamenti basati sull'automatismo dello strumento induttivo

La Cassazione cancella gli studi di settore

Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Per alcuni uffici, gli studi di settore individuano al centesimo di euro i ricavi o compensi del contribuente, nonostante gli stessi siano stati soppressi, con effetto dall'anno 2017. Ed è perfettamente inutile che il contribuente cerchi di dimostrare perché non sono stati raggiunti i ricavi o compensi stimati dallo studio di settore, perché per l'ufficio "è così e basta". Per fortuna, la pensano diversamente i giudici di legittimità, che bocciano gli accertamenti degli uffici basati esclusivamente sull'applicazione automatizzata dello studio di settore. Per la Cassazione, ordinanza **27476/20, depositata il 2 dicembre 2020**, deve essere rigettato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, che, con la sentenza 245/2012, del 20 novembre 2012, aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo <<insufficiente per l'accertamento del maggior reddito l'utilizzo di una mera metodologia statistica>>. Oltre a "cancellare" l'accertamento, la Cassazione ha condannato l'agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

I fatti

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Mantova, emette un accertamento per l'anno 2004, perché, avendo rilevato uno scostamento dallo studio di settore, aveva rideterminato induttivamente i ricavi del contribuente, chiedendo maggiori imposte a titolo di Irpef, Irap e Iva. Il ricorso del contribuente viene rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova, con la sentenza n. 81/02/2011. Il contribuente presenta perciò ricorso in appello che viene accolto dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la predetta sentenza 245/2012, del 20 novembre 2012.

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, l'ufficio presenta ricorso in Cassazione, censurando la sentenza con cinque motivi. In particolare, per l'ufficio, la sentenza è sbagliata perché i giudici di secondo grado:

- non hanno <<tenuto conto che in sede di contraddittorio il contribuente aveva l'onere di provare le ragioni dello scostamento dello studio di settore applicabile>>;
- ❖ hanno erroneamente applicato i principi sulla prova presuntiva;
- ❖ hanno <<erroneamente sostenuto che l'ufficio dovesse spiegare il procedimento di calcolo al contribuente, senza tener conto che lo studio di settore contiene già tutti gli elementi per determinare il reddito>>.

24

25

Quest'ultima osservazione dell'ufficio è veramente singolare per la ragione che, per come si dirà meglio di seguito, nessuno si può difendere dal metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta e dagli altri sofisticati e segreti calcoli in base ai quali lo studio di settore individua i ricavi o compensi presunti.

Il contraddittorio finto

Va anche detto che, nel momento in cui l'ufficio chiede al contribuente di giustificare lo scostamento dei ricavi o compensi da quelli presunti dallo studio di settore, il confronto con l'ufficio si rivela spesso un finto contraddittorio. Nella realtà succede infatti che gli uffici simulano finti contraddittori, considerando in alcun modo le osservazioni e memorie illustrative presentate dal contribuente. Alla fine, l'ufficio copia fedelmente il risultato dello studio di settore, confermando, al centesimo di euro, la pretesa tributaria indicata nel primo invito al contraddittorio. Così, la cosiddetta "prova contraria" fornita dal contribuente non viene presa in considerazione. Questo per la ragione che alcuni uffici considerano ancora lo studio di settore uno strumento infallibile, e, di norma, emettono l'accertamento con gli importi dei ricavi o compensi presunti perfettamente uguali a quelli indicati dallo studio nel primo invito al contraddittorio. Insomma, la fase del contraddittorio si rivela spesso solo una perdita di tempo, oltre che una presa in giro. La verità è che alcuni uffici fanno il contraddittorio perché imposto dalla legge e dalle sentenze della Cassazione, ma alla fine

3

4

567

9

10

11

8

12

13

14 15

16

18

17

19

21

20

22

2324

25

"copiano" integralmente i risultati dello studio.

I ricavi o compensi presunti con il metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta

Sono molti gli uffici che hanno usato e continuano ad usare gli studi di settore in modo automatico, come se avessero la miracolosa certezza di individuare al centesimo di euro i ricavi o compensi incassati dall'esercenti impresa, arte o professione. E davanti ai miracoli, il contribuente è senza difesa....

Come sanno gli addetti ai lavori e come chiarito nella circolare 110/E del 21 maggio 1999, che illustra le modalità di applicazione degli studi di settore, i ricavi o compensi presunti sono determinati in base al metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta. Per chiarezza, si riporta quanto è contenuto nella predetta circolare 110/E del 1999, nel punto in cui si legge che <<La "Cluster analysis" ha consentito di identificare i diversi gruppi omogenei di imprese. ... Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei si è determinata, per ciascun gruppo omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti al gruppo in esame. Per determinare tale funzione si è ricorso al metodo della "regressione multipla". La stima della "funzione di *ricavo*" è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e alcuni dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). É opportuno rilevare che, prima

di definire il modello di regressione, si è proceduto a effettuare un'analisi sui dati delle imprese per verificare le condizioni di "normalità economica" nell'esercizio dell'attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della "funzione di ricavo". A tal fine sono stati utilizzati degli indicatori economicocontabili specifici delle attività in esame, quali ad esempio, nel settore del commercio, la produttività per addetto, il ricarico (ricavi/costo del venduto), la rotazione del magazzino (costo del venduto/giacenza media del magazzino). Per ogni gruppo omogeneo è stata calcolata la distribuzione ventilica di ciascuno degli indicatori utilizzati e poi sono state selezionate le imprese che presentavano valori degli indicatori contemporaneamente all'interno di un determinato intervallo, per costituire il campione di riferimento. Così definito il campione di imprese di riferimento, si è proceduto alla definizione della "funzione di ricavo" per ciascun gruppo omogeneo. Per la determinazione della "funzione di ricavo" sono state utilizzate sia variabili contabili sia variabili strutturali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il *metodo stepwise*. Una volta selezionate le variabili, la determinazione della "funzione di ricavo" si è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (eteroschedasticità). Affinché il modello di regressione non risentisse degli effetti derivanti da soggetti anomali (outliers), sono stati esclusi tutti

coloro che presentavano un valore dei residui (R di Student) al di

24

25

23

fuori dell'intervallo compreso tra i valori -2,5 e +2,5. Nella definizione della "funzione di ricavo" si è tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività. A tale scopo si sono utilizzati i risultati di specifici studi relativi alla territorialità che hanno avuto come obiettivo la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee in rapporto a una serie di indicatori tratti dalle banche dati pubbliche (ad esempio per il settore del commercio è stata utilizzata una territorialità specifica basata sul grado di modernizzazione, sul grado di copertura dei servizi di prossimità, sul grado di sviluppo socioeconomico). Visto e asseverazione allargano le garanzie. Sono state pertanto impiegate, nella funzione di regressione, variabili "dummy" applicate a una variabile indipendente (ad esempio, per il settore del commercio al "costo del venduto") che hanno prodotto, ove le differenze territoriali non fossero state colte completamente nella Cluster analysis, valori correttivi da applicare al coefficiente della variabile indipendente in oggetto nel calcolo del ricavo>>.

In poche parole, senza che nessuno si offenda, forse, i compilatori degli accertamenti basati sull'automatismo del programma Ge. ri. co (gestione dei ricavi e compensi) vorrebbero si giustificasse
co (scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertabili sulla base dello studio di settore>> in base alle predette modalità di

calcolo, secondo il << metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta>>; il contribuente dovrebbe perciò contestare:

- ❖ la "Cluster analysis";
- ❖ la stima della "funzione di ricavo;
- ❖ << la distribuzione ventilica>>;
- **⋄** <<il *metodo stepwise>>*;
- <il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (*eteroschedasticità*)>>;
- ❖ gli <<effetti derivanti da soggetti anomali (*outliers*)>> che <<sono stati esclusi tutti coloro che presentavano un valore dei residui (*R di Student*) al di fuori dell'intervallo compreso tra i valori -2,5 e +2,5>>;
- ❖ le<<variabili "dummy">>.

Tutto ciò è inverosimile perché nessuno si può difendere dal predetto metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta e dagli altri sofisticati e segreti calcoli in base ai quali lo studio di settore individua i ricavi o compensi presunti. E questo gli uffici lo sanno molto bene. Secondo loro, gli studi di settore sono presunzioni legali sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento, senza considerare:

- ❖ le giustificazioni prodotte dal contribuente; è quindi inutile che lo stesso si affanni a produrre documenti e memorie illustrative;
- ❖ le innumerevoli sentenze della Cassazione, anche a sezioni unite, che, con orientamento univoco e consolidato, dal 2009 in poi bocciano l'automatismo degli studi di settore;
- ❖ che, per la stessa agenzia delle Entrate, gli studi di settore non devono essere usati come strumento di accertamento, ma di selezione dei contribuenti a rischio;
- ❖ che, per legge, gli studi di settore sono stati soppressi per essere progressivamente sostituiti dagli indici di affidabilità fiscale (Isa).

La speranza è che gli uffici amanti della lite, la smettano di proseguire i contenziosi basati esclusivamente sull'applicazione automatizzata dello studio di settore. Il "problema" è che i funzionari che amano la lite non sono mai chiamati a rispondere dei danni causati ai cittadini e alla stessa agenzia delle Entrate, cioè alla collettività. Il rischio è che, come disposto dalla Cassazione, con la richiamata ordinanza 27476/20, depositata il 2 dicembre 2020, relativa ad un contezioso per l'anno 2004, il Fisco, dopo più di dieci anni di inutile contenzioso, oltre a non incassare nulla, deve anche pagare le spese del giudizio.

4

5

8

9

7

1011

1213

14

15 16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

Titoli proposti:

Dopo che l'accertamento del 2006 era stato annullato in autotutela, il funzionario delle Entrate trae in errore i giudici, chiedendo la condanna del contribuente per lite temeraria

Uffici in "confusione": non chiudono la lite basata su un atto sbagliato

Mimma Cocciufa e Tonino Morina

La realtà può essere il contrario di quello che si dice a parole. Ad esempio, si sente parlare spesso di "Fisco amico", ma in alcuni casi ci si trova di fronte ad un "Fisco nemico". E' quello che è capitato ad un contribuente della provincia di Messina che, dopo avere ottenuto, nel 2014, l'annullamento in autotutela di un accertamento sbagliato, ha subìto, nel 2020, la condanna alle spese di giudizio per lite temeraria, perché l'ufficio si è dimenticato di segnalare al giudice tributario che il contenzioso non esisteva più. Ecco i fatti.

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina, emette un accertamento per il 2006, nei confronti di un contribuente, chiedendo imposte e sanzioni per complessivi 103.098,00 euro. Contro l'accertamento, viene presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che, con la sentenza n. 84/12/13, depositata il 7 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l'istanza di annullamento in autotutela. Nel frattempo, lo stesso ufficio di Messina aveva emesso un altro accertamento, per il 2007, con richiesta di imposte e sanzioni per complessivi 109.103,00 euro. I due accertamenti, a seguito di istanza in autotutela, nel 2014 sono

stati annullati dall'ufficio, che ne ha quindi riconosciuto

l'illegittimità ed infondatezza. Il contenzioso relativo al 2006 era

però ancora pendente, essendo stato presentato nel 2013 l'appello

contro la sentenza di primo grado, prima cioè che l'accertamento

venisse poi annullato nel 2014, con conseguente cessata materia

del contendere. Dopo sette anni, l'appello viene posto in

discussione il 21 gennaio 2020, presso la Commissione tributaria

regionale per la Sicilia, sezione di Messina, che, con la sentenza

n. 701/2020/02, depositata il 4 febbraio 2020, ha respinto

l'appello del contribuente, condannando lo stesso al pagamento

delle spese di giudizio di 4mila euro, per lite temeraria, in quanto

l'ufficio non aveva fatto presente ai giudici che il contenzioso

18

19

20

21

22

23

24

25

non esisteva più.

Accertamenti annullati in autotutela
Per chiarezza, si fa presente che:

❖ a seguito di segnalazione inoltrata il 29 agosto 2013, il Garante del contribuente per la Sicilia aveva sollecitato l'ufficio a fornire una <<esauriente relazione su quanto lamentato>> dal contribuente, che, per colpa dell'ingiustizia subìta, era <<stato costretto a vendere un appartamento di sua proprietà a Roma>>;

❖ l'ufficio di Messina, il 29 ottobre 2013, riconoscendo l'illegittimità dell'accertamento per il 2006, aveva emesso un provvedimento di sospensione delle somme iscritte a ruolo;

il 10 novembre 2013, dopo che l'ufficio aveva annullato in autotutela gli accertamenti per gli anni 2006 e 2007, viene

pubblicato un articolo dal titolo "Grazie al Garante del contribuente il Fisco elimina una lite inutile", dando per scontato che tutto fosse finito;

- dicembre 2013, afferma di avere <appreso dalla lettura dell'istanza>> presentata dal contribuente che <a seguito di istanza di riesame in autotutela presentata il 29 agosto 2013, l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina, ha finalmente riconosciuto l'illegittimità e infondatezza dei due atti di accertamento per gli anni 2006 e 2007>>;
- il 25 marzo 2014, l'ufficio, con <<comunicazione del provvedimento di autotutela totale>>, annulla l'accertamento <<relativo all'anno di imposta 2006>> e, pertanto, <<il suddetto atto di accertamento è privo di effetti e le somme richieste non sono dovute>>;
- anche l'accertamento relativo al 2007 è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 3604/2/16, depositata il 6 giugno 2016, che ha accolto il ricorso del contribuente, con sentenza passata in giudicato.

Sentenza viziata dalla mancata esibizione dell'annullamento in autotutela

La sentenza n. 701/2020/02 è viziata da un comportamento omissivo dell'ufficio, che non ha fatto presente ai giudici tributari di avere annullato l'accertamento in autotutela già il 25 marzo 2014, cioè sei anni prima della sentenza di secondo grado e, pertanto, era cessata la materia del contendere. E' evidente che il

comportamento dell'ufficio, magari a causa della confusione fiscale di questi tempi, dimenticandosi di avere annullato l'accertamento in autotutela, nel 2014, cioè sei anni prima della sentenza del 2020, ha tratto i giudici di secondo grado ingiustamente in errore, con conseguente vizio della sentenza.

Da parte del contribuente, poi deceduto il 21 ottobre 2019, non è stato esibito il documento dell'annullamento in autotutela emesso nel 2014 perché lo stesso riteneva cessata la materia del contendere e, in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2020 era già passato a miglior vita... E' comunque inaccettabile il fatto che il funzionario dell'ufficio, in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2020, come risulta dal verbale, «insiste nel rigetto dell'appello e chiede la condanna delle spese per lite temeraria», con ciò confermando di non sapere o di avere "dimenticato" che la lite non esisteva più, per la ragione che l'atto impositivo era stato annullato in autotutela dall'ufficio, che già sei anni prima aveva riconosciuto l'errore nell'emettere un atto sbagliato.

L'istanza per chiedere all'ufficio la conferma dell'annullamento dell'accertamento

Al fine di evitare la prosecuzione di un inutile contenzioso, il 26 febbraio 2020, il difensore del contribuente ha anche prodotto all'ufficio un'istanza per chiedere la conferma dell'annullamento in autotutela dell'accertamento per il 2006, con conseguente irrilevanza della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Messina. Nell'istanza veniva

22

23

24

25

segnalato il paradosso che, nonostante l'ufficio avesse annullato l'accertamento per il 2006, il 25 marzo 2014, in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2020, presso la Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Messina, lo stesso ufficio ha mandato in confusione i giudici tributari che, con la richiamata sentenza n. 701/2020/02, depositata il 4 febbraio 2020, hanno rigettato l'appello del contribuente, condannando lo stesso a pagare 4mila euro a favore dell'ufficio. La stessa istanza del 26 febbraio 2020, prodotta all'ufficio, è stata presentata al Garante del contribuente per la Sicilia, che, con una nota del 27 febbraio 2020, ha prontamente segnalato la vicenda all'ufficio di Messina e all'agenzia delle Entrate, direzione di Palermo. In riscontro alla nota del Garante, l'ufficio legale di Messina, il 10 marzo 2020, ha fornito una risposta articolata per affermare la legittimità della sentenza di secondo grado, facendo sempre riferimento al contenzioso sul diniego dell'autotutela, senza però fare alcun accenno al fatto che l'accertamento oggetto del contendere era stato già annullato in autotutela da parte dell'ufficio il 25 marzo 2014. Insomma, sarebbe bastato che l'ufficio, in udienza, avesse esibito l'annullamento in autotutela, per consentire ai giudici di dichiarare la cessata materia del giudizio. La condanna alle spese di giudizio a carico del contribuente è una diretta conseguenza del comportamento dell'ufficio.

L'annullamento in autotutela comporta la condanna alle spese a carico dell'ufficio

In verità, va detto che se l'ufficio avesse fatto presente che l'atto

25

impositivo era stato annullato in autotutela, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto condannare l'ufficio al pagamento delle spese, per il suo comportamento antigiuridico. Al riguardo, come sancito dalla Cassazione, con l'ordinanza 10161, depositata il 28 maggio 2020, il pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente <<costituendo applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni, di merito e processuali, che l'abbiano determinata (Cassazione n. 19456 del 15 luglio 2008) ed impone, quindi, di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela>>. Per la Cassazione, ha ragione il contribuente nel sostenere che <consentire all'ufficio, in pendenza di causa, l'annullamento di</p> un atto viziato derivante da negligenza di un suo funzionario, senza sopportare alcuna spesa, implica violazione dell'esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale, oltre che violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 costituzione) che dovrebbe quanto meno rispondere in sede processuale sotto il profilo delle spese di lite>>. Ed è questo anche il caso in esame. Pertanto, è l'ufficio che deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, non certo il contribuente, ingiustamente disturbato da un atto sbagliato, annullato dallo stesso ufficio in autotutela il 25

456

8

7

1011

12

14

13

15

16

17

18

19

20

2122

23

24

25

marzo 2014, cioè sei anni prima della sentenza dei giudici di secondo grado.

Al riguardo, il Garante del contribuente, dopo la prima segnalazione del 27 febbraio 2020, ne presenta un'altra, il 15 aprile 2020, successiva alla risposta dell'ufficio del 10 marzo 2020, nella quale l'ufficio fa riferimento alla sentenza n. 701/02/2020, depositata il 4 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Messina. Nella risposta al Garante del contribuente, del 10 marzo 2020, l'ufficio, pur segnalando che il 25 marzo 2014 l'accertamento per il 2006 era stato annullato in autotutela, si limita a fare un excursus sulla legittimità del diniego delle istanze di annullamento in autotutela. Per l'ufficio, << fermo restando la totale assoluta legittimità e trasparenza del comportamento dell'ufficio che, nell'esercizio del suo potere discrezionale operato in sede di autotutela, ha annullato l'avviso di accertamento oggetto di contestazione per l'anno di imposta 2006, non può che ribadirsi l'ineccepibilità integrale della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale la quale, lungi dal far rivivere l'avviso di accertamento, ha ritenuto legittimo il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela conformandosi al principio di diritto ampiamente esposto, così come si è limitata ad applicare rigorosamente l'articolo 15 bis del decreto legislativo 546/92, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio>>. Insomma, l'ufficio fa riferimento alla sentenza dei giudici di

23

24

25

secondo grado, considerata "ineccepibile", ma non accenna in alcun modo al fatto che ai giudici non è stato fatto presente che l'accertamento era stato annullato in autotutela il 25 marzo 2014, cioè sei anni prima della sentenza depositata il 4 febbraio 2020.

La nuova istanza del Garante del contribuente Il "silenzio" dell'ufficio non è passato inosservato al Garante del contribuente che nella lettera del 15 aprile 2020 fa presente di non avere ricevuto i chiarimenti richiesti. In questa lettera, <<si evidenzia che questo Garante del contribuente, con nota del 27 febbraio 2020, aveva chiesto di chiarire come mai gli anzidetti accertamenti (rectius l'accertamento per l'anno 2006) costituiscono "materia del contendere" dopo l'annullamento in autotutela come sopra specificato. Le controdeduzioni dell'ufficio del 10 marzo 2020 riferiscono sul contenzioso avviato dal contribuente sul diniego dell'autotutela avvenuta nel 2011, conclusosi con sentenza della CTP di Messina n. 84/12/13 e successiva sentenza della CTR, sezione staccata di Messina, n. 701/2/2020 del 21 gennaio 2020, ambedue sfavorevoli al contribuente, senza però fornire i chiarimenti richiesti>>, a cominciare dal fatto che l'ufficio non ha fatto presente che l'atto impositivo era stata annullato ed era perciò cessata la materia del contendere. Il Garante del contribuente <<ri>rileva che l'agenzia delle Entrate di Messina, dopo aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006. provvedimento del 2014 (esercitando il potere di autotutela che invece aveva rigettato nel 2011), avrebbe dovuto effettuare lo

25

sgravio delle somme iscritte a ruolo>> (cosa che poi ha fatto) <<e quindi, essendo venuto meno l'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale, chiedere alla Commissione Tributaria, ove era pendente il giudizio l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, ex articolo 46 del decreto legislativo n. 546/92>>. In effetti, prosegue il Garante del contribuente <a saistiamo a una sentenza che rigetta il ricorso del contribuente che invocava l'annullamento in autotutela di un atto poi riconosciuto>> successivamente alla presentazione del ricorso in appello <<ili>illegittimo ed annullato in autotutela dallo stesso ufficio>>. Alla predetta nota del Garante del 15 aprile 2020, l'ufficio è rimasto in silenzio, ed il Garante ha inoltrato una richiesta di "sollecito chiarimenti". Nella nuova lettera, del 7 luglio 2020, il Garante <<chiede alla direzione provinciale di Messina, ufficio controlli, di conoscere il motivo per cui alla sopraindicata udienza del 21 gennaio 2020 non ha fatto presente al Giudice di appello che l'accertamento di cui si discuteva era stato definito con provvedimento in autotutela del 25 marzo 2014 (ben sei anni addietro) ed andava chiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L'ufficio invece ha chiesto la condanna alle spese per lite temeraria>>. Alla lettera di sollecito chiarimenti del Garante del contribuente, del 7 luglio 2020, ha risposto l'ufficio legale di Messina, con lettera del 13 luglio 2020, ribadendo << le medesime, articolate e già esaustive considerazioni esposte in risposta alla nota di codesto Garante del

23

24

25

contribuente e che qui si riportano integralmente Per tali motivi, l'ulteriore esame della controversia si intende concluso ed archiviato>>. Insomma, per l'ufficio "è così e basta". Ed il cittadino – suddito deve obbedire, senza nemmeno permettersi di contestare l'operato dell'ufficio. Per di più, come dimostra la vicenda sopra illustrata, dopo che l'accertamento è stato annullato in autotutela nel 2014, l'ufficio si dimentica di segnalarlo ai giudici tributari, che, di conseguenza, emettono una sentenza con condanna alle spese di giudizio a carico del contribuente, quando, invece, per principi consolidati della Cassazione, è l'ufficio che deve pagare le spese di giudizio <<costituendo applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo>>. A questo punto, gli eredi del contribuente, per non subire una ulteriore ingiustizia, hanno dovuto presentare il ricorso in Cassazione, che, come dimostra la vicenda in esame, può durare anche dopo la morte del contribuente.

.

3

6

7

5

8

9

10

12

11

14

13

15

1617

18

19

21

20

22

2324

25

Titoli proposti:

Per contestare le operazioni "soggettivamente inesistenti" e negare la detrazione dell'imposta e la deduzione delle spese, il Fisco deve fornire la prova che vi sia stata la consapevole e volontaria partecipazione dell'acquirente alla truffa

La Cassazione punisce l'ostinazione dell'ufficio a proseguire un contenzioso perdente, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio per circa 15mila euro

Frodi carosello: la buona fede salva l'Iva e i costi

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Fisco bocciato dai giudici di legittimità, perché non ha "provato" la consapevole e volontaria partecipazione dell'acquirente ad una delle cosiddette "frodi carosello". La buona fede dell'acquirente "salva" la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi. Per contestare le operazioni "soggettivamente inesistenti" e negare la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi, il Fisco deve fornire la prova che vi sia stata la consapevole e volontaria partecipazione dell'acquirente alla truffa. Per la Cassazione, ordinanza 18848/21, depositata il 3 luglio 2021, senza questa "prova", gli accertamenti del Fisco devono essere annullati.

I fatti

Nel 2010, l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Agrigento, ufficio di Canicattì, notifica tre accertamenti, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con richieste di imposte, contributi Inps e sanzioni per complessivi 1.069.067,50 euro, cioè più di due miliardi delle vecchie lire. Il ricorso del contribuente viene bocciato dalla Commissione tributaria provinciale di *Agrigento*,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

sezione n. 7, con tre sentenze depositate il 2 gennaio 2012, e con condanna alla refusione delle spese processuali che liquida in 2mila euro per ciascun anno, in totale 6mila euro.

Contro le sentenze dei giudici di primo grado, il contribuente presenta ricorso in appello, che, con sentenza 256/24/2013, depositata il 27 novembre 2013, viene accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ribalta così l'esito di primo grado, annullando integralmente gli accertamenti.

I principi della Cassazione

Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, l'ufficio propone ricorso per Cassazione, che i giudici di legittimità rigettano, condannando l'ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in 10mila euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali, Iva e contributi previdenziali. Per la Cassazione, i motivi del ricorso dell'ufficio <<tutti relativi all'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti sono infondati>>. Va reiterato il principio di diritto che <<ove l'Amministrazione finanziaria, contesti che "la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione in evasione dell'imposta, si inseriva una dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione

23

24

25

della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici della rivendita delle merci o dei servizi">> (Cassazione, sezione 5, sentenza n. 9851 del 20 aprile 2018; conforme sezione 5, ordinanza n. 27555 del 30 ottobre 2018). Nella sentenza impugnata dall'ufficio, si legge che <'Agenzia ... non produce alcuna prova idonea a dimostrare che il cessionario avrebbe potuto e dovuto sapere, utilizzando l'ordinaria diligenza, della possibile esistenza di qualche giro fraudolento dell'Iva a monte dei suoi acquisti>>. Per i giudici di legittimità, alla luce del richiamato principio di diritto, la sentenza dei giudici di secondo grado <<è corretta in diritto, dal momento che non sono stati violati i criteri di riparto dell'onere della prova tra le parti>>. In conclusione, dopo più di dieci anni di liti inutili, l'erario non incassa nulla e l'ufficio deve anche pagare le spese di lite.

Ricostruzione normativa in base alla quale gli atti che dovevano essere notificati entro il 31 dicembre 2020, ma notificati nel 2021, sono illegittimi, per decadenza dei termini

In base alla seguente ricostruzione normativa, gli atti che dovevano essere notificati entro il **31 dicembre 2020**, ma notificati nel **2021**, sono illegittimi, perché tardivi. Ecco perché.

Norme di riferimento	Oggetto				
Articolo 157, comma 1, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio: sdoppiamento del termine di decadenza per gli accertamenti	doppio termine di decadenza, perché la proroga abbia effetto: l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Perciò, senza questo provvedimento, le doppie decadenze previste dall'articolo 157 non sono efficaci				
Inesistenza del	Entro il 31 dicembre 2020				

provvedimento dell'agenzia delle Entrate entro il **31 dicembre 2020**. **Conseguenze**

(quindi, entro il termine di decadenza ordinario), non è stato emanato il provvedimento di cui all'articolo 157, comma 6, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio. La circolare 25/E del 20 agosto 2020, dell'agenzia delle Entrate, non può essere considerata come il provvedimento richiesto dall'articolo 157, perché spiega solamente il decreto Rilancio non indica le modalità applicazione della nuova emissione (fino al 31 dicembre 2020) e di notifica (fino al 31 dicembre 2021)

Decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 Nuova proroga per le notifiche al 31 gennaio 2022

Il decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3, aveva prorogato di un mese il periodo della notifica degli atti: dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 (non più dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2022). Mancava però ancora il provvedimento previsto dall'articolo 157, comma 6, del cosiddetto decreto Rilancio.

Abrogazione dei decreti legge 15 gennaio 2021, n. 3 e 30 gennaio 2021, n. 7

Sia il decreto legge 3/2021, sia il decreto legge 7/2021, sono stati abrogati dall'articolo 1 legge della 3/2021, conversione del decreto **legge** 183/2020. Sempre la legge n. 3 del 26 febbraio 2021 ha inserito l'articolo 22 bis nel decreto legge 183/2020, che, nel modificare l'articolo 157 del decreto legge 34/2020, ha disposto che <<**gli** di atti

1		accertamento, di
		contestazione, di
2		irrogazione delle sanzioni,
3		di recupero dei crediti
		d'imposta, di liquidazione
4		e di rettifica e liquidazione, per i quali i
5		termini di decadenza
6		scadono tra l'8 marzo
		2020 e il 31 dicembre
7		2020, sono emessi entro il
8		31 dicembre 2020 e sono
9		notificati nel periodo
		compreso tra il 1° marzo
10		2021 e il 28 febbraio 2022,
11		salvi casi di indifferibilità
1.0	Provvedimento	e urgenza>> Soltanto in data 6 aprile 2021 è
12	dell'agenzia delle Entrate	stato emanato il provvedimento
13		88314/2021 dell'agenzia delle
14		Entrate che dà efficacia al doppio
17	dall'articolo 157 del	
15	decreto Rilancio	quale gli atti:
16		- devono essere emessi (firmati o
		elaborati), a pena di decadenza,
17		entro il 31 dicembre 2020 ;
18		- poi, devono essere notificati, a
1.0		pena di decadenza, entro il 28
19		febbraio 2022.
20	-	E' principio di diritto che il
21		termine di decadenza è
22		prorogabile solo se la richiesta di proroga è emanata o la proroga è
22		concessa prima della scadenza di
23	decadenza del 31	
24	dicembre 2020,	
	rende illegittima la	
25	notifica degli atti	

22

23

24

25

eseguita tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022

29087/2018; Cassazione, 12396/2009).

Quindi, essendo stato emanato il 6 aprile 2021 il provvedimento **88314/2021** (atto necessario per la proroga della emissione e della notifica degli atti), solo nel 2021, cioè dopo la scadenza del termine di decadenza ordinario **(31**) dicembre 2020), la decadenza ordinaria non è stata prorogata al 28 febbraio 2022. ma rimasta entro il **31 dicembre** 2020. Pertanto, gli accertamenti, che normalmente dovevano essere emessi e notificati entro il 31 dicembre 2020, se notificati nel 2021 (dal 1° marzo 2021), sono illegittimi, perché tardivi, visto che nessuna proroga del termine di decadenza è avvenuta entro il 31 dicembre 2020

Gli atti in scadenza il 31 dicembre 2020, notificati nel 2021, sono tardivi e vanno annullati per decadenza dei termini

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

L'articolo 157, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come sostituito dall'articolo 22 – bis del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, stabilisce: <<1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. omissis>>. Il comma 6 dell'articolo 157. letteralmente, dispone che <<Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo>>. Questo provvedimento non è stato però emanato entro il 31 dicembre 2020. Il termine di emissione degli atti entro il 2020 è un termine decadenziale, per il quale le relative regole devono essere fissate da una norma di legge (anche secondaria), entro però lo spirare del termine di decadenza. Questa norma non può essere la stessa previsione dell'articolo 157 in quanto indeterminata. Perciò, non essendo 31 dicembre 2020, nemmeno intervenuto, entro il provvedimento attuativo con le regole di emissione degli atti, tutti gli atti emessi entro fine 2020, notificati tra il 1º marzo 2021 e il

1	28 febbraio 2022 son	o illegittimi	e	vanno	annullati	per	
2	decadenza dei termini.						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Commenti vari: L'autotutela rimedia all'errore del computer 3 4 Autotutela impossibile, anche se l'erario ha già incassato più di quanto è dovuto Il Fisco online manda in tilt gli uffici e i 6 cittadini 7 8 Fisco e Inps raddoppiano la pretesa moltiplicano le liti 9 10 Uffici in "confusione": non chiudono la lite ** 11 basata su un atto sbagliato 12 ** Giudici tributari "distratti" emettono 13 sentenze a sorpresa 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

L'aut

Titoli proposti:

L'ufficio di Agrigento annulla una richiesta sbagliata su una evidente duplicazione di reddito

L'autotutela rimedia all'errore del computer

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Gli errori del computer possono essere corretti dalle persone. Ed è quello che è successo ad un contribuente che, per una duplicazione del reddito di lavoro dipendente, si è visto recapitare un accertamento automatizzato con richiesta di imposte, sanzioni e interessi. Per fortuna, nonostante le difficoltà in cui versa l'agenzia delle Entrate a livello nazionale, esistono ancora funzionari disposti ad ascoltare i cittadini e rimediare alle sviste del computer. Ecco i fatti.

La richiesta del Fisco

Un contribuente riceve un accertamento automatizzato dell'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Agrigento, con richiesta di imposte, sanzioni e interessi per circa 12mila euro. La richiesta deriva dal fatto che nel sistema informatico dell'agenzia delle Entrate, il cosiddetto "cervellone" del Fisco, risultano due certificazioni uniche riferite allo stesso contribuente, modelli CU 2016, per l'anno 2015. Le due certificazioni riguardano lo stesso datore di lavoro, lo stesso importo a titolo di reddito di lavoro, dipendente, 14.936,00 euro, lo stesso numero di giorni di lavoro,

365, ma un importo di ritenute diverso, 2.093,00 euro nella prima certificazione e 1.113,00 euro nella seconda. In pratica, il cervellone del Fisco somma gli importi delle due certificazioni, raddoppiando quindi il reddito di lavoro dipendente da 14.936,00 a 29.872,00 euro, chiedendo, di conseguenza, una differenza di imposte, con sanzioni e interessi.

L'istanza in autotutela e l'intervento dell'ufficio

Il contribuente, considerata l'errata duplicazione, presenta un'istanza di annullamento in autotutela all'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Agrigento, segnalando che l'accertamento deve essere annullato, in quanto si tratta di una duplice comunicazione della certificazione unica del 2016, per il 2015, la prima volta inviata con l'importo delle ritenute sbagliate, poi corretto nel secondo invio della certificazione unica. Lo stesso dipendente non ha certamente lavorato 730 giorni in un anno per lo stesso datore di lavoro (365, più 365).

A seguito dell'istanza, l'ufficio, eseguiti i necessari riscontri, il 10 febbraio 2022 ha comunicato di avere annullato l'accertamento, per inesistenza del presupposto impositivo.


L'autotutela "dimenticata"

L'intervento dell'ufficio di Agrigento è lodevole perché ha così evitato di aprire una lite inutile e dispendiosa per il cittadino e per l'amministrazione finanziaria, cioè per la collettività, anche perché altri uffici si sono "dimenticati" dell'autotutela. Va anche detto che, da qualche anno, la macchina fiscale è praticamente

ferma. E' quasi "scomparso" il controllo del territorio, che significa tentare di scovare i veri evasori. Per lo più, i controlli che si fanno sono quelli affidati alle banche dati a disposizione del Fisco. Il "blocco" della macchina fiscale è anche conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, n. 37 del 17 marzo 2015, che ha "cancellato" i dirigenti nominati senza concorso. Dopo la sentenza, ormai di sette anni fa, l'agenzia delle Entrate, a fronte di circa 1.100 dirigenti necessari, ne dispone meno di 250, visto che 800, i cosiddetti "incaricati", sono decaduti in quanto dichiarati illegittimi e altri 50 circa sono andati in pensione.

Il Fisco deve ripartire dall'autotutela

E' curioso il fatto che si continua a parlare di Fisco "amico", ma la realtà è profondamente diversa. Se è vero che il Fisco deve essere amico dei cittadini, innanzitutto si deve sistemare la macchina fiscale e poi si deve ripartire dall'autotutela. Per una vera autotutela, è però necessario che il Fisco sia obbligato a rispondere alle istanze dei cittadini. Perché l'autotutela, così com'è, senza obbligo di risposta in tempi certi, serve a poco o nulla. Così come, in questi ultimi anni, sono pochi i funzionari degli uffici che si assumono la responsabilità di annullare gli atti sbagliati in tutto o in parte. La domanda che si fanno è sempre la stessa: "chi me lo fa fare?". Non si può fare affidamento solo nella fortuna di trovare quelle poche persone che ancora oggi, come i funzionari di Agrigento, nonostante tutto, fanno il loro



Titoli proposti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nemmeno l'intervento del Garante del contribuente è servito a fare recedere l'ufficio dalla richiesta di ulteriori somme a contribuenti che hanno pagato oltre il 100 per cento

Autotutela impossibile, anche se l'erario ha già incassato più di quanto è dovuto

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Si parla spesso di "Fisco amico", ma la realtà è profondamente diversa. In alcuni casi è esattamente il contrario, nel senso che certi uffici sono alla ricerca del pelo nell'uovo, per punire i contribuenti che magari commettono qualche errore formale. Ed è quello che è capitato a un avvocato con l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Trapani. Ecco i fatti.

L'accertamento del Fisco

L'ufficio emette un accertamento per il 2015, nei confronti di un avvocato, per redditi prodotti in forma associata di uno studio legale tributario di quattro associati, di cui due legali e due commercialisti, <<percentuale di partecipazione agli utili o alle perdite: 25%; reddito o perdita della società o associazione: 25.083>>. 100.331; del reddito o della quota perdita L'accertamento è sbagliato per la ragione che i due avvocati, per il 2015, non hanno posseduto alcun reddito di partecipazione. In verità, il reddito conseguito dallo studio legale tributario per il 2015, di complessivi 100.331,00 euro, è stato attribuito, nella misura del 50% per l'importo di 50.166,00 euro ciascuno, ai due

10 11

12 13

15

14

17

16

18

19

20

21

22

23 24

25

associati commercialisti, sulla base di una scrittura privata, nella quale è precisato che <<tenuto conto che i compensi incassati nel 2015 derivano esclusivamente da attività di consulenza fiscale e consulenza del lavoro, la partecipazione agli utili del 2015 dell'associazione professionale>> è stata stabilita nella misura del 50% ciascuno ai due commercialisti.

Le istanze in autotutela e i dinieghi dell'ufficio

Considerato che l'intero reddito dello studio è stato dichiarato dai due commercialisti, nessun altro reddito di partecipazione è stato dichiarato dai due avvocati. Non è certo pensabile che l'ufficio, avendo la disponibilità dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei due associati commercialisti, che hanno dichiarato l'intero reddito dello studio legale tributario associato, possa pretendere la dichiarazione di ulteriori redditi da parte degli altri due associati che non hanno avuto attribuito alcun reddito di partecipazione. Per di più, va detto che, con l'imputazione del reddito dello studio tributario associato, fatta solo ai due associati legale commercialisti, che hanno dichiarato il 50% ciascuno del reddito dello studio, ha comportato un maggior pagamento di imposte, rispetto a quanto si sarebbe pagato complessivamente, attribuendo il reddito ai quattro associati, nella misura del 25% ciascuno. A questo punto, l'avvocato, che ha ricevuto l'accertamento, ha fatto un'istanza di annullamento all'ufficio, ricevendo, però, per due volte, il diniego perché la scrittura privata non è "autenticata", come prescrive la legge. Così facendo, l'ufficio, pur avendo

incassato di più di quanto avrebbe incassato con l'attribuzione del reddito nella misura del 25% ciascuno ai quattro associati, in luogo del 50% ciascuno dichiarato dai due commercialisti, per una violazione formale, chiede altre somme all'avvocato che ha ricevuto la contestazione del Fisco. Con l'ulteriore paradosso che l'altro associato avvocato non ha ricevuto alcun accertamento ed i termini per una eventuale contestazione sono già scaduti. Così come sono scaduti i termini per chiedere un eventuale rimborso da parte dei due commercialisti per l'anno 2015.

La terza istanza presentata anche al Garante dei contribuenti

Per evitare una palese ingiustizia, l'avvocato accertato presenta una terza istanza, chiedendo l'intervento del garante del contribuente. A quest'ultima istanza, l'ufficio risponde ancora negativamente in quanto <<la>la mancanza di data certa della scrittura privata e la distribuzione del reddito ai soci in essa contenuta determinano un arbitrario spostamento di imponibile fra i soci, con conseguenze di evidente natura sostanziale>>>. In verità, come si è detto, sotto l'aspetto sostanziale, con l'attribuzione del reddito a solo due associati, anziché a quattro, sono state pagate più imposte di quelle dovute, in aggiunta al paradosso che l'ufficio ha emesso l'accertamento nei confronti di uno dei due avvocati, "dimenticandosi" dell'altro. Purtroppo, oggi più che mai, l'autotutela appartiene al passato e sono pochi i funzionari del Fisco che hanno il coraggio di annullare gli atti sbagliati. Autotutela significa autocorrezione e correttezza, ed è

proprio basandosi sui principi di correttezza che il legislatore ha introdotto la norma sull'autotutela. Come insegna la stessa Corte di Cassazione, che nella sentenza 2575 del 29 marzo 1990 afferma che «in uno Stato moderno, il vero interesse del Fisco non è affatto quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al Fisco sul piano amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelievo fiscale sia sempre in armonia con l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo, sì da non compromettere per il futuro la fonte del gettito e, al tempo stesso, da stimolare il contribuente alla lealtà fiscale». Parole e principi che, evidentemente, appartengono al passato.

4

67

9

10

8

1112

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

24

23

25

<u>Titoli proposti:</u>

La mancanza di dialogo con i contribuenti genera una moltiplicazione di istanze e risposte, che però non risolvono il problema

Il Fisco online manda in tilt gli uffici e i cittadini

Mimma Cocciufa Tonino Morina

La realtà è spesso diversa dalle promesse del legislatore o dalle belle parole che si è soliti dire. Un esempio in questo senso è nel famoso progetto "carta zero", lanciato più di 30 anni fa, che è rimasto solo nelle intenzioni del legislatore, anche perché la carta, cioè i documenti, sono spesso duplicati o triplicati per la necessità di esibirli agli uffici o di averli a disposizione per qualsiasi richiesta degli stessi uffici. Il Fisco sempre più telematico degli ultimi anni doveva anche servire per raggiungere l'obiettivo "carta zero". Belle intenzioni che, però, alla prova dei fatti, sono rimaste tali, con l'aggravante che, in questi ultimi due anni, a causa del Covid – 19, detto coronavirus, il dialogo Fisco – cittadini in presenza è scomparso. Parlare con qualche funzionario è diventata un'impresa ed il confronto con gli uffici è spesso virtuale, affidato ai messaggi per posta elettronica ordinaria (Peo) o per posta elettronica certificata (Pec). Capita anche spesso che alle istanze del contribuente, l'ufficio rimanga in silenzio.

Dialogo tra sordi "Fisco contribuenti"

In alcuni casi, per la mancanza di un confronto diretto, si assiste ad un dialogo tra sordi, con i contribuenti costretti a presentare

24

25

più istanze per lo stesso problema e l'ufficio che risponde più volte senza però risolvere il problema. Ed è quello che è capitato ad un contribuente che è già arrivato alla terza istanza. Ecco i fatti. Un contribuente, il 17 novembre 2021, riceve una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, con richiesta di pagamento per 882,00 euro, riferita al marito deceduto nel 2019. Il contribuente, tramite il canale telematico dell'agenzia delle Entrate "Civis", fa presente che comunicazione deve essere annullata perché non è dovuta alcuna imposta, già versata a seguito di ravvedimento, che spesso il sistema di controllo del Fisco non "intercetta". A seguito della richiesta di assistenza tramite il "Civis", il 13 dicembre 2021, di viene comunicazione, emessa una nuova parziale accoglimento, ma con una residua richiesta di pagamento per 538,10 euro, di cui imposte per presunto omesso versamento di una rata dell'addizionale regionale per 462,26 euro, sanzioni 46,23 interessi 29,61 euro. In euro questa seconda comunicazione, l'ufficio, correttamente, ha cancellato le sanzioni sugli altri versamenti eseguiti in ritardo nel 2020, proprio in considerazione del fatto che il contribuente era deceduto nel 2019. Come chiarito nella seconda lettera inviata all'ufficio per posta elettronica certificata (PEC) il 21 dicembre 2021, la residua richiesta dell'ufficio di 538,10 euro doveva essere annullata per la ragione che non è dovuta alcuna imposta, in quanto l'importo

24

25

chiesto è stato versato in data 8 giugno 2020, con il ravvedimento senza sanzioni perché il contribuente era deceduto.

Le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi

L'ufficio, a seguito della seconda lettera, con una nuova comunicazione, terza versione, riduce ulteriormente la richiesta di pagamento 568,65 369,36 da euro a euro; in questa comunicazione, pervenuta per posta elettronica certificata il 24 dicembre 2021, l'ufficio, dopo avere cancellato ogni richiesta a titolo di imposte, fa però miracolosamente "resuscitare" le sanzioni che aveva già correttamente annullato nella seconda elaborata il 13 dicembre comunicazione. 2021. Nella comunicazione inviata dall'ufficio il 24 dicembre sono infatti chieste sanzioni per 336,46 euro, più interessi 32,90 euro, in totale 369,36 euro. Vale la pena ripetere che le sanzioni di 336,46 euro, già correttamente cancellate nella comunicazione elaborata il 13 dicembre 2021, non sono dovute perché, per legge, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi (articolo 8, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). A questo punto, il contribuente, dopo avere tentato inutilmente di parlare con qualche funzionario, perché quasi tutti erano in smart working, cosiddetto "lavoro agile", il 27 dicembre 2021 invia una terza lettera per posta elettronica certificata, sperando di trovare un funzionario più attento. La sensazione è che con la scusa dello smart working alcuni dipendenti della pubblica amministrazione lavorino meno di prima, magari sovraccaricando le persone più

disponibili e sensibili alle richieste dei cittadini, ma che non possono però sopperire alle carenze dei loro colleghi. Ai cosiddetti furbetti del cartellino, negli ultimi due anni, a causa del coronavirus, si è aggiunta una nuova categoria, quelli dello smart warking, con i cittadini che sono gli unici a soffrirne e subirne le conseguenze.

Il Fisco è "amico" a parole, ma nei fatti è "nemico"

Con la confusione fiscale di questi tempi, ormai arrivata a livelli insostenibili ed intollerabili, alcuni uffici, per raggiungere gli obiettivi in tema di accertamento, controlli, verifiche ed altro, approfittano di qualsiasi errore del contribuente, anche se in contrasto con le promesse più volte fatte dai vertici dell'agenzia delle Entrate che parlano di un Fisco amico e leale. Belle parole, ma nei fatti non è così. Purtroppo, oggi più che mai, l'autotutela appartiene al passato e sono pochi i funzionari del Fisco che hanno il coraggio di annullare gli atti sbagliati. Autotutela significa autocorrezione e correttezza, ed è proprio basandosi sui principi di correttezza che il legislatore ha introdotto la norma sull'autotutela.

Per cambiare "passo", ci vuole più lealtà e collaborazione, solo così si potrà sperare in un Fisco amico e contribuenti in buona fede, con l'obiettivo di eliminare la grande confusione fiscale che sta soffocando tutti, uffici dell'agenzia delle Entrate compresi. Come sempre, gli unici a beneficiarne sono i veri evasori. E poi si continua a parlare di "lotta all'evasione", che, al pari dell'autotutela, appartiene al passato. In questa grande confusione

fiscale, sicuramente una delle peggiori degli ultimi 20 anni, l'autotutela, oggi più che mai, appartiene al passato, tanto è vero che, come si è detto, alle richieste dei contribuenti spesso gli uffici restano in silenzio. Silenzio che è peggio di una risposta negativa.

Passare da uno stato di paura ad uno di certezza del diritto e fiducia

La gente è anche stanca di sentire annunciare continue "semplificazioni" che, alla prova dei fatti, sono nuove complicazioni. I contribuenti, anzi i "Cittadini" meritano più rispetto ed un sistema fiscale che generi certezze, non paure, ansie e panico, come quello degli ultimi anni. Anche l'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nell'illustrare le linee guida davanti alla Commissione Finanze del Senato, il 17 luglio 2018, ha affermato che è <<doveroso passare da uno stato di paura nei confronti dell'amministrazione finanziaria a uno stato di certezza del diritto e fiducia>>. I principi guida devono essere quelli di buona fede e reciproca collaborazione, ricordandosi che l'autotutela esiste, non è una specie di optional e l'ufficio emittente <<non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori>>.

Il "gioco dell'oca del contenzioso"

La verità è che per alcuni uffici è difficile abbandonare le liti, anche a rischio di non incassare nulla e pagare le spese di giudizio. In certi casi, infatti, aperta una lite, essi proseguono il contenzioso come se fosse diventato il "gioco dell'oca". Ad ogni

favorevole per il contribuente, segue l'appello sentenza dell'ufficio che, in genere, non rinuncia alla lite, anche se è sicuro di perdere. Non è giusto perché i fastidi per i contribuenti, non solo in termini economici, sono notevoli. Ma gli uffici se ne lavano le mani, lasciando fare ai giudici, e, anche se perdono in tutti e due i primi gradi di giudizio, proseguono la lite fino alla Cassazione. Insomma, bene che vada, almeno dieci anni di sofferenze per i contribuenti. Gli uffici non devono proseguire le liti perse in partenza. Essi devono avere il coraggio di riconoscere i propri errori, perché il cittadino merita rispetto, soprattutto se è un contribuente leale. Compito degli uffici è di migliorare la sostenibilità delle pretese tributarie indicate negli atti, non di proseguire liti inutili. Purtroppo, in alcuni uffici, la parola d'ordine "ridurre il contenzioso" viene letta al contrario, come se fosse scritta "moltiplicare il contenzioso".

.

3

4

6

7

5

8

9

1011

1213

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

Titoli proposti:

Con una direttiva del 28 dicembre 2012, l'agenzia delle Entrate si era riservata di fornire indicazioni in merito agli importi da iscrivere sulla scorta delle determinazioni dell'istituto previdenziale. Sono "passati" 10 anni e non è cambiato nulla.

L'applicazione di regole diverse comporta anche la duplicazione di pagamenti delle stesse somme, situazione inaccettabile, ma reale

Fisco e Inps raddoppiano la pretesa e moltiplicano le liti Giuseppe Morina

Tonino Morina

Da molti anni esiste un doppio binario che non ha alcuna giustificazione. Riguarda gli accertamenti dell'agenzia delle Entrate, con richiesta di contributi Inps, e l'istituto previdenziale che chiede le stesse somme, moltiplicando così le liti. E' una situazione inaccettabile, ma reale, che tanti succede contribuenti, i quali, dopo avere ricevuto l'accertamento dell'ufficio delle Entrate, contenente anche la richiesta dei contributi Inps, a distanza di qualche mese o anno, si vedono ripetere la stessa richiesta di contributi da parte dell'istituto previdenziale. In questo modo, il contribuente, per contestare l'accertamento del Fisco, deve presentare ricorso ai giudici tributari. Poi, per contestare la richiesta dell'Inps, deve presentare ricorso al Tribunale, al giudice del lavoro. Il contribuente deve perciò fare due ricorsi, pagare i compensi a più professionisti ed affidarsi agli esiti incerti ed imprevedibili del contenzioso.

Doppia richiesta e doppio ricorso

Il guaio è che, se il contribuente si "dimentica" di fare il ricorso al

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Tribunale per i contributi Inps, a prescindere dagli esiti del contenzioso presso le commissioni tributarie, l'avviso di addebito dell'Inps, che costituisce titolo esecutivo, comporta l'obbligo per il contribuente di pagare le somme chieste. Può anche capitare che l'accertamento emesso dall'ufficio delle Entrate venga annullato, ma il contribuente, se non ha fatto ricorso contro l'avviso di addebito Inps, è costretto a pagare ugualmente i indicati nell'accertamento contributi Inps annullato, maggiorazioni e spese. In questi casi, i contribuenti possono presentare un'istanza di annullamento in autotutela, che, però, l'istituto previdenziale difficilmente prende in considerazione, con il paradosso di costringere il contribuente a pagare somme derivanti da un accertamento successivamente annullato.

L'altalena delle sentenze: una volta si vince, l'altra si perde

Capita anche che le sentenze dei giudici tributari possano essere diverse da quelle del giudice del lavoro, una positiva e l'altra negativa o viceversa. La verità è che questo assurdo doppio binario, con la duplicazione delle stesse somme e il doppio contenzioso, deve essere eliminato, perché ingiustificato e inaccettabile. In questo modo, anziché alleggerire il contenzioso, lo si alimenta, creando disorientamento ai contribuenti.

Chiusure liti fiscali irrilevanti per l'Inps

Con la chiusura delle liti, di cui all'articolo 16, della legge 289/2002, e con le altre definizioni agevolate, è capitato che l'istituto previdenziale non si sia attivato. In questi casi, la chiusura della lite fatta ai fini fiscali, diventa, per inerzia dell'Inps o per decadenza dei termini, chiusura definitiva anche ai fini previdenziali. Invece, nei casi in cui l'Inps si attiva, l'istituto chiede i contributi per l'intero importo accertato più sanzioni accessorie e interessi, senza considerare le percentuali pagate dai contribuenti al solo fine di chiudere la lite fiscale.

La direttiva del 2012 "dimenticata"

In proposito, l'agenzia delle Entrate, in una direttiva del 28 dicembre 2012, contenente le istruzioni per gli uffici in materia di contributi Inps iscritti a ruolo, si era riservata di fornire indicazioni in merito alle somme eventualmente da iscrivere sulla scorta delle determinazioni dell'Inps nel frattempo interpellato dalla stessa agenzia delle Entrate. Le "determinazioni dell'Inps" e le indicazioni dell'agenzia delle Entrate erano e sono urgenti e indispensabili, ma, dopo 10 anni, nulla è cambiato, con i contribuenti costretti ad un doppio contenzioso dagli esiti imprevedibili.

3

56

7

9

11

12

10

13

14 15

16

17

18

19 20

21

22

23

2425

Titoli proposti:

Dopo che l'accertamento del 2006 era stato annullato in autotutela, il funzionario delle Entrate trae in errore i giudici, chiedendo la condanna del contribuente per lite temeraria

Uffici in "confusione": non chiudono la lite basata su un atto sbagliato

Salvina Morina e Tonino Morina

La realtà può essere il contrario di quello che si dice a parole. Ad esempio, si sente parlare spesso di "Fisco amico", ma in alcuni casi ci si trova di fronte ad un "Fisco nemico". E' quello che è capitato ad un contribuente della provincia di Messina che, dopo avere ottenuto, nel 2014, l'annullamento in autotutela di un accertamento sbagliato, ha subìto, nel 2020, la condanna alle spese di giudizio per lite temeraria, perché l'ufficio si è dimenticato di segnalare al giudice tributario che il contenzioso non esisteva più. Ecco i fatti.

L'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina, emette un accertamento per il 2006, nei confronti di un contribuente, chiedendo imposte e sanzioni per complessivi 103.098,00 euro. Contro l'accertamento, viene presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che, con la sentenza n. 84/12/13, depositata il 7 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso l'istanza di presentato contro annullamento in autotutela. Nel frattempo, lo stesso ufficio di Messina aveva emesso un altro accertamento, per il 2007, con richiesta di imposte e sanzioni per complessivi 109.103,00 euro. I due accertamenti, a seguito di istanza in autotutela, nel 2014 sono

stati annullati dall'ufficio, che ne ha quindi riconosciuto l'illegittimità ed infondatezza. Il contenzioso relativo al 2006 era però ancora pendente, essendo stato presentato nel 2013 l'appello contro la sentenza di primo grado, prima cioè che l'accertamento venisse poi annullato nel 2014, con conseguente cessata materia del contendere. Dopo sette anni, l'appello viene posto in discussione il 21 gennaio 2020, presso la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione di Messina, che, con la sentenza n. 701/2020/02, depositata il 4 febbraio 2020, ha respinto l'appello del contribuente, condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio di 4mila euro, per lite temeraria, in quanto l'ufficio non aveva fatto presente ai giudici che il contenzioso non esisteva più.

Accertamenti annullati in autotutela Per chiarezza, si fa presente che:

- ❖ a seguito di segnalazione inoltrata il 29 agosto 2013, il Garante del contribuente per la Sicilia aveva sollecitato l'ufficio a fornire una <<esauriente relazione su quanto lamentato>> dal contribuente, che, per colpa dell'ingiustizia subìta, era <<stato costretto a vendere un appartamento di sua proprietà a Roma>>;
- I'ufficio di Messina, il 29 ottobre 2013, riconoscendo l'illegittimità dell'accertamento per il 2006, aveva emesso un provvedimento di sospensione delle somme iscritte a ruolo;
- il 10 novembre 2013, dopo che l'ufficio aveva annullato in autotutela gli accertamenti per gli anni 2006 e 2007, viene pubblicato un articolo dal titolo "Grazie al Garante del contribuente

il Fisco elimina una lite inutile", dando per scontato che tutto fosse

finito;

il Garante del contribuente per la Sicilia, con nota del 13 dicembre 2013, afferma di avere <a personale dell'istanza presentata dal contribuente che <a seguito di istanza di riesame in autotutela presentata il 29 agosto 2013, l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina, ha

finalmente riconosciuto l'illegittimità e infondatezza dei due atti di

accertamento per gli anni 2006 e 2007>>;

il 25 marzo 2014, l'ufficio, con <<comunicazione del provvedimento di autotutela totale>>, annulla l'accertamento <<relativo all'anno di imposta 2006>> e, pertanto, <<il suddetto atto di accertamento è privo di effetti e le somme richieste non sono dovute>>;

anche l'accertamento relativo al 2007 è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 3604/2/16, depositata il 6 giugno 2016, che ha accolto il ricorso del contribuente, con sentenza passata in giudicato.

Sentenza viziata dalla mancata esibizione dell'annullamento in autotutela

La sentenza n. 701/2020/02 è viziata da un comportamento omissivo dell'ufficio, che non ha fatto presente ai giudici tributari di avere annullato l'accertamento in autotutela già il 25 marzo 2014, cioè sei anni prima della sentenza di secondo grado e, pertanto, era cessata la materia del contendere. E' evidente che il comportamento dell'ufficio, magari a causa della confusione

fiscale di questi tempi, dimenticandosi di avere annullato l'accertamento in autotutela, nel 2014, cioè sei anni prima della sentenza del 2020, ha tratto i giudici di secondo grado ingiustamente in errore, con conseguente vizio della sentenza.

Da parte del contribuente, poi deceduto il 21 ottobre 2019, non è stato esibito il documento dell'annullamento in autotutela emesso nel 2014 perché lo stesso riteneva cessata la materia del contendere e, in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2020 era già passato a miglior vita... E' comunque inaccettabile il fatto che il funzionario dell'ufficio, in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2020, come risulta dal verbale, <<insiste nel rigetto dell'appello e chiede la condanna delle spese per lite temeraria>>, con ciò confermando di non sapere o di avere "dimenticato" che la lite non esisteva più, per la ragione che l'atto impositivo era stato annullato in autotutela dall'ufficio, che già sei anni prima aveva riconosciuto l'errore nell'emettere un atto sbagliato.

L'istanza per chiedere all'ufficio la conferma dell'annullamento dell'accertamento

Al fine di evitare la prosecuzione di un inutile contenzioso, il 26 febbraio 2020, il difensore del contribuente ha anche prodotto all'ufficio un'istanza per chiedere la conferma dell'annullamento in autotutela dell'accertamento per il 2006, con conseguente irrilevanza della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Messina. Nell'istanza veniva segnalato il paradosso che, nonostante l'ufficio avesse annullato

21

22

23

24

25

l'accertamento per il 2006, il 25 marzo 2014, in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2020, presso la Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Messina, lo stesso ufficio ha mandato in confusione i giudici tributari che, con la richiamata sentenza n. 701/2020/02, depositata il 4 febbraio 2020, hanno rigettato l'appello del contribuente, condannando lo stesso a pagare 4mila euro a favore dell'ufficio. La stessa istanza del 26 febbraio 2020, prodotta all'ufficio, è stata presentata al Garante del contribuente per la Sicilia, che, con una nota del 27 febbraio 2020, ha prontamente segnalato la vicenda all'ufficio di Messina e all'agenzia delle Entrate, direzione di Palermo. In riscontro alla nota del Garante, l'ufficio legale di Messina, il 10 marzo 2020, ha fornito una risposta articolata per affermare la legittimità della sentenza di secondo grado, facendo sempre riferimento al contenzioso sul diniego dell'autotutela, senza però fare alcun accenno al fatto che l'accertamento oggetto del contendere era stato già annullato in autotutela da parte dell'ufficio il 25 marzo 2014. Insomma, sarebbe bastato che l'ufficio, in udienza, avesse esibito l'annullamento in autotutela, per consentire ai giudici di dichiarare la cessata materia del giudizio. La condanna alle spese di giudizio a carico del contribuente è una diretta conseguenza del comportamento dell'ufficio.

L'annullamento in autotutela comporta la condanna alle spese a carico dell'ufficio

In verità, va detto che se l'ufficio avesse fatto presente che l'atto impositivo era stato annullato in autotutela, i giudici di secondo

25

grado avrebbero dovuto condannare l'ufficio al pagamento delle spese, per il suo comportamento antigiuridico. Al riguardo, come sancito dalla Cassazione, con l'ordinanza 10161, depositata il 28 maggio 2020, il pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente <<costituendo applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni, di merito e processuali, che l'abbiano determinata (Cassazione n. 19456 del 15 luglio 2008) ed impone, quindi, di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela>>. Per la Cassazione, ha ragione il contribuente nel sostenere che <consentire all'ufficio, in pendenza di causa, l'annullamento di</p> un atto viziato derivante da negligenza di un suo funzionario, senza sopportare alcuna spesa, implica violazione dell'esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale, violazione del principio del oltre che buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 costituzione) che dovrebbe quanto meno rispondere in sede processuale sotto il profilo delle spese di lite>>. Ed è questo anche il caso in esame. Pertanto, è l'ufficio che deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, non certo il contribuente, ingiustamente disturbato da un atto sbagliato, annullato dallo stesso ufficio in autotutela il 25 marzo 2014, cioè sei anni prima della sentenza dei giudici di

secondo grado.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Al riguardo, il Garante del contribuente, dopo la prima segnalazione del 27 febbraio 2020, ne presenta un'altra, il 15 aprile 2020, successiva alla risposta dell'ufficio del 10 marzo 2020, nella quale l'ufficio fa riferimento alla sentenza n. 701/02/2020, depositata il 4 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Messina. Nella risposta al Garante del contribuente, del 10 marzo 2020, l'ufficio, pur segnalando che il 25 marzo 2014 l'accertamento per il 2006 era stato annullato in autotutela, si limita a fare un excursus sulla legittimità del diniego delle istanze di annullamento in autotutela. Per l'ufficio, << fermo restando la totale assoluta legittimità e trasparenza del comportamento dell'ufficio che, nell'esercizio del suo potere discrezionale operato in sede di autotutela, ha annullato l'avviso di accertamento oggetto di contestazione per l'anno di imposta 2006, non può che ribadirsi l'ineccepibilità integrale della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale la quale, lungi dal far rivivere l'avviso di accertamento, ha ritenuto legittimo il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela conformandosi al principio di diritto ampiamente esposto, così come si è limitata ad applicare rigorosamente l'articolo 15 bis del decreto legislativo 546/92, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio>>. Insomma, l'ufficio fa riferimento alla sentenza dei giudici di secondo grado, considerata "ineccepibile", ma non accenna in

24

25

alcun modo al fatto che ai giudici non è stato fatto presente che l'accertamento era stato annullato in autotutela il 25 marzo 2014, cioè sei anni prima della sentenza depositata il 4 febbraio 2020.

La nuova istanza del Garante del contribuente Il "silenzio" dell'ufficio non è passato inosservato al Garante del contribuente che nella lettera del 15 aprile 2020 fa presente di non avere ricevuto i chiarimenti richiesti. In questa lettera, <<si evidenzia che questo Garante del contribuente, con nota del 27 febbraio 2020, aveva chiesto di chiarire come mai gli anzidetti accertamenti (rectius l'anno 2006) l'accertamento per costituiscono "materia del contendere" dopo l'annullamento in autotutela come sopra specificato. Le controdeduzioni dell'ufficio del 10 marzo 2020 riferiscono sul contenzioso avviato dal contribuente sul diniego dell'autotutela avvenuta nel 2011, conclusosi con sentenza della CTP di Messina n. 84/12/13 e successiva sentenza della CTR, sezione staccata di Messina, n. 701/2/2020 del 21 gennaio 2020, ambedue sfavorevoli al contribuente, senza però fornire i chiarimenti richiesti>>, a cominciare dal fatto che l'ufficio non ha fatto presente che l'atto impositivo era stata annullato ed era perciò cessata la materia del contendere. Il Garante del contribuente <<ri>ileva che l'agenzia delle Entrate di Messina, dopo aver provveduto all'annullamento dell'avviso di relativo all'anno accertamento 2006. con provvedimento del 2014 (esercitando il potere di autotutela che invece aveva rigettato nel 2011), avrebbe dovuto effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo>> (cosa che poi ha fatto) <<e

25

quindi, essendo venuto meno l'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale, chiedere alla Commissione Tributaria, ove era pendente il giudizio l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, ex articolo 46 del decreto legislativo n. 546/92>>. In effetti, prosegue il Garante del contribuente <a sassistiamo a una sentenza che rigetta il ricorso del contribuente che invocava l'annullamento in autotutela di un atto poi riconosciuto>> successivamente alla presentazione del ricorso in appello <<ili>illegittimo ed annullato in autotutela dallo stesso ufficio>>. Alla predetta nota del Garante del 15 aprile 2020, l'ufficio è rimasto in silenzio, ed il Garante ha inoltrato una richiesta di "sollecito chiarimenti". Nella nuova lettera, del 7 luglio 2020, il Garante <<chiede alla direzione provinciale di Messina, ufficio controlli, di conoscere il motivo per cui alla sopraindicata udienza del 21 gennaio 2020 non ha fatto presente al Giudice di appello che l'accertamento di cui si discuteva era stato definito con provvedimento in autotutela del 25 marzo 2014 (ben sei anni addietro) ed andava chiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L'ufficio invece ha chiesto la condanna alle spese per lite temeraria>>. Alla lettera di sollecito chiarimenti del Garante del contribuente, del 7 luglio 2020, ha risposto l'ufficio legale di Messina, con lettera del 13 luglio 2020, ribadendo << le medesime, articolate e già esaustive considerazioni esposte in risposta alla nota di codesto Garante del contribuente e che qui si riportano integralmente Per tali

23

24

25

motivi, l'ulteriore esame della controversia si intende concluso ed archiviato>>. Insomma, per l'ufficio "è così e basta". Ed il cittadino – suddito deve obbedire, senza nemmeno permettersi di contestare l'operato dell'ufficio. Per di più, come dimostra la vicenda sopra illustrata, dopo che l'accertamento è stato annullato in autotutela nel 2014, l'ufficio si dimentica di segnalarlo ai giudici tributari, che, di conseguenza, emettono una sentenza con condanna alle spese di giudizio a carico del contribuente, quando, invece, per principi consolidati della Cassazione, è l'ufficio che deve pagare le spese di giudizio <<costituendo applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo>>. A questo punto, gli eredi del contribuente, per non subire una ulteriore ingiustizia, hanno dovuto presentare il ricorso in Cassazione, che, come dimostra la vicenda in esame, può durare anche dopo la morte del contribuente.

<u>Titoli proposti:</u>

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

In alcuni casi, le decisioni vengono prese con inaccettabile superficialità, senza avere visto la documentazione allegata al fascicolo del contenzioso

Giudici tributari "distratti" emettono sentenze a sorpresa

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Si dice spesso che il contenzioso tributario è un terno al lotto e che si vince quando si è sicuri di perdere, e si perde quando si è sicuri di vincere. Ed è questo il bello e il brutto del contenzioso. Il guaio è che le cosiddette "sentenze a sorpresa" si stanno moltiplicando e stanno diventando una brutta abitudine, con l'aggravante che, in alcuni casi, le decisioni dei giudici sono prese senza avere visto la documentazione allegata al fascicolo del contenzioso. Ma questo non va bene ed è inaccettabile che accada, perché si manca di rispetto verso i cittadini che poi sono costretti a proseguire un contenzioso incerto, dispendioso e logorante. Ecco, di seguito, un esempio di giudici distratti che hanno emesso sentenze a sorpresa, perché si sono "dimenticati" di visionare la documentazione allegata al fascicolo. Nello specifico, si tratta delle sentenze n. 1625/3/21, e n. 1626/3/21, depositate il 6 maggio 2021, emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, relative ad un geometra, per due accertamenti per gli anni 2008 e 2009.

I giudici non hanno letto gli atti allegati al fascicolo

25

Come si legge nelle due sentenze, i giudici di primo grado hanno dato atto che <<con memoria aggiuntiva il ricorrente ha rifiutato la proposta di conciliazione redatta dall'ufficio>>, con ciò confermando la presenza nei fascicoli delle proposte dell'ufficio e delle memorie presentate dal ricorrente. Ma, evidentemente, i giudici di primo grado non hanno letto le proposte dell'ufficio e nemmeno le memorie del ricorrente, esercente la professione di confermato la. validità in hanno geometra, quanto dell'accertamento originario dell'ufficio, oltre a condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, per ciascuna annualità. E' anche curioso il fatto che i giudici di primo grado facciano riferimento ad indagini finanziarie, probabilmente frutto del cosiddetto "copia – incolla", quando in realtà l'accertamento originario era basato solo su ufficio presunzioni inconsistenti, che lo stesso aveva notevolmente ridimensionato nelle proposte di conciliazioni fatte. Nelle motivazioni delle sentenze, i giudici, facendo riferimento a presunte indagini finanziarie, affermano che <<seguendo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, in tema di accertamento delle imposte sui redditi i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del DPR n. 600 del 1973, articolo 32 "se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione e prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura

24

25

lecita o illecita dell'attività stessa">>>. Con queste affermazioni, è palese che i giudici fanno riferimento ad un accertamento basato sulle indagini finanziarie, che, però, non è il caso in esame. Nel caso in esame, l'ufficio, dopo avere intrapreso una verifica basata sulle indagini finanziarie, e dopo avere confrontato i compensi e i redditi dichiarati con gli strumenti induttivi, quali lo studio di settore o il redditometro, ha "abbandonato" sia i controlli bancari, sia i controlli da studi di settore o da redditometro.

Le proposte dell'ufficio per gli anni 2008 e 2009

Si noti che l'ufficio, con due comunicazioni inviate per posta elettronica certificata il 29 marzo 2021, ha proposto un accordo conciliativo sia per l'anno 2008, sia per il 2009. Le due proposte conciliazione riportano, con qualche ulteriore piccola riduzione, gli importi a suo tempo proposti in occasione dei processi verbali del 28 febbraio 2014, cioè di oltre sette anni fa. L'ufficio propone di conciliare l'anno 2008, riducendo gli importi in contestazione da 124.297,00 euro per imposte e sanzioni a 22.538,60 euro, importo conciliabile, e l'anno 2009, riducendo gli importi in contestazione da 107.290,00 euro per imposte e sanzioni a 22.820,00 euro, importo conciliabile. Le proposte dell'ufficio sono inaccettabili perché prive di qualsiasi fondamento, ma sicuramente fatte al solo fine di non archiviare i due accertamenti illegittimi ed infondati. L'ufficio, inoltre, così come aveva chiesto la documentazione per gli anni 2008 e 2009, alla quale hanno poi fatto seguito gli accertamenti in

contestazione, l'aveva anche chiesta per il 2010. Per quest'ultimo anno, magari perché si era chiarito meglio le idee, l'ufficio ha evitato di emettere un altro accertamento, archiviando perciò le presunte pretese impositive che erano indicate nell'invito per l'anno 2010, evidentemente perché riconosciute illegittime e infondate, così come lo sono quelle per gli anni 2008 e 2009.

Purtroppo, come si è detto, i giudici di primo grado hanno emesso le due sentenze in oggetto senza avere letto le proposte dell'ufficio e le memorie illustrative del ricorrente, correttamente "presenti" nel fascicolo. Per colpa di questi giudici superficiali, diventa complicato per il professionista che assiste il ricorrente spiegargli come possano accadere certe situazioni.

Per una vera giustizia tributaria sono indispensabili giudici specializzati

I contribuenti sono preoccupati sia dal modo con il quale gli uffici "scoprono" evasioni di centinaia di migliaia di euro o di milioni di euro, in contrasto con i fatti e con la realtà, sia dal fatto che la giustizia tributaria è stata finora gestita con superficialità anche da parte delle istituzioni preposte a farla funzionare. Da più anni si parla di riforma della giustizia tributaria, ma non si fa nulla. Tante parole, nessun fatto concreto. Tutti d'accordo sul fatto che i giudici devono avere "grande competenza, correttezza e professionalità" e che occorre <<definire lo status (compensi inclusi) dei giudici tributari>> e, soprattutto, fare in modo che abbiano un grado di <<specializzazione sempre maggiore>>.

24

25

Tema, quest'ultimo, che è nelle parole del Presidente dalla Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha affermato che <<II rapporto tra Fisco, cittadini e soggetti economici richiede al giudice tributario competenze e professionalità sempre più accentuate>>. La dimostrazione che la giustizia tributaria in alcuni casi è affidata a giudici senza grandi competenze è in certe sentenze a sorpresa, probabilmente perché, considerata la ridicola entità dei compensi spettanti, è impossibile chiedere ai giudici di esaminare documenti che richiederebbero anche qualche mese di tempo. Come si è detto, però, si parla spesso di riforma della giustizia tributaria, ma nei fatti non cambia nulla. E' un modo "gattopardismo", di dire e poi non fare nulla. Con il termine "gattopardismo", si fa riferimento all'affermazione paradossale che "bisogna cambiare tutto per non cambiare niente", che è l'adattamento più diffuso con il quale viene citato il passo che nel romanzo "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si legge testualmente in questa forma "se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi".

Titoli proposti:

La legge è entrata in vigore il **primo gennaio**, ma si deve intendere una norma di **carattere interpretativo**, valida cioè anche per il passato ed utile per eliminare i tanti contenziosi in corso

Dal 2022, stop all'Irap per i singoli imprenditori, artisti e professionisti

Mimma Cocciufa Tonino Morina

Dal primo gennaio 2022, l'Irap non è più dovuta dai singoli imprenditori, artisti e professionisti. Dopo tanti anni di liti inutili, per l'Irap, cioè l'imposta regionale sulle attività produttive, che è entrata in vigore dal 1998, in sostituzione della vecchia Ilor, imposta locale sui redditi, finalmente, il legislatore, con la legge di Bilancio per il 2022, ha messo la parola "fine" escludendo dall'Irap i singoli imprenditori, artisti e professionisti. E' infatti stabilito che <<A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge>> cioè a decorrere dal 2022, <<l'>l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni>>.

Addio alla cosiddetta "autonoma organizzazione"

Con le nuove regole, scompare anche il concetto di autonoma organizzazione, in base al quale si intende che l'attività può anche prescindere dalla presenza del titolare. Rimane fermo che, di norma, l'attività professionale o artistica non può essere

18

19

20

21

23

22

24

25

esercitata in assenza del titolare, in virtù della personalità dell'incarico e della rilevanza decisiva delle sue qualità. Per la Cassazione, le imprese individuali e i singoli artisti o professionisti sono esclusi dall'Irap, anche se esercitano l'attività con dipendenti (Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9451/16, depositata il 10 maggio 2016). Per i giudici di legittimità, l'Irap non si deve pagare quando l'apporto dell'artista, del professionista o dell'imprenditore, con l'impiego di pochi beni strumentali e con dipendenti con mansioni di segreteria o meramente esecutive, costituiscono l'esclusiva attività produttiva, fermo restando che l'attività esercitata non può in alcun modo dall'opera dell'artista professionista prescindere o dell'imprenditore. Per essere più chiari, in base alla legislazione vigente fino al 31 dicembre 2021, senza cioè considerare la novità legislativa del 2022, che ha comunque escluso dall'Irap tutte le <<pre>esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni>>:

❖ una persona física che, ad esempio, esercita un'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura con due o più dipendenti, si può considerare in possesso del requisito della <

24

25

❖ al contrario, un artista o un professionista non è in possesso del requisito della "autonoma organizzazione" ed è pertanto escluso dall'Irap in quanto la sua presenza è ≪indispensabile allo svolgimento della propria attività≫.

Il lavoratore autonomo non organizzato è escluso dall'Irap E' ormai pacifico che l'esercizio di un'attività artistica o professionale non organizzata, priva, cioè, dell'apporto di capitale e di lavoro altrui, non è soggetta a Irap (Corte di cassazione, sentenza 13 giugno 2007, n. 13811, e numerose altre pronunciate all'udienza dell'8 febbraio 2007). Sulla scorta di questa giurisprudenza e della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 2001, n. 156, è inutile e dispendioso da parte degli uffici dell'agenzia delle Entrate pretendere l'applicazione dell'Irap in presenza di professionisti o artisti, che esercitano un'attività artistica non organizzata, priva, cioè, dell'apporto di capitale e di lavoro altrui, con l'eccezione di impiego di personale che è di mero ausilio per lo svolgimento dell'attività. Vale la pena ripetere che, in base alla predetta sentenza della Corte costituzionale, l'attività professionale e di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, può essere esercitata in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui "autonoma organizzazione"), (cioè senza una conseguenza che, in tali casi, risulta mancante il presupposto per l'applicazione dell'Irap. L'artista o professionista "autonoma organizzazione" è escluso dal pagamento dell'Irap anche se i compensi corrisposti a terzi sono rilevanti e se il

25

reddito dichiarato è d'importo elevato. Purtroppo, ancora oggi, in materia di Irap, gli uffici sono soliti proseguire un inutile e defatigante contenzioso, anche quando è palese l'inesistenza del presupposto impositivo, in quanto non esiste la cosiddetta "autonoma organizzazione".

Il Fisco non deve ripetere l'errore dell'Ilor

Gli uffici delle Entrate devono fare di tutto per evitare la prosecuzione di inutili e dispendiosi contenziosi con contribuenti che sono esclusi dall'Irap per inesistenza del presupposto impositivo. Questo anche per evitare la beffa subìta dai lavoratori autonomi con la nota sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, della Corte Costituzionale, emessa in materia di imposta locale sui redditi (acronimo ILOR). La ormai "storica" sentenza riconobbe l'esclusione dall'Ilor solo ai contribuenti che non avevano mai pagato l'Ilor o riconosciuto il rimborso ai contribuenti che avevano una lite aperta (anche se questi ultimi, in alcuni casi, a distanza di oltre 40 anni, sono ancora in attesa di ricevere il rimborso). Vennero beffati i contribuenti che avevano pagato l'Ilor, poi soppressa nel 1998 e sostituita proprio dall'Irap, ma che non avevano contestato l'applicazione del tributo. Insomma, venne applicato il principio "chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato", che beffò i contribuenti più rispettosi e diligenti. Il "guaio" è che, come insegna la Cassazione, la strada intrapresa per l'Irap sembra ripetere la vicenda Ilor. Per la Cassazione, sezioni unite civile, infatti, << La strada intrapresa non è diversa>> per <<l'Irap, la quale, pur essendo una imposta

diversa dall'Ilor, presuppone, comunque e soprattutto alla luce delle indicazioni emergenti dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, che il lavoro autonomo possa essere legittimamente inciso solo qualora vi sia "organizzazione di capitali o lavoro altrui", ossia quando vi sia un quid pluris che ecceda il lavoro personale di colui che svolge l'attività di riferimento>> (sentenza 26 maggio 2009, n. 12108). Anche sulla base degli insegnamenti della Cassazione, si può sperare che gli uffici non ripetano gli errori del passato, costringendo i contribuenti, che sono esclusi dall'Irap, a un dispendioso e inutile contenzioso.

Stop all'Irap per i singoli imprenditori, artisti e professionisti

Con la norma entrata in vigore il primo gennaio 2022, sono in ogni caso esclusi dall'Irap tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. La legge si deve intendere di carattere interpretativo, valida cioè anche per il passato ed utile per eliminare i tanti contenziosi in corso. La norma si è infatti resa necessaria anche perché "recepisce" il consolidato ed univoco orientamento dei giudici di legittimità, che escludono dall'Irap i singoli imprenditori, artisti o professionisti. Si può sperare che gli uffici evitino di proseguire un contenzioso inutile e perdente. Per escludere qualsiasi diversa interpretazione da quella voluta dalla legge, come si è detto, la nuova norma, per il singolo imprenditore, artista o professionista,

cancella anche il concetto di <<autonoma organizzazione>>. Così come per l'Ilor, il lavoratore autonomo, che esercita l'attività di artista o professionista, è sempre escluso dall'Irap, a prescindere dall'eventuale impiego di rilevanti beni strumentali e del numero dei dipendenti. Quod lex voluit dixit. In claris non fit interpretatio. Ciò che la legge volle, disse. Nella chiarezza non c'è bisogno di interpretazione.